

1<sup>a</sup> CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di Aprile in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

<b>1. dott.</b>	<b>Mario Lucio</b>	<b>D'ANDRIA</b>	<b>Presidente</b>
<b>2. dott.</b>	<b>Giancarlo</b>	<b>DE CATALDO</b>	<b>Consigliere Est.</b>
<b>3. Sig.</b>	<b>Ciro</b>	<b>BENEDUCE</b>	<b>Giudice popolare</b>
<b>4. Sig.ra</b>	<b>Daniela</b>	<b>PACE</b>	“
<b>5. Sig.ra</b>	<b>Maria Grazia</b>	<b>CARDERI</b>	”
<b>6. Sig.ra</b>	<b>Sandra</b>	<b>TRAMONTOZZI</b>	”
<b>7. Sig.ra</b>	<b>Rita</b>	<b>CHIUCCHIUNI</b>	“
<b>8 Sig.</b>	<b>Claudio</b>	<b>COSMELLI</b>	“

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale in grado d'appello

**CONTRO**

**BUSCO Raniero**, n. Roma il 17/10/1965 - ivi res. Vicolo Anagnino n. 35 -Difeso dall'Avv. Coppi Franco, Viale Bruno Buozzi n. 3 - Roma e Avv. Loria Paolo, Via E. Gianturco n. 1 - Roma -

**LIBERO PRESENTE**

**Parti Civili:**

**1) DI GIAMBATTISTA Anna**, n. Roma il 6/1/1939 -

Rappresentata e difesa dall'Avv. Lauro Massimo, Via Ludovisi n. 35 - Roma -

**2) CESARONI Paola**, n. Roma il 13/9/1963 -

Rappresentata e difesa dall'avv. Mondani Paola, Via Ludovisi n. 35 - Roma -

**3) COMUNE DI ROMA, ora Roma Capitale, nella persona del Sindaco on. Giovanni Alemanno**

Rappresentato dall'Avv. Magnanelli Andrea, Via del Tempio di Giove n. 21 -Roma - c/o Avvocatura Comunale -

**IMPUTATO**

Del reato di cui agli artt. 575 - 577 e 61 n. 4 c.p. perché dopo aver morso e lesa il capezzolo del seno sinistro di Simonetta Cesaroni ed averla stordita con un forte colpo sferrato all'emivolto destro, la colpiva 29 volte con uno strumento e da punta e da taglio, attingendola agli occhi, al collo, al seno, al torace ed all'addome e alla zona genitale, in tal modo cagionandone la morte per collasso cardiorespiratorio insorto in via postemorragica, commettendo il fatto con sevizie e crudeltà verso la vittima, in Roma il 7.8.1990

Appellante l'imputato avverso la sentenza della III<sup>a</sup> Corte di Assise di Roma emessa in data 26/1/2011 la quale condannava l'imputato alla pena di anni 24 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Risarcimento danni alle parti civili da liquidarsi in separata sede, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di € 100.000,00 a Cesaroni Paola e di € 50.000,00 a Di Giambattista Anna.

**CONCLUSIONI**

- Il P.G. chiede l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e in subordine la ria-

pertura del dibattimento per assegnare nuova perizia.

- I difensori dell'imputato chiedono in riforma della sentenza appellata, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

I difensori delle parti civili chiedono la conferma della sentenza appellata e la rinnovazione del dibattimento per nuova perizia sul morso e sul DNA. Depositano conclusioni scritte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

#### **Svolgimento del giudizio di primo grado.**

Con sentenza del 26.1.2011, la Corte d'Assise di Roma condannava Raniero BUSCO alla pena di 24 anni di reclusione per omicidio aggravato da sevizie e crudeltà in danno di Simonetta Cesaroni (con concessione di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante)

#### **La ricostruzione dei fatti nella sentenza appellata.**

##### ***Rinvenimento del corpo di Simonetta Cesaroni.***

Alle h. 23,30 circa di martedì 7 agosto 1990 Paola Cesaroni rinveniva il corpo della sorella Simonetta sul pavimento di una stanza dell'appartamento-ufficio di via Poma n. 2 dove la ragazza lavorava. La giovane, trafitta da 29 coltellate, giaceva supina con il capo riverso, le braccia e le gambe divaricate; era vestita del solo reggiseno abbassato sui capezzoli ed indossava dei calzini bianchi; aveva un corpetto appoggiato di traverso sul ventre; del sangue le si era raccolto in una gora sotto il corpo; in prossimità del capo e dei capelli scomposti il pavimento recava impronte rosacee semicircolari, come per parziale detersione; l'ambiente circostante si presentava in ordine, in un angolo una accanto all'altra erano allineate le sue scarpe da tennis slacciate.

Insieme a Paola si trovavano il suo fidanzato Antonello Barone, il datore di lavoro di Simonetta Salvatore Volponi, (che per primo era entrato nella stanza), e suo figlio Luca, la portiera dello stabile Giuseppa De Luca e il figliastro Mario Vanacore. Poco dopo sopraggiungeva anche il portiere, Pietro Vanacore, che si era trattenuto presso l'unico inquilino in quel momento presente nel palazzo, l'ottantanovenne architetto Cesare Valle con cui avrebbe dovuto trascorrere la notte per assisterlo.

##### ***Sulle attività lavorative di Simonetta Cesaroni.***

Dalle prime indagini emergeva che Simonetta dall'ottobre del 1989 lavorava come segretaria contabile presso la Reli sas, uno studio commerciale sito in zona Casilina a Roma; il luogo di lavoro della ragazza era ubicato in un ufficio in via Maggi. La Reli sas, di cui erano soci

**i**

Ermanno Bizzocchi e Salvatore Volponi, aveva tra i suoi clienti la A.I.A.G. Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Nel giugno del 1990 Volponi aveva proposto a Simonetta di lavorare due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, anche presso gli uffici dell'A.I.A.G. che si trovavano appunto in via Poma n. 2, alla scala B, terzo piano, interno 7. Responsabile della A.I.A.G. era l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, con studio in via Brofferio, non lontano da via Poma, amico del Bizzocchi, al quale appunto il primo aveva chiesto di procurargli un contabile per i mesi di giugno-luglio al fine di sopperire temporaneamente alla assenza del ragioniere Riccardo Sensi.

##### ***Sui movimenti di Simonetta Cesaroni nella giornata del 7 agosto.***

La mattina del 7 agosto 1990 in via Maggi, nella sede della Reli sas, Volponi e Simonetta avevano, tra l'altro, parlato dell'organizzazione delle ferie: restava un ultimo impegno: il pomeriggio all'A.I.A.G. per completare alcune pratiche prima della sospensione estiva. Simonetta aveva insistito con Volponi che non era necessario che anch'egli si recasse quel pomeriggio in via Poma, ma che sarebbe stato sufficiente che ella gli telefonasse verso le 18.00/18.30, (all'utenza della sua tabaccheria di via Giolitti, dove quel pome-

riggio Volponi lavorava), per riferirgli a che punto era con l'inserimento della contabilità.

Quella telefonata non era mai arrivata.

Esaminate le deposizioni dei familiari, e calcolata la tempistica degli spostamenti, si poteva ritenere accertato che Simonetta era arrivata in via Poma presumibilmente intorno alle 15,45. L'ufficio quel pomeriggio era chiuso al pubblico; per accedervi la ragazza aveva usato il mazzo di chiavi in suo possesso, mai più rinvenuto.

Intorno alle 17.15/17.35 risale l'ultimo indizio che la giovane era ancora in vita: le aveva infatti telefonato la collega Luigia Berrettini dell'A.I.A.G. cui la ragazza aveva chiesto delucidazioni sulle modalità di inserimento di alcuni dati al computer.

***Sulla preoccupazione dei familiari per il silenzio di Simonetta e sulle ricerche della ragazza.***

I familiari attendevano Simonetta a casa per le h. 20.00/20.30. Trascorso quell'orario senza avere notizie della giovane, la madre, Di Giambattista Anna, (verb. udienza 16/2/2010), aveva iniziato a preoccuparsi.

**2**

Alle 21.30 la sorella Paola e il fidanzato Barone si mettevano in movimento per dare inizio alle ricerche, dopo avere vanamente tentato di telefonare a Volponi, la cui utenza risultava sempre occupata. I due si recavano proprio presso l'abitazione del datore di lavoro di Simonetta, situata non molto distante dalla loro, e qui giunti gli chiedevano subito il numero di telefono degli uffici dell'A.I.A.G. Infatti la madre della ragazza lo aveva a suo tempo trascritto su di un bigliettino che però sul momento non riusciva a trovare. Senonchè Volponi non aveva il numero di telefono, né sapeva con precisione dove fosse ubicato l'ufficio degli Ostelli della Gioventù dove la ragazza prestava la sua attività pomeridiana. A giustificazione di ciò precisava che il "contatto" con la Reli sas era stato opera del suo socio Bizzocchi che si occupava dell'aspetto commerciale dell'attività ed era amico dell'avvocato Caracciolo di Sarno, mentre lui si interessava del versante più propriamente tecnico-contabile del lavoro.

Dopo alcuni tentativi e grazie all'intuizione di Paola di cercare la parola "Ostelli" negli elenchi telefonici, si riusciva a recuperare l'indirizzo di via Poma. Qui giunti, Paola Cesaroni e gli altri sopra detti si facevano aprire la porta dell'appartamento, chiusa con quattro mandate, dalla moglie del portiere della quale avevano dovuto vincere le iniziali resistenze.

Si accertava che dalle 16.00 alle 20.00 i portieri degli stabili di via Poma, (oltre a De Luca e Vanacore, anche l'altro portiere, Nicolino Grimaldi), si erano trattenuti nel cortile davanti alla fontana condominiale a parlare; non avevano visto entrare nessuno dall'ingresso principale in quell'orario.

***Vicende giudiziarie dell'omicidio di Simonetta Cesaroni. Procedimento contro Pietrino Vanacore.***

Nel primo procedimento per i fatti di via Poma, svoltosi nei confronti di Vanacore che era allora accusato di omicidio aggravato, era emerso che costui non si trovava, contrariamente a quanto da lui asserito, con gli altri portieri nel cortile condominiale nell'orario che andava dalle 17.30 alle 18.30, (cioè in orario compatibile con quello in cui Simonetta era stata verosimilmente uccisa, secondo le risultanze della consulenza tecnica sul cadavere, svolta nell'agosto del 1990 dal prof. Ozrem Carrella Prada su incarico dell'allora PM). Egli si era infatti dapprima assentato

**3**

insieme all'altro portiere Grimaldi per acquistare dal ferramenta un "frullino" e al ritorno si era recato, da solo, ad annaffiare i fiori di alcuni inquilini in ferie. Inoltre aveva dichiarato di essere uscito di casa alle h. 22.30 per andare nell'appartamento dell'an-

ziano architetto Cesare Valle, che si trovava all'ultimo piano del palazzo per prestargli assistenza per la notte; ma il Valle lo aveva smentito, in quanto aveva riferito che il portiere era arrivato a casa sua alle 23.00. Considerato che Vanacore, per la sua frequentazione dei luoghi, era in condizioni di muoversi agevolmente all'interno dell'edificio; che avrebbe avuto tempo e modo non solo di uccidere la ragazza tra le h. 17.30 e le h. 18.30, ma anche di tornare sul luogo del delitto, dalle h. 22.30 alle h. 23.00, per asciugare la maggior parte del sangue- la perdita era stimata in alcuni litri- e disfarsi dell'arma del delitto, degli oggetti usati per detergere il pavimento, nonché degli abiti e delle altre cose sottratte alla vittima; che agli investigatori era parso molto sospetto il tardivo riferimento che egli aveva fatto, in perfetta coincidenza con le dichiarazioni della moglie, ad uno sconosciuto asseritamente visto uscire la sera dei fatti dal condominio, gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Senonchè il Tribunale, in sede di riesame, pur riconoscendo che il Vanacore si era trovato, la sera del 7 agosto nelle condizioni di uccidere la Cesaroni: perché disponeva delle chiavi dell'appartamento; perché nessun estraneo era stato visto transitare nel complesso condominiale quel pomeriggio, (se non dalla De Luca che aveva fatto riferimento ad un uomo in atteggiamento sospetto con un qualcosa sotto al braccio, che forse poteva identificarsi nell'inquilino Forza Fabio risultato però già assente da Roma e all'estero per le vacanze); perché il suo alibi, (consistente nell'essersi recato a innaffiare le piante di alcuni condomini), era sostanzialmente rimasto privo di riscontri, non riteneva altamente probabile che egli avesse effettivamente ucciso la ragazza.

Contro questa tesi infatti riteneva il Tribunale: che non vi era alcun legame tra lui e la vittima; che si conoscevano superficialmente, "di vista", "di sfuggita"; che il movente sessuale contrastava con il buon senso dato che Vanacore non poteva avere la certezza che la ragazza fosse sola nell'appartamento e quindi particolarmente vulnerabile, posto che nei giorni precedenti era sempre stata in compagnia di qualche collega; che comunque le uniche persone che si trovavano nel condominio, oltre Grimaldi e Valle, erano praticamente tutti i suoi parenti; che non vi era la certezza che l'aggressore fosse entrato nell'ufficio usando le chiavi del

4

portiere dal momento che la porta era stata sì richiusa con quattro mandate, ma non erano state ritrovate le chiavi di cui la vittima era in possesso; tutto ciò considerato così argomentava il Tribunale: "nulla esclude, in ipotesi che gli aggressori dopo essere riusciti con qualche stratagemma a farsi aprire dalla vittima e a compiere il misfatto, poi uscirono dall'ufficio chiudendo a chiave proprio con le chiavi sottratte alla giovane"; osservava poi che chiunque avesse ucciso la giovane e poi pulito il suo sangue, si sarebbe imbrattato gli abiti dello stesso, mentre le uniche tracce di sangue rinvenute sui pantaloni del Vanacore gli appartenevano con certezza, essendo rimasto accertato che soffriva di emorroidi.

Vanacore veniva pertanto scarcerato e in data 23 aprile 1991 la sua posizione era oggetto di provvedimento di archiviazione, richiesto dallo stesso PM a seguito dell'esito negativo dell'espletato incidente probatorio, (perizia sulle tracce di sangue rinvenute sulla porta della stanza dove Simonetta era stata rinvenuta).

Così aveva termine il primo procedimento per il delitto di via Poma.

#### ***Procedimento contro Federico Valle.***

Dopo circa un anno Vanacore veniva nuovamente sottoposto ad indagini, questa volta per favoreggiamento del presunto autore dell'omicidio, individuato in Federico Valle, il giovane nipote dell'architetto Cesare presso cui il portiere era andato a trascorrere la notte tra il 7 e l'8 agosto: avrebbe occultato le tracce del delitto, dopo aver scoperto il corpo di Simonetta durante un accesso nell'appartamento.

Alla base delle nuove accuse vi erano le dichiarazioni di tale Roland Voller. Costui nel febbraio 1992, inizialmente in qualità di "fonte non meglio qualificata", aveva fatto pervenire alla Squadra Mobile l'informazione di sapere chi aveva ucciso Simonetta Cesaroni.

Si accertava successivamente che la "fonte" era appunto il Voller, pluripregiudicato.

Questi, le cui dichiarazioni risulteranno smentite da tutte le risultanze processuali, aveva raccontato che nel maggio 1990, durante una telefonata in una cabina telefonica, a causa di un'interferenza, era stato messo accidentalmente in contatto con una donna, Giuliana Ferrara, ex moglie di Raniero Valle, il figlio dell'anziano architetto Cesare Valle. I due erano diventati amici e Giuliana aveva confidato a Voller di essere preoccupata poiché suo figlio Federico che soffriva per la separazione dei

5

genitori si era ammalato di anoressia; in particolare, il 7 agosto 1990 Voller e Giuliana Ferrara si erano parlati al telefono e lei si era mostrata molto agitata per il figlio che, recatosi a fare visita al nonno Cesare in via Poma, non era ancora rincasato. La sera dello stesso giorno - sempre a dire dell'uomo - i due si erano parlati di nuovo: lei era sconvolta perché Federico era tornato sporco di sangue e aveva un taglio alla mano. Secondo l'uomo, l'avvocato Raniero, (che il figlio Federico avversava perché gli attribuiva la colpa delle sofferenze della madre), aveva una relazione con una ventenne impiegata degli Ostelli e il figlio aveva ucciso Simonetta per una sorta di intento punitivo nei riguardi della più giovane rivale della madre. Le dichiarazioni di Voller erano state smentite dalla Ferrara che ammetteva di conoscerlo ma negava di essersi mai confidata con lui e soprattutto di avergli parlato al telefono il 7 agosto 1990, e da tutte le altre emergenze investigative: era tra l'altro emerso che l'avvocato Raniero aveva sì una relazione, ma con un'altra donna.

#### **Primi accertamenti sul DNA.**

Di particolare interesse, nell'ambito dei due procedimenti, erano stati gli accertamenti sul DNA presente sulle tracce di sangue rinvenute sui lati esterno e interno della porta della stanza e sulla maniglia della porta, (accertamenti di cui si dirà anche in seguito in quanto ripresi nel presente procedimento).

Si erano succedute svariate perizie e consulenze (v. meglio, infra).

Fra i risultati degni di attenzione, si era accertato che le tracce sulla porta di cui sopra erano di gruppo A, Gm a+, DQ alfa 1.1/4 appartenenti ad un individuo di sesso maschile. Il sangue di Simonetta Cesaroni era di gruppo 0, Gm a+ b+ DQ alfa 4-4. Per quanto riguarda il sangue dell'indagato Valle, invece, era di gruppo A DQ alfa 1.1/1.1 per cui era stato dichiarato incompatibile per la traccia ematica rinvenuta sulla porta secondo il sistema HLA -DQ alfa.

Nel procedimento contro Valle, i consulenti tecnici del PM avevano tuttavia avanzato dei rilievi critici sui risultati della perizia prospettando l'ipotesi che la traccia di sangue rinvenuta sulla porta oltre a poter appartenere ad un individuo di sesso maschile con quelle caratteristiche genetiche, (gruppo A, Gm a + DQ alfa 1.1./4), poteva anche derivare dalla commistione di sangue di un individuo di sangue di gruppo A DQ alfa 1.1/1.1 (come quello del Valle) con quello di altro individuo di gruppo

6

0 DQ alfa 4.4 (come quello della Cesaroni). Esperimenti di laboratorio con sangue con caratteristiche genetiche di quel tipo avevano infatti dato risultati concordanti con la tesi da loro sostenuta.

Al riguardo però il GUP osservava che si trattava di mera ipotesi, come tale riconosciuta dagli stessi consulenti del PM e riportava delle affermazioni da costoro rese ad organi di stampa secondo cui "le prove biologiche non sono conclusive. Avranno un peso sol-

tanto col supporto di altri elementi" e "il giallo di via Poma non potrà essere risolto solo in base agli accertamenti ematici".

"Ispirate da buon senso", osserva l'appellata sentenza della Corte di Assise di Roma nei confronti di Busco, erano poi le osservazioni svolte dal GUP in sentenza riguardo alla posizione di Vanacore. Se non ci sono prove contro Valle, in sostanza, e se l'orario della morte potrebbe slittare sino alle 19 (come dalle prime rilevazioni del medico legale Carella Prada), il "buco" nelle dichiarazioni del portiere resta irrilevante ai fini dell'indagine. E Vanacore viene archiviato nuovamente.

**Genesi del presente procedimento. Rinvenimento degli indumenti indossati da Simonetta Cesaroni al momento della morte. La consulenza del PM (gen. Luciano Garofano, magg. Marco Pizzamiglio, dei RIS, e dr. Stefano Moriani, medico-legale).**

In seguito a notizie di stampa apparse nel 2004, il dr. Carella Prada, cioè il medico legale che aveva proceduto al sopralluogo nell'agosto del 1990, smentisce che la povera Simonetta Cesaroni fosse nuda, e consegna alcuni indumenti reperiti, che erano rimasti in suo possesso.

Il PM disponeva pertanto consulenza tecnica collegiale sui reperti al fine di individuare le tracce di natura biologica sugli stessi eventualmente presenti e successivamente di procedere a confronto tra i profili genetici emersi dalle analisi con i profili genetici di trenta soggetti, tra cui l'allora fidanzato Raniero BUSCO, che in vario modo e a vario titolo si erano relazionati con la ragazza, (dal portiere Vanacore all'avvocato Caracciolo, dal Volponi agli amici della ragazza).

Dall'analisi di tali reperti risultava che il DNA "maggioritario", ossia quantitativamente più rilevante, presente sugli indumenti apparteneva alla vittima, mentre vi erano tracce, minoritarie ma significative, del DNA dell'allora fidanzato Raniero Busco, il quale veniva rinviato a giudizio per l'imputazione ascritta in rubrica.

7

**Osservazioni dei consulenti della Difesa (prof. Giuseppe Novelli, prof Emiliano Giardino).**

I consulenti della Difesa, prof. Giuseppe Novelli e prof. Emiliano Giardina, hanno contestato i risultati della consulenza, ipotizzando la non integrità dei reperti e un presunto stato di cattiva conservazione. In particolare, il prof. Novelli, sentito all'udienza del 7.10.2010, ipotizza una possibile commistione di materiali fra i vari reperti (cioè il passaggio da un reperto all'altro di tracce).

**Considerazioni sul punto dell'appellata sentenza.**

La sentenza qui appellata non accoglie la tesi difensiva, osservando, dopo un'ampia disamina delle ragioni delle parti, quanto segue:

**"Le prospettazioni del consulente sono ipotetiche e generiche e non evidenziano alcun elemento concreto da cui ricavare che, di fatto, vi fu una indebita manipolazione o una conservazione inadeguata degli indumenti. (...) Osserva la Corte che il dato da cui bisogna muovere è che gli indumenti indossati dalla vittima erano stati al tempo sottoposti a sequestro penale e consegnati al medico legale insieme al cadavere per gli esami di rito. Rimossi dal cadavere ed ispezionati dal prof Carella, erano stati, (previo essiccamento di cui si dirà), inseriti nelle buste recanti l'intestazione "Università di Roma", non sigillate, ed erano rimasti materialmente custoditi nei locali dell'Istituto di Medicina Legale. Orbene, non vi sono evidenze da cui desumere che la condizione giuridica e di fatto di detti beni, appunto sottoposti a sequestro, sia in qualche modo mutata, pur nel decorso di un così lungo periodo di tempo.**

**Da parte della difesa si vorrebbe invece accreditare la tesi che, in mancanza del dato meramente formale dell'apposizione dei sigilli e della custodia presso l'Ufficio Corpi di Reato, non si possa escludere che siano intervenute attività di manomissione**

**dei reperti in sequestro o di alterazione delle modalità della loro custodia. Ma è noto che la funzione dei sigilli non è quella di frapporre un materiale impedimento o ostacolo al compimento di determinate condotte aventi ad oggetto i beni soggetti a vincolo, bensì quella di manifestare l'esistenza del vincolo**

**8**

**stesso sulla cosa, di cui il singolo non può quindi liberamente disporre, tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente il delitto di violazione di sigilli non solo allorché i sigilli risultino manomessi, ma anche quando, lasciati gli stessi inalterati, si disponga del bene vincolato in modo da violare il divieto di alterazione della res sottoposta a sequestro. La conseguenza è l'inaccettabilità**

**dell'argomentazione difensiva, e cioè: la res è integra se è sigillata e quindi la res non sigillata non è integra. (...) Viceversa, è emerso che gli indumenti erano stati reperiti dal prof. Carella Pruda dopo l'effettuazione dell'autopsia e correttamente riposti in una busta dopo il loro essiccamento: i consulenti del PM hanno infatti spiegato che proprio l'assenza di tracce di umidità ha permesso la conservazione del DNA posto che le muffe ne modificano le caratteristiche; è stato altresì chiarito che il DNA non migra da una parte di tessuto ad un'altra o da un indumento all'altro solo per il contatto derivante dall'unicità della busta che li contiene; i consulenti del PM hanno sostanzialmente escluso che ciò sia accaduto proprio perché vi era stata la previa essiccazione dei reperti. E a riprova di ciò, sui calzini, verosimilmente imbrattatisi di sangue per un immediato contatto all'epoca, probabilmente durante la rimozione del cadavere, non sono state invece rilevate tracce di DNA diverso da quello della vittima. Né sui reperti è stato rinvenuto DNA di terze persone oltre quello della vittima e di BUSCO e gli indumenti sono stati riconosciuti dalla madre della vittima. "**

**Sull'appartenenza a Busco del DNA minoritario. Non contestazione del dato da parte della Difesa.**

A chiusura delle precedenti osservazioni va comunque rilevato che i consulenti della difesa, quantunque abbiano contestato la "catena di conservazione" dei reperti, non contestano però il profilo del DNA, nel senso che ritengono pacifico che si tratti di quello del BUSCO, (così il **consulente della difesa: "Le nostre affermazioni, e le mie personalmente, si fermano qui, non c'è nessuna affermazione generica, è specifica: il DNA è specifico, c'è un risultato che non abbiamo contestato, però il metodo di conservazione non è idoneo "**). **Sulla presenza di altre tracce, riconducibili a diversi soggetti.**

**9**

L'argomento sollevato dalla Difesa viene così affrontato e risolto dal primo Giudice, che valorizza le conclusioni a cui sono giunti i consulenti del PM: **" altro profilo su cui la difesa ha incentrato rattenzione è stato quello del numero dei prelievi di campioni di stoffa, dal n. 1 a n. 19, sul reggiseno e sul corpetto della vittima. E' appena il caso di rilevare che è fuorviante l'assunto secondo cui sarebbero state rilevate 19 "tracce" diverse di cui solo tre attribuibili alVimputato e le rimanenti a persone ignote; in realtà sono state rilevate solo tracce univocamente riferibili al BUSCO, mentre quelle a lui non potute riferire si sono dimostrate non utili per il confronto".**

**Sulla contestualità delle tracce biologiche.**

Osserva la Corte, dopo aver ribadito che la Difesa non contesta l'appartenenza delle tracce a Busco, che "ciò che contesta è che detto materiale biologico sia stato rilasciato al momento della uccisione di Simonetta."

L'assunto dal quale la Corte muove è che, durante i preliminari di un rapporto sessuale, qualcosa sia andato male fra i due fidanzati, e Busco abbia morso un seno di Simonetta.

Si tratta di un assunto contestato dalla Difesa, che evidenzia i seguenti punti critici:

- a- che si tratti di tracce risalenti a momento precedente l'omicidio;
- b- che il materiale biologico presente sia saliva del Busco;
- e- che non si spiega la presenza del DNA del BUSCO anche sul corpetto della ragazza.

Nel dettaglio, osserva la Difesa: - sotto il primo profilo (momento del rilascio del DNA), è provato, dalle deposizioni di Testa Anna Rita e Giusti Marco (12.5.10) che il sabato precedente Busco e Simonetta avevano avuto rapporti intimi. E' altresì provato (particolare sul quale vi è concordanza) che se il reggiseno e il corpetto fossero stati lavati in lavatrice, ogni traccia si sarebbe dispersa, mentre le tracce, eventualmente lasciate il sabato, sarebbero rimaste dopo un semplice lavaggio a mano, compatibile con la stagione estiva. Ancora, non vi è prova che sia stato effettuato un lavaggio radicale (v. anche la deposizione della mamma di Simonetta).

**10**

- Sotto il secondo profilo, sostiene la Difesa (deposizione Novelli) che non furono fatte analisi specifiche per determinare l'origine (sudore, sperma, saliva, sangue) delle tracce. E' evidente la tesi difensiva: se non c'è contestualità, non si può affermare che le tracce furono rilasciate da Busco durante l'omicidio. Vero è, osserva ancora la Difesa, che i consulenti del PM affermano la compatibilità di tracce di saliva e di sudore, postulando la preferenza per le tracce di saliva. Ma ciò affermano all'esito di prove sperimentali che non offrono alcuna certezza. Non lo afferma insomma con certezza. Tanto che la Corte conclude: "se anche, per assurdo, si dovesse escludere l'unica ipotesi compatibile con il quadro indiziario emergente dagli atti, ovvero che si tratti di residui di saliva, va comunque ribadito che è certa, (e peraltro, come si ripete, non contestata), l'attribuibilità delle tracce biologiche al BUSCO".

- Quanto, infine, al terzo profilo (presenza di DNA sul corpetto), sostiene la Difesa che, posto che il corpetto è stato rinvenuto privo di tracce ematiche, sbottonato e adagiato sulla regione epigastrica della ragazza, se ne desume che lo stesso certamente non era da lei indossato al momento dell'azione omicidiaria; era invece da lei indossato il reggiseno, ancorché abbassato sui capezzoli, ragion per cui, a dire della Difesa, il DNA non poteva essere stato rilasciato dal BUSCO in quella occasione.

La Corte d'Assise contrasta, nella sua motivazione, tutte le predette obiezioni.

Queste le argomentazioni:

***"E' fin troppo ovvio replicare che, essendo il fatto avvenuto nel contesto preliminare di un rapporto sessuale, Simonetta ben poteva essersi tolta il corpetto dopo che BUSCO le aveva toccato con la bocca i seni, seppure coperti dal corpetto e dal sottostante reggiseno allorché entrambi erano da lei indossati. Peraltro, l'obiezione non giustificherebbe comunque la presenza del DNA sul reggiseno, certamente indossato al momento del morso" (...)*** Si rileva tuttavia che un elemento fortemente indiziante del rilascio di tracce biologiche proprio in occasione dell'omicidio è rappresentato dal fatto che tali tracce sono particolarmente evidenti nell'area del reggiseno e del corpetto corrispondente ai seni della ragazza e più marcatamente al seno sinistro, se a ciò si aggiunge la considerazione che durante l'azione omicidiaria il capezzolo sinistro è stato attinto da un morso, che ha

**11**

***lasciato un segno corrispondente aWimpronta occlusale anteriore del BUSCO, deve concludersi che quelle tracce di DNA non solo appartengono all'imputato, ma furono da lui rilasciate proprio in occasione dell'omicidio. Del resto, quand'anche per assurdo si volesse ipotizzare che a mordere il seno di Simonetta, e dunque ad ucciderla, fosse stata un'altra persona, questa avrebbe dovuto necessariamente rilasciare il***

***proprio DNA sul reggiseno e sul corpetto della ragazza, ciò che non è avvenuto in quanto sugli indumenti sono stati ritrovati soltanto ed esclusivamente materiali biologici appartenenti in grande quantità alla vittima e in parte ridottissima al BUSCO.(...) E' certo infatti, che stanti le modalità dell'omicidio , (caratterizzato dal morso), l'assassino non avrebbe potuto non rilasciare il suo DNA sugli indumenti della vittima. (...)***

***Sulla presenza, sul seno di Simonetta Cesaroni, di un morso***

Scrive la Corte: "la lesione sul capezzolo sinistro della ragazza \ costituisce elemento probatorio di assoluta rilevanza", sottovalutato nelle A prime indagini. Sia l'originaria consulenza Carella-Prada che la successiva LM consulenza Garofano/Moriani/Pizzamiglio del 2007 conclude trattarsi di j un morso intorno al capezzolo sinistro. Sentito all'udienza del 19.7.2010, il dr. Carella-Prada conclude per la contestualità del morso con l'azione omicida.

La conclusione è contestata dal consulente della Difesa, prof. Umani Ronchi. Sul morso insiste una "crosticina sieroematica", cioè la crosta che si forma su una lesione. Ora, osserva Umani Ronchi, sicuramente la crosticina è indice di vitalità della lesione, come osservato da Carella-Prada, ma ciò non vuol dire che sia contestuale. Anzi, trattandosi di crosticina già formata, se ne deve retrodatare la formazione. In ogni caso, specifici accertamenti sulla sua genesi non furono fatti all'epoca della consulenza, che, ricordiamo, fu l'unica condotta sul corpo, e non su reperti fotografici. Il consulente Umani-Ronchi ribadisce le proprie convinzioni durante l'esame dibattimentale. Il PM contesta la presenza sul corpo di " un'altra crosticina siero ematica, questa, per le sue caratteristiche morfologiche, certamente coeva all'accoltellamento", perché derivata direttamente da un colpo di lama. Il consulente della Difesa, osserva la Corte, non risponde sul punto, e ribadisce che non può datare la crosticina sul seno in mancanza di esami istologici e istochimici. Quindi, conclude la

**12**

Corte, da un lato il consulente della Difesa non prospetta alcuna valida ipotesi alternativa, dall'altro " la contemporaneità tra il morso e l'aggressione alla giovane, oltre che riferita dai consulenti del PM, le cui argomentazioni sono apparse logiche, congruenti rispetto ai principi scientifici comunemente accettati e fondate su corretti elementi di fatto, e solo apoditticamente contrastate da quelle del consulente della difesa, trova oggettivo e indubbio riscontro in quella sorta di graffio, di cui si è detto sopra, arrecato con il tagliacarte che l'assassino ha per 29 volte affondato nel corpo della ragazza e che presenta una crosticina siero ematica dalle stesse caratteristiche di quella rilevata sul capezzolo sinistro."

Ancora, in punto di contestualità delle lesioni, la Corte evidenzia altri elementi: l'ora della morte è fra le 17.30 e le 18.30, e " non si vede chi avrebbe potuto lasciare l'impronta del morso all'incirca quattro ore prima, come parrebbe prospettare il prof. Umani Ronchi, posto che intorno alle 13,30/14,30 Simonetta era pacificamente in compagnia della madre e della sorella e che lo stesso BUSCO, rispondendo ad apposita domanda, ha dichiarato di non avere mai dato dei morsi alla fidanzata. Infine, anche il CT della difesa, dr. Emilio Nuzzolese, ritiene il morso contestuale all'aggressione, (cfr. p. 23 della relazione: "Le lesioni sono quindi il risultato della penetrazione integrale dei denti dell'assassino poi contratte per l'anisotropia e visco-elastività del tessuto").

***Sull'attribuzione del morso a Raniero Busco.***

Accertamenti più approfonditi sul morso, ed in particolare sulla sua morfologia, sono contenuti nella relazione del 10/4/2009 dei consulenti del PM, prof. Carella Prada, dr. Dionisi Paolo, dr. Candida Domenico e dr. Moriani Stefano, che così conclude:

***"/ consulenti hanno poi proceduto a confrontare le foto attuali del BUSCO, realizzate***

**in esecuzione dell'incarico loro affidato, con i fotogrammi e un filmato del 1990 dove peraltro risultava visibile solo la zona intercanina inferiore: in esito a detto confronto emergeva la sostanziale conformità, a livello della disposizione dentale, della zona intercanina inferiore nei due periodi presi in considerazione, la**

**13**

**omogeneità nelle dimensioni dei singoli denti, salvo piccolissime modificazioni dovute alla fisiologica usura".**

Si versa, in sostanza, in una situazione di compatibilità fra l'impronta del morso e l'arcata dentaria dell'imputato: con l'avvertenza, fatta proprio dai consulenti del PM, che trattasi di accertamento realizzato con l'utilizzo di protocolli tendenti ad annullare gli effetti di distorsione dovuti alla particolare angolatura delle fotografie usate per il raffronto.

Anche su questo punto vi è contrasto con le conclusioni del consulente della Difesa, dr. Nuzzolese, che nelle sue "Note medico-legali odontoiatriche" del 24/7/2009 contesta due punti:

a) la tecnica usata per il raffronto, in particolare perché manca l'esatta prospettazione dell'angolatura dalla quale fu inflitto il morso (rispetto a quella rilevata dalle fotografie);  
b) il cambiamento della morfologia dell'arcata dentaria possibile nei diciott'anni trascorsi fra l'azione omicida e il momento in cui l'analisi odierna viene effettuata.

Quanto al primo profilo, osserva la Corte, i RIS hanno annullato il "bias", cioè la potenziale distorsione, con apposite metodologie. D'altro canto, anche i consulenti del PM contestano il metodo sperimentale postulato dal dr. Nuzzolese.

Quanto al secondo profilo, i consulenti del PM, e la Corte sposa questa tesi, affermano che in diciott'anni il quadro è rimasto sostanzialmente stabile, e dunque il raffronto di attribuibilità è pienamente confermato.

**Prima valutazione della Corte d'Assise in punto di responsabilità.**

Rileva la Corte che gli elementi sino ad ora illustrati e cioè: 1-presenza del DNA di BUSCO sul corpetto e sul reggiseno, in misura maggiore in corrispondenza del capezzolo sinistro della vittima; 2 -assenza di DNA di altre persone tranne che della vittima; 3-contestualità tra il morso al capezzolo sinistro e l'azione omicidiaria; 4 - appartenenza a BUSCO dell'impronta del morso, sono tali da far ritenere raggiunta la piena prova della responsabilità del predetto.

Poi passa in rassegna le obiezioni di parte difensiva. **Sull'alibi di Busco.**

**14**

**/ . ORARIO DELLA MORTE.**

Fondamentale è la determinazione dell'orario della morte. Sul piano medicolegale, la Corte si avvale delle consulenze Carella-Prada e di quella Garofano - Moriani - Pizzamiglio (Carella-Prada, ricordiamo, fu l'unico a visionare il corpo). Vi fu un sopralluogo alle 2.00 di notte, e l'esame necroscopico la mattina dopo alle 8.30. Per Carella-Prada, la morte è fra le 7 e le 12 ore dal sopralluogo, ma "più intorno alle 7 che alle 12 ore dal sopralluogo", il che equivale a dire "fra le 14 e le 19", ma "più intorno alle 19,00 che alle 14".

Garofano/Moriani, analizzando i residui di cibo, sempre per tabulas, stringono l'orario alle 17.00.

Umani Ronchi, consulente della Difesa, contesta radicalmente le metodologie impiegate e afferma di non potersi esprimere con precisione sull'orario della morte.

La Corte condivide le osservazioni dei consulenti del PM, e addebita al consulente della Difesa la mancata formulazione di un'ipotesi alternativa.

L'orario può anche essere ristretto sulla base del testimoniale: ed invero dalle testimonianze di Berrettini Luigina, (9/4/2010), Baldi Anita, (7/4/2010 e dalle sit di Sibilia Salvatore), tutti dipendenti degli Ostelli, è risultato che il pomeriggio del 7 agosto alle

16.30/16.45 Simonetta aveva telefonato a casa della Berrettini, (che era l'impiegata di via Poma che a fine mattinata le lasciava sulla scrivania la cartellina contenente i dati contabili che poi ella doveva inserire al computer il pomeriggio), chiedendole istruzioni sulle tecniche di inserimento dei dati relativi ai pernottamenti nella residenza di via De Lollis, che non riusciva a registrare; la Berrettini ha riferito che "siccome io non sapevo come aiutare Simonetta perché non avevo mai lavorato al computer ho detto a Simonetta di darmi il numero dell'ufficio perché era cambiato da pochi giorni e non lo ricordavo a memoria, che l'avrei richiamata dopo aver sentito la signora Baldi e così ho fatto". La Baldi ha confermato di essere stata chiamata, mentre stava riposando insieme al marito, dalla Berrettini "alle diciassette e qualche cosa", (aveva guardato la sveglia, posta accanto al letto, che andava dieci minuti avanti), e che alla telefonata aveva risposto il marito, Sibilina Salvatore; fornite le necessarie informazioni alla

**15**

Berrettini, questa aveva richiamato Simonetta; le telefonate erano durate non più di cinque minuti.

Questo dato temporale, (cioè che certamente fino alle 17,15 circa Simonetta era viva e stava lavorando), trova sicuro riscontro nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel 2004 e nel 2007 e aventi ad oggetto conversazioni tra Berrettini, Baldi e Menicocci Luciano, (acquisite agli atti e trascritte a seguito di perizia in dibattimento: si tratta di conversazioni nel corso delle quali i testimoni convergono su una comune ricostruzione della tempistica delle predette telefonate).

Vi è poi poi un'analisi informatica che conferma l'orario sulla base delle testimonianze dei consulenti tecnici della "Insirio", (ditta fornitrice dei programmi del computer su cui Simonetta stava lavorando), ing. Camolese Pietro e rag. Carucci Stefano, sentiti congiuntamente all'udienza del 20/5/2010. Costoro si erano recati il 27 agosto 1990 insieme a Personale della Squadra Mobile presso gli uffici degli Ostelli in via Poma per svolgere una verifica sul computer in uso alla vittima. In esito a detta verifica era emerso che il computer aveva iniziato la sua attività alle h. 16,37 del 7 agosto ed era stato spento accidentalmente alle h. 1,26 dell'8 agosto, nel corso del sopralluogo di PG, e proprio questo spegnimento accidentale aveva fatto sì che ci fosse ancora traccia delle attività svolte nel pomeriggio del 7 agosto, presumibilmente a partire dalle h. 16,37, posto che in quei vecchi modelli di computer era l'operatore a dover indicare la data e l'ora di accensione dopo ogni spegnimento, (con la conseguenza tuttavia che la data e l'ora inserite potevano non essere quelle esatte).

Sulla base di questi elementi la Corte ritiene accertato che Simonetta aveva interrotto il lavoro intorno alle h. 17,00-17,10, (secondo l'orario fornito dalla Baldi della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare), quando si era fermata poiché non riusciva ad inserire i dati dalla "Residenza De Lollis", dopo aver provato ad inserire per analogia il codice REDL, (applicando la regola di Ostello Foro Italico, OSFI), in realtà errato, così come era errato il codice DELO. Il codice giusto non era intuitivo, come erroneamente ritenuto dalla ragazza, ma era IDIS, un codice difficile che nemmeno la Baldi ricordava tanto che quando la Berrettini l'aveva chiamata per fornire il dato a Simonetta lei le aveva suggerito di inserire comunque OSFI per sbloccare il computer facendole tuttavia presente che dopo si sarebbe dovuto fare uno storno contabile. Senonchè dai riscontri svolti dai tecnici di "Insirio", era risultato che la

**16**

ragazza non aveva fatto in tempo ad inserire il codice OSFI: dopo la telefonata Simonetta aveva di fatto cessato di lavorare.

Un ulteriore elemento è costituito, ad avviso della Corte, dalla circostanza relativa alla telefonata che Simonetta avrebbe dovuto effettuare al suo datore di lavoro, Salvatore

Volponi. Simonetta era rimasta d'accordo con Volponi che quel pomeriggio lei lo avrebbe dovuto chiamare in tabaccheria, (il numero telefonico della quale si trovava scritto sull'agenda di Simonetta), verso le 18-18,30: quella telefonata non era mai arrivata. Volponi ha anche sostenuto che a causa dell'urgenza che c'era di finire quel lavoro, egli si era offerto di raggiungerla in via Poma, ma la ragazza era stata irremovibile a non farlo andare, ("no, no, non venga, non si preoccupi, cioè faccio sola, faccio tutto da sola, non si preoccupi"); egli era anche a conoscenza che quel giorno Simonetta sarebbe rimasta sola in ufficio, non essendo prevista la presenza del ragioniere Menicocci, che le aveva fatto fino ad allora da "istruttore", né di altri impiegati.

Sulla scorta di questi elementi di fatto, non contraddetti dalla consulenza del dr. Moriani, la Corte fissa definitivamente l'orario della morte dopo le h. 17,15-17,30 e prima delle h. 18,00-18,30, ora in cui la ragazza era sicuramente già morta attesa la mancata telefonata a Volponi, tenuto conto che, come già detto, ella non aveva neppure iniziato ad inserire i dati avvalendosi del codice OSFI fornitole telefonicamente alle 17,15 circa. Ultimo elemento a sostegno: secondo quanto concordemente dichiarato all'epoca dal portiere Vanacore e dalla moglie, De Luca Giuseppa, (e la circostanza è stata richiamata anche dal dr. Cavaliere), verso le h. 18,00 la De Luca, (sentita all'udienza del 7/6/2010), aveva visto di sfuggita una persona che le era sembrato l'architetto Forza, inquilino del palazzo, uscire dal cortile condominiale. Qui la Corte rileva che "non si può non cogliere una qualche somiglianza, anche in relazione all'età, (cfr. le foto prodotte dal PM ed acquisite agli atti all'udienza del 7/6/2010), tra il Forza, che però quel giorno si trovava già in vacanza all'estero, e il BUSCO; va inoltre ricordato che sul luogo del delitto non erano stati ritrovati altri indumenti della ragazza, (soltanto reggiseno, corpetto, calzini e scarpe), e che dunque l'assassino li aveva portati via con sé, (insieme alle chiavi, all'arma del delitto e ad alcuni effetti sottratti alla giovane per simulare una rapina). L'orario, come si è detto intorno

## **17**

alle sei del pomeriggio, è compatibile con l'orario della morte della ragazza."

### *2. Sulle testimonianze dei portieri di via Poma.*

La Corte analizza le deposizioni dei portieri, che non vedono entrare nessuno fra le 16 e le 17.30. La signora De Luca (moglie di Vanacore) nega addirittura di aver mai visto Simonetta Cesaroni in due mesi. La Corte non manca di rilevare la stranezza della circostanza, e, richiamando la deposizione del dr. Nicola Cavaliere, ricorda come la presenza del "misterioso personaggio" assomigliante all'arch. Forza fosse stata inizialmente ritenuta una grossolana menzogna di Vanacore e della moglie, posto che, al momento della rivelazione, Vanacore era detenuto con l'accusa di omicidio aggravato. Tuttavia, conclude la Corte, dal momento che i portieri non svolgevano il proprio lavoro standosene seduti in guardina, ma a volte risultavano in altri luoghi del palazzo, non deve considerarsi anomalo il fatto che qualcuno potesse entrare nel condominio senza essere visto dai portieri stessi.

### *3. Se a Busco fu chiesto un alibi e sulle modalità della verbalizzazione delle informazioni assunte dall'imputato nell'immediatezza del fatto.*

Secondo la Corte, che cita le testimonianze di Del Greco, Cavaliere, dell'ispettore Gobbi, a Busco non venne chiesto, nell'immediatezza, l'alibi. Fu sentito per ricostruire i movimenti di Simonetta, la sua vita, per acquisire elementi di conoscenza, ma non perché sospettato. Anche perché se gli avessero chiesto l'alibi si sarebbe "chiuso" (cfr. dich. Del Greco). Il dr. Cavaliere, dal suo canto, sostiene che gli furono fatte domande su come aveva trascorso il pomeriggio, ma "senza convinzione". Sostiene anche che di tutto deve essere stato redatto un verbale, e che sarebbe sorprendente se non si fosse proceduto a verbalizzazione. Gobbi, e in parte lo stesso Cavaliere, ipotizzano che,

poiché il corpo era stato ritrovato alle 23,00 circa, e a quell'ora si sapeva che Busco lavorava all'aeroporto, non era fra i primi sospettati. Nella concitazione del momento, insomma, anche in base a "voci", si dava per scontato che Busco non fosse sospetto. L'ispettore BREZZI, però, sente a verbale Busco e non gli chiede l'alibi: perché, riferisce a dibattimento, aveva sentito in ufficio che l'alibi era già

**18**

stato riscontrato. E in effetti, il verbale 8.8.90, esaminato dal primo Giudice, appare alquanto stringato, esaurendosi in una pagina, firmata da Busco a margine e non in calce. Prendendo le mosse da questa circostanza la Difesa ha prospettato che, essendo inverosimile che a Busco non fosse stato richiesto l'alibi dopo 8 ore di permanenza in Questura, se ne doveva dedurre: che l'alibi gli era stato richiesto; che era risultato valido tant'è che le indagini nei suoi confronti erano cessate; che era andata smarrita la "seconda" pagina del verbale, (come dimostrato - a suo dire - dall'apposizione della firma a margine del foglio e non in calce allo stesso), che riportava evidentemente le dichiarazioni di alibi. Innervano le contestazioni difensive: le modalità di prelievo (nottetempo) di Busco; le dichiarazioni di Busco, che dice, a dibattimento, di essere stato sottoposto a un interrogatorio rude, tipico di chi è sospettato, e che, ovviamente, date le circostanze, gli fu chiesto l'alibi; l'ispezione (irrituale) di PG svoltasi nottetempo nella sua abitazione, e spiegata a dibattimento dal dr. Cavaliere e dagli altri testi in chiave di "sommario" accertamento. In sostanza, secondo la Difesa, sospettavano, e da subito, di Busco, e lo facevano anche logicamente, visto che era persona sentimentalmente legata a Simonetta Cesaroni.

La Corte contesta la ricostruzione della Difesa: " perché non vi è in atti alcun elemento che possa far supporre lo smarrimento della pretesa "seconda" pagina del verbale, in secondo luogo perché l'evenienza che la firma del dichiarante venga apposta a margine anziché in calce al verbale non è eccezionale, specie in casi analoghi a quello in esame, in cui la scrittura del verbale riempie l'intero foglio, infine perché essa è stata espressamente esclusa dagli operanti di PG. Quanto poi all'inverosimiglianza del fatto che non fosse stato verbalizzato l'alibi del BUSCO, detta inverosimiglianza va esclusa sulla base di ciò che hanno concordemente riferito i dirigenti della PG, e cioè che si era trattato di un "verbalino pro-forma", steso per giustificare la presenza di BUSCO in Questura in una fase delle indagini in cui tutte le attività venivano svolte in modo frenetico e BUSCO non ricadeva nel raggio di attenzione degli investigatori".

*4. Sulle dichiarazioni rese da Busco nel 2004. Dichiarazioni di Simone Palombi.*

Da quanto sopra esposto, conclude la Corte, deriva che Busco viene sentito per la prima volta sull'alibi nel 2004, in coincidenza con la

**19**

riapertura delle indagini. In quell'occasione, Busco aveva asserito che quel pomeriggio lo aveva trascorso in compagnia di Simone Palombi al bar dove si riuniva la comitiva, cioè al bar "Portici. Senonchè Palombi aveva reso dichiarazioni difformi già nel 1990, sostenendo di essere stato a Frosinone tutto il giorno; di essere ritornato a Roma intorno alle 19,45 e di aver visto il BUSCO al bar "Portici" soltanto a quell'ora. Sentito nell'ambito delle indagini di cui al presente procedimento, Palombi aveva confermato la circostanza, ribadendola anche nel confronto sostenuto con l'imputato. Busco, nell'occorrenza, aveva ammesso che forse poteva essersi sbagliato sulla presenza del Palombi al bar quel pomeriggio, e ciò in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti.

Osserva la Corte che effettivamente, all'epoca, le uniche indicazioni sui movimenti di BUSCO nel pomeriggio di quel 7 agosto erano state fornite dall'amico Palombi Simone nel verbale di sit in data 8/8/1990, (acquisito all'udienza del 17/11/2010).

Vi è poi in atti un'intercettazione ambientale fra Busco e Palombi, captati mentre atten-

dono di essere posti a confronto, il 13.4.2005. I due amici discutono delle dichiarazioni rese quindici anni prima da Palombi. Secondo la Corte, "dal tenore complessivo della conversazione si desume il tentativo da parte del BUSCO di far coincidere le due versioni o inducendo nell'amico il dubbio che il suo racconto si potesse riferire ad un giorno diverso, (il lunedì anziché il martedì), oppure, laddove fosse risultata verbalizzata fin dal 1990 la versione del Palombi, prospettando l'impossibilità per lui (BUSCO) di ricordare cosa avesse fatto a distanza di quindici anni".

*5. Su un'intervista concessa da Busco nel settembre del 1990.*

Ma esiste anche un'altra versione resa da Busco, e questa molto in prossimità dell'omicidio. Emerge grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto" nell'anno 2007. Riporta l'intervista fatta a Busco e alla mamma, Teatini Giuseppina, nel settembre del 1990 (il giorno 2 o 3). Autore dell'intervista è il giornalista Marzi, che all'epoca collabora con una piccola testata locale. Nell'intervista Busco afferma (ma vedremo subito come la Corte di primo grado abbia valutato le sue affermazioni) di aver trascorso il pomeriggio lavorando a riparazioni meccaniche nell'officina sotto casa. Marzi viene sentito a dibattimento, e la Corte opera un raffronto fra le sue dichiarazioni e il materiale originario. Osserva la Corte: "è da sottolineare

**20**

la prontezza della madre nel suggerire l'alibi al figlio; ella infatti, rimproverando Raniero che aveva risposto alle domande, ("perché hai detto questo ...non devi dire queste cose"), apostrofa senza esitazione il giornalista dicendogli che il ragazzo stava a lavorare nell'officina sotto casa, ("stava lì a lavorare lui ... guarda qua sotto..." e di rincalzo: "ha fatto il turno di notte, capito?"). Mentre Raniero nemmeno conferma la circostanza dell'officina e si limita a ribadire che non sapeva dove stava via Poma e che quella sera era al lavoro in Alitalia (...). "Al riguardo", chiosa la Corte, "non può tacersi l'importanza della documentazione originaria dell'intervista, posto che dall'esame dibattimentale del Marzi sembrerebbe essere stato BUSCO a fornire le indicazioni di alibi e la madre essersi invece limitata a confermarle, mentre in realtà era avvenuto esattamente il contrario, (era cioè stata la madre per prima a fornire dette indicazioni: "stava lì lui a lavorare ... guarda qua sotto ...").

*6. Dichiarazioni di alcuni testi successivamente all'emergere dell'intervista con Marzi.*

"Emersa" l'intervista, Busco si presenta agli inquirenti e chiede che vengano sentiti Luigi Poli e Fabrizio Priori, suoi amici, e Maria Di Giacomo e Annarita Pellucchini, amiche della madre. Tutti e quattro vengono sentiti.

Quanto al Poli, (20/5/2010), lo stesso ha riferito che il pomeriggio del 7/8/1990, mentre alla guida del suo motociclo faceva le consegne a domicilio per i clienti del negozio di alimentari dei genitori, era passato davanti al bar "Portici", in un orario che poteva essere compreso tra le cinque e le sette, e aveva visto BUSCO insieme all'amico Priori che "stavano lì armeggiando con l'autoradio dietro la macchina così, però io sono passato insomma, non è che mi sono fermato, sono passato con la moto insomma"; alla contestazione del PM che gli ha rappresentato che, sentito per la prima volta il 29/1/2007, aveva dichiarato di non essere certo che fosse proprio il 7 agosto, rispondeva di essere invece quasi certo che si trattasse del 7 agosto, ("sì, sì, penso di sì, penso di sì, perché alla fine ho sempre pensato questa cosa, insomma voglio di"); non sapeva spiegare a cosa si riferiva quando, nel corso di una conversazione telefonica in data 26/1/2007 con Dionisi Samanta, parlava di una "qualche mezza cazzata strana" che BUSCO aveva detto durante un suo

**21**

viaggio in Canada, ("magari avrò fatto delle considerazioni, ma non ... non so niente insomma di ... di cose che avrebbero potuto parlare").

Il Priori, (20/5/2010), a sua volta, ha riferito che era "quasi sicuro" di avere incontrato quel pomeriggio il BUSCO al bar "Portici", "cioè presumo come quotidianamente accadeva", mentre non ricordava il particolare che fossero intenti a riparare lo stereo di un'autovettura; quanto all'orario, "posso ipotizzare che saranno state intorno alle sei, cinque e mezza, le sei, visto che alle quattro e mezza che staccavo, {ndr: dal lavoro in Telecom a Pomezia), tempo di arrivare a casa ... ipotizzare, però non ho una certezza degli orari [OMISSIS ...] perché io quotidianamente con Raniero a suo tempo ci sentivamo quotidianamente tutti i giorni e ci vedevamo tutti i giorni, quindi da lì ho dedotto, no per un'analisi o per un aneddoto in particolare, non perché l'ha detto Luigi".

Le predette deposizioni sono svalutate dal primo Giudice in ragione della loro genericità, contrapposta alla precisa deposizione di Palombi che smentisce, sin dal 1990, il potenziale alibi di Busco.

A più stringente critica sono sottoposte, dalla Corte, le dichiarazioni, anch'esse liberatorie per Busco, delle signore Pelucchini, Di Giacomo e Pierantonietti, amiche della madre di Busco.

In primo luogo, viene giudicata negativamente l'eccessiva precisione degli orari indicati dalle testi.

La Pelucchini, (7/6/2010), ha sostenuto di essere andata quel pomeriggio intorno alle 17,00 - 17,30, a casa della madre del BUSCO, Teatini Giuseppina, poiché le doveva chiedere se il giorno successivo poteva portarle le tende a lavare, ribadendo l'orario già fornito al PM nel corso delle indagini il 29/1/2007: "Dunque io il giorno 7 sono andata lì intorno alle 17,00-17,30. Ne sono sicura dell'orario perché in quegli anni erano morti i miei genitori e io ero ... andavo sempre in cimitero che è a Marino, chiudendo alle sette, io penso di essere andata via da Giuseppina un po' prima per andare al cimitero"; di avere visto Raniero "con la tuta infondo al viale, lungo ... c'è un viale di entrata con il cancello aperto e stava più o meno infondo al viale e gli ho chiesto se c'era la mamma, mi ha detto - sì, sali che sta sopra - e sono salita"; quanto alle tende: "tutti gli anni il mese di agosto gliele portavo sempre (...) sì, da quando erano morti i miei andavo lì a lavarle".

La Corte evidenzia il singolare contrasto tra la precisione del giorno e dell'ora che interessano il presente procedimento a fronte della genericità

## 22

con cui la Pelucchini si riferisce alla morte dei suoi genitori: "in quegli anni" erano morti i miei genitori.

A loro volta, le dichiarazioni della Di Giacomo, (7/6/2010), sono "talmente involute, tranne che per l'indicazione del giorno e dell'ora", che la Corte le giudica radicalmente inattendibili.

La Corte evidenzia poi intercettazioni telefoniche fra le tre amiche e la mamma di Busco. Si tratta, ad avviso del primo Giudice, di conversazioni finalizzate a concordare una versione e sottolinea come le testi abbiano addirittura tentato di negare l'esistenza stessa dei contatti fra loro intercorsi. Dalle intercettazioni dalle quali emergerebbe il tentativo della madre di Busco di suggerire la modifica dell'orario della morte, (alle quattro, non più alle sei), sulla contemporanea presenza in casa sua di Maria, (la Di Giacomo), sull'attività che stava svolgendo Raniero, (stava riparando la macchina), e la circostanza che l'imputato stesso viene invitato da Annarita a prendere un caffè, "dato che non è prudente parlare per telefono". Aggiunge la Corte: "va peraltro rilevato che le dichiarazioni dibattimentali delle amiche della madre, a seguito degli "aggiustamenti" intervenuti anche nelle deposizioni dibattimentali degli altri testi di alibi, hanno finito con il contrastare solo in parte con l'alibi prospettato dal Poli e dal Priori che inizialmente avevano riferito di aver visto il BUSCO, nel medesimo arco di tempo, (cioè

dalle h. 16.00 alle h. 18,00 circa), al bar "Portici".

"Del resto è provato", osserva la Corte, ancorché le interessate non confermino, "che la Pelucchini e la Di Giacomo si erano accordate per vedersi proprio il giorno prima della loro deposizione dinanzi al PM in data 29/1/2007".

Il PM ha chiesto trasmissione di copia dei verbali.

Analoghe considerazioni per Pierantonietti Giulia, altra amica della madre, smentita dal teste di riferimento, il suo stesso figlio Biancini Alessandro.

Il racconto della Pierantonietti, si legge nell'appellata sentenza, è da un lato, per la sua apodittica sinteticità e schematicità, in nessun modo circostanziato né contestualizzato, intrinsecamente inattendibile, dall'altro, smentito dalla testimonianza del figlio, Biancini. Quanto alla madre dell'imputato, Teatini Giuseppina, premesso di non avere mai visto di persona la Simonetta Cesaroni, se non una volta di sfuggita ai funerali del marito, ma di averla soltanto sentita per telefono e di non sapere nulla del rapporto tra la ragazza e suo figlio in quanto questi

### **23**

non gliene parlava mai, ha confermato la presenza di Raniero tutto il pomeriggio del 7 agosto nell'officina sotto casa intento a riparare la Panda celeste del fratello: "poi si vede è uscito mezzora o... non mezzora, lì ai portici al bar dei "Portici" a Morena, era di solito suo che usciva e poi si cenava e poi ha ripetuto la notte", specificando altresì che quello stesso pomeriggio era arrivata la sua amica Annarita che le doveva portare le tende a lavare. La Teatini ricorda poi le modalità del prelevamento del figlio Raniero e l'ispezione, per non dire perquisizione, a casa, la notte sull'8 agosto (confermando, fra l'altro, le dichiarazioni del dr. Cavaliere).

Mauro Brusco, fratello di Raniero, si è limitato a riferire che la madre gli aveva detto che Raniero era stato tutto il pomeriggio nell'officina sotto casa a riparare la macchina del fratello Paolo. La moglie di questo teste, fra l'altro, era stata aggredita dal Raniero per futili motivi-lancio da parte di lei di una secchiata d'acqua sui sei gatti della madre di lui che le arrecavano disturbo-, a seguito di uno scatto di ira dell'imputato. In esito all'aggressione, la donna aveva riportato una ferita alla mano e aveva denunciato il cognato. Dichiarazioni in parte diverse ha reso il fratello Paolo, (7/6/2010), secondo il quale, quando era tornato dal lavoro intorno alle 17/17,10: "se non ricordo male ... l'ho trovato, stava riparando ... una ma ... la mia macchina, perché avevo comprato una macchina di ... da un suo amico, era una pa... era una macchina un pò scassata, lui la stava ... la stava ....". Alla contestazione da parte dell'avv.to Lauro (di Parte Civile) del verbale di sit del 2005 in base al quale egli aveva invece indirettamente appreso dalla madre che il fratello era stato in officina tutto il pomeriggio, dichiarava che, dopo essere stato sentito dai Carabinieri nel 2005, aveva insieme ai suoi familiari, ripercorso con la memoria il pomeriggio del 7 agosto pervenendo al ricordo evidenziato in dibattimento.

#### *7. Dichiarazioni dell'imputato.*

Busco (12/11/2010), per quanto riguarda l'alibi-"Palombi" ha in pratica sostenuto di essersi sbagliato, in considerazione del lungo tempo trascorso.

Con riferimento all'alibi-"bar Portici" fornito da Poli e Priori, nonché all'alibi-"officina", quello fornito dalla madre e dalle sue amiche, e da ultimo dal fratello Paolo, l'imputato, pur premettendo di non ricordare, ha finito per rievocare la sequenza degli avvenimenti descritti

### **24**

dai sopraccitati testi "cercando", osserva la Corte, "di far combaciare i contrasti, pure esistenti, tra quanto detto da Poli e Priori e quanto detto dall'altro gruppo di testi abilmente accreditando una specie di progressiva e graduale riemersione della memoria". In pratica, rileva la Corte, con successivi aggiustamenti, ha finito per adeguarsi alla

soluzione avvalorata fin dal primo momento dalla madre e dalla stessa suggerita alle amiche.

#### *8. Sul mendacio di Busco in relazione agli alibi.*

Osserva la Corte che il percorso logico che l'imputato segue per accreditare il suo alibi è suggestivo, ma non convincente: il fallimento dell'alibi-"Palombi", offerto inizialmente dopo quindici anni, è da lui giustificato con il lungo tempo trascorso dai fatti e quindi con la difficoltà di ricordare cosa aveva fatto quindici anni prima; dunque - a suo dire -l'imputato non ricorda e la circostanza sarebbe resa ancor più plausibile dal fatto che nel verbale di sit dell'epoca non risulterebbe verbalizzato l'alibi che - sempre a suo dire - non poteva non essergli stato richiesto, anche in considerazione delle modalità con cui si era svolto l'interrogatorio in Questura che attestano che egli fosse stato, all'inizio delle indagini, se non proprio un sospettato quanto meno un "attenzionato", (tanto che aveva ricevuto anche una sorta di "ispezione" domiciliare di iniziativa della PG, cui hanno fatto riferimento nel corso del loro esame il Dirigente della Squadra Mobile, dr. Cavaliere, il dr. Del Greco, nonché la madre di BUSCO). Se gli era stato chiesto, come era logico attendersi, un alibi, egli aveva sicuramente fornito una risposta adeguata e soddisfacente altrimenti non si sarebbe spiegato il totale disinteresse investigativo nei suoi confronti nel periodo successivo; dunque, questa risposta non poteva essere stata che quella fornita dalla madre e dalle sue amiche, e cioè che lui quel pomeriggio, in un orario compreso tra le cinque e le sei e mezza, come era solito fare, si trovava nell'officina sotto casa a lavorare.

Il primo Giudice ritiene questa ricostruzione- come si è già detto-sconfessata dagli investigatori dell'epoca e contraddetta dalle intercettazioni telefoniche che dimostrerebbero la ricostruzione compiacente delle testimonianze di alibi, accortamente orchestrate dalla madre.

La prospettazione di BUSCO, per quanto in apparenza plausibile, non supera il vaglio critico. Infatti, quand'anche si volesse ritenere

**25**

veritiero il suo racconto e si volesse credere che effettivamente, a pochissime ore di distanza dai fatti, egli fosse stato interrogato con una certa "ruvidezza" e sollecitato a "confessare", posto che per sua stessa ammissione il suo evento traumatico era iniziato alle 2 del mattino dell'8 agosto, come poteva egli avere dimenticato quello che aveva detto per difendersi da un'accusa così grave e cioè che cosa avesse fatto quel martedì pomeriggio?

Resta poi più di una perplessità la completa mancanza di ricordo da parte del BUSCO in ordine agli avvenimenti di quel pomeriggio se la si confronta, (a parte la prodigiosa memoria delle tre amiche della madre, che devono però ricorrere ad associazioni fiambolesche per giustificarla), alla vivezza con cui gli eventi del 7 agosto sono rimasti scolpiti nella mente della madre e della sorella di Simonetta, o semplicemente in quella di Volponi, (al riguardo è sufficiente una rapida scorsa alle rispettive testimonianze: ad esempio, Volponi, su altre circostanze quantomeno impreciso, ricorda perfino di aver scambiato qualche parola con l'uomo delle pulizie nei pressi della tabaccheria, Cipollone Gaetano che ha confermato). Addirittura il figlio di Volponi, Luca, (cfr. 12/3/2010, p.16), ha così risposto alla domanda del PM che gli chiedeva di ripercorrere uM gli eventi di quella sera: "... premetto che sono passati venti anni e il il lavoro principale è stato quello di dimenticare piuttosto di ricordare perché la ... la storia è talmente tragica che insomma è meglio ... per ... continuare a vivere, era meglio dimenticare".

E' indubbiamente molto anomalo, pur dando per scontato che il BUSCO fosse il meno "coinvolto" tra i due nella relazione amorosa, che i fatti di una giornata così particolare, (e sui quali egli asserisce anche di essere stato interrogato nel '90 e proprio sui suoi

movimenti del pomeriggio, per di più a suon di ceffoni e con l'ostensione delle foto del cadavere, e dunque avendo validissimi motivi per ricordare), in cui si era consumata la barbara e misteriosa uccisione della sua fidanzata ed in cui lui era stato prelevato da una Volante della Polizia in piena notte e poi trattenuto per molte ore in Questura, fossero caduti nell'oblio insieme a quelli di tanti altri giorni uguali uno all'altro.

A questo punto si osserva altresì che, nella cornice della singolarità della mancanza di ricordo di BUSCO, si inserisce anche l'omissione di ogni riferimento con l'amico Palombi, (ovviamente non dovuta a dimenticanza, né al caso), a tale interrogatorio, protrattosi per l'intera notte, allorché il BUSCO, insieme al Palombi, era stato nuovamente

**26**

condotto dalla Polizia in Questura nel primo pomeriggio di quello stesso 8 agosto 1990: in sintesi, all'amico Palombi, che lo era andato a trovare a casa immediatamente dopo il suo rientro dalla notte trascorsa in Questura, l'imputato aveva inspiegabilmente taciuto di essere stato appunto trattenuto in Questura tutta la notte e buona parte della mattinata.

Concludendo, a giudizio della Corte, BUSCO deve ritenersi privo di alibi tra le 16,00 e le 19,45 di quel pomeriggio. L'imputato, dopo avere fallito il primo incauto tentativo di opporre uno, (l'alibi-"Palombi"), agli inquirenti quando viene sentito per la prima volta il 6/12/2004, cerca di "aggiustare" le sue precedenti menzogne, mantenendo fermo il luogo dell'alibi-"Palombi", (il bar "Portici"), ma cambiando gli amici (Poli e Priori che rendono le prime dichiarazioni nel maggio 2005); ma la vera "svolta" arriva nel 2007 con l'alibi-"officina", appunto dopo la trasmissione "Chi l'ha visto" del gennaio 2007, a seguito della quale indica agli inquirenti altri testi di alibi, ovvero le amiche "storiche" della madre, Di Giacomo e Pelucchini, cui si aggiungerà in dibattimento la Pierantonietti. E si badi che, mentre inizialmente, ovvero nella fase delle indagini, l'alibi-"bar Portici" contrastava con l'alibi-"officina", in dibattimento gli aggiustamenti intervenuti sui rispettivi orari, (dovuti anche al convincimento di molti testi, implicito o anche esplicito, come è stato per l'amica del cuore Donatella, che dopo venti anni "il processo non si doveva più fare"), hanno consentito di renderli in buona sostanza compatibili e complementari: fino alle 18-19 del pomeriggio soccorre l'alibi-"officina", dalle 18-19 in poi soccorre l'alibi-"bar Portici".

*9. Sui tentativi di depistaggio posti in essere da Busco o da terzi nel suo interesse.*

La Corte cita poi alcuni tentativi di depistaggio che sarebbero stati posti in essere da Busco o nel suo interesse. Una prima volta nel 1998 allorché una "fonte confidenziale", che poi si era rivelata essere la moglie di BUSCO, Milletari Roberta insieme al di lei fratello, aveva fatto una segnalazione alla Questura, a carico di Fabrizio Priori, che era poi risultata del tutto falsa. La "fonte confidenziale" informava che - a dire di Roberta Foschi allora fidanzata "del Priori - vi sarebbe stata una lite tra Priori e Simonetta, in quanto la ragazza era da costui ritenuta essere stata la causa della rottura tra lui e Roberta, lite in esito alla quale il primo avrebbe lanciato sassi alla finestra della abitazione in cui Simonetta si trovava

**27**

insieme alla sua fidanzata di allora, appunto Roberta Foschi. L'episodio era stato smentito tanto da Priori quando da Roberta Foschi; costei in particolare aveva negato di avere mai effettuato simili dichiarazioni. Le giustificazioni di Busco non appaiono convincenti alla Corte.

Una seconda volta nel 2005 era stato direttamente il BUSCO a riferire al m.llo De Angelis che nella comitiva vi erano ragazzi dal temperamento più irruento che avrebbero potuto "infastidire" Simonetta e aveva fatto i nomi degli amici Massimo Brucato, Massimo Iacobucci e Marco Cappelletti, i quali vennero pertanto sottoposti al prelievo del

DNA, risultando però del tutto estranei.

Busco ha negato la circostanza, senza essere creduto dalla Corte.

### ***Sull'asserita mancanza del movente.***

Altro elemento valorizzato dalla difesa per sostenere l'innocenza del BUSCO è rappresentato dalla asserita mancanza di un movente. Il primo Giudice ritiene, per contro, di aver individuato il movente del delitto in un accesso di violenza da parte di Busco di fronte a un rifiuto di Simonetta, durante i preliminari di un approccio sessuale. A tale determinazione la Corte d'Assise perviene all'esito della valutazione dei rapporti fra i due giovani e della personalità di Busco, la cui "indole violenta" viene dal primo Giudice enfatizzata in sede di dosimetria della pena.

Secondo quanto riferito dalla madre della ragazza, Di Giambattista Anna, (16/2/2010), Simonetta aveva conosciuto Raniero in quanto questi frequentava la comitiva dell'amica Villani Donatella; a lei personalmente il ragazzo non era mai stato presentato e lo aveva visto di sfuggita e da lontano un paio di volte quando era venuto a prendere Simonetta sotto casa in macchina; i due si erano conosciuti nell'agosto del 1988; il rapporto che c'era tra loro *"beh, non era un buon rapporto, non era un buon rapporto perché lui non era tanto docile con Simonetta, se posso dire questo, se è un termine esatto, nel senso che Simonetta soffriva per questo, ne soffriva molto (...)"*.

La donna ha inoltre precisato che Simonetta si era lamentata con lei più di qualche volta perché Raniero usciva anche con l'ex ragazza o con altre ragazze e poi perché lui non la trattava bene, anche davanti alle amiche, infatti l'aveva sentita molte volte al telefono quando parlava con le amiche che si lamentava di questo fatto. Dichiarazioni non dissimili ha reso la sorella Paola, (16/2/2010), che ha aggiunto che Raniero era stato il

**28**

primo ragazzo con cui Simonetta aveva avuto rapporti intimi completi; che in precedenza aveva avuto soltanto un altro ragazzo, Alessandro; che la domenica prima del fatto le aveva confidato che era andata dalla ginecologa e si era fatta prescrivere la pillola anticoncezionale; che quel martedì la ragazza aveva detto alla madre che sarebbe stata sola in ufficio, (cfr. 48; a p. 17 anche la madre conferma la circostanza); che era molto triste perché il fidanzato aveva deciso di andare in Sardegna con gli amici e le aveva detto che preferiva che lei non andasse.

Particolarmente significative sui rapporti tra i due giovani, sono le stesse parole della ragazza contenute nella "lettera a Babbo Natale" del 1989 e nella lettera all'amica Donatella, rinvenuta nella borsetta che ella portava quel giorno, (entrambe acquisite all'udienza del 16/2/2010). Sono lettere che esprimono il disagio per un rapporto che Simonetta vive con maggiore intensità rispetto al partner.

Osserva la Corte: "da queste lettere emerge la lucida consapevolezza, (che non vi sono motivi per disattendere, anche tenuto conto del livello di maturità e di serietà che esse attestano nella ragazza), delle reali intenzioni del BUSCO, il quale l'aveva lasciata già una volta, frequentava contemporaneamente altre ragazze, la trattava male, anche davanti agli altri, si accingeva ad andare in vacanza con gli amici e senza V di lei e, come chiaramente riferito dalla ragazza, da lei voleva "sesso, solo sesso" e le faceva vivere il loro rapporto "nel modo più indegno e sporco". Orbene, questa relazione la vedeva del tutto soccombente: ella infatti non riusciva a venirne fuori, (tanto che si era appena fatta prescrivere la "pillola" anticoncezionale), e di ciò si colpevolizzava: "quante volte mi sono alzata la mattina, convinta che l'avrei fatta subito finita, ma una volta davanti a lui, non ne ho la forza". Viceversa, BUSCO ha reiteratamente dichiarato che il loro rapporto era "un normale rapporto tra ragazzi" dando mostra di ignorare la sofferenza di lei e di ritenere le eventuali conseguenze dei loro rapporti intimi un fatto esclusivamente pro-

prio della ragazza, sostenendo in un primo momento che sapeva che Simonetta prendeva la pillola, mutando poi versione in dibattito: "no, io le ripeto, a distanza di quindici anni secondo me prendeva la pillola, se lei dice di no evidentemente usavamo altri metodi contraccettivi, cioè il 'coitus interruptus', i metodi c'erano", trincerandosi ancora una volta nel "non ricordo".

Lo stesso Volponi, (12/11/2010), ha dichiarato di essere stato messo a parte da Simonetta delle difficoltà nella relazione con il fidanzato.

**29**

Volponi ha anche confermato, senza tuttavia poter esprimere certezze in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti, quanto riferito da Vanacore Mario, (7/6/2010), figlio del portiere, e cioè di avere esclamato "bastardo" dopo avere visto il cadavere della giovane in terra precisando che "fin dal primo momento in cui ho lasciato ... ho lasciato ... ho visto il corpo, dal momento in cui io ho detto 'bastardo' c'era tutto un desiderio di ... di conoscere l'assassino, certo".

Le amiche di Simonetta hanno invece fornito una lettura completamente diversa della sofferenza della ragazza; ad esempio, Anna Rita Testa, (12/5/2010, p. 29), ha riferito che capitava il fine settimana che gli amici della comitiva si incontrassero al bar e "si andava a mangiare una pizza o ... ecco, ad esempio ricordo che noi andavamo a mangiare la pizza e Raniero tornava a casa dalla mamma a cena e allora lei magari, 'uffa', si scocciava, così ma perché comunque Raniero voleva andare a fare compagnia a sua mamma che era rimasta vedova, aveva un fratello, io la vedo così la situazione ora, da adulta". Ma in una lettera indirizzata all'amica del cuore Donatella Villani, Simonetta dice: "se ci prova con te è meglio che si va a nascondere, potrei ucciderlo", dando prova che il suo cruccio non era la mamma. Proprio a Donatella che era la sua confidente, anche telefonica secondo quanto riferito da sua madre, ella scriveva: "ti capisco e sono dalla tua parte quando dici di non volere uscire con noi per il modo in cui tratta me ...". Ma l'amica ha liquidato l'infelicità di cui questo rapporto era fonte per la giovane con il pretesto che erano ormai passati troppi anni, (20/5/2010, pp. 8 e 14).

L'altra amica, Testa Anna Rita, (12/5/2010), ha invece confermato che Simonetta, pur non confidandole particolari della sua vita intima, era rattristata dal fatto che Raniero era interessato solo ad avere rapporti sessuali con lei e che per le vacanze la aveva esclusa dai suoi programmi in quanto sarebbe andato in Sardegna esclusivamente con gli amici maschi.

Peraltro, su una pretesa "normalità" del rapporto esistente tra Simonetta e Raniero hanno concordemente deposto gli altri amici della comitiva del bar "Portici", (ad esempio D'Aquino Sergio e Persico Francesca, udienza 12/5/2010); un altro amico della comitiva, Fiorucci Nazzareno, (12/5/2010), ha riferito che proprio in vista della partenza per la Sardegna del gruppo di ragazzi di cui faceva parte Raniero, avevano deciso che quella stessa sera del 7 sarebbero andati tutti insieme a mangiare una pizza, (escluso BUSCO che aveva il turno di notte).

**30**

La Corte così si esprime: "ancorché si assuma da parte della difesa che non sia stato individuato alcun movente, lo spaccato dell'infelice rapporto che emerge dalle lettere della ragazza, (non smentito, ma minimizzato dai testi), è compatibile con la presenza di BUSCO in via Poma quel pomeriggio. L'imputato ha sempre negato di conoscere dove si trovasse il luogo di lavoro di Simonetta, ma si tratta di un assunto francamente poco credibile; è invece da ritenere verosimile che la lunga telefonata dell'ora di pranzo di cui ha riferito la madre di Simonetta, (e che tutte le sue amiche e i suoi colleghi di lavoro hanno attendibilmente negato di avere fatto o ricevuto quel giorno a quell'ora), abbia avuto come interlocutore proprio il BUSCO e che detta telefonata possa avere

indotto la ragazza ad avere un incontro con il fidanzato in via Poma, anche tenuto conto che egli sarebbe partito senza di lei per la Sardegna il giorno successivo. E comunque, pure a voler ammettere che inizialmente BUSCO non sapesse dove si trovavano gli Ostelli, non può escludersi che la ragazza glielo avesse detto proprio quel giorno e si fosse fatta raggiungere, posto che il pomeriggio del 7 agosto, (come è emerso da tutte le testimonianze dei familiari e dei colleghi, compreso Volponi), ella sapeva che sarebbe rimasta sola in ufficio avendo insistito con il Volponi perché non passasse in via Poma".

### ***Ricostruzione della dinamica del delitto.***

Afferma la Corte: "è certo che la ragazza ebbe ad aprire ad una persona che conosceva e con la quale si stava accingendo ad avere un rapporto sessuale pienamente consenziente tanto che si era regolarmente spogliata. Questa persona non poteva essere che il BUSCO dal momento che non si è rinvenuta traccia di altre possibili contemporanee "storie" con altri uomini da parte della vittima, una ragazza "pulita" che si sentiva "sporcata" proprio dal rapporto con il fidanzato, del quale tuttavia non riusciva a liberarsi. Poi qualcosa non ha funzionato: forse di fronte ad un tardivo ed inaspettato rifiuto di lei, l'aggressore, già in preda all'eccitamento sessuale, ha avuto una reazione violenta dapprima stordendola con un vigoroso ceffone e poi affondando più volte il tagliacarte nel suo corpo ormai disteso a terra e senza che la ragazza potesse opporre alcuna resistenza, tra l'altro infierendo con l'arma anche nella vagina della giovane."

**31**

Supportano questa tesi le modalità del fatto come ricostruite dal consulente del PM nella relazione del 3/9/2007. Dunque, la Corte ritiene che sia di tutta evidenza che durante i preliminari di un approccio sessuale consenziente, la ragazza, ad un certo punto, per motivi riconducibili allo stato di tensione esistente tra i due, inaspettatamente si è rifiutata di proseguire il rapporto. Il rifiuto probabilmente accompagnato da parole sferzanti ha indotto l'assassino, come reazione, ad infliggerle un terribile morso al capezzolo. La reazione della ragazza, anche solo verbale, a tale gesto, ha provocato l'ulteriore incremento della spinta aggressiva per cui il BUSCO l'ha dapprima atterrata e tramortita con un potente schiaffone all'emivolto e poi, scatenatasi ormai la violenza, colto da un'irrefrenabile furia omicida, le ha inferto 29 coltellate mentre la ragazza già si trovava stesa a terra supina e senza che potesse opporre una sia pur minima resistenza dato che il BUSCO si era posizionato a cavalcioni sopra di lei, come attestato dalle evidenti tumefazioni rilevabili sul bacino della giovane.

La Corte evidenzia poi la personalità violenta di Busco, riferendosi a due episodi: la denuncia della cognata (già riferita), una lite con una vicina di casa, episodi peraltro lontani nel tempo dal delitto.

### ***Sugli altri accertamenti biologici.***

La Corte si sofferma sugli accertamenti biologici relativi a diverse campionature per escludere che ne discendano elementi in contrasto con l'ipotesi accusatoria.

Nella relazione del 3/9/2007 i consulenti avevano preso in esame anche i risultati analitici ottenuti a seguito della perizia conferita il 30/10/1991, nell'ambito del procedimento a carico di Valle e Vanacore, ai professori Fiori, Pascali e Destro-Bisiol che aveva avuto ad oggetto l'analisi delle seguenti due tracce: il reperto 12b, consistente in un tassello ritagliato dalla porta di ingresso della camera dove fu rinvenuto il cadavere, in corrispondenza del lato esterno della camera, interessato da una sbavatura di materiale ematico; il reperto 12c, corrispondente ad un rettangolo di cotone (garza) con cui erano stati asportati alcuni residui di sangue presenti sulla stessa porta, ma dal lato interno

della camera e sulla corrispondente maniglia. Su entrambi i reperti furono fatte analisi di marcatori eritrocitari convenzionali (gruppo ABO) ed accertamenti

**32**

genetici, essenzialmente riconducibili alla determinazione del sesso ed al locus HLA DQ alfa, l'unico disponibile allora.

I risultati erano insoddisfacenti. Stante la insufficienza delle risultanze della citata perizia, (se riletta alla luce delle nuove conoscenze scientifiche sopravvenute), veniva affidata dal PM alla prof.ssa Lareu Victoria, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Santiago de Compostela (Spagna), consulenza (datata 21/7/2008) per l'accertamento, tenuto conto dei risultati non univoci ottenuti dal Laboratorio dei Carabinieri del R.I.S. nella consulenza del 3/9/2007, del profilo genetico delle persone le cui tracce biologiche erano state lasciate su un tassello prelevato dalla porta di accesso della stanza del dr. Carboni, in cui fu rinvenuto il cadavere della giovane. Le conclusioni dei detti accertamenti svolti dalla prof.ssa Lareu, osserva il primo Giudice, né escludono né includono Busco, e dunque sono non utilmente valutabili.

A questo punto, viene sviluppata un'ulteriore consulenza (19/8/2008), affidata al generale Luciano Garofano e al maggiore Marco Pizzamiglio del RIS e al prof. Vincenzo Pascali, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di Roma. Detta consulenza aveva per oggetto un più approfondito accertamento del profilo genetico delle persone le cui tracce biologiche erano state lasciate sul ed. "tassello-porta". Anche questa consulenza, osserva la Corte, né esclude né include il profilo di Busco. Vi è però da registrare l'opinione dissenziente del prof. Pascali, che ha dato una diversa interpretazione delle conclusioni della prof.ssa Lareu, ritenendo che, a causa della mancata comunicazione di alcuni dati inerenti il "bianco" di laboratorio o di reazione, gli esiti dell'analisi dovevano ritenersi inutilizzabili.

Ciò detto, a parere della Corte, le risultanze dei citati ulteriori accertamenti tecnici, come pure il rinvenimento di tracce ematiche di gruppo A sull'altra parte della porta, (quella interna), e sulla tastiera del telefono, devono ritenersi ininfluenti rispetto al compendio probatorio acquisito. Ed in particolare, sia per la traccia interna sulla porta, (pacificamente prelevata unendo insieme la traccia presente sulla porta e quella presente sulla maniglia), sia per la traccia sulla tastiera del telefono, non possono escludersi, ma anzi devono ritenersi probabili, fenomeni di contaminazione trattandosi di oggetti naturalmente destinati ad essere toccati da tante persone; (cfr. maggiore Pizzamiglio all'udienza 1/10/2010, p.12, secondo cui si era proceduto a "valutare contaminazioni presenti sul reperto, visto che insomma questo è un reperto che ha subito

**33**

diversi passaggi e ... e che poi la dislocazione del reperto in sé era appunto propedeutica a contaminazione" ... "considerato che qui c'era pochissimo materiale cellulare e quindi le ... le possibili contaminazioni sono possibili insomma, sono più a rischio").

Vi erano poi altri reperti che erano stati analizzati ma si erano dimostrati di nessun interesse per le indagini: stracci e secchio delle pulizie, risultati negativi alle indagini (consulenza Pollo-Poesio); l'impronta digitale rilevata dalla Polizia Scientifica sul piano della scrivania posta nella stanza in cui si trovava il cadavere, risultata appartenente ad Antonello Barone; le tracce di sangue presenti sul vetro dell'ascensore, risultanti essere effettivamente sangue appartenente al gruppo 0, corrispondente tanto a quello della vittima che a quello del BUSCO, e tipizzato con il genotipo Delta Q Alfa 4.4, anch'esso comune alla vittima e all'imputato; le tracce rinvenute all'interno dell'ascensore e sul vetrino dell'interruttore dell'ascensore, che non avevano prodotto alcun esito; la positività al *luminol* del lavatoio, che era dovuta non a sangue ma ai detersivi e a residui di materiale cellulare eterogeneo dovuto alle attività di lavaggio che vi erano praticate.

### **Le due "catene causali" nella ricostruzione del PM.**

La Corte prende in esame, a questo punto, le argomentazioni svolte in requisitoria dal PM in ordine alla ed. "doppia catena causale".

Secondo il PM, nella ricostruzione dei fatti precedenti all'arrivo sul posto di Paola Cesaroni e del fidanzato Antonello Barone, nonché di Salvatore e Luca Volponi, avrebbero operato due diverse catene causali che si sarebbero snodate in parallelo: la catena causale BUSCO e la catena causale Vanacore. In questa ricostruzione si continua ad attribuire un ruolo, ancorché successivo alla commissione del delitto, al portiere Vanacore. Tale ruolo, a dire del PM, è suffragato dai seguenti elementi: la resistenza della portiera De Luca Giuseppa a consegnare le chiavi al personale delle Volanti della Questura; il possesso da parte della De Luca delle chiavi con il nastrino giallo, cioè non le sue chiavi, ma le chiavi dell'Ostello; il rinvenimento dell'agenda rossa Lavazza di Vanacore fra gli effetti personali di Simonetta; le telefonate a Macinati Mario, fattore di Caracciolo alle h. 20.30-21 e alle h. 23.00; le discrepanze di luoghi e orari

**34**

per Vanacore alle 22.30 - 23 del 7 agosto 90; la circostanza che il telefono di Volponi fosse stato a lungo occupato alle 20.30-21.

Risulta inoltre, anche dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal Vanacore medesimo, che egli era entrato nell'appartamento solo per un istante, quando tutti gli altri erano scesi ma erano rimasti i poliziotti che non lo avevano fatto entrare nella stanza in cui si trovava il cadavere, nella quale egli era soltanto riuscito a gettare uno sguardo.

Questa circostanza rende ancor più inquietante il rinvenimento dell'agenda Lavazza tra gli effetti personali che **erano stati riposti nella borsetta della vittima.**

Per il PM, Vanacore scopre il corpo, teme che siano coinvolti o possano riceverne danno i titolari dell'azienda degli Ostelli- a lui ben noti-, tanto che, invece di dare subito l'allarme, cerca di contattare costoro.

La Corte non ritiene pienamente attendibile una simile ricostruzione, e così osserva: "indubbiamente la prospettazione del PM, ancorché sfornita di prova certa, ha una sua coerenza interna, nel senso che riesce a dare una collocazione ad alcuni "tasselli" che, nonostante la ampiezza e la scrupolosità delle indagini, permarranno diversamente inspiegabili. Ci si riferisce, ad esempio, all'apparente comportamento ostruzionistico della De Luca di fronte ai familiari che cercavano Simonetta e poi agli agenti intervenuti sul posto; al possesso da parte sua delle chiavi con il nastrino giallo; all'incredibile rinvenimento dell'agenda rossa Lavazza nella borsetta della ragazza; ma soprattutto alle telefonate al Caracciolo che ben potrebbero essere state fatte dal Vanacore, tenuto conto, da un lato, della palese inattendibilità del Macinati quale emerge dalle intercettazioni soprattutto in ordine alla conoscenza con il Vanacore, dall'altro della "scopertura" dell'alibi serale di Vanacore; e ancora al contrasto tra Volponi da una parte e la De Luca e il figliastro Mario dall'altra sulla circostanza che il primo si fosse o meno recato in precedenza presso gli uffici di via Poma; alla inefficienza di Volponi e al suo stato di palese agitazione nel cercare l'indirizzo di via Poma, riferito da Paola e dal fidanzato.

Ciò detto sulla "doppia catena causale" prospettata dal PM, la Corte, pur esprimendo profondo rammarico per la triste vicenda umana del Vanacore (morto suicida alla vigilia della data fissata per la deposizione dibattimentale), non ritiene che la sua scomparsa abbia posto fine a possibili sviluppi delle indagini e questo perché nel presente procedimento è stata accertata con pienezza probatoria la responsabilità del BUSCO,

**35**

"tenuto conto, come detto, che tracce di DNA a lui riferibili sono state trovate sul reggiseno e sul corpetto della vittima, soprattutto in aree corrispondenti ai seni della ra-

gazza ed in particolare al capezzolo sinistro, quello interessato dal morso; che nessuna altra traccia di materiale biologico attribuibile a soggetto diverso dalla vittima e dal BUSCO medesimo è stata rinvenuta, (mentre, attese le modalità dell'omicidio, l'aggressore avrebbe comunque dovuto lasciare residui biologici contenenti il suo DNA sugli indumenti di Simonetta); che le impronte del morso corrispondono a quelle della dentatura del BUSCO; che la dentatura dell'imputato per le sue caratteristiche irregolarità può considerarsi pressoché unica; che il morso era stato arrecato in occasione dell'accoltellamento".

### **Responsabilità di Raniero Busco.**

Valutati tutti gli elementi sin qui esposti, la Corte perviene all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Sussiste l'aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone in considerazione dell'elevato numero di colpi inferti alla vittima e soprattutto, dei colpi inferti nelle zone orbitarie (in numero di sei) e nella zona dei genitali anche interni (in numero di quattro).

Di contro, ritiene la Corte che possano essere applicate le circostanze attenuanti generiche, cui non sono ostativi i modesti procedimenti penali, (per lesioni personali e altro), ormai definiti per estinzione dei reati, (remissione di querela e prescrizione), nei quali il BUSCO, incensurato, è rimasto implicato. Certamente la gravità del delitto per cui si procede è dimostrazione di un'indole violenta, né vi è stato alcun concreto segno di ravvedimento, (ancorché, come detto, l'imputato sia tuttora incensurato), ma la eccezionale distanza del fatto rispetto alla data di celebrazione del presente dibattimento, (oltre venti anni dall'omicidio), impone di tenere conto della detta negativa evenienza che accentua a in modo significativo l'afflittività della pena, in vista degli effetti disastrosi che la condanna produrrà nella vita del BUSCO, nel frattempo sposatosi e divenuto padre di due figli ancora minorenni.

36

## **MOTIVI DI APPELLO.**

### **Motivi dell'avv. Loria.**

1. La catena di custodia dei reperti ai fini dell'accertamento sul DNA non è ottimale, come sostiene lo stesso maggiore Pizzamiglio, e dunque "bastava questo rilievo a invalidare la prova"; vi sono errori nella campionatura dei reperti e cambi di numeri che rendono quanto meno incerta la loro attribuibilità; la trasmigrazione delle tracce è un dato scientifico consolidato che non può essere smentito dai consulenti del PM; non c'è prova che il morso contenga tracce di saliva; manca l'allegazione degli elettroferogrammi dei 19 reperti scartati, ma non valutabili, così come sono stati presentati, dalla Difesa; manca la prova della contestualità del rilascio del DNA, atteso che è possibile che il reggiseno sia stato soltanto sommariamente lavato.
2. Vi sono 19 tracce, e solo tre di Busco, quanto al morso; in quell'azione violenta dovevano esserci più tracce di Busco, se fosse stato lui a rilasciarle; mancano analisi su formazioni pilifere rA\ rinvenute sul reggiseno; il sangue, rileva il consulente Novelli, ha nascosto molte altre tracce rilevabili;
3. l'analisi dell'arcata dentaria è condotta su fotogrammi, e la mancata prospettazione di ipotesi alternative da parte del consulente della Difesa non può assurgere a elemento indiziante.
4. Non vi è nemmeno prova, perché Carella-Prada è dubitativo, che sia stato inflitto un morso; in diciotto anni i denti di Busco possono essere cambiati, e lo riconoscono anche i consulenti dell'Accusa;
5. l'orario della morte, a prescindere dall'indeterminatezza delle analisi prospettate, secondo la critica del consulente Umani Ronchi, va postdatato rispetto alle 17.30 perché

la teste Berrettini dà tre ore diverse dell'ultima telefonata con Simonetta. A dibattimento, peraltro, su domanda della Parte Civile, fissa definitivamente detto orario alle 17.45, affermando che la conversazione durò dai 5 ai dieci minuti. Il che sposta l'ora della morte intorno alle 18.00 e non alle 17.30, come postulato dalla Corte;

6. la ricostruzione del movente è deduttiva, e smentita dalle amiche di Simonetta e dagli amici della coppia;

**37**

7. la consulenza del 1991, Fiori, Pascali, Destro Bisiol, smentisce l'assunto della Corte circa gli "altri reperti" (maniglia e tastiera del telefono), evidenziando la chiara presenza di soggetti diversi da Busco. Gli stracci sono stati sequestrati non il 7 agosto, ma il 13.9, dunque non sappiamo se siano gli stessi visti in occasione dell'accesso per il rinvenimento del corpo.

8. A Busco fu chiesto l'alibi, e la verbalizzazione è insufficiente. La Corte non motiva adeguatamente sul punto, né spiega la tempestività delle dichiarazioni rilasciate al giornalista Marzi a meno di un mese dalla morte di Simonetta;

9. la Difesa chiede rinnovazione dell'istruttoria per acquisire gli atti di una consulenza Garofano/Lago del 1995, non versati nel fascicolo e ulteriori accertamenti (DNA lato interno porta, emerge dalla consulenza Garofano-Lago non nel fascicolo; perizia sulla crosta sieroematica; sul presunto morso; sulla catena di custodia dei reperti; sugli indumenti, alla ricerca di altre tracce; prova testimoniale di Villani e Gugliotta sulla presenza delle foto di Simonetta in questura la notte sull'8 agosto; acquisizione foglio presenze Busco in Alitalia nell'agosto 1990).

10. La Difesa chiede infine l'assoluzione con formula piena o per il cpv 530 CPP.

#### **Motivi aggiunti del prof. Coppi.**

1. Inattendibilità delle modalità di conservazione dei reperti usati per l'estrazione del DNA.

2. Difetto di prova sulla contestualità fra morso e DNA sul seno e reggiseno: per impossibilità di ricondurre quel DNA alla saliva e per carenza di individuazione delle 16 tracce non attribuite sulle 19 ritrovate (3 delle quali ricondotte dai consulenti del PM a Busco).

3. Manca la prova che il DNA di Busco sia stato rilasciato sul reggiseno contestualmente all'omicidio.

4. Manca la prova che il morso sia opera di Busco.

5. Indeterminatezza dell'orario della morte. La ricostruzione operata dalla Difesa muove dal combinato disposto delle dichiarazioni Berrettini e Carella-Prada, laddove il medico legale, unico ad aver visionato il corpo e proceduto ad autopsia, colloca l'ora della morte fra le 14 e le 19. La Difesa ipotizza che il termine della telefonata Berrettini fissato dalla Corte possa essere dilatato, comportando

**38**

l'inizio dell'aggressione alle 18.30. Anche a volerla considerare iniziata prima, osserva la Difesa che vi fu versamento di 3 litri di sangue (stima di Carella-Prada), mentre le tracce ematiche rilevate in loco erano esigue (Cavaliere). Vi fu opera di pulizia accurata. Essa non potè durare meno di un'ora (stima della Difesa). Fra via Poma e il bar di Morena (alibi Busco) ci vogliono 36 minuti (Guida Michelin). Ciò significa che, se Busco uccise e poi ripulì, dovette trattenersi almeno un'ora nei locali e impiegare circa 40 minuti per raggiungere il bar dove fu visto da Palombi (considerato attendibile) alle 19.45. Busco avrebbe dovuto raggiungere il bar alle 20.30, se avesse ucciso.

6. Alibi Busco. Gli fu chiesto. Egli dovette fornirlo, e lo stesso dovette essere verificato, tanto che Busco, per quattordici anni, uscì dalle indagini. Lo stesso dr. Cavaliere ricorda che gli furono fatte domande e vi fu verbalizzazione.

7. Motente del delitto. Il motente è congetturale, e smentito dal materiale probatorio.
8. Il problema degli altri accertamenti biologici. Al riguardo si evidenzia la presenza di tracce ematiche di un soggetto portatore di gruppo sanguigno A, diverso da quello di Busco e della vittima; si critica la sentenza che lo ritiene frutto di contaminazione, mentre non accetta l'ipotesi della contaminazione per i reperti Busco pur custoditi in modo irrituale. Allega lettera del prof. Angelo Fiori, che fu perito del GIP nel procedimento contro Valle.
9. Critica della cosiddetta doppia catena causale, anch'essa congetturale e sfornita di prova.
10. Chiede dunque: assoluzione; rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con audizione prof. Fiori; sospensione della provvisionale e delle spese processuali; annullamento del risarcimento in favore del Comune di Roma.

### **MOTIVI DELLA PRESENTE DECISIONE.**

#### ***Premessa. Sinossi dell'appellata sentenza.***

Prima di procedere all'analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto questo Giudice a pervenire a decisione di segno contrario a quella deliberata in primo grado, converrà sinteticamente riepilogare l'articolazione della decisione impugnata:

**39**

1. Fra Busco e Simonetta Cesaroni vi è un rapporto sbilanciato; i problemi derivano dalla personalità violenta di Busco e dalle aspettative sentimentali, decisamente più serene e ricche di prospettive esistenziali, di Simonetta. Busco, in altri termini, pretende solo sesso, Simonetta cerca l'uomo della sua vita.
2. Il 7 agosto 1990 Simonetta e Busco si telefonano a ora di pranzo e convengono di incontrarsi presso il luogo di lavoro (precario) di Simonetta, ossia l'ufficio di via Poma.
3. In previsione dell'incontro, Simonetta preavvisa il datore di lavoro, Salvatore Volponi, della sua decisione di restare a lavorare da sola in ufficio. Fra i due vi è solo l'accordo di una telefonata intorno alle 18.00/18.30.
4. Simonetta raggiunge l'ufficio intorno alle 15.45, si mette al lavoro, alle 16.37 non riesce ad inserire alcuni dati nel computer, e si rivolge a colleghe di lavoro. Il giro di telefonate per risolvere il problema si conclude intorno alle 17.30.
5. Intorno a quel momento, o in un momento precedente, ovvero immediatamente successivo, viene raggiunta in via Poma da Busco, il quale riesce ad accedere all'appartamento senza essere visto da nessuno dei portieri.
6. E' escluso che Simonetta avesse intenzione di ricevere qualcun altro, poiché siamo in presenza di una ragazza sentimentale, pulita, che non aveva nessuna storia "parallela", che era innamorata di Busco, che, insomma, non presentava alcuna ombra.
7. E che Simonetta dovesse ricevere il suo ragazzo è provato dal fatto che la ragazza inizia a spogliarsi, e sistema con cura e con ordine i primi indumenti e le scarpe.
8. Simonetta si spoglia, in vista di un rapporto.
9. Fra i due ragazzi succede qualcosa: una reazione di lei che innesca la violenza di Busco.
10. Busco colpisce Simonetta al volto, poi la abbatte, le morde un seno, e quindi la truccida, colpendola ripetutamente.
11. Successivamente ripulisce la scena del delitto e, indisturbato, si allontana, per farsi poi vedere in compagnia di Palombi alle 19.45 al bar "Portici", nei pressi della propria

abitazione in Morena.

12. A innervare l'ipotesi accusatoria alcuni elementi scientifici di inoppugnabile valenza: la presenza del DNA di Busco sul reggiseno e corpetto indossati parzialmente da Simonetta al momento del fatto; la presenza di un morso di Busco sul seno di Simonetta; l'assenza di

**40**

tracce riconducibili ad altri soggetti. Il quadro, in definitiva, depone chiaramente per un omicidio a sfondo sessuale e per la contestualità di tutte le lesioni riportate da Busco.

13. Busco fornisce un alibi mendace, e lo fa solo quattordici anni dopo il delitto, poiché, nell'immediatezza del fatto, egli viene, sì, prelevato sul luogo di lavoro e condotto in Questura per un lungo interrogatorio, e poi riaccompagnato nuovamente in Questura dopo un breve passaggio a casa, ma tutto ciò avviene senza che gli investigatori gli domandino l'alibi, posto che erano interessati ad acquisire elementi di conoscenza sulla personalità della vittima e non volevano che Busco, sentendosi a torto sospettato, si "chiudesse".

14. Un mese dopo il tremendo delitto, Busco concede un'intervista al giornalista Marzi, e nel corso di questa intervista è sua madre a preconstituire un alibi per il pomeriggio (era rimasto alcune ore a lavorare ad una vettura nell'officina sotto casa), alibi che Busco fa passivamente suo e che risulta contraddittorio rispetto a quello che dovrebbe fornire Palombi.

15. Quando, quattordici anni dopo il delitto, Busco viene indagato, si sforza di accordare i due alibi, operando una sottile azione di persuasione nei confronti di Palombi, e godendo del "compattamento ambientale" che gli viene fornito dalle amiche della madre e dai suoi conoscenti.

### ***Sulla crescente importanza della prova scientifica nel processo penale.***

La vicenda in oggetto fornisce l'ennesima dimostrazione della sempre crescente rilevanza che viene assumendo, nel processo penale, la prova scientifica. Se ne comprende bene la ragione: la Scienza progredisce a vista d'occhio, il sapere giuridico, destinato a essere incanalato nella motivazione, non può non tenerne conto. Si tratta di un processo dinamico e inarrestabile, al quale la Suprema Corte ha di recente tributato esplicito riconoscimento, affermando la possibilità di procedere a revisione della cosa giudicata sulla base di fatti già esistenti, ma rivalutabili alla luce di nuove conoscenze tecnico-scientifiche dalle quali possano discendere valutazioni di carattere tecnico tali da consentire una rilettura e reinterpretazione di quegli stessi fatti (Cass. Sez. 2, nr. 12751 dell'8.3.11, imp.. Cutaia e altri, RV 250049). La portata innovatrice di una simile pronuncia è innegabile: il concetto di "nuove prove" si evolve sino a ricomprendere l'amplissima fattispecie delle "prove già esistenti ma

**41**

rivalutabili in relazione al progresso scientifico" (per un precedente di segno decisamente opposto, che esclude la rilevanza del "nuovo" accertamento DNA ai fini del giudizio di revisione, cfr. Cass. Sez. V, nr. 9047 del 15.6.99, imp. Larini e altri, RV 214295). Ancorché la pronuncia della Cassazione faccia riferimento ad ipotesi di revisione, tuttavia, il segnale "culturale" lanciato dalla Suprema Corte è innegabilmente rivolto a tutti gli interpreti, in qualunque sede si trovino ad operare. Ed è un segnale che da un lato riconosce l'importanza della prova scientifica nel processo, dall'altro (come vedremo), va letto unitamente ad altre massime che cercano di individuare alcuni principi di riferimento perché di questa prova, dotata di grandissima efficacia, eppure non scevra di rischi potenziali, il Giudice faccia il miglior governo possibile.

### ***Sulla centralità della prova scientifica nel caso in esame.***

L'operato di quanti si sono lodevolmente sforzati per dare un nome e un volto all'assassino di Simonetta Cesaroni, dal recupero degli indumenti della vittima sino alla rilettura delle tracce biologiche alla luce delle moderne acquisizioni della Scienza, può interpretarsi come una corretta applicazione dell'orientamento espresso nella sentenza citata nel paragrafo che precede. La maggior parte degli elementi adottati dall'Accusa a sostegno della sua tesi, infatti, era già presente nelle prime fasi d'indagine, o si è aggiunta strada facendo. La chiave di lettura che se ne offre è resa possibile dall'evoluzione della scienza. E nel motivare la sentenza che condanna Raniero Busco a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Simonetta Cesaroni la prova scientifica, *rectius*, la rivalutazione degli elementi di fatto già presenti alla luce delle nuove conoscenze tecniche, ha giocato un ruolo centrale.

L'ipotesi ricostruttiva fatta propria dal primo Giudice è frutto della valutazione finale di alcuni elementi che possono ritenersi accertati, di altri suscettibili di interpretazione controversa, e di altri, infine, la cui forza probatoria discende dall'accettazione di presupposti appartenenti alla seconda categoria, ossia dalla preferenza accordata (peraltro non senza motivazione) ad una fra le interpretazioni possibili dei fatti controversi. I quali fatti controversi, quanto meno i più significativi, riguardano proprio la prova scientifica. In altri termini:

- è accertata la sussistenza di un rapporto fra Simonetta e Busco, mentre è controversa l'interpretazione dello stesso. L'evoluzione in omicidio è momento conclusivo della degenerazione dello stesso, e

**42**

intanto è sostenibile, in quanto il primo Giudice ritiene provato, *sulla base della prova scientifica*, che il DNA di Busco sia stato rilasciato sugli indumenti che Simonetta indossava al momento della morte, in occasione del morso che Busco le avrebbe sferrato, e in orario non smentito dagli alibi dell'imputato;

- è accertata, sempre secondo la sentenza, e per acquiescenza della Difesa, l'appartenenza a Busco del DNA sugli indumenti di Simonetta. Senonché, appartengono al novero degli elementi controversi: le modalità di conservazione e prelievo del DNA; il momento in cui quel DNA finì su quegli indumenti; l'origine tissutale dello stesso; l'orario della morte; l'attribuzione del morso a Busco; la contestualità del morso con il delitto; l'assenza di tracce attribuibili a diversi soggetti che potrebbero aver agito nell'occasione. Il contrasto, che impedisce di ritenere gli elementi di cui sopra accertati, discende dalle divergenti interpretazioni che i consulenti delle parti hanno fornito in sede di *prova scientifica*.

- E' accertato che Busco fu lungamente interrogato in Questura, è controverso- e non può dirsi accertato, quanto meno non per comune ammissione delle parti- che non gli fu chiesto l'alibi, ovvero che egli non fornì *tempestiva* spiegazione dei suoi movimenti;

- sono accertati l'intervista con Marzi e l'incontro con Palombi alle 19.45 del 7 agosto, ma è controversa l'interpretazione di entrambi questi punti, sia sotto il profilo della formazione della prova che quanto al valore probatorio intrinseco.

E numerosi altri aspetti si prestano a interpretazioni divergenti, mentre, a ben vedere, l'appellata sentenza fornisce una chiave di lettura unitaria che riposa *in modo prevalente sulla prova scientifica*. E' la presenza del DNA di Busco sugli indumenti di Simonetta a fare da collante all'intera ricostruzione operata dal primo Giudice. E' l'attribuzione all'imputato del morso a contestualizzare il rilascio del DNA, e via dicendo.

*Obbligo, da parte del Giudice, di individuazione di criteri oggettivi ai quali ancorarsi in ipotesi di contrasto in materia di prova scientifica. Sulla necessità di procedere a perizia d'ufficio.*

Nel presente procedimento si è sviluppato, fra i consulenti delle parti, un pressoché totale contrasto su tutti i punti controversi in materia di prova

**43**

scientifico sopra sinteticamente elencati. Né la pur serrata dialettica dibattimentale ha sciolto i nodi, essendo ciascuno rimasto ancorato alla posizione di partenza. In un simile contesto, che investe la conoscenza di materie di per sé complesse, e rese ancor più scivolose dai costanti progressi della Scienza, con quel che ne segue in termini di aggiornamento delle tecniche sia di rilevazione che di interpretazione, il Giudice, ancorché "peritus peritorum", non dispone aprioristicamente del bagaglio di cognizioni che gli consenta di pronunciarsi in modo deciso a favore di una tesi o dell'altra. Egli può discostarsi dalle valutazioni degli esperti con sintetica motivazione nei casi in cui la fallacità delle conclusioni "tecniche" sia macroscopica e palese, tale da sfidare il buon senso comune (cfr., sul punto, Cass. Sez. 4, nr. 34379 del 12.7.04, imp. D'Urso, RV 229279): ma tale non è la vicenda che ci riguarda, come dimostra la stessa, amplissima esposizione in fatto che dei punti controversi opera l'appellata sentenza. In caso di contrasti così acuti, dunque, il Giudice, al quale è fatto divieto, anche se ne disponesse, di ricorrere alla propria scienza personale (ma, attesa la complessità della materia, così non è), ha il dovere di ancorarsi a criteri il più possibile oggettivi. Non è un criterio oggettivo, ovviamente, la provenienza della valutazione tecnica, nel senso che non può arbitrariamente operarsi una "scelta" fra le ragioni dell'una o dell'altra parte. Non si può, in altri termini, astrattamente sostenere una supposta maggiore "affidabilità" della valutazione proveniente dai tecnici impiegati dal PM: è vero che il PM indaga anche nell'interesse della parte, perché mosso esclusivamente da ragioni di giustizia (art. 358 CPP), ma è anche vero che si tratta pur sempre di attività squisitamente discrezionale (cfr. Cass. Sez. 2, nr. 3415 del 21.5.97, imp. Nappa, RV 298759), tanto che una sua eventuale omissione in tal senso non è in alcun modo sanzionata dall'Ordinamento (Cass. Sez. 3, nr. 34615 del 23.6.10, PM Passacantando, RV 248374, "e pluribus"), operando, in tal caso, le facoltà concesse alla Difesa nel complesso delle norme ex art. 391 bis CPP e seguenti. Dal che discende che la natura del processo accusatorio, strutturato sulla dialettica fra parti a cui si riconoscono le stesse facoltà e pari diritti, impone di valutare nello stesso modo le consulenze tecniche eventualmente sviluppate dalle parti stesse. Né è un criterio oggettivo quello che si affida a una (difficilmente dimostrabile) prevalenza, per così dire, accademica: anteporre le valutazioni di un titolare di cattedra in una certa sede rispetto al titolare di un'altra sede sarebbe, anche in questo caso "ovviamente", arbitrario. Senza contare che un ricercatore, o un professore associato (è arduo, talora, districarsi nella giungla dei titoli) potrebbero disporre di

**44**

un'abilità specifica superiore, in ipotesi, a quella del loro stesso titolare di cattedra, e via dicendo. Nel caso in esame, poi, la professionalità e la valentia dei consulenti che, nel corso del tempo, si sono avvicinati, resta indiscussa e indiscutibile. Costituisce, per contro, come riconosciuto dalla Giurisprudenza che verrà di seguito esaminata, valido criterio interpretativo l'autorevolezza intrinseca della fonte: un atto pubblico che fissi le linee direttrici della ricerca in materia o l'esito di un congresso ai più alti livelli della comunità scientifica, laddove su punti specifici si registri quanto meno un embrionale consenso, appartengono a questa categoria.

Quid iuris, allora, in caso di contrasto?

Nell'intento di raggiungere il massimo della neutralità possibile il Giudice, che sta fra l'Accusa e la Difesa, nel perdurante contrasto di valutazioni tutte provenienti da professionisti di indiscusso valore, ha il dovere di procedere ad una valutazione complessiva delle stesse affidandosi all'unico soggetto che può garantirgli quel sapere del quale

necessita per valutare correttamente materie di grande specificità tecnico: un perito che al Giudice, e solo ad esso, risponda.

E che debba operarsi una distinzione concettuale fra consulenza di [] parte e perizia d'ufficio è confermato, lucidamente, da Cass. Sez. 6, nr 22540 del 2.3.06, est. Carcano, RV 234372, laddove (in fattispecie ' afferente a scritture di comparazione) espressamente si afferma che "la consulenza tecnica (...) non ha valore di prova e non è equiparata alla perizia": a ben vedere, la citata massima ricalca, precisandola, la distinzione che già il codice opera (artt. 220 ss.) nel postulare un rapporto di collaborazione diretta fra Giudice e perito, facultizzando, al contempo, PM e parti private ad avvalersi di propri consulenti.

Da qui la decisione, adottata in accoglimento dell'appello dell'imputato, con l'adesione delle parti ratificata nelle udienze 27.10.11 e 5.12.11, di procedere a una perizia collegiale sui punti controversi della vicenda.

### ***Sui criteri interpretativi in tema di prova scientifica.***

Nell'anticipare quanto verrà in seguito analiticamente esposto, va riferito come gli esiti della perizia siano risultati in parte coincidenti e in parte contrastanti con le conclusioni cui erano giunti, nel corso del tempo, sia gli altri periti nominati in sede istruttoria durante lo svolgersi delle varie articolazioni delle indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, che i

**45**

consulenti del PM e delle Parti Civili. Per quanto attiene al morso che sarebbe stato inferto al seno della vittima, il contrasto ha investito anche le prospettazioni della consulenza difensiva.

Si è dunque in presenza, sui punti "caldi" della vicenda, di nuove acquisizioni che ripropongono i contrasti già sopra menzionati ovvero ne suscitano di nuovi. E se, per un verso, la persistenza di posizioni divergenti conferma, ex post, la necessità di un autorevole parere riassuntivo (quale quello chiesto ai periti del Giudice), per un altro verso occorre che questo Giudice dia conto dei criteri ai quali si è ispirato nell'iter logico che ha condotto al verdetto del quale le presenti motivazioni rappresentano la fedele descrizione.

In linea generale, si deve osservare che la scelta operata dal Giudice fra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti di parte "di quella che ritiene maggiormente condivisibile" è un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, a condizione che "la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, nr. 45126 del 6.11.08, imp. Ghisellini, RV 241907).

Ma già Cass. Sez. I, nr. 8076, del 24.5.2000, PG in proc. Stevanin, RV 216613, ammoniva che, in caso di contrasto insanabile fra periti e consulenti "il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento (...) deve necessariamente riguardare i *criteri* che hanno determinato la scelta fra le opposte tesi scientifiche".

Il richiamo alle regole di comune esperienza, ad esempio, è ritenuto criterio insufficiente laddove, in contrasto con la *scienza*, comporti una valutazione del Giudice che si discosti totalmente dalle prospettazioni peritali (cfr. Sez. I, nr. 15878 del 9.1.07, imp. Cecchin e altro, RV 236427), mentre si concede che la "comune esperienza", se sia di grado tale da indurre a un giudizio di verosimiglianza, sia assunta a criterio probatorio soltanto se abbia la forza di "escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile". In caso contrario, "il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti" (Sez. I, nr. 4652 del 21.10.04, PG in proc. Saia e altri, RV 230873).

Ma se la scelta, in materia di contrasto fra posizioni in tema di prova scientifica, deve rispondere a criteri obbiettivi, e tali da poter escludere le ipotesi inverosimili e le alternative impossibili, non potrà che essere un criterio "scientifico".

**46**

Ma come definire la "scientificità" del criterio (rectius: dei criteri) ai quali l'azione del Giudice deve ispirarsi? Soccrono, al riguardo, alcune precisazioni, tendenti a delimitare l'ambito di applicazione di questo criterio-guida nel processo penale. Se ne ritrova un'ampia e motivatissima esposizione in Cass. Sez. 4, nr. 1449 del 17.9.10, imp. Cozzini e altri. Le argomentazioni, estremamente lucide, di detta pronuncia, meritano di essere qui sinteticamente riprese, poiché esse hanno rappresentato una delle principali direttrici interpretative che sorreggono la presente motivazione. Un primo punto affrontato dalla sentenza concerne l'ammissibilità del giudizio probabilistico.

"Le generalizzazioni scientifiche probabilistiche vengono spesso viste con diffidenza, alimentata dall'idea che il ragionamento causale sia sempre di tipo rigidamente deduttivo e che, conseguentemente, le leggi utilizzabili siano solo quelle universali o prossime ad uno. Tale indiscriminata avversione non può essere condivisa. Certamente, nell'ambito di un'inferenza di tipo deduttivo, dal generale al particolare, è di grande rilievo la certezza o il grado di probabilità della premessa maggiore che si trasmette alla conclusione del sillogismo. Il punto davvero cruciale (che questa Corte tiene a rimarcare) è, tuttavia, che il ragionamento causale, nell'ambito delle scienze storiche, orientate cioè sulla ricostruzione di eventi concreti, non è quasi mai di tipo rigidamente deduttivo; e che in realtà i ragionamenti causali sono di diverse categorie, che si articolano in modo differente. (...) piuttosto che proporre un atteggiamento di generalizzata diffidenza, conviene tentare di comprendere in quale contesto la legge viene utilizzata e quale è il tipo di ragionamento probatorio che noi siamo chiamati a sviluppare. Del resto, le incertezze in ordine all'utilizzabilità di generalizzazioni probabilistiche sono state fugate dalle Sezioni unite di questa Suprema Corte (S.U. 10 luglio 2002, Franzese) che hanno espresso al riguardo una condivisa presa di posizione. La Corte ha considerato utopistico un modello di indagine fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, cioè affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali o quasi. Tale modello è stato ritenuto insufficiente a governare, da solo, il complesso contesto del diritto penale, che si trova di fronte le manifestazioni più varie della realtà. Accade frequentemente che nel giudizio si debbano utilizzare leggi statistiche ampiamente

**47**

diffuse nell'ambito delle scienze naturali, talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, generalizzazioni del senso comune, le cosiddette massime di esperienza, nonché rilevazioni epidemiologiche. Occorre in tali ambiti una verifica particolarmente attenta sulla fondatezza delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità nella fattispecie concreta, ma - concludono le S.U. - nulla impedisce che, quando sia esclusa l'incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in via alternativa, possa giungersi alla dimostrazione del nesso di condizionamento".

Nello stesso tempo, la regola del dubbio sistematico deve alimentare l'operato del Giudice, il quale non deve cercare nel caso concreto la **conferma** dell'ipotesi, ma, semmai, l'esistenza dei **punti di crisi**, per poi procedere, infine, a tirare le somme di questa attività dialettica:

"l'affidabilità di un assunto è temprata non solo e non tanto dalle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino. Tutto questo vuoi dire che le istanze di certezza che permeano il giudizio penale impongono di svolgere l'indicata indagine causale in modo rigoroso. Occorre

un approccio critico: la teoria del caso concreto deve confrontarsi con i fatti, non solo per rinvenirvi i segni che vi si conformano ma anche e forse soprattutto per cercare elementi di critica, di crisi. Non può esservi conoscenza senza un siffatto maturo e rigoroso atteggiamento critico, senza un disinteressato impegno ad analizzare severamente le proprie congetture ed i fatti sui quali esse si basano. La spiegazione di un accadimento richiede sempre tale approccio dialettico che, tuttavia, non è semplice contesa verbale tra opinioni a confronto (che alimenta degenerazioni di tipo retorico) quanto piuttosto di contraddizioni all'interno dell'ipotesi esplicativa e soprattutto tra tale ipotesi ed alcuni fatti. La dialettica di cui si parla è dunque confronto tra l'ipotesi e i fatti; e tra le diverse ipotesi, alla ricerca della più accreditata alla luce delle concrete contingenze di ciascuna fattispecie. La congruenza dell'ipotesi non discende dalla sua coerenza formale o dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo deduttivo, bensì dalla aderenza ai fatti espressi da una situazione data. In breve occorre rivolgersi ai fatti, ricercarli ed analizzarli con determinazione. Questo stile d'indagine, d'altra

**48**

parte, risponde all'obiezione che scorge nel procedimento per esclusione il pericolo di inversione dell'onere della prova. Esso, infatti, incorpora la critica basata sui fatti nella struttura del ragionamento esplicativo. Non c'è dimostrazione senza un serrato confronto con le prove, di qualunque segno esse siano, da ricercare con accanimento. In breve, nel processo come nell'indagine scientifica, si è in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove disponibili e si tratta di compiere una valutazione relativa al grado di conferma che l'ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove: se tale grado è ritenuto sufficiente, l'ipotesi è attendibile e quindi può essere assunta come base della decisione".

Il giudizio che ne discende, peraltro, laddove sorretto da una valutazione probabilistica in chiave logica (e non meramente statistica) è pur sempre valutativo, dunque "sfugge ad ogni rigida determinazione quantitativa" ed è fonte di potenziale errore.

"È chiaro che la componente valutativa insita nel concetto di cui ci occupiamo lo rende particolarmente adatto all'uso giurisprudenziale. Ma deve essere pure chiaro che ciò può avvenire solo in un modo rigidamente controllato; ed il controllo critico può essere costituito solo da una rigorosa attenzione ai fatti ed ai dettagli di ciascuna contingenza quali fattori di superamento di ciò che di astratto, retorico, fumoso può esservi in tale elaborazione concettuale. Si tratta di un'esigenza di concretezza e di attenzione ai fatti che, del resto, può essere senz'altro scorta nella recente giurisprudenza di legittimità". Quando si verte in tema di prova scientifica, e acuto è il contrasto fra i vari pareri degli esperti (la vicenda che origina la sentenza qui riportata ripropone in modo analogo alla presente vicenda un vero e proprio "scontro" fra periti e consulenti e fra periti nei vari gradi di giudizio), si impone la determinazione di criteri che aiutino il Giudice a fare la scelta giusta. Un primo criterio concerne la valutazione di attendibilità delle teorie scientifiche proposte dai vari esperti.

"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di

**49**

sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indi-

pendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. (...) D'altra parte, in questo come in tutti gli altri casi critici, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, che dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, per le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine."

La necessità di avvalersi di strumenti di integrazione del parere del singolo esperto, strumenti che rimandano all'atteggiamento della comunità scientifica sull'argomento in oggetto, discende da una serie di considerazioni che vanno condivise:

"D'altra parte il contesto della dialettica processuale sembra fatto apposta per enfatizzare la diversità delle opinioni, soprattutto attraverso l'azione degli esperti. A tale proposito una vasta letteratura internazionale e lo stesso esercizio dell'attività giudicante nel merito mostrano che la valutazione dell'attendibilità degli

**50**

enunciati della scienza è aperta a vari pericoli: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali o occulte tra i membri di una comunità scientifica; il carattere distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella dialettica dibattimentale, particolarmente nel processo accusatorio; la complessità e la drammaticità di alcuni grandi eventi e la difficoltà di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei valori; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante un ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico. (...) Si è visto che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle leggi scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto. (...) Il problema è che questo può non essere sufficiente. L'esperto, per quanto autorevole e coinvolto personalmente nell'attività di studio e ricerca, costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, esprime un punto di vista personale, scientificamente accreditato ma personale; ed offre, quindi, una visione forse incompleta del tema. Su queste basi il giudice di merito può trovarsi nella condizione di non poter esprimere con piena cognizione di causa il finale giudizio demandatogli in ordine all'affidabilità dell'enunciazione scientifica. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze".

E' stato osservato (P. Tonini, Diritto penale e processo, 11/2011) che la citata sentenza sembra espressamente richiamare (ed ampliare, col riferimento all'affidabilità dell'e-

sperto) i ed. "criteri Daubert", operativi da tempo nella Giurisprudenza del common law, e il correlato concetto di Giudice come *gatekeeper*, il guardiano della soglia, ossia il custode della

**51**

validità della prova scientifica. Detti criteri tendono a identificare i canoni di attendibilità e validità della prova scientifica e possono così definirsi:

a) accettazione dalla comunità scientifica: vanno forniti al Giudice elementi di valutazione circa l'atteggiamento della comunità scientifica sulla prova in oggetto;

b) falsificabilità (nell'accezione suggerita dal filosofo della scienza Karl Popper): ossia possibilità di sottoporla a verifiche che inducano risultati difformi da quello originariamente perseguito;

e) percentuale di errore: vanno forniti al Giudice i dati relativi alla fallibilità dell'indagine (e ciò sul presupposto che non si possa mai parlare di "certezza assoluta" nel campo della prova scientifica);

d) pubblicazioni *peer-reviewed*, su stampa scientifica autorevole e a seguito di revisione accurata da parte della comunità: vanno forniti al Giudice i riscontri in letteratura scientifica delle asserzioni formulate dal consulente/perito;

e) pertinenza: deve trattarsi di un'indagine che sia effettivamente "valida" nel conseguire l'accertamento che ci si propone.

Si tratta di criteri empirici effettivamente richiamati dalla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione e oggetto, essi stessi, di appassionate dispute.

Non è certo questa la sede per un dibattito dottrinario di così ampio spessore. Ma va osservato che l'attenzione che Ordinamenti diversi dal nostro pongono alle problematiche inerenti al sapere scientifico nel processo penale indicano che il fenomeno ha dimensione transnazionale, e che sarebbe raccomandabile, de jure condendo, l'adozione di protocolli di valutazione che consentano di raggiungere un accordo non solo fra i membri della comunità scientifica, ma fra scienziati e operatori del diritto.

In ogni caso, i criteri indicati dalla Corte di Cassazione, qualunque sia il rapporto che li lega all'empirismo di stampo anglosassone, individuano una linea di condotta imprescindibile per chiunque voglia accostarsi al tema della prova scientifica.

In primo luogo, dunque, occorrerà guardare al giudizio che la comunità scientifica di riferimento esprime al riguardo di un determinato accertamento tecnico.

E' la comunità scientifica a dettare le modalità di acquisizione dei reperti che verranno utilizzati per le analisi, a stabilire i protocolli tendenti ad evitare i rischi di errore (sia nella repertazione che nella valutazione, de visu o in laboratorio), a valutare le innovazioni tecniche, ad accantonare le tecniche obsolete, e via dicendo. Laddove vi sia accordo nella comunità

**52**

scientifico, sia sui protocolli di acquisizione che sugli esiti, ci si può, con ragionevole certezza, pronunciare a favore di una tesi o di un'altra avendo, come punti di riferimento, i parametri oggettivi sopra descritti. Ed è evidente che maggiore sarà il grado di consenso intorno a un accertamento scientifico, maggiore ne risulterà la valenza probatoria. Mentre, per contro, laddove nella comunità scientifica regni il disaccordo circa la validità di un determinato accertamento, il Giudice dovrà non solo tenerne conto, ma anche valutare, con estrema attenzione, se, fra le posizioni emerse nel dibattito scientifico, siano prevalenti quelle che tendono ad enfatizzare detta validità ovvero a deprimerla. Ove la maggioranza degli studiosi sia contraria a ritenere affidabile una certa prova, se ne dovrà fare a meno, poiché troppo alto è il rischio di incorrere in errori forieri di conseguenze drammatiche per i soggetti coinvolti. Ove prevalga l'opposto orientamento, pure, il Giudice dovrà ugualmente impiegare la massima cautela,

procedendo a una valutazione estremamente accorta del caso concreto. L'esame della letteratura, offerta alla conoscenza della Corte da consulenti e periti, consente - come si vedrà - di tracciare una sorta di "legge" che può così essere espressa: la prova sulla cui attendibilità e validità la comunità scientifica esprime il massimo consenso è idonea a "includere", ossia ad affermare in positivo una certezza ovvero una potenziale situazione assimilabile; una prova sulla cui attendibilità o validità non vi sia consenso può, al massimo, "escludere", cioè postulare in negativo, o deve semplicemente essere ignorata perché, non sorretta dall'autorevolezza della comunità, è una non-prova. Scendendo sul terreno del concreto, poi, si deve fare un'altra osservazione: nel concetto di "inclusione" accanto alla certezza vi è quella "potenziale situazione assimilabile" che viene comunemente espressa con il termine di "compatibilità". Una prova è valida perché ritenuta tale dalla comunità scientifica; essa, a determinate condizioni, fornisce "certezza"; in altri casi, determina "compatibilità". E compatibilità non significa "certezza": tutte le volte che si esprime in termini probabilistici, bisogna tenerne conto nell'esame complessivo dei dati a disposizione. Il ragionamento qui sviluppato in linee generali, ovviamente, va letto anche in prospettiva storica: proprio perché i progressi della Scienza sono costanti, ciò che oggi è negato dalla comunità scientifica potrebbe essere ammesso domani, e viceversa. La prova del quanto di paraffina fu superata dall'esame microscopico delle particelle di sparo, e, in tempi remoti, il "judicium sanguinis" da più moderne, e meno barbariche, tecniche investigative.

**53**

Per tornare al caso in esame, si deve osservare come, ad esempio, in relazione alla vexata questio del morso, sia mancata del tutto, negli elaborati dei consulenti di Accusa e Difesa nel corso del dibattimento di primo grado, qualunque seria prospettazione circa quello "stato complessivo delle conoscenze" cui si richiama la sentenza sopra riportata. Si muove dal presupposto, comune, dell'affidabilità dei risultati ottenuti nel raffronto fra l'impronta di un morso e la dentatura di un individuo. Assunto che nemmeno la Difesa contesta, attestandosi sulla critica del risultato in concreto a seguito della contestazione del metodo sperimentale impiegato. Per contro, dall'esame dell'ampia letteratura prodotta dai periti nominati in questo dibattimento è emersa la fase delicata che sta attraversando la pratica dell'odontologia forense. In sostanza, dopo un periodo di iniziale entusiasmo, il valore di questo accertamento è stato notevolmente ridimensionato dalla comunità scientifica (v. infra, per le citazioni in letteratura). Con il corollario (anche su questo, v. infra), che è opinione di buona parte della comunità scientifica trattarsi di un elemento di conoscenza che può valere a escludere un sospetto, ma non a includerlo. Il fatto che una problematica così pregnante sia affiorata a seguito di una perizia disposta da questo Giudice conferma l'opportunità della scelta operata: non è dato sapere, invero, quale sarebbe stata la lettura complessiva del quadro indiziario a carico di Busco se anche il primo Giudice fosse stato a conoscenza della letteratura prodotta dal prof. Cipolla D'Abruzzo.

Si potrebbe osservare che, così ragionando, il Giudice finisce per rinunciare al proprio ruolo, abdicandovi a favore di un'astratta prevalenza del dato scientifico. Se il Giudice vivesse come una "deminutio" la necessità di aprirsi al sapere di altri rami, renderebbe un pessimo servizio alla collettività, in nome della quale è chiamato a prendere le decisioni. Gli è che accade l'esatto contrario. Non vi è "deminutio", ma arricchimento. Quando se ne può avere ragionevole certezza, la prova scientifica è un potente ausilio per il Giudice, al quale resta, in ultima analisi, il potere-dovere di interpretare i dati che gli vengono offerti: ma prima di postulare che il DNA di Tizio sia stato rilasciato sul corpo di Caia a seguito di un'azione omicida, occorre accertarsi che si tratti di DNA, sapere che valore attribuisce la comunità scientifica al DNA, valutare le procedure di

acquisizione della prova, e poi, soltanto poi, si potrà procedere all'interpretazione del dato di fatto, finalmente consolidato e accettato dalla Scienza. Poiché, infine, al Giudice, in ossequio alla regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", introdotta dalla legge 46 del 2006, si impone

**54**

"un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (Così Sez. I, nr. 41110 del 24.10.11, PG in proc. Javad, RV 251507).

Un'ultima linea di indirizzo, sempre desumibile dal citato orientamento giurisprudenziale, si desume, infine, dal monito sulla necessità di prendere in esame le nuove metodologie d'indagine, con ciò che ne consegue in termini di rivalutazione dei fatti, "se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica". E ciò si afferma sulla falsariga di un precedente (Cass. Sez. 2, nr. 834 del 17.10.03, imp. Treccarichi, RV 227854) che impone comunque al Giudice, quando si trovi in presenza di protocolli sperimentali, di valutarli con la massima attenzione, laddove essi non siano ancora stati sottoposti al vaglio della comunità scientifica. Nel caso in esame, ad esempio, risultano impiegate, per le analisi in tema di DNA e per quanto riguarda la qualificazione come "morso" della lesione sul seno di Simonetta Cesaroni, metodologie combinatorie che uniscono svariate tecnologie e che si affidano a modelli sperimentali. Si tratta di protocolli che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, vanno valutati con il massimo rigore in relazione alle acquisizioni, sul punto, della comunità scientifica. Tale compito è stato affidato da questa Corte ai propri periti.

E' ora il caso di esaminare le acquisizioni della perizia disposta da questo Giudice. Nello svolgimento della motivazione si seguiranno le modalità espositive della perizia, integrate con le acquisizioni dibattimentali e con gli atti successivamente prodotti in sede di memoria difensiva.

### **La perizia Cipolla d'Abruzzo- Fattorini- Previderé.**

#### ***Conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti.***

L'incarico peritale veniva conferito all'udienza del 5.12.2011. Le parti formulavano le loro osservazioni, raccolte in altrettanti quesiti più specifici che si ritengono assorbiti in quelli formulati dalla Corte (cfr. verb. ud. 5.12.11).

**55**

nell'Udienza del giorno 5 dicembre 2011, considerata la documentazione in Atti e valutate le richieste delle Parti, ritenendo doversi procedere ad una Perizia conclusiva sulle Indagini medico legali e genetico forensi sinora effettuate, nominava Periti in apposito Collegio i sottoscritti, Prof. Corrado Cipolla d'Abruzzo, specialista medico legale, Ricercatore confermato della Disciplina e Docente presso l'Università degli Studi di Chieti, il Prof. Carlo Previdero, Ricercatore confermato di Genetica forense e Docente presso l'Università degli Studi di Pavia, il Prof. Paolo Fattorini, Professore Associato di Medicina Legale, Docente e genetista forense presso l'Università degli Studi di Trieste."

Venivano formulati i seguenti quesiti:

#### **QUESITI:**

"Letti gli Atti e i documenti di causa ed eseguite ove possibile le necessarie analisi, esprimano i Periti le loro valutazioni in merito alle contrastanti prospettazioni dei Con-

sulenti del Pubblico Ministero e delle Parti private, con particolare riguardo:

- 1) all'orario della morte;
- 2) alla causa ed ai mezzi che la hanno prodotta;
- 3) alla natura ed all'epoca di determinazione delle lesioni riportate dalla vittima sul seno sinistro e in regione sterno-claveare;
- 4) alla modalità di conservazione dei reperti utilizzati per le analisi genetiche;
- 5) alla attribuibilità delle relative tracce."

***Sulle modalità di svolgimento della perizia.***

I periti danno atto dell'avvenuta ricezione dell'intera documentazione utilmente valutabile. Detti atti venivano consegnati direttamente dal Presidente di questa Corte e dall'estensore della presente sentenza.

I periti acquisivano anche altri documenti, prodotti successivamente dalle parti, fra i quali di particolare interesse

Allegato N. 2: N. 82 (ottantadue) Fotografie a colori relative al sopralluogo e quindi alle operazioni necroscopiche sul cadavere di Simonetta Cesaroni, svolti ad opera del Prof. Ozrem Carella Prada, Consulente tecnico per l'Ufficio del P.M.. Tali riprese fotografiche, richieste da uno di Noi, erano state eseguite dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma, ed erano state conservate dal medesimo C.T.U., come egli stesso ci ha spiegato nel corso della riunione del 27-2-2012;

Vi sono state varie riunioni fra i periti e i consulenti nominati dalle parti.

56

Si dà atto che per esigenze della presente Indagine, sono stati regolarmente convocati i Signori Consulenti delle Parti ai relativi confronti e discussioni, nelle seguenti date e nei seguenti luoghi:

I Riunione: fissata in corso d'Udienza e tenutasi in data 20-12-2011, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Pavia;

II Riunione: tenutasi in data 6-2-2012, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Pavia. A tale incontro non ha potuto partecipare il Perito Dott. Corrado Cipolla d'Abruzzo per indisposizione;

III Riunione: tenutasi in data 16-2-2012, presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Pavia;

IV Riunione: tenutasi in data 27-2-2012, in Bologna, presso lo Studio dell'Avv. Marco Di Marino (che in sua assenza, ha cortesemente concesso in uso i locali adatti ad ospitare numerose persone) in Bologna, alla Via Farini, 4. A tale incontro dovendosi discutere unicamente gli aspetti medico legali, di comune accordo non hanno partecipato i Periti Prof. Carlo Previderé e Prof. Paolo Fattorini.

Si dà atto che i nomi dei Consulenti delle Parti che hanno presenziato alle riunioni e la natura delle discussioni tenute nelle varie occasioni, sono stati annotati nei relativi Verbali che vengono prodotti in Allegato.

***Su alcune osservazioni dei consulenti delle parti.***

Più volte, nel corso del dibattimento, e anche in sede di discussione, i consulenti del PG e delle Parti Civili si sono lamentati dell'atteggiamento dei periti, a loro avviso ispirato a criteri di scarsa collaborazione, e in particolare della mancanza di una riunione finale comune che avrebbe potuto portare allo scioglimento di taluni nodi critici. Le critiche non colgono nel segno. Il collegio peritale risponde del proprio operato al Giudice, e le modalità di espletamento della perizia appaiono a questo Giudice perfettamente consono all'incarico conferito. Si chiedeva di esprimere valutazioni nella più fredda e asettica neutralità, e questo i periti hanno fatto. Il contraddittorio è stato, fisiologicamente, rimesso alla fase dibattimentale.

57

### ***Sul dibattimento d'appello. Su altre osservazioni delle parti in merito alla perizia.***

Le conclusioni dei periti sono state illustrate nel corso dell'udienza del 27 marzo 2012. Questo Giudice ha disposto non procedersi a nuova audizione dei consulenti delle parti, già ampiamente esaminati in primo grado e facultizzati a produrre memorie. I consulenti sono però stati autorizzati a rivolgere direttamente domande ai periti, e si sono avvalsi anche dell'ausilio di strumentazione audiovisiva (come, d'altronde, hanno fatto il PG e le Parti Civili nel corso della discussione). La decisione è stata criticata: ma va precisato che il contraddittorio è stato ampiamente assicurato e che, d'altronde, nessuna norma impone di risentire i consulenti delle parti, che hanno avuto tutte le possibilità di esprimersi in questo procedimento, prima del conferimento dell'incarico peritale, durante l'esame dei periti e anche dopo, attraverso il deposito di note e memorie. Né possono condividersi le critiche all'operato dei periti laddove ci si lamenta che essi abbiano chiesto (v. infra, a proposito della parte genetico-forense dell'elaborato peritale) di verificare direttamente il materiale operativo dal quale i consulenti (in particolare del PM) avevano desunto le conclusioni tecniche poi riversate nel testo scritto e illustrate nel corso del dibattimento di primo grado. La richiesta era non solo legittima, ma doverosa da parte dei periti, posto che era loro compito precipuo, in accordo con i quesiti formulati, di valutare l'attribuibilità delle tracce genetiche: operazione alla quale sarebbe stato possibile dar corso in due soli modi, e cioè sia ripetendo- laddove possibile- le analisi di laboratorio, che verificando scrupolosamente quelle già effettuate. Il collegio peritale non ha ritenuto di dover procedere a nuove analisi (cfr. deposizione Previderé, ud. 27.3.12, pag. 172) avendo constatato la sostanziale sovrapponibilità dei risultati ottenuti attraverso la verifica sui reperti corpetto e reggiseno e in considerazione dell'avvenuta consumazione di pressoché tutti gli altri reperti (ad eccezione, appunto, di corpetto e reggiseno). Quanto, infine, a una certa asprezza dei toni che hanno caratterizzato il confronto fra le posizioni durante l'udienza del 27.3.2012 (dato rilevabile dalla lettura delle trascrizioni), essa pertiene alla normale dialettica processuale e non si è sviluppata in maniera tale da alterare il sereno svolgimento del giudizio.

### ***Esposizione delle valutazioni a cui è giunto il collegio peritale in materia medico-legale.***

**58**

La perizia consta di due parti distinte: medico-legale e genetico-forense. Si procederà dapprima ad illustrare le conclusioni del collegio peritale sulle tematiche medico-legali; successivamente, le risultanze peritali verranno poste a confronto con le osservazioni degli altri consulenti di parte. Si passerà poi, nel rispetto degli stessi criteri espositivi, all'esame dei profili genetico-forensi.

#### ***1. In tema di determinazione dell'orario della morte.***

Osservano i periti che alcuni accertamenti che potevano essere effettuati nell'immediatezza del rinvenimento del corpo non furono sviluppati: in particolare, manca il dato relativo alla temperatura corporea al momento del sopralluogo. Un accertamento specifico sulla temperatura e umidità atmosferica il giorno 7 agosto 1990, effettuato dai periti, ha fornito dati scarsamente rilevanti in funzione di una più precisa individuazione dell'orario della morte. In sostanza, il prof. Cipolla D'Abruzzo, che nel collegio peritale ha svolto questa parte dei rilievi, non ha potuto che richiamarsi, pur dopo disamina critica, alle valutazioni espresse a suo tempo dal prof. Carella Prada, che resta, a tutt'oggi, l'unico esperto che abbia preso visione diretta del corpo della povera Simonetta Cesaroni e delle lesioni dalla stessa riportate. Pertanto:

Per concludere sulla cronologia della morte di Simonetta Cesaroni, nulla di realmente preciso si può aggiungere con i dati a disposizione e quanto scrisse e dichiarò in merito il Prof. Carella Prada lascia molte perplessità per la mancanza di troppi elementi. Par-

rebbe eccessiva inoltre la differenza di maturità dei fenomeni descritti (in specie ipostasi e rigidità) tra il sopralluogo (ore 2) e la necropsia (ore 8,30), ma ciò non si può escludere adesso solo sulla base di quanto disponibile. Anche la tonalità cromatica attribuita alle ipostasi in sede di autopsia, ovvero "colore rosso-vinoso" parrebbe non essere in grande armonia con la cospicua perdita di sangue dovuta alle lesioni, ma ciò potrebbe anche essere frutto più di linguaggio routinario che di descrizione perfettamente fedele.

Tuttavia i dati circostanziali obiettivamente si prestano a collocare meglio l'orario della morte.

Sappiamo che per telefonate intercorse tra la vittima ed una sua collega, la Cesaroni avrebbe dovuto essere ancora viva tra le 17,15 e le 17,45. Inoltre l'intera dinamica dell'omicidio deve aver impiegato un certo tempo, per cui è obiettivamente difficile far risalire la morte a prima delle ore 18 circa di quel 7 agosto 1990. Poi il cadavere viene trovato alle 23,30 ed alle 2 del giorno 8 agosto iniziano i rilievi che quanto meno fanno risalire la morte ad alcune ore prima, verosimilmente da 6 a 7 ore prima del sopralluogo.

59

A questo punto l'orario della morte si collocherebbe tra le 18 e le 19 circa di quel 7 agosto 1990. Se appena un poco prima, se poco dopo, non si può precisarlo ove si ragioni in base alle comuni conoscenze scientifiche, oltretutto rapportate a quei pochi dati medico legali disponibili.

Il collegio peritale, in ultima analisi, conferma, nelle linee generali, il "range" orario già individuato dal prof. Carella Prada, e lo restringe avvalendosi di dati circostanziali afferenti all'ultima telefonata di Simonetta Cesaroni. Va ricordato che il primo Giudice non era pervenuto a conclusioni dissimili, fissando però l'orario della morte fra le 17.30 e le 18.30, con un'approssimazione a scendere dovuta all'interpretazione degli stessi dati circostanziali. La valutazione espressa dal collegio, peraltro, secondo quanto verrà più avanti specificato, si accorda con il dato circostanziale che (ma anche questo lo si vedrà in seguito) colloca le ultime battute della telefonata Berrettini-Cesaroni alle 17.45 (tale è la versione infine resa dalla testimone al dibattimento).

Di questo punto si è fornita una motivazione estremamente sintetica poiché, nel corso del dibattimento, è emerso che il dato relativo all'orario della morte (fra le 18 e le 19) trova concordi le parti processuali. Se ne capisce la ragione: da un lato, è accertata l'impossibilità di procedere a una più puntuale individuazione di detto orario, dall'altro un lasso di tempo così ampio rimette all'interprete la sua compatibilità ovvero l'incompatibilità con l'alibi (v. infra) dell'imputato.

## **2. Su cause e mezzi della morte.**

Anche su questo punto vi è stata sostanziale adesione di tutte le parti, e anche su questo punto le conclusioni del collegio peritale confermano quanto già era stato acclarato durante il dibattimento di primo grado:

La causa della morte della giovane è del tutto scontata e senza il minimo dubbio va riferita allo shock emorragico.

Sui mezzi, a parte quanto già scritto, del pari nulla o ben poco può aggiungersi. Fermo restando che appare del tutto verosimile l'uso del mezzo contundente naturale per colpire duramente all'emivolto destro la giovane (ceffone o meglio, manrovescio da parte di soggetto destrimane), è pure certo che non fu questo a cagionare il decesso, ma le 29 lesioni penetranti che ella ricevette al versante anteriore del capo, del collo e del tronco, ed alle regioni inguino-perineali che cagionarono le emorragie fatali, per gran parte riversate nelle grandi cavità del tronco.

60

Quasi tutte queste lesioni penetranti furono descritte dal C.T.U. come soluzioni di continuo a sviluppo trasversale di aspetto fusiforme, estese al massimo cm 1,5, con sviluppo in profondità del tramite.

Nelle "Considerazioni medico legali" lo stesso scrive: *La struttura lesiva d'altronde va identificata in un mezzo da punta e taglio con peculiarità bitagliante, ma non dotato di particolare azione recidente e penetrata segnatamente in virtù della sua estremità aguzza. Sono indicativi in tal senso l'aspetto essenzialmente fusiforme delle lesioni tegumentaria osservate, conformate sporadicamente ad accento circonflesso in funzione verosimilmente di varianti attivamente o passivamente intervenute nella dinamica di infissione ed estrazione dello strumento, la sola relativa acutezza degli angoli, la pressoché sistemica contusione dei margini, espressione di azione di strisciamento, il prevalere della profondità discontinuativa rispetto all'ampiezza."*

Le descrizioni sono ottime e ben si addicono alle immagini fotografiche, anche quelle che abbiamo acquisito in seguito dalle mani stesse del Prof. Carella Prada, e altresì indiscutibile l'interpretazione con la deduzione del possibile mezzo.

Infatti pur avendo le lesioni superficiali quell'aspetto ogivale tipico delle ferite da punta e taglio, non presentano incisure agli apici (elemento importantissimo, da non confondersi con le codette delle ferite da taglio) le quali dimostrano sia la presenza di uno o di due margini taglienti, sia possono lasciare intuire con quale mano e con quale modalità l'aggressore abbia maneggiato la lama. Ma qui non si sono state descritte incisure, né obiettivamente se ne vedono di in equivoche, neppure agli ingrandimenti fotografici.

Inoltre è giusta l'osservazione della componente contusiva che presentano i margini delle lesioni cutanee e che si rivela "espressione di azione di strisciamento" (ma potrebbe anche aver concorso l'urto di una qualche impugnatura o ispessimento al tallone della lama, giunta a contatto con la cute circostante la ferita penetrante).

Dunque la lama aveva margini acuti, ma non tanto da risultare taglienti e le facce della lama erano piatte.

Una lama dalle facce piatte è meno idonea a penetrare ove non sia almeno monotagliante, ovvero riesca a farsi strada facilmente nei tessuti con meccanismo a cuneo ma facendosi spazio anche sezionandoli, quanto meno da una parte. Le facce piatte di un mezzo penetrante infatti aderiscono subito ai tessuti biologici e questi così tendono ad ostacolare lo scorrimento nei due sensi della lama.

Ciò è ben noto, tanto che per favorire la penetrazione di armi da punta e taglio (vedi stocchi, baionette, pugnali, spiedi da caccia, ecc.) si ricorreva fin dall'antichità, all'accorgimento di scanalare per il lungo le lame, quelle piatte sempre da entrambi i versanti. In tal modo si favoriva

61

potentemente l'azione penetrante e quella retraente, evitando di strisciare per ampie superfici sui tessuti e quindi assai riducendo ogni possibile limitazione all'azione offensiva. Altro accorgimento, un po' meno efficace, ma che tende pure ad irrobustire le lame, è costituito dalla costolatura diritta centrale (lame a sezione romboidale) che divarica meglio i margini della lesione e limita l'adesione e l'azione di freno dei tessuti biologici sulle facce dell'arma.

Concludendo, è possibile si sia trattato di un tagliacarte da scrivania, oggetto acuminato, dai margini sufficientemente acuti ma non taglienti e facce ordinariamente piatte, con lame poco robuste, generalmente lunghe non meno di 10-12 cm e larghe circa 1 cm (valutazione di massima sulla scorta delle dimensioni più comuni di simile oggetto, e non certo scaturita dalle lunghezze dei tramite e dalle larghezze delle lesioni cutanee, non permettendo la cute esatte impronte a stampo, né potendosi esattamente valutare la profondità attinta da qualsiasi mezzo da punta o da punta e taglio, attesa la grande

deformabilità delle superficie e dei piani anche profondi attraversati).

### **3. Natura ed epoca di determinazione delle lesioni riportate dalla vittima sul seno sinistro e in regione sterno-claveare.**

Il punto è uno dei più controversi dell'intera vicenda. Esso investe direttamente la tematica del presunto "morso", a sua volta collegata, come si è già visto, alla contestualità di detta lesione con il rilascio di DNA di origine salivare da parte di Busco.

Il collegio peritale sottopone a vaglio critico l'operato del consulente prof. Carella-Prada, confermando, in punto di descrizione delle lesioni in oggetto, la valutazione problematica espressa, nel corso del dibattimento di primo grado, dal consulente della Difesa, prof. Umani-Ronchi.

Sul corpo della vittima oltre le lesioni penetranti e quella di natura contusiva al volto, si è trovata una lesione escoriata alla regione sterno-claveare destra e due minime lesioni escoriate al quadrante supero-mediale della base d'impianto del capezzolo sinistro. Così descrive il C.T.U. questi reperti in sede di esame esterno del cadavere:

a) "7) in prossimità e subito superiormente alla proiezione cutanea della giunzione cleido-sternale di destra, si origina stria escoriata virgoli/orme con crosticina siero-ematica, dell'ampiezza media di 1 millimetro, a decorso arco/orme, con concavità inferiore, trasversalmente dislocata, della lunghezza di cm 4; "

b) "9) l'impianto del capezzolo di sinistra, nel suo versante supero-mediale, appare interessato rispettivamente da 2 discontinuazioni tutta/fatto superficiali, contigue, linearmente disposte in continuità, ricoperte da crosticina siero-ematica; "

62

Tali escoriazioni compaiono sulle immagini 18) del Fascicolo fotografico del sopraluogo, e 4), 5), 7) e 11 del Fascicolo relativo alla necropsia, compaiono altresì in alcune fotografie tra quelle acquisite in occasione della presente Indagine, precisamente alle riprese N. 45, 56, 57, 58.

Per quanto le fotografie possano ingenerare incertezze, specie sulle tonalità cromatiche, parrebbe che queste piccole lesioni non si discostino troppo dal colore delle altre lesioni. Ciò aiuterebbe a collocare tutte le lesioni nella produzione contestuale.

Senonché il Prof. Carella Prada aggiunge per entrambe queste escoriazioni, la particolarità che esse avrebbero mostrato crosticina siero-ematica. Ciò per converso allontanerebbe nel tempo, anticipando le escoriazioni quanto meno di una mezz'ora, rispetto alle lesioni penetranti mortali.

Non emerge dalle trattazioni se si intende riferire il carattere ad essiccamento post-mortale, oppure se si vuole esprimere un carattere specifico di vitalità delle piccole lesioni.

Purtroppo anche al colloquio diretto con il Settore nell'ambito degli incontri sostenuti con i Consulenti tecnici di Parte, lo scrivente ritiene di poter chiarire il dubbio.

In realtà ciò si sarebbe compreso senza incertezze ove si fosse proceduto al prelievo ed al controllo istologico, ma atteso che gli esami istologici non furono condotti, e che neanche si procedette a fare gli usuali prelievi in corso di autopsia, l'incertezza è destinata a rimanere tale, né si ritiene dover procedere ad ulteriori commenti e considerazioni in merito.

La mancata effettuazione delle analisi istologiche, dunque, rende impossibile determinare l'esatto momento in cui dette lesioni ebbero a prodursi: il rilievo, come detto, era già stato formulato dal prof. Umani-Ronchi nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, si era ribattuto in quella sede, atteso che si trattava di un morso, e atteso che Simonetta Cesaroni, per pacifica acquisizione probatoria, né nei giorni precedenti né quel pomeriggio almeno sino alle ore 15.00 circa (quando va via da casa e prima di raggiungere via Poma) presentava alcuna lesione al capezzolo, e tenuto conto della

sovrapponibilità della crosticina siero-ematica ad altra, analoga, presente in diverso distretto corporeo e comunque riconducibile all'azione lesiva dell'arma da taglio, se ne doveva concludere che tutte le lesioni, morso incluso, erano da ritenersi contestuali. Va detto, a questo punto, che anche il prof. Cipolla d'Abruzzo (convinzione che verrà ribadita nel corso dell'esame dibattimentale) propende per la contestualità di tutte le lesioni.

Solo che, a suo avviso, non c'è stato nessun morso.

Resta l'argomento "morso" che sarebbe stato apportato al capezzolo sinistro della vittima, forse nell'ambito di un marcato approccio erotico.

63

V

Su tale semplice ipotesi in seguito, è stata sviluppata una serie di Consulenze tecniche odontoiatriche forensi indubbiamente affascinanti e suggestive per la sofisticazione delle ricostruzioni proposte che si spingono ad indicare per l'Accusa, una compatibilità con la particolare dentatura dell'imputato Raniero Busco, mentre per la Difesa, ciò non sarebbe possibile, pur non negando affatto la verosimiglianza del morso con modalità particolari, senza poterlo tuttavia riferire all'imputato.

Un morso presuppone lo stringere e quindi schiacciare tra le due arcate dentarie in opposizione un qualcosa che qui sarebbe rappresentato da tessuti del corpo umano. Ciò significa trovare escoriazioni o ferite seriate o quantomeno piccole ecchimosi, disposte secondo un'arcata ed un complesso opponente similare, in pratica le impronte di due arcate che circoscrivono una certa zona attinta. Anche se una arcata avesse incontrato non la cute nuda ma rivestita dal tessuto della coppa del reggiseno, almeno qualche ecchimosi (i soggetti di sesso femminile hanno una ben nota fragilità capillare, da cui la facile produzione di soffiusioni) si sarebbe potuta vedere a far sospettare l'opponente.

Qui manca l'opponente. Tutte le spiegazioni lette e direttamente ascoltate per accreditare l'azione di un morso non convincono, anche perché cozzano regolarmente contro la scarna ma precisa ed univoca descrizione del C.T.U. il quale così si esprime: *"l'impianto del capezzolo di sinistra, nel suo versante supero-mediale, appare interessato rispettivamente da 2 discontinuazioni tutta/fatto superficiali, contigue, linearmente disposte in continuità, "*

Dunque anche a cercare, si parla di due piccole escoriazioni contigue e nulla più.

Se poi si vuole aggiungere altro, si lascia questo esercizio ad altri, ricordando però che dalle fotografie più o meno ingrandite nulla emerge di concreto. Neppure intendiamo discutere intorno ad ombre e possibili artefatti di immagine, oltretutto offrendo le fotografie diverse tonalità cromatiche per gli stessi distretti corporei (vedi per esempio il colorito cutaneo al sopralluogo ed al tavolo anatomico).

Esclusa la possibilità del morso, non si può negare che possa essersi trattato di piccole escoriazioni prodotte dall'azione di un corpo duro, scabro, di piccola superficie, forse appuntito, ed anche i denti - come è intuitivo - possono risultare mezzi escoriativi.

Dunque al massimo si tratterebbe di "indentazioni" ovvero piccolissime escoriazioni che si potrebbero attribuire, ma in senso del tutto generico, anche a minima azione lesiva di denti umani con meccanismo di contatto e limitato strisciamento di porzioni scabre sulla superfici e cutanea.

64

Il collegio peritale sottopone poi a serrata critica le metodologie usate da tutti i consulenti delle parti (Difesa inclusa) per procedere all'attribuzione o non attribuzione del (presunto) morso all'imputato (di questa parte si tratterà nei paragrafi seguenti), e così conclude:

Potrebbe essere di tutto, visto che le piccole escoriazioni non figurate possono essere prodotte da una infinità di cose per cui anche un'unghiatura per una strizzata al capezzolo tra pollice ed indice, agendo sulla cute la sola unghia del pollice (ammesso che si voglia circoscrivere le minime lesioni nell'ambito del gioco erotico). E più in generale potrebbe trattarsi anche di escoriazioni causate da un oggetto appuntito, magari lo stesso che ebbe a produrre l'escoriazione lineare alla base anteriore destra del collo.

### **Valutazione degli aspetti medico-legali della perizia anche in relazione ai dati circostanziali.**

#### ***Sull'orario della morte.***

Come si è già avuto modo di osservare, vi è sostanziale consenso circa la determinazione dell'orario della morte. Come osservato dal PG nel corso dell'udienza del 27.3.2012, "per quanto concerne l'orario della morte non ho assolutamente nulla da obiettare perché le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dalla Corte sono le stesse conclusioni cui era giunto il consulente del PM prof. Carella Prada e sono le stesse conclusioni cui sono giunto io personalmente...". Il rilievo va integrato tenendo presente che la teste Berrettini, nel corso del dibattimento di primo grado, nel riferire dettagliatamente circa lo scambio telefonico con Simonetta Cesaroni, ha fissato alle 17.45 il momento in cui la conversazione cessava. Tenuto conto dei tempi necessari alla preparazione e all'esecuzione dell'azione omicida, dei rilievi del prof Carella-Prada e di tutto quanto sopra esposto, l'orario della morte va fissato, con la massima approssimazione possibile, fra le 18 e le 19.

#### ***Sulle cause della morte.***

Si rimanda alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti. Anche su questo aspetto vi è consenso generale:

**65**

La causa della morte della giovane è del tutto scontata e senza il minimo dubbio va riferita allo shock emorragico.

Sui mezzi, a parte quanto già scritto, del pari nulla o ben poco può aggiungersi. Fermo restando che appare del tutto verosimile l'uso del mezzo contundente naturale per colpire duramente all'emivolto destro la giovane (ceffone o meglio, manrovescio da parte di soggetto destrimane), è pure certo che non fu questo a cagionare il decesso, ma le 29 lesioni penetranti che ella ricevette al versante anteriore del capo, del collo e del tronco, ed alle regioni inguino-perineali che cagionarono le emorragie fatali, per gran parte riversate nelle grandi cavità del tronco.

Quanto all'arma impiegata, è comunemente ritenuto che

Concludendo, è possibile si sia trattato di un tagliacarte da scrivania, oggetto acuminato, dai margini sufficientemente acuti ma non taglienti e facce ordinariamente piatte, con lame poco robuste, generalmente lunghe non meno di 10-12 cm e larghe circa 1 cm (valutazione di massima sulla scorta delle dimensioni più comuni di simile oggetto, e non certo scaturita dalle lunghezze dei tramiti e dalle larghezze delle lesioni cutanee, non permettendo la cute esatte impronte a stampo, né potendosi esattamente valutare la profondità attinta da qualsiasi mezzo da punta o da punta e taglio, attesa la grande deformabilità delle superficie e dei piani anche profondi attraversati).

E' del pari accertato, e vi è pure su questo punto comune consenso, che dovette esservi una notevole perdita di sangue (stimata dal prof. Carella-Prada, anche nel corso del colloquio avuto con il perito Cipolla D'Abruzzo) in circa tre litri. Resta dunque pure confermato, e vi è consenso sul punto, che vi fu attività di pulizia dell'ambiente, dal momento che, come già emerso nel corso del dibattimento di primo grado, e come avvalorato dai reperti fotografici in atti, i locali di via Poma presentavano solo in minima

parte tracce dell'ampia perfusione ematica che aveva caratterizzato l'omicidio.

***Sulla natura ed epoca di determinazione delle lesioni riportate dalla vittima sul seno sinistro e in regione sterno-claveare.***

Preliminarmente, si deve osservare come anche sul punto- quanto mai controverso in primo grado- della contestualità delle lesioni sia stato raggiunto il consenso delle parti. Il prof. Cipolla D'Abruzzo ha ribadito, con nettezza di espressioni, a dibattimento, la sua convinzione, coincidente

66

con quella del prof. Carella-Prada, circa la contestualità delle lesioni: "ho detto che sono convinto che siano contestuali, hanno una tonalità cromatica che si rassomiglia..." (trascrizioni 27.3.12, pag. 104-5). L'accordo raggiunto priva di rilevanza la tematica, anch'essa molto dibattuta, circa la presenza della crosticina sieromatica. Da essa si voleva far discendere il dubbio circa la predetta contestualità. Resta assodato che non furono sviluppate le analisi che, all'epoca del delitto, avrebbero potuto meglio configurare natura e datazione di detta crosticina, ma resta anche assodato che, una volta postulata la contestualità della stessa, l'azione omicida va considerata come lo sviluppo unitario dell'aggressione che fu portata contro la povera Simonetta Cesaroni. Da un lato, il prof. Cipolla D'Abruzzo, convenendo circa la contestualità delle lesioni, non può fornire, a tanti anni di distanza, convincente spiegazione alla descrizione della crosticina effettuata da Carella-Prada ("ho detto che non sono riuscito a capire il significato che ha dato a questa espressione di crosticina siero ematica (...) per cui non ho capito se intendesse un carattere di vitalità della lesione o se intendesse un essiccamento o qualcos'altro", trascrizioni, p. 105), dall'altro, d'altronde, era già emerso che, nelle ore precedenti al delitto, la ragazza non mostrava segno alcuno di ferite tali da aver determinato detta crosticina. Se anche si volesse ipotizzare una qualche distanza temporale fra il momento di produzione della crosticina e la morte, detta distanza, tenuto conto del comune consenso su tutti gli altri indici di rilevamento, e soprattutto dell'osservazione diretta di Carella-Prada, non esulerebbe dal "range" fissato per la determinazione del momento del decesso (fra le 18 e le 19).

***La problematica del "morso".***

Ben diverso peso processuale ha, per contro, il problema del morso, la cui natura viene radicalmente negata dal collegio peritale.

L'appellata sentenza dà per scontato che si tratti di un morso. Il consulente della Difesa, dr. Nuzzolese, non contesta il dato, ma obietta circa l'attribuibilità dello stesso a Busco, sollevando ulteriori rilievi circa le modalità di attuazione dei protocolli d'analisi.

Questo lo stato delle cose come consacrato dalla III Corte d'Assise:

67

Accertamenti più approfonditi sul morso, ed in particolare sulla sua morfologia, sono contenuti nella relazione del 10/4/2009 dei consulenti del PM, prof. Carella Prada, dr. Dionisi Paolo, dr. Candida Domenico e dr. Moriani Stefano, che così conclude: "*L'autore delle lesioni rilevate sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni sicuramente doveva avere un'occlusione molto caratteristica in quanto:*

*1) la presenza di lesioni solo ai lati del morso ci fa supporre che l'aggressore presentasse una maggiore capacità di incidere sui lati della bocca rispetto al centro e questo può essere causato dall'assenza di due denti contigui, dalla frattura di due denti, da una beanza (overjet) anteriore, da una eccessiva abrasione di due denti, cioè da tutto ciò che mantiene uno spazio tra le due arcate allorquando esse si contrappongono nell'atto di mordere;*

*2) la disposizione delle lesioni presenti sul seno ci fa supporre che i denti venuti in contatto abbiano un'irregolarità di posizione abbastanza accentuata, in particolare nella zona tra incisivi e canini inferiori.*

*La bocca dell'aggressore dovrebbe dunque possedere due caratteristiche: una mancanza di contatto fra gli incisivi centrali e una malposizione con affollamento e disallineamento ai lati degli incisivi ".*


I consulenti hanno poi proceduto a confrontare le foto attuali del BUSCO, realizzate in esecuzione dell'incarico loro affidato, con i fotogrammi e un filmato del 1990 dove peraltro risultava visibile solo la zona intercanina inferiore: in esito a detto confronto emergeva la sostanziale conformità, a livello della disposizione dentale, della zona intercanina inferiore nei due periodi presi in considerazione, la omogeneità nelle dimensioni dei singoli denti, salvo piccolissime modificazioni dovute alla fisiologica usura.

Si riportano di seguito le descrizioni, anche fotografiche, delle due arcate dentarie contenute nella consulenza.

*"La zona intercanina invece presenta maggiori irregolarità:*

*1. Arcata superiore*

**68**



*13. è vestibolarizzato, disto inclinato, leggermente ruotato mesialmente, sovrapposto sia al 14 che al 12.*

*12. è palatizzato con il margine incisale fortemente "abraso".*

*11. è caratterizzato dalla usura orizzontale di circa la metà del margine disto incisale.*


*21. ha una leggera rotazione mesiale ed è sovrapposto al 22.*

*22. è leggermente ruotato mesialmente e presenta una piccola faccetta d'usura nella zona mediana della superficie incisale.*

*23. è leggermente ruotato mesialmente*

*2. Arcata inferiore*

**69**



43. presenta una piccola faccetta d'usura sul margine disto occlusale.

42. è ruotato distalmente, lingualizzato, con ampia superficie di usura incisale.

41. è lingualizzato e presenta un abrasione obliqua.

31. è lingualizzato, ruotato mesialmente.

32. è vestibolarizzato, inclinato mesialmente e sovrapposto al 31; inoltre presenta un margine incisale integro.

33. non presenta particolari caratteristiche.


#### *Analisi occlusale*

*Dal punto di vista occlusale il Busco presenta una certa regolarità di contatti posteriori, con un rapporto molare e canino di prima classe secondo la classificazione di Angle.*


*Particolarmente caratterizzante il morso invece è la situazione anteriore: la zona 13 - 12 - 11 che si rapporta con il 43- 42*

#### **70**

*la zona 11-21 che si relaziona con 42 - 41- 31- 32*



*la zona 22 - 23 che si contrappone al 32- 33.*



Tanto premesso, spiegano i consulenti nella relazione che la caratteristica chiusura incisale del BUSCO consente di dividere il "morso" in tre zone:

- a) la zona destra è caratterizzata dalla presenza del morso crociato dei denti 12 e 43 che costituiscono una chiave di chiusura certa, cioè un incastro, mentre nel rapporto incisale tra i denti 43 e 11 quest'ultimo ne risulta particolarmente abraso;
- b) la zona centrale è caratterizzata dalla mancanza di contatto tra gli incisivi superiori 11-21 con gli incisivi inferiori 41-31 con conseguente assenza di lesi vita per antagonismo diretto in situazione incisale;
- e) la zona sinistra presenta un rapporto incisale tra la porzione distale del 32 con il 22 e tra la porzione distale del 33 con quella mesiale del 23.

La conseguenza che da ciò traggono i consulenti è che l'insieme delle caratteristiche del morso del BUSCO, (morso crociato, *open bite*, mal posizioni dentali) sono così peculiari da renderlo pressoché unico, anche in considerazione della sua classe dentaria di appartenenza.

Quanto alla compatibilità tra le lesioni di taglio attribuite al "morso" dell'aggressore di Simonetta Cesaroni e la situazione oclusale dell'imputato, pregressa e attuale, i consulenti hanno diviso la ferita sul capezzolo in 4 zone, 3 inferiori e 1 superiore, confrontandole con il "morso" del BUSCO:

nella zona 1) le ferite sul capezzolo corrispondono alle zone di incisione del 42 che si interfaccia con la superficie dell'11 e del 43 che si interfaccia con il 12 (morso crociato);


nella zona 2) la mancanza di contatti incisali tra il 41-31 e l' 11-21 risulta compatibile con l'assenza di lesioni nella zona centrale del morso sul capezzolo;

nella zona 3) il limitato contatto oclusale tra il 32 e il 22 sono compatibili con la piccola ma profonda lacerazione presente sul capezzolo, mentre la zona ancora superiore della lesione, quella che presenta uno schiacciamento, è compatibile con la contrapposizione del 33 con il 23;

## 72

nella zona 4) ovvero la parte superiore, seppure meno caratterizzante, anche per la scarsa qualità della fotografia con cui è stata fatta la comparazione della dentatura al tempo presente, rivela un andamento compatibile con l'occlusione del BUSCO con lesioni solo nelle due estremità e la parte centrale solamente improntata. Per maggiore

chiarezza si riportano le fotografie contenute nella relazione con le relative spiegazioni.  
*"Procedura eseguita Preso in visione i valori lineari ottenuti, nella relazione del RIS, delle dimensioni delle singole ferite:*



X (pixel)	OGGETTO	X (mm)
33	AB	3.5
44	DC	4.8
23	EF	2.5
44	HI	4.8
45	IL	5.0

*Tali valori sono accompagnati da un errore di  $\pm 0,5$  mm.*

*Le abbiamo confrontate con le singole superfici incisali dei corrispondenti denti del Busco:*

*Lesione AB:*

*La zona della lesione AB corrisponde, nella nostra ricostruzione, al 43 (canino inferiore destro) ed in particolare alla sua porzione disto linguale che si contrappone a quella disto vestibolare del 12 (incisivo laterale superiore destro) che è in morso crociato.*


**73**



La zona di incisione corrisponde a circa alla metà del 43 e fa misura di 3.5 mm. è compatibile con questa porzione dentale.

Lesione DC:


La zona della lesione CD corrisponde alla superficie vestibolare 42 (incisivo laterale inferiore destro) che si contrappone a quella disto palatina dell'I 1 (incisivo centrale superiore destro).



La dimensione della lesione di 4,5 mm. Corrisponde a circa 80% del dente e può essere compatibile con la porzione incisale del 42. ■

Lesione FE: La zona della lesione FE corrisponde al 32 (incisivo laterale inferiore sinistro) e in modo particolare a quella piccola porzione distale del suddetto-dente che incide con il margine incisale del 22 (incisivo laterale superiore sinistro). \



**74**



Il rapporto fra dimensione esigua della lesione: 2.5 mm. si relaziona con la piccola porzione di dente interessata da un contatto occlusale.

Lesione GH.

La zona della lesione GH corrisponde al 33 (canino inferiore sinistro) ed in particolar modo al suo versante distale che si contrappone al versante mesiale del 23 (canino superiore sinistro).





La dimensione: 4.8 mm. è compatibile con le dimensioni della faccetta d'usura presente sul 33.

Lesioni IL

**75**

La zona della lesione IL corrisponde al 23 (canino superiore sinistro) ed in particolar modo al suo versante mesiale che si contrappone al versante distale del 33 (canino superiore sinistro).



La dimensione: 5.0 mm. è compatibile con le dimensioni della faccetta d'usura presente sul versante mesiale del 23.

Considerazioni finali

1. Le misure lineari, ottenute dalla valutazione fotografica delle lesioni sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni, non son del tutto attendibili
2. Le superfici di contatto incisale dei denti del Busco, in questi anni, possono aver subito delle piccole modifiche dovute alla fisiologica usura.
3. Non vi è reciprocità dimensionale fra le ferite inferte da denti simili controlaterali: le dimensioni AB 3.5 e HI 4.8, che si riferiscono alle dimensioni dei canini inferiori destro e sinistro ma soprattutto le dimensioni CD 2.5 ed EF 4.8, che rappresentano l'esito delle ferite prodotte dai due incisivi laterali inferiori, non hanno, come ci si poteva aspettare, dimensioni simili fra loro.
4. La particolarità delle dimensioni lineari, che non corrispondono alle dimensioni mesio

*distali medie del corrispettivo dente (a.):*

*- incisivo laterale inferiore: 5.5 mm.*

*- canino inferiore: 7.0 mm.*

*- canino superiore: 7.5 mm*

*5. La dimensione delle lesioni ci fa ritenere, quindi, che esse siano state prodotte da un contatto irregolare di porzioni di superfici incisali e questo le rende molto caratterizzanti.*

**76**

*6. Vi è compatibilità fra le misure lineari ottenute dal RIS dalle ferite del capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni e quelle delle zone di incisione dei denti del Busco ".*

*Le risultanze della consulenza del PM sono contestate dal consulente della difesa, dr. Nuzzolese Emilio, esperto in odontologia forense, che nelle sue "Note medicolegali odontoiatriche" del 24/7/2009 così si esprime:*

*1. La lesività, caratterizzandosi per l'assenza della componente dentaria centrale superiore, è compatibile con una tipologia di morso definibile "bitemark parziale o laterale" risultante - verosimilmente - da un morso inferto a "strappo" su una porzione di tessuto particolarmente anisotropo.*

*Ciò posto, non solo non è possibile determinare l'effettivo orientamento delle arcate dentarie ma nemmeno asserire - se non ipotizzare - che tali lesioni siano il risultato di incisivi inferiori.*

*Le stesse ricostruzioni dei periti eseguite attraverso il modello sperimentale non raggiungono pertanto alcun risultato apprezzabile considerata l'assenza di centralità del morso, la sua componente laterale e le variazioni dimensionali del capezzolo tra il momento del morso e l'autopsia.*

*2. Non potendosi disporre della salma, e presentando le fotografie troppi gradi di distorsione sia lineare che angolare (la scala di riferimento è lontana dalla lesione, non è aderente alla cute, non presenta il secondo righello ed è priva di riferimenti circolari - come invece suggerito dalla American Board of Forensic Odontology), non è possibile stabilire le reali dimensioni delle ferite lacero-contuse.*

*Le stesse pertanto sono inutilizzabili per una qualsivoglia valutazione e la comparazione lineare tra queste e i denti del sospettato sono inammissibili sotto il profilo metodologico.*

*3. La ricostruzione a posteriori, e a distanza di 18 anni, del tipo di "incisione" dentale del Busco attraverso l'impiego di un fotogramma del 1990 è irrealizzabile. Il fotogramma ingrandito non è idoneo quale situazione di confronto in quanto non completo dell'arcata dentaria superiore e con distorsioni di ripresa tali da non consentire correzioni angolari volte a validarlo.*

*Pur volendo prendere in considerazione una tale ipotesi comparativa, la presenza nella bocca del soggetto di numerose cure odontoprotesiche in tutti i quadranti posteriori unitamente al bruxismo (parafunzione responsabile di usure oltre i valori fisiologici, per il contatto continuo delle arcate dentarie) rendono le arcate dentarie del Busco di oggi assolutamente non corrispondenti a quelle che aveva nel 1990.*

*4. La ricostruzione della dinamica secondo la quale l'aggressore era cavalcioni del corpo della Cesaroni ... l'uno di fronte all'altro non è compatibile con la testa leggermente ruotata e la dislocazione dei segni dei denti dell'arcata inferiore secondo la descrizione prospettata dai periti.*

*Se anche volessimo prendere in considerazione quanto da loro prospettato in ordine alla corrispondenza denti/incisione dell'assassino, questi avrebbe dovuto avere la testa in posizione talmente abnorme in rapporto alla fisiologica escursione laterale del collo da rendere l'ipotesi non plausibile.*

*Non è possibile, ed è bene sottolinearlo, determinare l'angolazione con cui l'aggressore ha inferto il morso al capezzolo.*

5. L'assenza nella lesione di caratteri dentali specifici, per di più incompleti per impronta, non permette alcuna determinazione risolutiva né comparazione in ordine alla dentatura che l'ha determinata.

*Gli elementi a disposizione dei periti, nel caso in esame, insufficienti e non corrispondenti - pur mediante trasposizione fotografica - ai rilievi nella loro concretezza sono tali da non permettere l'individuazione di alcun soggetto adulto sulla base della propria dentatura.*

*Ne consegue che la "compatibilità" pronunciata dai periti odontoiatri è insostenibile atteso che, per quanto espresso, non è possibile individuare per essa alcun soggetto in attribuzione e ancor meno il BUSCO - per il quale peraltro la peculiarità riconosciutagli nella dentatura (molto individualizzante) non è riprodotta nella lesione ".*

*Il dr. Nuzzolese all'udienza del 7/10/2010 ha precisato, (cfr. pp. 47/48), che "quando i colleghi periti dentisti hanno analizzato la dentatura di Raniero BUSCO .... fanno purtroppo un errore semplicemente dimensionale, perché credo sia visibile anche al profano che se la distanza tra il canino inferiore di destra e il canino inferiore di sinistra è di 26,4 millimetri, perché questa è la distanza intercanina inferiore, è abbastanza improbabile che questa distanza che abbiamo detto essere di 26,4 millimetri, possa essere sovrapponibile ad una lesione che, pur considerando attendibili le misurazioni del Capitano Ciampini del R.I.S. di Roma, è esattamente a meno della metà .... questa stessa immagine delle sei incisioni del gruppo inferiore viene posizionata per sovrapposizione alla lesione in questione. Potete notare come il canino da una parte e il canino dall'altra parte stanno decisamente molto lontani da quella che potrebbe essere la lesione, così come è stata definita nella ricostruzione dei periti dentisti ".*

[OMISSIS.....]

*"Nella ricostruzione di Raniero BUSCO, si vuol anche far passare l'idea che un soggetto in diciotto anni, non abbia alcuna modificazione dei denti, che non ci sia nessuno spostamento e che di conseguenza la dentatura di Raniero BUSCO del 2008, sia praticamente identica alla dentatura di Raniero BUSCO nel 1990. Ora, questa affermazione, che per fortuna anche i Periti Dentisti la ... la realizzano con una certa prudenza, perché parlano comunque di lieve usura, non tiene conto del fatto che non è determinante che non ci siano stati degli spostamenti in diciotto anni, venti anni, come dichiarano i colleghi, ciò che è determinante è esattamente l'usura dei denti, perché se abbiamo capito, se abbiamo ... se è chiaro, chiedo scusa, se è chiaro che il morso è ... (incomprensibile) ... del morso sulla cute di una vittima, di un soggetto, non è la rappresentazione dell'impronta dei denti, ma la reazione della cute al contatto con quei denti, reazione confusiva, è evidente che un'area incisale allargata o diminuita per effetto della usura che invece si è verificata in diciotto anni, è determinante nel dichiarare che non è possibile realizzare oggi, con tutte le metodiche a disposizione, un morso per poi compararlo con una lesione verificatasi nel 1990. In altre parole, la dentatura di Raniero BUSCO, pur volendo far passare l'idea che non ci sia stato nessuno spostamento o inclinazione dei denti in questi diciotto anni, e a mio giudizio, avendogli chiesto una radiografia panoramica, che è qui in alto a sinistra, l'O.P. T., l'ortopano ... l'ortopanoramica che si chiede quando si*

*fa una visita a un paziente, è facilmente osservabile la presenza di capsule, cioè di protesi fisse in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a sinistra e in basso a destra, che da un punto di vista anamnestico, sono state eseguite successivamente al '90, e basterebbe questo a dimostrare che degli spostamenti ci siano... si sono... si sono comunque realizzati. Ma volendo pur far passare che non si sono ... che non si sono inclinati, non si sono spostati ulteriormente, quello che conta di più, ai fini di quello che sarebbe il disegno dei denti su una cute addentata per mordere, è esattamente l'usura, che nel caso di Raniero BUSCO,*

*non è una usura dei denti fisiologica, perché Raniero BUSCO, a una più attenta analisi anamnestica, scopriremmo che è un bruxista, cioè un soggetto che tiene i denti in contatto di giorno e anche forse di notte, senza accorgersene, e questo determina sui denti una ulteriore faccetta di usura, che non fa altro che allargare, perché vengono assottigliati questi bordi incisali, allargare il bordo del dente, che entrerebbe in contatto con la cute. Questa è la metodica oggi più attuale, per poter fare, per poter individuare che tipo di incisione ha un soggetto nell'atto del mordere. "*

*[OMISSIS....*

*"chiaramente abbiamo appena detto... ho appena detto che l'analisi metrica, cioè la misurazione lineare, la misurazione in millimetri, tutti questi parametri quan... quantitativi, quantistici, non possono essere impiegati, perché la lesione non ha quelle caratteristiche di affidabilità sotto questo profilo. Possiamo però fare un'altra analisi. L'altra analisi non metrica prevede di verificare la compatibilità nel rapporto reciproco di quelli che possono essere i denti, nella ricostruzione ipotetica che si viene a realizzare. I Periti Dentisti, nella loro ricostruzione, hanno ipotizzato che questi segni gialli, questi due e questi due, questi quattro segni gialli, siano il risultato di quattro denti dell'arcata inferiore, due canini all'estremità e due incisivi laterali della parte più interna. Se questo è vero, se diamo per buona questa ricostruzione, perché per inciso, da un punto di vista non già soltanto tecnico, ma da un punto di vista proprio scientifico, nel momento in cui si fanno delle valutazioni, io non posso escludere ogni altra ipotesi e non la devo escludere, perché la devo anche valutare, non posso fare le valutazioni solo esclusivamente sull'ipotesi che io ritengo quella più applicabile, devo fare anche le valutazioni, devo anche valutare le altre ipotesi che magari derivano da altre teorie. Tornando all'immagine qui, quella che viene chiamata tecnicamente comparazione del poligono, si chiama poligono perché in realtà i punti che vengono individuati sulla lesione come verosimilmente appartenenti a determinati denti, vengono uniti con delle linee. In realtà già per definizione questo approccio se andiamo a verifi ... o a leggere sul testo che propone la ... la ... la metodica, già questa, è di per se una forzatura, perché noi non abbiamo in realtà un poligono, ma abbiamo un quadrilatero, perché se noi avessimo avuto almeno un altro segno in più appartenente alla stessa arcata nella ricostruzione dei Periti Dentisti, noi avremmo avuto il vero poligono. Qui abbiamo in realtà un quadrilatero, cioè abbiamo soltanto quattro segni, che io nella mia ... nelle mie considerazioni odontologico forensi e vedo che è stata anche accolta dai Periti, dai colleghi Dentisti nell'udienza di luglio, ho definito morso parziale, semplicemente perché ci sono pochi segni per poterlo identificare come morso completo. Facendo il perimetro, si fa il poligono sulla lesione, il poligono unisce abbiamo detto i punti*

**79**

*centrali dei quattro denti della ricostruzione dei Dentisti. Gli stessi punti o meglio, gli stessi punti corrispondenti verosimilmente agli stessi denti, quindi abbiamo detto i due canini all'estremità e i due incisivi laterali, vengono individuati sulla dentatura di Raniero BUSCO per svolgere poi un altro poli . . . un altro poligono, ripeto in realtà un quadrilatero, che è quello illustrato qui. Una volta realizzato questo quadrilatero o poligono che vogliamo., diciamo in genera... in termine generico, i due poligoni vengono sovrapposti avendo ovviamente l'accortezza di riflettere in maniera speculare questa immagine, perché risulta con evidenza che questa immagine è la visione diretta dell'arcata inferiore, ma nell'atto del mordere in realtà ci sarà l'inversione per la posizione della testa. Ecco perché vedete qui il 33 e il 43, in verde, invertiti. Vi ricordo che il 43 e il 33 sono i canini inferiori. Quando questi poligoni vengono sovrapposti, otteniamo questo risultato. Questo risultato non è un risulta. . . è un risultato che ha valenza soltanto interpretativa. Questo risultato serve solo ad aiutare l'Odontologo Forense, a fare quelle sue valutazioni. Quali sono le valutazioni? Quand'anche volessimo considerare la distorsione dovuta alle caratteristiche anatomiche*

*e discoelastiche della ... della mammella, del seno, se questo fosse il segno dell'arcata inferiore dei denti di Raniero Busco, i rapporti reciproci dei denti, indipendentemente dalle misure, dovrebbero essere rispettati. I rapporti reciproci invece, ripeto, tra l'altro comunque nei limiti della misurazione stessa e nei limiti della mancanza di elementi, perché ripeto, questo doveva essere un poligono non un quadrilatero, comunque pur facendolo, realizzandolo in questa maniera, i due ... i due quadrilateri, non sono sovrapponibili. Perché non sono sovrapponibili? La questione è che il posizionamento del quadrilatero, ovviamente prevede la ... la ... il posizionamento del poligono o del quadrilatero avviene ovviamente attraverso dei punti di riferimento che sono i canini. Il fatto che ci sia una corrispondenza tra i canini, ammesso che questi siano i segni dei canini, perché io ho dei far ... non sono ... non condivido questa ricostruzione, ma pur ammettendo che questi siano i segni dei canini, la corrispondenza dei canini rappresenta soltanto... ci dà un'unica informazione, comunque utile. Siamo davanti verosimilmente a un morso ... a un morso dovuto ... cioè infarto da un essere umano adulto e non siamo davanti a un morso verosimilmente infarto da un animale di altra razza. Per cui la corrispondenza dei canini altro non è se non la corrispondenza di classe, cioè la corrispondenza che individua un morso... che distingue un morso umano di un soggetto adulto, rispetto a un morso di un altro soggetto, per cui tutti noi, se ci prendessimo delle impronte e andassimo ad individuare la corrispondenza dei canini, tra l'altro senza rispettare le misure, avremmo tutti la corrispondenza di questi due punti, per cui questi due punti sono semplicemente corrispondenti per ovvi motivi di appartenenza alla razza umana ".*

Proprio con riferimento a questa ultima considerazione, osserva la Corte che le prospettazioni svolte dal dr. Nuzzolese sono non di rado contraddittorie tra loro e questo perché sono espresse in via di mera ipotesi, ad esempio, a p. 60 delle trascrizioni lo stesso così si esprime, in contrasto con quanto appena riferito sulle caratteristiche del "morso umano adulto":

*"Vorrei approfittare di un'affermazione del prof. Carella Prada del ... nell'udienza del 19/7 dove giustamente il prof. Carella Prada con grande prudenza, che io*

**80**

*condivido, parla di deformazione a goccia del capezzolo di sinistra, che poteva essere riconducibile ad un verosimile morso, anche perché, dice il prof. Carella Prada, riesce difficile pensare a qualsiasi altra possibilità lesiva. A dir la verità, se andiamo a riosservare le fotografie del sopralluogo, qualche altra possibilità lesiva in realtà esiste. Il reperto A, B, C, ma in particolare il B e C, che è stato trovato accanto a Simonetta Cesaroni, è un fermacapelli, un po' ... ne ho comprato uno simile. Ne ho comprato uno simile e l'ho aperto così, come si trovava più o meno, si trovava nella scena del crimine. Ora, non so se qualcuno dei tecnici ha poi valutato o interpretato perché questo fermacapelli sulla scena del crimine è aperto con la molla nella posizione A e le altre due metà nella posizione B e C. Certo è, che c'è qualcosa di piuttosto suggestivo in questo, perché se noi andiamo a vedere ingrandito un fermacapelli cosa ... un fermacapelli così come appare nell'immagine, andiamo a scoprire con ... diciamo mi lascia ... mi lascia perplesso, ma probabilmente ... a me lascia un grande punto interrogativo, il fatto che i denti presenti sulla porzione del fermacapelli, in realtà facendo una stima, sempre stima, ma utilizzando questo righello che è posto alla base dei rilievi dei riferimenti con le lettere, la distanza tra questi denti tra di loro, si aggira intorno ai dieci, undici millimetri. E con questo ho concluso "*

In ogni caso, l'obiezione principale mossa ai consulenti del PM è rappresentata dalla inaffidabilità delle misure ricavate dalle fotografie in atti, inaffidabilità derivante tra l'altro dalla circostanza che l'apparecchio fotografico non è posizionato con angolatura ortogonale rispetto alla parte anatomica fotografata, (i seni della ragazza). Ma in realtà questa è stata la prima difficoltà avvertita dai consulenti del PM i quali hanno conse-

guentemente cercato, con apposite metodiche studiate da personale tecnico del R.I.S., di superarla. In definitiva, il dr. Nuzzolese si limita a rilevare la inadeguatezza dei reperti fotografici, ma non affronta la problematica della congruità o meno delle metodiche utilizzate per correggere gli "errori" delle fotografie. Va detto poi che l'analisi spaziale-poligonare, secondo il procedimento seguito dal dr. Nuzzolese, è stata puntualmente contestata dai consulenti del PM nelle "Considerazioni sul modello sperimentale utilizzato nella consulenza del dr. Nuzzolese", depositate all'udienza del 19/7/2010, complete di un corredo di immagini particolarmente nitide, alle quali deve farsi in questa sede rinvio, che rendono di immediata ed intuitiva evidenza il ragionamento dagli stessi svolto.

Altro elemento fortemente contestato dal dr. Nuzzolese è costituito dall'altra premessa del ragionamento dei consulenti del PM e cioè che nella dentatura dell'imputato non erano intervenuti significativi cambiamenti: ma anche questo rilievo non è condivisibile: basta al riguardo confrontare i fotogrammi ingranditi del 1990 con le foto della attuale dentatura dell'imputato.

In proposito, il consulente del PM dr. Candida (19/7/2010, pp. 25 e segg.), a precisa domanda del PM, ha riferito che:

*"PM: ecco, Dottori, chiedo scusa, ci volete quindi chiarire qual è l'importanza delle cosiddette faccette di usura, per individuare la parte del dente che batte, detto in parole povere?"*

**81**

*CONSULENTE CANDIDA: allora, qui parlando delle faccette di usura di cui avevamo parlato, si ritorna al discorso di stabilità dimensionale dopo diciotto anni. Quindi già dal paragone fotografico come avevamo detto prima, fra la dentatura del BUSCO all'epoca del delitto e quella attuale aveva ... si era evidenziato l'assenza di grandi cambiamenti. Una ulteriore conferma ci è stata data quando è emerso che il BUSCO è un bruxista, cioè una persona che tende a stringere e digrignare i denti. In un soggetto bruxista che nel tempo avesse modificato in modo significativo la posizione dei denti, noi avremmo dovuto riscontrare diverse zone di usura su un singolo dente, ma visto che le zone di usura sono singole e circoscritte sulla porzione di dente che è effettivamente in contatto con l'antagonista, possiamo affermare con certezza che in questi anni non vi sono stati nella bocca del BUSCO cambiamenti di posizionamento dei denti, ma solo quei piccoli processi di usura, in modo particolare nella zona anteriore. Ad esempio portiamo questi denti. Il famoso dente fuori dell'arcata e i due canini in corrispondenza. Le faccette di usura sono queste. Allora, noi in diciotto anni potremmo avere avuto questa faccetta di usura... diciotto anni fa poteva essere leggermente più piccola. Se fosse stata da un'altra parte l'avremo vista, qua per esempio. Se questo dente fosse stato diciotto anni fa, non si vede in fotografia, ma ammesso ...facciamo ... ammesso che fosse stato in arcata e non fuori, noi avremmo avuto la faccetta usura, per esempio qui e il dente è perfettamente integro. Il canino la stessa cosa. La faccetta di usura è questa zona levigata e si vede anche un pochino qua, levigata, continuamente levigata dall'altro ... dal dente antagonista e quindi non è possibile che ci siano stati dei cambiamenti in un bruxista, senza avere altri segni di faccette di usura sui... sui medesimi denti.*

*PM: ecco, chiedo scusa, posso fare una domanda a chiarimento? Quindi se fosse cambiata la posizione reciproca dei denti, ci dovrebbero essere due faccette di usura non una.*

*CONSULENTE CANDIDA: due o più faccette di usura. Per esempio se fosse stata fatta una ortodonzia di riallineamento dei denti, i denti avrebbero articolato in maniera diversa. In un bruxista che usura in maniera molto più veloce i denti di un individuo normale perché continuamente stringe e fa movimenti, queste superfici sarebbero comparse, superfici diverse, più ampie, cioè avrebbero preso tutto il dente. Quindi obiettivamente non ci*

*possono essere stati cambiamenti perché la superficie di usura corrisponde esattamente alla zona attuale di contatto. Abbiamo eseguito anche una comparazione non metrica della dentizione del BUSCO, nella lesione del morso attraverso il metodo digitale proposto da Johansen e Bowers.*

*PM: ecco, forse, chiedo scusa, a questo punto è bene chiarire che questo ulteriore approfondimento è stato fatto per applicare una delle tecniche indicate nella consulenza della Difesa, quindi questa parte è stata fatta successivamente dai Consulenti, per fare una verifica di tipo ... diciamo finalizzata all'approfondimento, quindi si è applicato questo sistema dei poligoni che era stato applicato nella consulenza della Difesa, per verificarne i risultati. Prego.*

*CONSULENTE CANDIDA: quindi abbiamo riprodotto insieme al Capitano Ciampini, le ... le due arcate, utilizzando il procedimento descritto dal Perito della Difesa. Allora, queste sono le fotografie tratte dalla ... dalla perizia del... utilizzate dal Dottor Nuzzolese, in cui lui stesso aveva evidenziato questi punti come i punti*

**82**

*centrale... centrali delle lesioni. Noi per cercare di mantenere la maggior parte dei punti, non li abbiamo cambiati, anche perché più o meno erano corretti, ne abbiamo sostituito uno solo che è questo. Perché la ... la situazione non cambia molto nella costruzione del poligono, ma ci sembrava più corretto, perché secondo noi la zona di lesione è qua. Quindi questo era troppo a valle, però se uno... nella costruzione del poligono bisogna unire questi punti, se uno guarda la linea di unione praticamente passa sopra il punto giallo quindi grandi differenze nella costruzione del poligono non si hanno. Quindi abbiamo costruito un poligono, cioè questa prima analisi poligonale è ... consiste nel sovrapporre il poligono delle lesioni con il poligono dei denti. Quindi noi prendiamo questi quattro punti centrali della lesione e prendiamo i quattro punti centrali delle zone lesive dei denti, questa è la cosa molto importante. Abbiamo quindi costruito il nostro poligono su questi punti. Si vede come praticamente l'asse più o meno è lo stesso, quindi non ci sono grosse modifiche. Poi abbiamo preso i punti centrali, ritorno a dire, non del dente, perché ... perché molti denti non toccano, o quantomeno toccano pochissimo e non è possibile prendere il punto centrale del dente che non tocca, bisogna prendere il punto centrale della zona che tocca del dente, quindi della porzione del dente che tocca, e questo è fondamentale. Quindi noi abbiamo preso il punto centrale qui, questo più o meno tocca tutto, quindi abbiamo preso qui il punto centrale proprio del dente. Qui è inutile prendere il punto centrale in questa zona qui. Che lesioni mi può dare qua se non tocca ed è fuori dall'arcata? Nessuna. Il punto di lesione è questo. Io posso prendere il punto centrale in questa zona e lo stesso qui. Se il canino mi tocca solo per la porzione distale, ma il punto centrale è fuori della zona dove tocca il canino, ma perché devo prendere il punto centrale del canino, devo prendere il punto centrale della lesione, della possibile lesione della possibile ... del dente che può ledere, non del dente in genere. Quindi noi abbiamo segnato sull'impronta questi punti, sul modello che abbiamo scannerizzato, abbiamo segnato questi punti che sono i punti centrali dove il dente ... centrali dei denti che toccano, dove c'è corrispondenza fra l'arcata superiore e l'arcata inferiore e l'abbiamo sovrapposto. Il poligono praticamente è quasi identico. Ci sono delle piccole differenze ma, torniamo a dire, la fotografia non è lineare, ci sono state delle piccole ... processi di usura, queste cose qua possono anche avere leggermente influenzato, però la realtà è che il poligono ha la stessa forma, preso in questo modo. L'altra analisi è altrettanto interessante. È una analisi non metrica del BUSCO, non metrica del morso e dentizione del BUSCO. In questa analisi praticamente si... si segnano i perimetri dei denti e si sovrappongono con la zona di lesione. Quindi noi li abbiamo sempre scannerizzati, con un lucido abbiamo segnato il perimetro e poi siamo andati a sovrapporre. La cosa che ci è ... c'era già parsa un po'*

strana all'inizio, era nella dimensione del canino. Quando siamo andati a sovrapporre l'arcata dentaria con le misurazioni ottenute dalla difesa di parte, abbiamo constatato che nel 33 e nel 43, pur mantenendo invariati i perimetri dei denti, qui ci veniva dimezzato il perimetro del canino.

PM: ecco, dove, chiedo scusa. Cioè in riferimento a queste misure dimezzate a che cos'è...

CONSULENTE CANDIDA: allora in riferimento è alla ...

**83**

PM: alla consulenza di parte?

CONSULENTE CANDIDA: alla consulenza di parte ... PM: perché altrimenti non si capisce.

CONSULENTE CARELLA PRADA: del ... del BUSCO, no, questa fatta dal Dottor Nuzzolese, in cui abbiamo sovrapposto... questi sono i denti del... proprio è la vera impronta del... del BUSCO, scannerizzata e sovrapposta all'immagine che aveva ricavato il Dottor Nuzzolese con il suo perimetro, questo è il perimetro del Dottor Nuzzolese. Abbiamo rapportato le due immagini in modo tale che i perimetri degli incisivi fossero praticamente simili, si vede, sono sovrapponibili praticamente quasi tutti. In questa immagine noi abbiamo riscontrato che il perimetro del 33 e del 43 è dimezzato. Ma la cosa più importante che a noi ci manca proprio la porzione che tocca. Cioè non è dimezzato nella zona in cui i funzionali, in cui lui ha un contatto, è dimezzato facendoci apparire centrale la zona in cui non ha contatto, perché noi abbiamo il contatto solo distale, sia nel 43 che nel 33, lo abbiamo visto mille volte oggi. Allora l'abbiamo riprodotto noi. Questa è la sovrapposizione del perimetro alle lesioni e si vede chiaramente che qua c'è il canino, che qua c'è l'incisivo laterale, che qua ci sono i due incisivi centrali che non toccano, dove non c'è ... la zona di non lesione, qua c'è l'incisivo laterale e qua c'è il canino. Ma abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo anche segnato in giallo le zone che toccano, perché così sia più chiara la situazione. Allora abbiamo detto che il canino tocca solo la zona distale ed ecco qui proprio la contrapposizione delle due zone incisali del canino che vanno a schiacciare questa plica, perché noi consideriamo che ci abbiamo il canino qua sopra che va a schiacciare e a determinare questo schiacciamento proprio della cute. Qui abbiamo la zona distale, quella piccola porzione di quel dente che era fuori arcata, che tocca solo lei che va a incidere, proprio cade là nel centro della ... di quella incisione profonda caratteristica. Qui abbiamo i due incisivi che proprio occupano lo spazio, quelli ... quelli che non toccano, i due incisivi centrali che occupano lo spazio dove non c'è la ferita. Qui infine abbiamo la zona dell'incisivo laterale che invece tocca tutta, ecco la zona gialla, e qui la zona del canino che è quella che tocca parzialmente. Praticamente, anche questa analisi, queste due analisi, hanno dato un riscontro di compatibilità del morso del BUSCO con la ferita presente sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni ".

Concludendo: "in conclusione si può affermare che il morso di Raniero BUSCO si caratterizza per: unicità, le caratteristiche di posizione, di rotazione, di rapporti interclusali rendono il morso del BUSCO, rarissimo; stabilità, il posizionamento della relazione dei denti anteriori rilevante ai fini del presente confronto è rimasto stabile nel corso dei diciotto anni intercorsi fra l'omicidio e il rilievo dell'impronta; compatibilità, gli esami eseguiti hanno dimostrato la compatibilità fra le lesioni presenti sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni e il morso di Raniero BUSCO. Così abbiamo finito".

(ndr. le immagini a colori, ingrandite e particolarmente nitide che riproducono quanto descritto dal consulente sono contenute nel fascicoletto, depositato dal PM all'udienza del 19/7/2010, dal titolo "Considerazioni sul modello sperimentale utilizzato nella consulenza del dr. Nuzzolese depositata nell'interesse della difesa di

**84**

BUSCO Raniero secondo il metodo proposto dal dr. Johansen e Bowers", a firma dei consulenti Ciampini, Candida, Donisi).

Il Collegio peritale, in primo luogo il prof. Cipolla D'Abruzzo, nega che si tratti di un morso; concede, al più, possa trattarsi degli esiti parziali di un tentativo di morso, esclude radicalmente che possa pronunciarsi un giudizio di attribuibilità a Busco, produce ampia letteratura che tende a ridimensionare il valore probatorio dell'accertamento in oggetto.

Le conclusioni dei periti sono state sottoposte a stringente critica dai consulenti di parte. Se ne comprende bene la ragione: la ricostruzione del delitto, così come operata in accordo fra Accusa e Parte Civile, vede Busco mordere Simonetta e rilasciare, nell'occasione, il DNA, di origine salivare, sul reggiseno e corpetto della ragazza. Se vi è dubbio che si tratti di un morso, e tenuto conto che l'origine salivare del DNA è indotta da un ragionamento sulle circostanze di fatto ma non confermata dagli esami di laboratorio, parte del castello accusatorio vacilla, e alcune questioni che discendono direttamente da questo presupposto (l'alibi di Busco, il movente, l'origine del DNA e il momento del suo rilascio) si aprono a interpretazioni divergenti da quelle ipotizzate dal primo Giudice.

Le questioni dunque sono tre:

- se si tratti o meno di un morso;
- se il procedimento impiegato per addivenire al giudizio di compatibilità sia corretto, e in quanto tale ammesso dalla comunità scientifica;
- se un morso, ammesso che si provi la sua natura, è idoneo, secondo le valutazioni della comunità scientifica, a consentire l'identificazione del suo autore.

Converrà ricordare, come fa il prof. Cipolla D'Abruzzo, che l'origine della qualifica di "morso" della lesione al seno di Simonetta Cesaroni discende dalla consulenza Carella-Prada, e che Carella-Prada resta, a tutt'oggi, l'unico professionista che abbia condotto i propri accertamenti sul corpo della ragazza.

Bisogna ricordare che l'indicazione e tutte le successive ed infinite argomentazioni, sorgono da una frase del C.T.U. il quale nel contesto delle "Considerazioni medico legali" scrive: *"Resta pur sempre in tale ambito di giudizio (quello criminologico intorno al movente erotico, Nota dello scrivente) la singolare lesività tutt'affatto superficiale osservata al capezzolo sinistro, di natura escoriativa superficiale che per molti aspetti, avuto anche riguardo per una deformazione*

85

*"a goccia " del capezzolo medesimo, **sembra poter denunciare in termini deterministici l'azione di un morso.**"*

Dunque il C.T.U, pur richiamando tale origine, colloca questa nell'ambito di una possibile ipotesi e nulla di più.

Premesso, come osservato dal primo Giudice, che nei confronti del "morso" le indagini mostrarono il massimo disinteresse (ha dichiarato il dr. Antonio Del Greco che il consulente medico-legale agli inquirenti non parlò mai di morso, cfr. udienza 17.11.2010: Del Greco era il funzionario che coordinava le indagini), nuove osservazioni emergono dalla consulenza Garofano-Pizzamiglio-Moriani del 3.9.2007. E' una consulenza condotta sulle fotografie ingrandite. E così si esprime:

"La deformazione a tipo goccia del capezzolo sinistro, persistente nel tempo, con angolo ... acuto supero mediale, costituito da un piccolo rilievo di cute ecchimotica, a maggior asse obliquo diretto dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra. I margini di detta deformazione del capezzolo risultavano rispettivamente: l'inferiore, interessato da alcune piccole escoriazioni separate da cute sana; il superiore interessato da una incisura figurata a tipo colletto, stretta, con sostanziale integrità della cute. Questi caratteri farebbero ipotizzare una azione di compressione sul capezzolo da parte di due mezzi dalla superficie stretta e scabra, che si sarebbero affrontati secondo un asse o-

bliquo diretto dall'alto in basso e da destra verso sinistra, l'uno posto superiormente e l'altro inferiormente. Tale quadro risulterebbe compatibile con l'azione pressoria di denti che per l'appunto avrebbero costretto fra loro il capezzolo a tipo morsa appartenenti ad una persona che incombeva sul corpo della vittima". La circostanza che le escoriazioni fossero "ricoperte da crosticina siero ematica" permette di ipotizzare che la loro epoca di produzione sia stata recentissima, pressoché contestuale a quella delle altre lesioni, tenuto conto che anche la soluzione di continuo lineare e superficiale posta a livello dell'articolazione sternoclaveare destra presentava una "crosticina siero ematica".

Si deve a questo punto aggiungere che sul punto, nel corso del dibattimento di primo grado, fu sviluppata specifica istruttoria. Sentito all'udienza del 19.7.2010, così il prof. Carella-Prada rispose alle domande dell'avv. Loria:

LORIA: (...) La mia curiosità è questa: lei ha avuto dei dubbi che fosse un morso. Da cosa derivano questi dubbi? Lei parla di verosimile morso (...) lei non dà per certo che sia un morso.

CARELLA-PRADA: I dubbi nascono da una lesione singolare, come ho detto, che comunque implica una deformità che a mio modo di

**86**

vedere, figurativamente, mi è sembrata poter essere un morso, e così ho detto, **non mi sono mai sognato di dire che era un morso**, lo vorrei dire che è difficile pensare a un altro mezzo che possa determinare una lesione del genere...".

A questo punto l'avv. Loria legge al consulente alcuni brani di un testo, "Il sopralluogo giudiziario medico-legale", scritto dallo stesso Carella-Prada. I brani descrivono le procedure da adottare quando ci si trova al cospetto di un morso:

AW. LORIA: "potendo essere le impronte del morso labili, o comunque mutabili anche in virtù dell'elasticità della cute, ed i subentrati effetti post-mortali, è indispensabile procedere al più presto con rilievi fotografici per non perdere importanti dettagli. Detti rilievi devono essere eseguiti con la massima precisione e in particolare la macchina dev'essere posizionata con un'angolazione a novanta gradi, cioè perpendicolare al centro. La presenza di un righello graduato posto accanto alle impronte può permettere di raggiungere tale scopo...".

CARELLA-PRADA: (...) I libri sono una bella cosa, ma anche la pratica, ecco (...) Il libro è un insieme di raccomandazioni (...) in una situazione del genere io credo di aver adeguatamente documentato (...) tanto è vero che poi si è potuto... su quelle immagini, si è potuto diciamo studiare specialisticamente (...) il discorso comunque del morso, dell'identificazione del morso è un discorso sempre assai complesso e non esistono protocolli particolari, salvo ovviamente una esatta (...) fotografia (...) e naturalmente anche un'interpretazione del dato su base circostanziale".

Nel prosieguo dell'esame, il consulente conferma che la lesione non fu esaminata da un dentista. Da ultimo, nelle "Brevi note critiche alla deposizione resa dal dr. Cipolla...", depositate successivamente all'esame dei periti, lo stesso Carella-Prada torna sull'argomento, e così si esprime: "la rilevata deformazione del capezzolo sinistro, conformato a goccia e sotteso ad escoriazioni con crosticina ematica ed in assenza di fenomeni riferibili a rimodellamento plastico, è *compatibile con verosimile azione di morso*".

**87**

Anche a non voler tener conto della perentoria affermazione "non mi sono mai sognato di dire che era un morso", frutto sicuramente della dialettica dell'esame incrociato, non si può non cogliere l'esattezza del rilievo del perito Cipolla D'Abruzzo circa la sfumatura probabilistica che, ancora oggi, l'unico che ebbe la possibilità di esaminare il corpo assegna al "morso": "sembra poter denunciare in termini deterministici..." e "compati-

bile con verosimile azione di morso" sono espressioni (lodevolmente) cautelative che non equivalgono a un giudizio deciso in termini di certezza. Il prof. Carella-Prada non ha mai affermato "senza ombra di dubbio si tratta di un morso". D'altronde, esistevano procedure, indicate dal perito Cipolla D'Abruzzo, che avrebbero potuto, all'epoca, fornire certezza sul punto:

Il C.T.U. nell'occasione perse un'opportunità una volta avuto quel sospetto sul morso: avrebbe potuto fare un tampone per il prelievo di eventuali residui di saliva in modo da verificare se realmente quell'indulto fosse stato depositato e se lo stesso fosse stato depositato da un cosiddetto "individuo secretore", ovvero uno di quelli che lascia apprezzare il gruppo sanguigno anche nei liquidi biologici. Questa ricerca a quell'epoca era ben nota.

Il che priva di valore la critica di base che i consulenti di parte muovono al prof. Cipolla: com'è possibile che mentre tutti sono convinti che quella lesione sia un morso, lui solo ne dubiti, anzi, l'escluda?

La risposta è semplice: l'unico che ebbe a osservare direttamente la lesione, Carella-Prada, non si è mai espresso con certezza sulla sua natura. A tutto concedere, si può parlare di un'ipotesi per la quale il consulente propende, ma che nemmeno in fase di discussione del giudizio di appello si spinge a confermare senza ombra di dubbio.

La questione sulla natura della lesione, dunque, lungi dall'essere risolta, è aperta.

E appaiono decisamente fuori luogo i commenti talora ironici, talaltra sdegnati, che hanno accompagnato il lucido argomentare, sul punto, del perito.

Circa il ragionamento sviluppato dal perito, esso si può così sintetizzare:

- soltanto Carella-Prada ebbe modo di osservare la lesione;
- egli non la qualificò "morso" in maniera chiara e inequivocabile, ma considerò quella del morso una delle possibili ipotesi;

**88**

- non furono effettuati accertamenti specifici che avrebbero potuto determinare l'esatta origine della lesione;

- in sede di autopsia vengono scattate alcune fotografie; su una di esse in particolare il consulente Carella-Prada si sofferma, e descrive le due piccole escoriazioni;

- ogni altro sviluppo, condotto con qualunque artificio tecnico, e comunque sempre su fotografie, determina potenziali distorsioni tali da escludere qualunque rilevanza: resta consacrata agli atti "l'unica fotografia che si armonizza alla descrizione verbale e scritta" (trascrizioni, pag. 112);

- i rilievi specifici si inseriscono in un contesto scientifico che tende a diffidare della validità probatoria dell'analisi bitemark.

Il prof. Cipolla D'Abruzzo solleva, insomma, un problema specifico-la natura indeterminata della lesione, comunque non un morso per la mancanza dell'opponente- un problema metodologico-epistemologico, e cioè se l'osservazione diretta dell'anatomopatologo, e le sue deduzioni, possano essere, a notevole distanza di tempo, innervate ovvero contraddette da nuove valutazioni operate alla luce di sofisticati interventi sorretti da tecnologie anche sperimentali, e un problema, più generale, di validità della prova dal punto di vista del "consensus" della comunità scientifica.

La posizione è lucidamente espressa nell'elaborato peritale:

Su tale semplice ipotesi {di **Carella-Prada, ndr**} in seguito, è stata sviluppata una serie di Consulenze tecniche odontoiatriche forensi indubbiamente affascinanti e suggestive per la sofisticazione delle ricostruzioni proposte che si spingono ad indicare per l'Accusa, una compatibilità con la particolare dentatura dell'imputato Raniero Busco, mentre per la Difesa, ciò non sarebbe possibile, pur non negando affatto la verosimiglianza del morso con modalità particolari, senza poterlo tuttavia riferire all'imputato.

Come prima cosa notiamo che la prima Relazione di "Consulenza tecnica collegiale medico legale ed odontoiatrica sulla persona di Busco Raniero" fatta per ordine dell'Ufficio del P.M. a firma Carella-Prada, Donisi, Candida, Moriani, reca a pag. 20 un'affermazione che non riflette la compatibilità, ma sembra addirittura dimostrare in via preliminare, una certezza: "Dalle impronte così ottenute sulle cere (si tratta delle impronte prese al Busco), abbiamo valutato maggiormente quelle relative all'arcata inferiore in quanto le ferite maggiormente visibili sul capezzolo della Cesaroni sono state provocate dai denti inferiori."

89

Successivamente, a pag. 30, affrontando un'attribuzione più asettica del "morso", i Signori Consulenti propongono una ricostruzione che ci appare inverosimile:

"La persona che, con ogni verosimiglianza, si trovava a cavalcioni del corpo della Cesaroni, stante quest'ultimo disteso supino sul pavimento l'uno di fronte all'altro, e con la testa leggermente ruotata verso destra su di un piano sagittale, ha inferto con energia un morso sul capezzolo sinistro della Cesaroni lasciandovi delle lesioni cutanee provocate dai suoi denti."


Senonché i denti che accreditano i Consulenti sarebbero quelli dell'arcata inferiore dell'autore.

Ma ciò appare fisicamente impossibile ad un essere umano, trovandosi le minime escoriazioni al quadrante supero-mediale dell'impianto del capezzolo. Infatti bisognerebbe accreditare a costui capacità contorsionistiche del tutto particolari, in quanto il capo avrebbe dovuto letteralmente ruotare alla sua destra fino quasi a capovolgersi sul collo.

Se si vuol insistere sull'origine, al massimo si potrebbe pensare all'azione di un soggetto chino ma contrapposto sulla vittima supina al suolo. In tal caso però si dovrebbero immaginare più fasi dell'aggressione, visto che ancora in fase di vitalità furono cagionate le lesioni ecchimotico-escoriative alle anche per le quali invece è stata proposta una ricostruzione plausibile (anche della vittima strette dalle ginocchia dell'oppressore in posizione prospettica). Queste le possibilità:



posizione possibile



posizione impossibile

Ora lasciando da parte tutto questo, bisogna chiedersi in partenza se trattasi di un morso.

**90**

Un morso presuppone lo stringere e quindi schiacciare tra le due arcate dentarie in opposizione un qualcosa che qui sarebbe rappresentato da tessuti del corpo umano. Ciò significa trovare escoriazioni o ferite seriate o quantomeno piccole ecchimosi, disposte secondo un'arcata ed un complesso opponente similare, in pratica le impronte di due arcate che circoscrivono una certa zona attinta. Anche se una arcata avesse incontrato non la cute nuda ma rivestita dal tessuto della coppa del reggiseno, almeno qualche ecchimosi (i soggetti di sesso femminile hanno una ben nota fragilità capillare, da cui la facile produzione di soffusioni) si sarebbe potuta vedere a far sospettare l'opponente.

Qui manca l'opponente. Queste sono le impronte di un morso:

**91**




Figure 26. Type I Distortion




Figure 27. Type III Distortion

R.J. Johansen, C.M. Bowers, Digital Analysis of Bite Mark Evidence (2000)

Tutte le spiegazioni lette e direttamente ascoltate per accreditare l'azione di un morso non convincono, anche perché cozzano regolarmente contro la scarna ma precisa ed univoca descrizione

**92**

del C.T.U. il quale così si esprime: *"l'impianto del capezzolo di sinistra, nel suo versante supero-mediale, appare interessato rispettivamente da 2 discontinuazioni tutt'altro superficiali, contigue, linearmente disposte in continuità, "*

Dunque anche a cercare, si parla di due piccole escoriazioni contigue e nulla più. Se poi si vuole aggiungere altro, si lascia questo esercizio ad altri, ricordando però che dalle fotografie più o meno ingrandite nulla emerge di concreto. Neppure intendiamo discutere intorno ad ombre e possibili artefatti di immagine, oltretutto offrendo le fotografie diverse tonalità cromatiche per gli stessi distretti corporei (vedi per esempio il colorito cutaneo al sopralluogo ed al tavolo anatomico).

Esclusa la possibilità del morso, non si può negare che possa essersi trattato di piccole escoriazioni prodotte dall'azione di un corpo duro, scabro, di piccola superficie, forse appuntito, ed anche i denti - come è intuitivo - possono risultare mezzi escoriativi.

Dunque al massimo si tratterebbe di "indentazioni" ovvero piccolissime escoriazioni che si potrebbero attribuire, ma in senso del tutto generico, anche a minima azione lesiva di denti umani con meccanismo di contatto e limitato strisciamento di porzioni scabre sulla superfici e cutanea.

Allora, atteso tutto questo, e perfino concesso che potrebbe trattarsi degli esiti parziali di un morso, si possono dichiarare queste minime lesioni "compatibili" con "l'occlusione dentaria del Busco Raniero" ?

Una conclusione del genere non è accettabile e la Letteratura scientifica è concorde, specialmente quelle più moderna a partire dal 2005.

Qualche doveroso esempio:

Un Testo, alquanto ponderoso.

Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward

<http://www.nap.edu/catalog/12589.html>

Introduction

WHAT IS FORENSIC SCIENCE?

Although there are numerous ways by which to categorize the forensic science disciplines, the committee found the categorization used by the National Institute of Justice to be useful:

1. general toxicology;
2. firearms/toolmarks;
3. questioned documents;
4. trace evidence;
5. controlled substances;
6. biological/serology screening (including DNA analysis);
7. fire debris/arson analysis;
8. impression evidence;
9. blood pattern analysis;
10. crime scene investigation;
11. medicolegal death investigation; and
12. digital evidence.

Some of these disciplines are discussed in Chapter 5. Forensic pathology is considered a subspecialty of medicine and is considered separately

93

in Chapter 9.

The term "forensic science" encompasses a broad range of disciplines, each with its own distinct practices. The forensic science disciplines exhibit wide variability with regard to techniques, methodologies, reliability, level of error, research, general acceptability, and published material (see Chapters 4 through 6). Some of the disciplines are laboratory based (e.g., nuclear and mitochondrial DNA analysis, toxicology, and drug analysis); others are based on expert interpretation of observed patterns (e.g., fingerprints, writing samples, toolmarks, bite marks).

Traduzione delle parti principali:

*Cosa è una scienza forense ?*

*(segue un elenco di Discipline riconosciute)*

*Quindi: .....alcune delle discipline sono basate sul laboratorio (esempio: analisi del DNA nucleare e mitocondriale,*

*tossicologia ed analisi di droghe); altre sono basate sull'esperta interpretazione di osservazioni ripetute (ad*

*esempio: impronte di dita, campionature di scritti, impronte di attrezzi, impronte di morsi).*

Forensic Odontology

Forensic odontology, the application of the science of dentistry to the field of law, includes several distinct areas of focus: the identification of unknown remains, bite mark comparison, the interpretation of orai injury, and dental malpractice. Bite mark comparison is often used in criminal prosecutions and is the most controversial of the four areas just mentioned. Although the identification of human remains by their dental characteristics is well established in the forensic science disciplines, there is continuing dispute over the value and scientific validity of comparing and identifying bite marks. 120

Many forensic odontologists providing criminal testimony concerning bite marks belong to the American Board of Forensic Odontology (ABFO), which was organized in 1976 and is recognized by the American Academy of Forensic Sciences as a forensic specialty. The ABFO offers board certification to its members.<sup>121</sup>

Traduzione: *La comparazione del segno del morso è spesso utilizzata nelle indagini criminalistiche ed è la più*

*controversa tra le quattro aree sopra menzionate (cfr. capitolo 5, da pagina 272, del testo citato). Sebbene l'identificazione dei resti umani attraverso l'identificazione delle loro caratteristiche dentarie sia ben conosciuta nelle*

*discipline delle scienze forensi, vi è una continua disputa relativa al valore scientifico e probatorio della comparazione*

*ed identificazione dei segni dei morsi.*

well established and relatively noncontroversial. Unfortunately, bite marks on the skin will change over time and can be distorted by the elasticity of the skin, the unevenness of the surface bite, and swelling and healing. These features may severely limit the validity of forensic odontology. Also, some practical difficulties, such as distortions in photographs and changes over time in the dentition of suspects, may limit the accuracy of the results.<sup>m</sup>

Traduzione: *Sfortunatamente, i segni dei morsi sulla cute cambieranno nel corso del tempo e possono essere distorti*

*dall'elasticità della cute, dall'irregolarità della superficie del morso, e dal gonfiore e dalla guarigione. Queste*

*caratteristiche possono severamente limitare la validità dell'odontologia forense. Inoltre, alcune difficoltà pratiche,*

*come le distorsioni nella fotografie e il cambiamento nel tempo della dentizione dei soggetti sospetti, può limitare*

*l'accuratezza dei risultati.*

The guidelines, however, do not indicate the criteria necessary

## 94

for using each method to determine whether the bite mark can be related to a person's dentition and with what degree of probability. There is no science on the reproducibility of the different methods of analysis that lead to conclusions about the probability of a match. This includes reproducibility between experts and with the same expert over time. Even when using the guidelines, different experts provide widely differing results and a high percentage of false positive matches of bite marks using controlled comparison studies.<sup>125</sup>

No thorough study has been conducted of large populations to establish the uniqueness of bite marks; theoretical studies promoting the uniqueness theory include more teeth than are seen in most bite marks submitted for comparison. There is no central repository of bite marks and patterns. Most comparisons are made between the bite mark and dental casts of an individual or individuals of interest. Rarely are comparisons made between the bite mark and a number of models from other individuals in addition to those of the individual in question. If a bite mark is compared to a dental cast using the guidelines of the ABFO, and the suspect providing the dental cast cannot be eliminated as a person who could have made the bite, there is no established science indicating what percentage of the population or subgroup of the population could also have produced the bite.

Traduzione: *Le linee guida, comunque, non indicano i criteri necessari per utilizzare ogni metodo per determinare se il morso dei denti possa essere posto in relazione alla dentatura di un soggetto e con che grado di probabilità. Non è scienza circa la riproducibilità dei differenti metodi di analisi che porti a conclusioni sulla probabilità di una sovrapposizione (coincidente). Questo include la (valutazione della) riproducibilità tra esperti e del medesimo esperto nel corso del tempo. Persino quando si usano linee guida, diversi esperti forniscono risultati profondamente differenti e un'alta percentuale di sovrapposizioni positive dei segni dei morsi in studi di comparazione controllata. Nessuno studio completo è stato condotto su un campione rilevante di popolazione per stabilire l'unicità delle impronte; studi teorici che promuovono la teoria dell'unicità includono più denti di quelli che sono visti nella maggioranza delle impronte viste per comparazione. Non è un archivio centrale delle impronte dei morsi e dei relativi schemi. La maggior parte delle comparazioni sono fatte tra i segni dei morsi e il calco dei denti di un individuo o di un numero di individui in analisi. Se i segni di un morso sono comparati ad un calco usando le linee guida dell'ABFO (vedi sopra) e se il sospetto da cui deriva il calco non può essere escluso come la persona che ha prodotto il segno del morso, non vi è scienza stabilita che indichi quale percentuale della popolazione o sottogruppo di popolazione possa avere originato il morso.*

problems inherent in bite mark analysis and interpretation are as follows:

(1) The uniqueness of the human dentition has not been scientifically established. 128

(2) The ability of the dentition, if unique, to transfer a unique pattern to human skin and the ability of the skin to maintain that uniqueness has not been scientifically established. 129

i. The ability to analyze and interpret the scope or extent of distortion of bite mark patterns on human skin has not been demonstrated.

ii. The effect of distortion on different comparison techniques is not fully understood and therefore has not been quantified.

(3). A standard for the type, quality, and number of individual characteristics required to indicate that a bite mark has reached a threshold of evidentiary value has not been established.

**95**

Traduzione: / *problemi inerenti all'analisi e all'interpretazione delle impronte dei morsi sono i seguenti:*

(1) *L'unicità della dentatura umana non è stata ancora scientificamente dimostrata;*

(2) *La capacità della dentatura, se unica, di trasferire un'impronta specifica sulla pelle umana e la capacità della cute a mantenere tale unicità non è stata ancora scientificamente stabilita,*

*i. La capacità di analizzare ed interpretare la prospettiva o l'estensione della distorsione delle impronte dei morsi su cute umana non è stata dimostrata, ii. L'effetto della distorsione utilizzando differenti tecniche di confronto non è interamente compreso e perciò non è stato quantificato.*

(3) *Uno standard per il tipo, la qualità e il numero delle caratteristiche individuali, richiesto per indicare che l'impronta di un morso abbia raggiunto il valore di soglia dell'evidenza, non è stato ancora stabilito.*

Despite the inherent weaknesses involved in bite mark comparison, it is reasonable to assume that the process can sometimes reliably exclude suspects.

Traduzione: *Nonostante l'intrinseca debolezza della comparazione delle impronte dei morsi, è ragionevole ritenere che*

*il processo possa alcune volte escludere soggetti sospettati, in modo affidabile.*

Although the majority of forensic odontologists are satisfied that bite marks can demonstrate sufficient detail for positive identification,<sup>132</sup> no scientific studies support this assessment, and no large population studies have been conducted. In numerous instances, experts diverge widely in their evaluations of the same bite mark evidence,<sup>m</sup> which has led to questioning of the value and scientific objectivity of such evidence.

Traduzione: *Sebbene la maggior parte degli odontoiatri forensi siano convinti che le impronte dei morsi possano dimostrare sufficienti elementi per un'identificazione positiva, nessuno studio scientifico supporta questa asserzione e nessuna sperimentazione su un ampio campione di popolazione è stata condotta. In numerosi casi, gli esperti divergono fortemente nelle loro valutazioni del medesimo segno del morso, condizione che ha portato ad interrogarsi sul valore e sull'obiettività scientifica di tale prova.*

Few forensic science methods have developed adequate measures of the accuracy of inferences made by forensic scientists. All results for every forensic science method should indicate the uncertainty in the measurements that are made, and studies must be conducted that enable the estimation of those values.

Traduzione: *Pochi metodi scientifici hanno sviluppato misure adeguate sull'accuratezza delle conclusioni tratte dagli esperti forensi. Tutti i risultati di ogni disciplina di applicazione forense dovrebbero indicare l'incertezza delle misure che sono state fatte e studi debbono essere condotti per avere una stima di tali valori.*

Forensic Sci Int. 2010 Sep 10;201(1-3):38-44.

**A paradigm shift in the analysis of bitemarks.**

Traduzione: *I cambiamenti di un paradigma nell'analisi delle impronte dei morsi.*

**96**

Pretty IA, Sweet D.

1. Is the injury a bitemark? Could it have been caused by something else?

2. If the injury is a bitemark, has it been caused by an adult or a child?

3. If the injury is a bitemark, can it be compared to a suspect in order to exclude or implicate them as a biter?

Traduzione:

*1. La ferita è un'impronta da morso? Potrebbe essere causata da qualcos'altro?*

*2. Se la ferita è un'impronta da morso, può essere confrontata con un sospetto per escluderlo o impicarlo come autore del morso?*

Forensic Sci Int. 2012 Mar 10;216(1-3):82-7

Reality bites—A ten-year retrospective analysis of bitemark casework in Australia.

Traduzione: *"Reality bites". Un decennio di analisi retrospettiva delle impronte dei morsi, casistica in Australia.* Mark Page \*, Jane Taylor, Matt Blenkin

	<b>Exemplar Comments - Origin</b>	Exemplar Comments -Comparative
<b>Strongly positive</b>	Definite human bite Very likely a human bite	Injuries caused by perpetrator Consistent with the dentition of [the suspect] Strongly suggests [the suspect] Very likely caused by [the suspect]
<b>Weakly positive</b>	Consistent with a human bite Characteristics of a human bite	Concordance with a dentition noted Possibly source of the bite Not possible to exclude [the suspect]
<b>Uncertain</b>	Impossible to determine whether it is a bitemark or not	Not possible to confirm or exclude [the suspect]
<b>Weakly negative</b>	Possibly a human bite mark Probably not a human bitemark	
<b>Strongly negative</b>	Not consistent with a human bite	Can exclude [the suspect]

Traduzione:

*Incerto Impossibile determinare se si tratta Non è possibile confermare o escludere*

*Di un morso ( il sospetto)*

**97**

Forensic Sci Int. 2010 Sep 10;201(1-3):38-44.

*A paradigm shift in the analysis of bitemarks.*

Traduzione: *Schema di variazione nell 'analisi di impronte da morso*

Pretty IA, Sweet D.

*. Bitemarks have the ability to exonerate the innocent, protect children from harmful caregivers, and convict the guilty. However, they also may be the enemy of natural justice.*

Traduzione:

*I morsi hanno la capacità di scagionare l'innocente, di proteggere I bambini da persone che se ne occupano malamente, di condannare un colpevole. Tuttavia possono essere anche il nemico della giustizia naturale.*

J Forensic Sci. 2009 Jan;54(1):167-76. Epub2008Nov 1.

**Biomechanical factors in human dermal bitemarks in a cadaver model.**

Traduzione: *Fattori biomeccanici nelle impronte cutanee di morsi in un modello di cadavere*

Bush MA, Miller RG, Bush PJ, Dorion RB.

*Of the 23 bites made, none were measurably identical, and in some cases, dramatic distortion was noted.*

Traduzione: *Dei 23 morsi fatti, nessuno era identico nelle misure e in alcuni casi, si notava una radicale deformazione.*

J Forensic Sci. 2011 Jan;56(1):118-23. doi: 10.1111/J.1556-4029.2010.01531.X. Epub 2010 Aug 23.

**Statistical evidence for the similarity of the human dentition.**

Traduzione: *Prova statistica per comparazioni della dentatura umana.*

Bush MA, Bush PJ, Sheets HD

*Simulation tests were performed to verify results. Results indicate that given experimental measurement parameters, statements of dental uniqueness with respect to bitemark analysis in an open population are unsupported and that use of the product rule is inappropriate.*

Traduzione: *Prove di simulazione sono state eseguite per la verifica dei risultati. I risultati indicano che dati i parametri di misura sperimentale, sono insostenibili le dichiarazioni di unicità dentaria in riferimento all'analisi dei morsi in una popolazione e che l'esito della regola del prodotto è inappropriato.*

**Forensic Sci Int.** 2011 Apr 15;207(1-3):111-8. Epub 2010 Oct 15.

**Mathematica! matching of a dentition to bitemarks: use and evaluation of affine methods.**

**Traduzione:** Sovrapposizione matematica di una dentatura a dei morsi: uso e valutazione di metodi di aritmetica affine. Sheets HD, Bush MA.

98

Results indicate high levels of distortion in the bitemarks not attributable to affine deformations or measurement error, suggesting that non-uniform anisotropic properties of skin mostly contribute to the distortion seen, thus concluding that bitemark distortion cannot be corrected by using affine transformations. **Traduzione:** / risultati indicano alti livelli di deformazione nei morsi non attribuibili a deformazioni affini o ad errore di misura, suggerendo che soprattutto le proprietà di disomogeneità anisotropia cutanea contribuiscono alle deformazioni osservate, concludendo di conseguenza che la deformazione di un morso non può essere corretta usando le trasformazioni di aritmetica affine.

In conclusione oggi la scienza ufficiale diffida profondamente di questo genere di indagini, ancorché eseguite con grande ed encomiabile impegno, poiché è riconosciuto che non possono risultare affidabili. Al più, come sottolineano gli Autori, una indagine eseguita con metodi riconosciuti può concorrere a scagionare un eventuale persona sospetta, ma di certo non può confermare la colpevolezza ove neppure è chiaro se di morso si tratti.

Nel nostro caso le due piccole escoriazioni sono state studiate partendo da una vecchia fotografia, neppure esattamente prospettica, ed anche se sono stati utilizzati metodi di correzione informatici, ciò non offre certezze.

Si sarebbe dovuto procedere con opportune tecniche alle fotografie capaci di offrire l'immagine tridimensionale, oppure fare calchi sulle lesioni per le comparazioni successive, tutte cose di difficile esecuzione e non eseguite. E comunque, neppure queste sarebbero state sufficienti ad offrire sicure attribuzioni.

E' certo che un ipotetico morso sarebbe stato apportato su una regione anatomica ove la cute è sottilissima e tenerissima: nei maschi è lo scroto ad avere queste caratteristiche e nelle femmine senza dubbio è l'areola mammaria. Come si può pensare che questi tessuti abbiano conservato - e con la precisione descritta - impronte parziali e per nulla figurate, di alcuni punti di contatto di una dentatura ?

Infine un'altra doverosa considerazione.

E' stato scritto che attesa la posizione irregolare di alcuni singoli denti dell'arcata inferiore del Busco ciò configurava un complesso di anomalie "pressoché unico".

Ciò non corrisponde a realtà essendo comuni queste anomalie specie nella popolazione di una generazione passata quando la correzione infantile era pressoché sconosciuta o comunque non alla portata economica di massa.

Anche qui la Letteratura è sterminata ma possiamo citare, a solo titolo di pedantissima aggiunta: CIUFFOLO F., MANZOLI L., D'ATTILIO M., TECCO S., MURATORE F., FESTA F., ROMANO F., Prevalence and distribution by gender of occlusal characteristics in a sample of Italian secondary school students: a cross-sectional study, *European Journal of Orthodontics* 27 (2005) 601-606.

GABRIS K., MARTON S., MADLENA M., Prevalence of malocclusions in Hungarian adolescents, *European Journal of Orthodontics* 28 (2006) 467-470.

99

CRADDOCK HL, YOUNGTON CC, MANOGUE M., BLANCE A., Occlusal changes following posterior tooth loss in adults. Part 2. Clinical parameters associated with movement of teeth adjacent to the site of posterior tooth loss, *Prosthodont*, 2007 Nov-Dec; 16(6): 495-501. Epub 2007 Aug2.

CRADDOCK HL, Occlusal changes following posterior tooth loss in adults. Part 3. A study of clinical parameters associated with the presence of occlusal interferences fol-

lowing posterior tooth loss, Prosthodont, 2008 Jan; 17(1): 25-30, Epub 2007 Oct 8.  
RILLO B., da SILVA JL., MORA M., CADARSO-SUAREZ C, SANTANA U., Midline shift and lateral guidance angle in adults with unilateral posterior crossbite, Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Jun; 133(6): 804-8.  
GRIPPAUDO C, PAOLANTONIO EG, DELI R., LA TORRE G., Orthodontic treatment need in the Italian child population, Eur J Paediatr Dent. 2008 Jun; 9(2): 71-5.  
ROMERO CC, SCAVONE-IUNIOR H., GARIB DG, COTRIM-FERREIRA FA, FERREIRA RI., Breastfeeding and non nutritive sucking patterns related to the prevalence of anterior open bite in primary dentition., Appi Orali Sci. 2011 Apr; 19(2): 161-8.

E inoltre, svolto uno studio statistico sul caso di specie è emerso che "in una città con oltre 2 milioni di abitanti il numero atteso di soggetti con la combinazione di caratteristiche considerate si aggirerebbe intorno a 2.000". Ma già una frequenza dell'I per mille è da ritenersi sottostimata. Infine, ci si potrebbe chiedere: ma se non è un morso, cosa potrebbe essere ?

Il C.T.U. nell'occasione perse un'opportunità una volta avuto quel sospetto sul morso: avrebbe potuto fare un tampone per il prelievo di eventuali residui di saliva in modo da verificare se realmente quell'indulto fosse stato depositato e se lo stesso fosse stato depositato da un cosiddetto "individuo secrete", ovvero uno di quelli che lascia apprezzare il gruppo sanguigno anche nei liquidi biologici. Questa ricerca a quell'epoca era ben nota.

Potrebbe essere di tutto, visto che le piccole escoriazioni non figurate possono essere prodotte da una infinità di cose per cui anche un'unghiatura per una strizzata al capezzolo tra pollice ed indice, agendo sulla cute la sola unghia del pollice (ammesso che si voglia circoscrivere le minime lesioni nell'ambito del gioco erotico). E più in generale potrebbe trattarsi anche di escoriazioni causate da un oggetto appuntito, magari lo stesso che ebbe a produrre l'escoriazione lineare alla base anteriore destra del collo.

Il prof. Cipolla ha riportato nella perizia alcuni estratti di letteratura scientifica. A suo avviso, la comunità scientifica dubita della validità di questo accertamento. E dubita pure dei metodi sperimentali impiegati dai consulenti delle parti. Da qui la decisione di non procedere a ulteriori

## **100**

verifiche sul calco dell'arcata dentaria di Busco e sulle amplificazioni fotografiche usate dai consulenti stessi. A dibattimento, egli ha precisato di aver raccolto ben più ampia produzione in materia. Essa è stata messa a disposizione delle parti il successivo 4.4.12: il materiale riportato si trova all'interno di un CD depositato in Cancelleria.

Sta di fatto, dunque, come già detto, che il collegio peritale ha fornito materiale di valutazione in ordine al primo, e più importante, fra i criteri che vanno posti a base della valutazione di attendibilità della prova scientifica nel processo penale: l'atteggiamento della comunità scientifica. Atteggiamento che si rivela decisivo, per il Giudice, nel momento in cui egli deve operare la sua scelta fra le contrapposte prospettazioni, non in ossequio ad un'astratta e impossibile unanimità, come si è già avuto modo di precisare, ma alla ricerca quanto meno di quel "consensus" che i consulenti delle parti davano per presupposto e che invece non è affatto così pacifico.

Dell'argomento, preliminare al giudizio tecnico espresso dal singolo esperto, soprattutto ove vi siano controversie in materia, nessun accenno, sino alla perizia disposta da questa Corte, è dato rinvenire negli atti processuali.

E' proprio grazie alla perizia che il tema del valore assegnato dalla comunità scientifica all'analisi bite-mark ha trovato il suo ingresso in questo procedimento. Il dr. Candida, nelle sue "Considerazioni sulla perizia...", depositate il 18.4.12, così si esprime sul

punto:

"i periti asseriscono che in letteratura il morso non è considerato una prova valida. I periti portano a loro sostegno solo articoli che negano la validità di questo e non articoli o addirittura libri come "The bitemark evidence", un testo di 614 pagine pubblicato nel 2005, che ne sostengono la validità. Ma soprattutto non viene presa in considerazione la Tabella di significatività del morso pubblicata nel 2006 dal dr. Iain A. Pretty, dove si evidenzia che il morso sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni appartenga al gruppo 3 o 4 ed è quindi altamente significativo dal punto di vista forense".

Analoghe perplessità esprime la dr.ssa Chantal Milani, coadiutrice dell'ing. Fabio Boscolo, consulente della p.civile sig.ra Paola Cesaroni, nella "Relazione tecnica..." depositata il 23.4.12, affermando che il prof. Cipolla D'Abruzzo sarebbe una voce isolata nel contestare metodologie e validità probatoria dell'analisi bitemark.

**101**

Si tratta di un'osservazione non condivisibile, e, soprattutto, non condivisa dalla comunità scientifica.

Nella bibliografia prodotta dal perito si legge, fra l'altro:

ADAM DEITCH\*

UN DENTE FASTIDIOSO: L'ODONTOLOGIA FORENSE E' UN'INAMMISSIBILE SCIENZA-SPAZZATURA SE USATA PER "TESTARE" LA COMPATIBILITÀ FRA MORSO E DENTATURA SULLA PELLE.

*Mentre l'avvento dell'analisi DNA ha aperto la strada a individui ingiustamente condannati per contestare la condanna, si scoprono continue falle nelle discipline della scienza forense tradizionalmente accettate. La prova del bitemark è stata ammessa comunemente nelle Corti del Paese e ha formato la base di numerose condanne. Comunque, la ricerca degli ultimi dieci anni ha dimostrato seriamente la fallibilità di questa opinabile scienza forense quando usata per fornire la prova conclusiva della compatibilità della dentatura con un morso sulla pelle umana. Questo commento evidenzia i limiti dell'identificazione attraverso bitemark come scienza e conclude che secondo le moderne regole probatorie, compresa la Daubert in materia di Regola Federale della Prova e secondo i test di rilevanza del Wisconsin, le corti devono e dovrebbero rifiutarsi di ammettere la testimonianza sulla compatibilità del bitemark nei processi. Adam Deitch, scuola di legge dell'Università del Wisconsin, 2010.*

Si potrebbe obiettare che si tratta di una voce estremistica, e si potrebbe obiettare sui titoli accademici del giurista autore dell'articolo del quale si è citato l'abstract.

Esaminiamo, allora, lo stato delle cose alla luce delle considerazioni sviluppate da quel dr. Iain A. Pretty (insieme al dr. Sweet) ai cui lavori si richiama, nella determinazione dell'immagine che coinciderebbe con il morso inflitto da Busco a Simonetta Cesaroni, il consulente dr. Candida, e che compare nella bibliografia indicata dalla consulenza Boscolo- Milani.

Il fatto che entrambi i consulenti delle parti si richiamino ai lavori di questo autore indica quanto meno:

**101**

a) che il dr. Pretty è considerato fra le fonti più attendibili in materia;

b) che egli è considerato, dai consulenti delle parti, fautore della validità dell'odontologia forense.

Ebbene, se così stanno le cose, non può non destare sorpresa il fatto di ritrovare, proprio a firma del dr. Pretty, un articolo che, pur difendendo i principi dell'odontologia forense, si fa carico dei dubbi prospettati in tempi recenti dalla comunità scientifica, ammettendo che ci si trova al cospetto di un "cambio di paradigma", cioè a un nuovo stadio del dibattito.

Forensic Sci Int. 2010 Sep 10;201(1-3):38-44.

**A paradigm shift in the analysis of bitemarks.**

Traduzione: Schema di variazione nell'analisi di impronte da morso

Pretty IA. Sweet D.

. Bitemarks have the ability to exonerate the innocent, protect children from harmful caregivers, and convict the guilty. However, they also may be the enemy of natural justice.

Traduzione:

*/ morsi hanno la capacità di scagionare l'innocente, di proteggere I bambini da persone che se ne occupano malamente, di condannare un colpevole. Tuttavia possono essere anche il nemico della giustizia naturale.*

**Esame dell'articolo.**

Concentrandosi su tre aree importanti, questo studio si propone di descrivere il cambiamento del paradigma sul bitemark che segue a recenti ricerche, il crescente numero di errori giudiziari dovuto in parte alle analisi bitemark, e si occupa della pubblicazione, da parte della NAS (Accademia delle Scienze degli USA), di uno studio intitolato "Rafforzare la scienza medico-legale negli USA. Un passo avanti". L'articolo offre un aggiornamento sull'attuale contesto e sullo stato dell'analisi bitemark.

Spiegano gli autori, Pretty e Sweet, che l'analisi bitemark è lo studio, ricognizione, descrizione e comparazione dei morsi umani o animali che insistono su oggetti viventi o inanimati.

L'analisi può avere grande rilevanza medico-legale nei casi in cui sia possibile il raffronto con la dentatura di un sospetto, per postularne o

**103**

escluderne la compatibilità. Le lesioni che dimostrano il più alto significato medico-legale sono quelle che mostrano chiari dettagli delle impronte uniche della dentatura di chi inferse il morso, ma anche:

- quando dimostrano mancanza di distorsione fisica, vale a dire quei morsi in regioni anatomiche che non si prestano alla distorsione;
- quando dimostrano un'alta qualità nella raccolta della prova, vale a dire immagini fotografiche della più alta qualità con angolazioni multiple, misurazione corretta, e nessuna prova di distorsione.

In sostanza, l'impronta del morso può essere della massima rilevanza medico-legale, ma per garantire raffronti significativi occorre che la posizione anatomica sia favorevole e che i metodi di raccolta della prova siano della qualità più elevata.

Tanto premesso, gli autori esaminano i punti di maggiore criticità. Negli ultimi anni un numero di ricerche ha sfidato le basi scientifiche dell'analisi, le tecniche usate e coloro che ne testimoniano. Sono messi in discussione i due presupposti della scienza: a) che la dentatura anteriore umana sia unica; b) che il sostrato sul quale insiste il morso (la pelle) sia un materiale appropriato per registrare questa asserita unicità.

Partendo dal secondo presupposto- idoneità della pelle umana a fare da "registratore" dell'unicità del morso- gli autori richiamano alcune critiche emerse nel corso degli anni precedenti, e da essi stessi valutate in un precedente lavoro. In particolare, le critiche si appuntavano sui fattori di distorsione dell'impronta di origine posturale o anatomica, sulla necessità di tener conto di eventuali cambiamenti dovuti a traumi subiti dalla pelle, sull'esiguità degli studi empirici in materia. E, soprattutto, sul pericolo che le tecniche fotografiche producessero risultati influenzati dall'input dell'operatore (ed. "garbage-in, garbage-out": vale a dire, "se immetti in una macchina dati-spazzatura, ne otterrai risposte-spazzatura") e dunque inattendibili. E si concludeva che "se la pelle è un

materiale di raccolta insufficiente, nessuna tecnica fotografica potrà aumentarne il valore".

A questo punto, Pretty e Sweet esaminano tre lavori più recenti.

Nel primo lavoro, (M.A. Bush, et al., Biomechanical factors in human dermal bitemarks in a cadaver model, J. Forensic Sci. 54 (1) (2009) 167-176), su due cadaveri vengono impresse 23 impronte di dentature

#### **104**

note. I cadaveri vengono poi mossi e fotografati in varie posizioni. Nessuna delle 23 immagini che ne derivano è "matematicamente identica", ossia le immagini non sono raffrontabili secondo modelli matematici. Non si tratta, secondo Pretty e Sweet, di una novità in assoluto, ma le differenze rilevabili dall'esame visivo delle fotografie sono "drammatiche", e testimoniano sull'elevato pericolo di distorsioni. Pretty e Sweet mettono in guardia dai limiti dello studio, condizionato dall'essere stato condotto su cadaveri, ma rilevano un dettaglio di non poco conto: è accertato che la rotazione dell'incisivo di un sospetto è un'impronta con caratteristiche di unicità, ma lo studio dimostra che una rotazione di 5° gradi apre a una possibilità statistica di distorsione così rilevante da annullare il valore dell'unicità. E si tratta, ad avviso degli autori, dell'esito più importante dello studio.

Un secondo lavoro (M.A. Bush, et al., The response of skin to applied stress: investigation of bitemark distortion in a cadaver model, J. Forensic Sci. (2009), condotto ancora su cadavere, conferma l'esistenza di distorsioni e la possibilità di prevederle e anche di "controllarle" attraverso opportuni fattori correttivi.

Un terzo lavoro (R.G. Miller, et al., Uniqueness of the dentition as impressed in human skin: a cadaver model, J. Forensic Sci. 54 (4) (2009) 909-91) divide 100 impronte in 10 tipologie simili per mal-allineamento (della dentatura), e successivamente procede a prove su cadavere e al raffronto con un'impronta da identificare. Lo studio dimostra un'elevata percentuale di distorsioni. Pretty e Sweet considerano questo studio viziato "in eccesso", cioè orientato (non per scelta degli autori, ma per la scansione dei gruppi di divisione impiegata) all'individuazione dei falsi positivi. Tuttavia, concludono, lo studio è comunque istruttivo poiché dimostra il pericolo di distorsione e di falsi positivi. In conclusione, pur con i limiti sopra rilevati, osservano Pretty e Sweet, "questi studi rappresentano un importante rinvigorimento dell'area di ricerca empirica del bitemark. Pur con tutti i loro limiti, sono i primi studi, da trent'anni a questa parte, a considerare la pelle umana come materiale atto a registrare (l'impronta): la natura della distorsione, dei cambi posturali e della forza del singolo morso sono fattori che non possono essere trascurati in campo medico-legale. E come spesso accade nella ricerca, le risposte fornite da questi studi suscitano altre domande, molte delle quali ricorrono nei Tribunali".

#### **105**

Pretty e Sweet analizzano, quindi, un altro profilo: il rapporto fra gravità della lesione e rilevanza medico-legale. Qui l'approccio è di tipo diverso, e non si basa sui modelli sperimentali, ma sull'analisi di casi concreti e delle conseguenze giudiziarie degli stessi (L.A. Pretty, Development and validation of a human bitemark severity and significance scale, J. Forensic Sci. 52 (3) (2007) 687-691; C.M. Bowers, L.A. Pretty, Expert disagreement in bitemark casework, J. Forensic Sci. 54 (4) (2009) 915-918). Emergono alcune costanti: lesioni di gravità eccezionale (sino all'estremo dell'avulsione tissutale) non consentono sicure identificazioni; lesioni di scarsa rilevanza (superficiali o poco leggibili) innescano contrasti difficilmente risolvibili fra gli esperti. Viene creata, dunque, una "scala delle lesioni", con il duplice scopo di permettere una classificazione accettata del morso e di favorire la comunicazione fra gli addetti ai lavori (in campo sia me-

dico-legale che giudiziario). Uno degli effetti più importanti dell'adozione di questa scala (siamo nel 2009) è stato, secondo Pretty e Sweet, di convalidare il convincimento che le lesioni di scarsa rilevanza suscitano dispute fra gli esperti, ma anche di accertare che spesso è dall'interpretazione di questo tipo di lesione che derivano gli errori giudiziari, ossia le condanne di persone innocenti. Gli autori si augurano che la comunità scientifica raggiunga il "consensus" intorno alle gradazioni proposte dalla "scala", sulla falsariga di quanto avviene, ad esempio, per le impronte digitali. E osservano infine come, dall'esame di casi giudiziari nei quali un'ingiusta condanna è stata poi corretta con l'ausilio di altre prove (soprattutto il DNA), si evince con chiarezza che, in origine, si verteva in ipotesi di scarsa rilevanza. Da qui la conferma del pericolo che una lesione di scarsa rilevanza, sulla quale non vi è accordo fra gli esperti, apra la strada all'errore giudiziario. Giova rimarcare, anticipando quanto verrà di seguito meglio precisato, che il caso che ci occupa può farsi rientrare in questa tipologia, posto che nemmeno l'unico che ebbe a valutare direttamente la lesione sul seno della vittima, il prof. Carella-Prada, si è mai espresso con certezza al riguardo, e che la compatibilità postulata è la risultante delle elaborazioni condotte con metodologie sperimentali. E giova anche precisare, con riferimento alle osservazioni dei consulenti di PM e P.civile Candida e Boscolo, che lo stesso dr. Pretty "si augura" che intorno alla sua "scala" di valutazione dei morsi si crei il consenso della comunità scientifica: il che equivale a riconoscere che detto consenso non è un dato di fatto assodato, ma una legittima aspirazione.

## 106

Pretty e Sweet passano quindi ad analizzare una serie di casi giudiziari nei quali successive analisi smentiscono l'affermazione di responsabilità inizialmente postulata anche sulla base dell'analisi bitemark, illustrando il lavoro svolto da associazioni forensi sorte proprio con l'intento di riparare all'errore giudiziario.

Nell'ultima sezione del saggio, Pretty e Sweet si occupano di un documento di notevole importanza. Nel 2006 il Congresso degli USA incarica l'Accademia Nazionale delle Scienze (NAS) di condurre uno studio approfondito sullo stato delle scienze forensi negli Stati Uniti. Il rapporto, intitolato "Rafforzare le scienze forensi: un passo avanti" viene pubblicato il 18.2.2009. Esso costituisce una completa disamina dello stato delle scienze forensi nel sistema giudiziario americano ma, a detta di Pretty e Sweet, contiene informazioni che possono rivelarsi di grande utilità per tutti gli operatori del settore in qualunque contesto, anche sovranazionale. Si tratta, verrebbe da dire "non a caso", del primo studio proposto dalla perizia collegiale all'attenzione del Giudice (v. sopra).

L'opinione di Pretty e Sweet circa l'autorevolezza della fonte e la qualità delle informazioni contenute in questo rapporto è fatta propria dai periti e merita di essere condivisa: il testo elaborato dalla comunità scientifica americana suona di monito a tutti, massimamente in un momento, come l'attuale, nel quale l'importanza assunta nel processo penale dalla prova scientifica è da tutti riconosciuta. Si riporta una citazione dal documento:

"Molte prove scientifiche- ad esempio: il bitemark, l'identificazione delle armi da fuoco- sono introdotte nei processi penali senza alcuna significativa convalida scientifica, determinazione del margine di errore o attestazione sulla riproducibilità in modo da illustrare i limiti della disciplina. Ciò coinvolge direttamente la responsabilità del Giudice come *gatekeeper*, *guardiano* incaricato di assicurare che la prova scientifica sia appropriatamente presentata ai tribunali".

Per quanto concerne in particolare il bitemark, il rapporto NAS cita come aree problematiche: la mancanza di prova empirica dell'unicità della dentatura umana, la motilità della pelle, la sua attitudine a registrare l'asserita unicità, la natura delle analisi fotografiche. Il rapporto sottolinea la necessità che le analisi siano replicabili e punta-

lizza:

**107**

"Sebbene la maggioranza degli odontologi forensi concordi sul fatto che il bitemark sia analisi sufficientemente dettagliata e tale da consentire una positiva identificazione, non vi sono studi scientifici che supportano questo convincimento, né studi condotti su vasta scala sulla popolazione. In troppi casi gli esperti divergono totalmente sull'interpretazione della stessa prova del morso."

La raccomandazione finale è secca: questa prova dovrebbe essere usata nei tribunali soltanto per escludere e non mai per includere un sospetto.

Va a questo punto precisato che Pretty e Sweet appaiono critici rispetto alle conclusioni del Rapporto, a loro avviso troppo drastiche nei confronti della disciplina dell'odontologia forense. Ma convergono su un aspetto decisivo: *the shift of a paradigma*, come recita il titolo del loro saggio. Il paradigma è cambiato.

"In considerazione del rapporto NAS del 2009, degli errori giudiziari che esistono e vengono alla luce, non c'è dubbio che il paradigma sia cambiato. Si richiede un nuovo livello di attenzione che comprenda un attento approccio scientifico al caso concreto, un'accentuazione della ripetibilità dell'analisi con l'intervento di analisti indipendenti e ricerche indirizzate da ipotesi. Il morso può scagionare l'innocente, proteggere i bambini dai molestatori, e far condannare il colpevole. Ma può anche essere il nemico della giustizia naturale".

***Considerazioni sull'atteggiamento della comunità scientifica a proposito dell'analisi bitemark.***

Nei paragrafi che precedono si sono espone la teoria più "estremista" (Adam Ditch), che nega qualunque validità scientifica all'analisi bitemark, e quella di Pretty e Sweet, che, invece, riconoscono validità alla disciplina. Si sono anche sintetizzate le linee del rapporto NAS, evidenziandone i punti di contatto con le problematiche sollevate nel presente giudizio, e, più in generale, con il dibattito sulla prova scientifica. Il saggio di Pretty e Sweet passa in rassegna un gran numero di lavori scientifici in materia: ricorrono, nella bibliografia, gli stessi nomi citati tanto dal perito Cipolla D'Abruzzo, che dai consulenti delle parti. Ci si è volutamente soffermati sul lavoro di Pretty e Sweet proprio perché si tratta di due studiosi che

108

difendono l'odontologia forense, criticando anche il rapporto NAS che, come si è visto, raccomanda alle Corti americane di disattendere i risultati positivi dell'analisi accettando i soli negativi (esclusione del sospetto).

Ebbene, è di tutta evidenza che anche coloro che praticano e difendono la disciplina dell'odontologia forense (e ai massimi livelli) sono consapevoli dello stato di crisi che essa attraversa. "Cambio di paradigma" significa che sino a pochi anni fa non si dubitava della validità di questo accertamento. Oggi si invita, anche da parte dei più favorevoli, alla massima cautela.

Il che coincide esattamente con quanto affermato dal prof. Cipolla D'Abruzzo: la disciplina è in crisi; la crisi è degli ultimi anni; si lamenta la mancanza di studi su vasta scala; si rimettono in discussione i postulati di base (unicità dell'impronta da dentatura umana, attitudine della pelle a registrare l'impronta del morso); si diffida delle elaborazioni fotografiche; vengono registrati taluni casi di errore giudiziario; la prova è considerata, al massimo, atta ad escludere e non a includere un sospetto.

Anche a volersi attestare, per così dire, sulla "linea Pretty", si deve concludere che nella raccolta della prova e nella sua valutazione occorre ispirarsi alla massima cautela. Nella comunità scientifica, in altri termini, non vi è accordo sulla validità di questa disciplina.

Il dibattito che travaglia la comunità scientifica sul bitemark è un dato di fatto obbiettivato in un atto ufficiale che proviene da un consenso autorevole di scienziati.

Di tutto questo dibattito, si ripete, nessuna traccia era stata portata a conoscenza del primo Giudice dai consulenti delle parti, né dagli specialisti della materia né dai medici legali che si erano occupati delle analisi (fotografiche) sulle lesioni riportate da Simo-  
netta Cesaroni.

Né è stato fornito alcun dato quantitativo circa l'attendibilità statistica e/o probabilistica delle metodologie di analisi impiegate.

Si è dovuta attendere la perizia disposta da questo Giudice.

Alle obiezioni proposte dal collegio peritale non è stata data adeguata risposta.

Come si è più volte ricordato, il "consensus" della comunità scientifica, o quanto meno il prevalere delle opinioni favorevoli, costituisce condizione necessaria e ineludibile perché il Giudice sia messo in condizione di valutare gli aspetti tecnici di materie così complesse e specialistiche, nonché le valutazioni che, in ordine ad esse, esprimono gli esperti: nessuno mette in discussione l'affermazione

109

contenuta nella relazione Boscolo-Milani, laddove si ricorda che un noto serial-killer venne "incastrato" dal bitemark, rendendo poi confessione. Ma l'osservazione andava integrata quanto meno con la citazione degli altri casi (riportati da Pretty e Sweet nel "Cambio di paradigma") nei quali si è verificato esattamente il contrario: che persone innocenti siano state condannate a lunghe pene detentive sulla base di un accertamento rivelatosi poi fallace. Tanto che gli stessi autori indicano i frequenti errori giudiziari quali causa di un movimento di revisione della disciplina (il "cambio di paradigma") che ha accomunato, in anni recenti, scienziati e operatori del diritto.

E' accertato, dunque, che non vi è "consensus" della comunità scientifica.

Quali, allora, le opinioni prevalenti? Prevalgono le favorevoli o le critiche?

Il fatto stesso che si parli di "cambio di paradigma" sta a indicare, lo si è detto più volte, una fase di crisi della disciplina.

Il rapporto NAS proviene da fonte sicuramente autorevole. L'autorevolezza della fonte è uno degli indici di attendibilità dei quali il Giudice può avvalersi nell'operare la "scelta" fra le varie prospettazioni in materia di prova scientifica (cfr. la già citata sentenza "Cozzini" della Suprema Corte). Il rapporto NAS raccomanda di considerare il bitemark come idoneo a escludere il sospetto, ma non a includerlo (è anche il parere del perito Cipolla D'Abruzzo). Si potrebbe obiettare che Pretty e Sweet sono molto cauti nel valutare detto rapporto. E si potrebbe obiettare all'obiezione ricordando il ragionamento della citata sentenza della Suprema Corte a proposito del retroterra "culturale" che alimenta le dispute accademiche:

"gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali o occulte tra i membri di una comunità scientifica; il carattere distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella dialettica dibattimentale, particolarmente nel processo accusatorio; la complessità e la drammaticità di alcuni grandi eventi e la difficoltà di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei valori; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche."

110

Da tutto questo complesso di elementi, tuttavia, affiorano, nella presente vicenda, alcuni dati certi:

- 1- la comunità scientifica non esprime "consensus" intorno alla validità del bitemark;
- 2- l'esistenza di un articolato e aspro dibattito scientifico è strata travasata negli atti

processuali grazie all'operato del collegio peritale;

3- si registrano opinioni "distruttive", che negano qualunque affidabilità a questa analisi, e altre, più moderate, che, comunque, pur difendendone i presupposti, mettono in guardia dal rischio di distorsioni, falsi positivi, errori, eccesso di sperimentalismo metodologico;

4- il dibattito si è sviluppato con crescente intensità negli ultimi anni. Da qui l'espressione "cambio di paradigma", che riproduce, icasticamente, il succo del ragionamento sviluppato dal collegio peritale nominato da questa Corte;

5- lungi dall'esprimere un orientamento minoritario, l'atteggiamento critico nei confronti del bitemark trova deciso riscontro in una fonte autorevole (il rapporto NAS, commissionato dal Congresso degli USA), che propende per una valutazione negativa della disciplina, raccomandandone l'uso alle sole ipotesi di esclusione dei sospetti.

6- L'esame delle bibliografie prodotte da periti e consulenti dimostra che i lavori più recenti sono anche i più critici rispetto all'attitudine del bitemark ad atteggiarsi come valida prova processuale. Se si prestasse attenzione ai soli aspetti quantitativi della vicenda, si dovrebbe concludere che, a parte il saggio di Pretty e Sweet, dopo la pubblicazione del rapporto NAS l'orientamento prevalente nella comunità scientifica è quello fortemente critico nei confronti dell'analisi del bitemark.

Se questo è lo stato delle cose, si deve concludere che, allo stato, il "consensus" espresso dalla comunità scientifica può dirsi ragionevolmente limitato alle sole ipotesi di esclusione del sospetto in base all'analisi bitemark. Conclusione che pare in linea con quanto si legge, a proposito del valore euristico del "dubbio", nella più volte citata sentenza "Cozzini", che sul punto riprende l'assunto popperiano della falsificabilità:

**111**

"l'affidabilità di un assunto è temprata non solo e non tanto dalle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino..."

Ed è esattamente quanto è avvenuto a proposito del bitemark: la comunità scientifica ha cominciato a dubitarne, fonti autorevoli ne hanno preso atto, consacrando il dubbio in un documento di ampio respiro, il collegio peritale ha portato a conoscenza del Giudice il dibattito in materia, il Giudice- proprio in virtù della sua terzietà- ha il dovere di trarne l'unica conclusione possibile.

Che è di convenire sull'impossibilità che l'analisi bitemark sia atta a includere un sospetto, potendo valere, semmai, solo ad escluderlo.

### ***Considerazioni conclusive sul presunto "morso".***

In base alla valutazione del collegio peritale, sorretta dall'autorevolezza delle fonti citate (in primo luogo il rapporto NAS del 2009), deve preliminarmente ritenersi che, allo stadio attuale delle conoscenze, non vi è accordo nella comunità scientifica internazionale circa l'idoneità dell'analisi bitemark a configurare una forma di compatibilità che possa costituire prova a carica di un sospetto. Detta analisi può, laddove vi sia la certezza che ci si trovi in presenza di un morso, completo o parziale, valere ad escludere un sospetto.

Nel caso in esame, l'unica valutazione diretta fu condotta dal prof. Carella-Prada, che si esprese (ed ancora si è di recente espresso) in termini dubitativi, o, se si preferisce, cautelativi, circa la natura della lesione.

Gli approfondimenti che si potevano sviluppare all'epoca per pervenire ad un concreto accertamento di detta natura non furono sviluppati.

L'analisi proposta alla valutazione del Giudice dai consulenti dell'Accusa e Parte Civile muove dall'impiego di modelli sperimentali i cui limiti sono ampiamente sottolineati in

letteratura, anche dai cultori della disciplina specifica (cfr. Pretty e Sweet).

Il raffronto, effettuato fra elaborazioni di fotografie di Simonetta Cesaroni, elaborazioni di un fotogramma dell'arcata dentaria inferiore di Raniero Busco estrapolata da documento visivo dell'epoca (1990) e un calco effettuato- su consenso dell'imputato- a diciotto anni dal delitto, non

**112**

offre tranquillante garanzia di validità scientifica quanto alla postulata compatibilità: proprio sull'adozione dei modelli sperimentali e sulle annesse formule matematiche si appunta gran parte delle critiche del mondo scientifico a questa metodologia d'indagine. Non è stato possibile adottare, sulla base dei reperti fotografici, misurazioni lineari: al riguardo, così si esprime il cap. Claudio Ciampini (RACIS- Roma) nella nota in data 10.12.08 (dep. Udienza 19.7.10):

A seguito della richiesta inerente la possibilità di valutare l'ampiezza del segno a V visibile sulla parte inferiore del capezzolo sinistro ritratta da una foto su cadavere in sede autoptica, si rappresenta quanto segue:

- ad oggi non si ha a disposizione software in grado di risalire in maniera accurata alla dimensione di oggetti ritratti in fotografia senza la presenza di riferimenti metrici opportuni. Nel nostro caso il riferimento metrico c'è (il righello) ma la foto non è stata fatta perpendicolarmente ad esso. Inoltre lo stesso si trova su un piano diverso da quello del segno da misurare.

- Nel caso specifico, non conoscendo le caratteristiche dell'apparato che ha effettuato la ripresa fotografica (obiettivo, ecc.) né soprattutto l'angolazione della ripresa (sicuramente non perpendicolare al particolare d'interesse) difficilmente si riesce a dare un valore esatto alle misure.

- Comunque, partendo dall'ipotesi in cui il righello sia sullo stesso piano del segno da misurare e trascurando eventuali errori prodotti dall'apparato fotografico, si riesce a dare una stima dei segni di interesse seguendo la procedura sotto descritta...-

Segue la descrizione della procedura impiegata, con l'ausilio di Adobe Photoshop, e la conclusione sulla misurabilità, riportata con un margine di errore di 0,5 mm.

Le valutazioni del consulente Ciampini sono riprese dalla consulenza Candida-Moriani laddove essa precisa che:

- le misure lineari ottenute dalla valutazione fotografica delle lesioni sul capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni non sono del tutto attendibili;

**113**

- le superfici di contatto incisale dei denti del Busco, in questi anni, possono aver subito delle piccole modifiche dovute alla fisiologica usura.

Gli stessi consulenti dell'Accusa, dunque, danno atto dell'esistenza di un margine di incertezza con il quale si sono dovuti confrontare nell'adozione delle procedure analitiche. Può risultare sorprendente, dunque, a prima lettura, la conclusione a pag. 29 della consulenza (risposta al quesito nr. 6):

- vi è compatibilità fra le misure lineari ottenute dal RIS delle ferite del capezzolo sinistro di Simonetta Cesaroni e quelle delle zone di incisione dei denti del Busco.

Giudicate in premessa "non del tutto attendibili", le misure lineari ottenute dal RIS (con la procedura di correzione sopra descritta in difetto di originale fotografico valutabile e di misurazione lineare a mezzo del righello) sono comunque valutate congrue ai fini di un giudizio di compatibilità.

A determinare la possibilità che la premessa pareva escludere è l'adozione di modelli di calcolo (e l'uso del calco) ritenuti idonei ad annullare il "bias", ossia la possibile distorsione.

L'assunto appartiene a quella "zona grigia" della disciplina che ha contribuito a deter-

minare il "cambio di paradigma" più volte ricordato, e non può essere condiviso se non sulla base di una sorta di atto di fede che il Giudice, nella sua qualità di custode della validità dell'accertamento, non può pronunciare laddove, come nel caso in esame, non sia possibile postulare, al riguardo, quanto meno un embrione di "consensus" da parte della comunità scientifica.

Analoghe considerazioni valgono per gli altri punti critici delle presenti consulenze, coincidenti con altrettanti punti critici dell'odontologia forense in sé: il tempo intercorso fra l'inflizione del morso e la sua valutazione, con conseguente adattamento/motilità della cute (in regione particolarmente anisotropa, com'è il seno), la mancanza di studi statistici attendibili sulla ricorrenza di analogie nella dentatura degli individui, punto di partenza per il postulato di unicità dell'impronta dentaria; l'impatto delle protesi e, più in generale, dell'usura sulla dentatura usata per i raffronti.

**114**

E nel caso in esame, l'usura è data per certa anche dalla consulenza dell'Accusa. Così come si prende atto dell'inaffidabilità delle misurazioni lineari.

Sono tutti punti ai quali si cerca di ovviare con modelli sperimentali e adeguamenti di calcolo che sono essi stessi oggetto di dibattito/contestazione nella comunità scientifica.

Lo stesso studio dei modelli sperimentali con calco (Bush e altri), citato in nota al nr. 10 (Mary A. Bush e altri, The response of skin to applied stress: investigation of bitemark distortion in a cadaver model, Forensic Sciences, gennaio 2010) dal dr. Candida, conclude che questo tipo di sperimentazione si trova ancora in fase embrionale e che sono necessari ulteriori approfondimenti.

E un altro saggio, del quale la dottoressa Bush, ampiamente citata dai consulenti del PM e della Parte Civile, è coautrice (Mary A. Bush, Peter J. Bush and David Sheets, Statistical Evidence for the Similarity of the Human Dentition, Forensic Science, Gennaio 2011) così si esprime circa la problematica della prova statistica per le similitudini fra le dentature umane: "è criticamente importante che gli odontologi forensi non solo sappiano come realizzare una procedura (di analisi, ndr) ma che riescano a **riconoscere i limiti. Ciò è vitale al fine di assicurare che l'odontologia forense renda il miglior servizio possibile alla giustizia penale. Perciò è fondamentale che l'unicità della dentatura umana sia rappresentata realisticamente. L'individualizzazione (...) è soggetta a errore e suggerisce che l'unicità (della dentatura, ndr) non possa essere dimostrata. Se anche si dovesse adeguatamente concludere per la possibilità di determinare l'unicità, ciò non implicherebbe l'esclusione di errori di identificazione fra individui che presentano caratteristiche simili**".

Il tema è di assoluto rilievo, poiché differenzia gli esiti raggiungibili dall'analisi in oggetto da quelli, ad esempio, desumibili dal DNA o dalle impronte digitali: in ordine a questi ultimi protocolli, infatti, un'identificazione positiva (quale quella garantita da 17 punti di convergenza delle impronte o dalla ricostruzione dell'intera sequenza genetica nel caso del DNA) è inequivocabilmente individualizzante. Nel caso del bitemark, ci si muove (per pacifica ammissione degli stessi fautori della disciplina) su base statistica. Ora, il rapporto NAS e le altre fonti lamentano l'esiguità degli studi su base statistica. Il rischio di identificazione per classi di individui che presentino caratteristiche comuni è troppo elevato: la stessa "Relazione..." Boscolo-Milani per la parte civile precisa: "le frequenze relative dei diversi tipi di malocclusioni sono state

**115**

valutate da molti studiosi... *le statistiche non vanno considerate in modo troppo assoluto perché ci possono essere delle variazioni legate alla conformazione scheletrica dei soggetti studiati (persone di razze ed etnie diverse hanno caratteristiche scheletriche e dentali*

*diverse). Tuttavia, la variazione non è così ampia e i valori sono comunque indicativi della presenza non comune di una determinata caratteristica dentale". Sul primo punto si può convenire: gli studiosi se ne occupano, ed evidentemente si tratta di uno snodo critico della materia. Sul secondo assunto il Giudice si deve arrestare sulla soglia dei "valori indicativi", e ribadire, una volta di più, la non conclusività dell'accertamento: se le statistiche non possono essere considerate in modo assoluto, ciò, a maggior ragione, deve indurre a dubitare della possibilità di postulare rischiosi giudizi di compatibilità su una base così incerta e precaria.*

E ancora. Il rilievo circa la postura innaturale che verrebbe ad assumere l'aggressore infliggendo un morso laddove chino sul corpo disteso della vittima in posizione frontale non costituisce un "novum" introdotto arbitrariamente nel giudizio dal collegio peritale, ma aveva già formato oggetto di specifica discussione nel corso del procedimento di primo grado, come dimostra il passo che segue, ripreso dalla consulenza Nuzzolese:

*La ricostruzione della dinamica secondo la quale l'aggressore era cavalcioni del corpo della Cesaroni ... l'uno di fronte all'altro non è compatibile con la testa leggermente ruotata e la dislocazione dei segni dei denti dell'arcata inferiore secondo la descrizione prospettata dai periti.*

*Se anche volessimo prendere in considerazione quanto da loro prospettato in ordine alla corrispondenza denti/incisione dell'assassino, questi avrebbe dovuto avere la testa in posizione talmente abnorme in rapporto alla fisiologica escursione laterale del collo da rendere l'ipotesi non plausibile.*

Ed è un rilievo di tale evidenza da risultare persino intuitivo, e va collegato al rilievo, già formulato in primo grado, circa la natura "parziale" del (presunto) morso, già in quella sede evidenziata. E' appena il caso di ricordare il ragionamento di Pretty e Sweet circa la ricorrenza di condanne penali erroneamente inflitte dalle Corti di *common law* in caso di impronte di non significativa rilevanza.

Il collegio peritale rileva la mancanza dell'opponente, caratteristica tipica del morso umano: ancora una volta, il rilievo deve intendersi correlato all'osservazione diretta del prof. Carella-Prada, e non può dirsi attendibilmente superato grazie all'impiego dei modelli sperimentali.

**116**

La lesione tollera interpretazioni che tendono ad escludere trattarsi di morso:

Il C.T.U. nell'occasione perse un'opportunità una volta avuto quel sospetto sul morso: avrebbe potuto fare un tampone per il prelievo di eventuali residui di saliva in modo da verificare se realmente quell'indulto fosse stato depositato e se lo stesso fosse stato depositato da un cosiddetto "individuo secretore", ovvero uno di quelli che lascia apprezzare il gruppo sanguigno anche nei liquidi biologici. Questa ricerca a quell'epoca era ben nota.

Potrebbe essere di tutto, visto che le piccole escoriazioni non figurate possono essere prodotte da una infinità di cose per cui anche un'unghiatura per una strizzata al capezzolo tra pollice ed indice, agendo sulla cute la sola unghia del pollice (ammesso che si voglia circoscrivere le minime lesioni nell'ambito del gioco erotico). E più in generale potrebbe trattarsi anche di escoriazioni causate da un oggetto appuntito, magari lo stesso che ebbe a produrre l'escoriazione lineare alla base anteriore destra del collo.

In definitiva, non vi è prova che la lesione sul seno di Simonetta Cesaroni sia stata determinata da un morso.

Se anche si volesse ritenere che comunque essa fu causata da una parziale indentazione, o da un conato di morso, alla luce dell'attuale stato della disciplina dell'odontologia forense non se ne potrebbe in nessun caso postulare l'attribuzione, con tranquillante certezza e nemmeno ragionevole probabilità, a Raniero Busco.

Le considerazioni qui sviluppate verranno riprese quando si passerà a trattare dell'origine tissutale del DNA reperito sul reggiseno e corpetto della vittima. E' appena il caso di osservare che il ragionamento del primo Giudice, laddove attribuisce con ogni probabilità dette tracce alla saliva rilasciata da Busco mentre mordeva il seno di Simonetta Cesaroni, deriva non già dal l'oggettivato accertamento dell'origine tissutale della traccia (esclusa dalle analisi di laboratorio), ma, per esclusione, dalla natura, che si voleva accertata, della lesione (morso) e dalla sua attribuzione all'imputato.

#### ***Riepilogo delle risultanze accertate.***

Quanto sin qui esposto, con riferimento agli aspetti medico-legali della perizia, consente di ritenere validate le conclusioni del collegio peritale, che pertanto si riportano:  
**117**

2. La cronologia della morte si può collocare tra le ore 18 circa e le ore 19 circa, con qualche piccola variazione adattata anche sulla scorta degli elementi circostanziali.

3. La causa della morte si riferisce allo shock emorragico con versamenti esterni e prevalentemente interni alle grandi cavità, a causa di N. 29 (ventinove) lesioni penetranti, di cui alle regioni anteriori del capo, del collo, del tronco, nonché alle regioni inguino-perineali.

4. I mezzi che produssero le lesioni sono: un mezzo contundente che potrebbe riconoscersi in un mezzo naturale d'offesa come uno schiaffone o un potente manrovescio questo ad opera di soggetto destrimane, per gli effetti contusivi del capo; le lesioni penetranti si riferiscono ad un mezzo da punta e taglio privo di margini taglienti ovvero affilati, sebbene acuti, e lama piatta su entrambi i versanti, di una lunghezza imprecisata, ma relativamente modesta e quindi potrebbe anche ipotizzarsi un comune taglia-carte da scrivania.

5. Le piccole lesioni, di cui una pressoché lineare, anzi un poco arcuata alla regione sterno-claveare destra, e altre due, piccolissime, al quadrante supero-mediale della base d'impianto del capezzolo sinistro, sono di natura escoriativa.

6. Le due minime lesioni escoriativie seriate poste al quadrante supero-mediale della base d'impianto del capezzolo sinistro, non sono in grado di configurare alcun morso, oltretutto mancando l'evidente traccia di opponente, per cui restano di natura incerta.

7. Forse potrebbero essere attribuite ad una unghiatura parziale per strizzamento tra due dita del capezzolo, ove sul posto il contatto avvenne propriamente con il margine ungueale e dall'altra parte ebbe ad agire solo il polpastrello; oppure all'azione di altro piccolo mezzo escoriativo, teoricamente spicole ed apici dentari compresi (indentazione), ove la superficie di contatto e strisciamento fu limitatissima e magari appuntita.

8. Non è dato comprendere appieno il significato del reperto segnalato dal C.T.U. che eseguì l'esame necroscopico a livello dell'escoriazione in regione sterno-claveare destra ed al quadrante supero-mediale della base d'impianto del capezzolo sinistro, costituito a suo dire, da "crosticina siero-ematica"; questo significa non poter riconoscere con certezza la contestualità di tutte le lesioni che però, sembrerebbe essere supportata da uniformità cromatica (ancorché sempre ambigua e discutibile) di tutte le lesioni come sembra di cogliere dalle fotografie. Non è inoltre possibile il controllo istologico - unico in grado di dirimere la questione - perché non furono fatti prelievi tissutali durante l'autopsia.

#### **Accertamenti peritali in materia genetico-forense.**

**118**

Al collegio peritale, come si ricorderà, veniva chiesto di pronunciarsi in merito:

4) alla modalità di conservazione dei reperti utilizzati per le analisi genetiche;

5) alla attribuibilità delle relative tracce."

### ***Sulle modalità di conservazione dei reperti.***

Quanto al primo quesito, le analisi condotte dal collegio peritale hanno confermato tanto le carenze già rilevate nel corso del primo giudizio circa le modalità di conservazione dei reperti.

#### **Modalità di conservazione degli indumenti della vittima**

Oggetto specifico dell'incarico era quello di valutare se, nel caso in oggetto, le modalità con le quali sono stati conservati gli indumenti della vittima possano aver influito sull'esito degli accertamenti genetici.

Come risulta dall'abbondante documentazione fotografica agli atti, al momento del rinvenimento del corpo della vittima, questa indossava un paio di calzini corti di color bianco (di tipo sportivo), un reggiseno di color rosa pallido, abbassato ma non slacciato, ed un corpetto, di colore bianco, sbottonato e riposto sull'addome. Mai rinvenuti gli altri indumenti della vittima, a parte le scarpe da tennis che, slacciate, erano ordinatamente riposte nelle vicinanze.

Dalla disamina delle foto in originale emerge che- in tale momento- solamente il reggiseno era imbrattato di sangue. In particolare, la parte antero-inferiore presentava tracce (molto estese) derivanti dalla colature delle ferite alla parte superiore del torace. Presenti, inoltre anche nella regione posteriore, abbondanti imbrattamenti da colatura. Intonsi i calzini ed il corpetto.

Successivamente, giunta la salma all'obitorio, il CTU provvedeva a svestire il corpo e a far asciugare i singoli indumenti. Il giorno dopo, asciugati gli indumenti, questi venivano inseriti in un unico sacchetto di plastica trasparente che veniva sigillato.

Tale sacchetto, quindi, veniva conservato a temperatura ambiente, al buio, fino al 2004, quando venne consegnato dal C.T. Carella Prada ai CC:TT: del P.M. per le analisi del caso. Aperto tale sacchetto, i singoli indumenti presentavano però degli imbrattamenti (ragionevolmente sangue) che non erano presenti al momento del rinvenimento della vittima.

A tal proposito, è certo, come da foto eseguite in sede di sopralluogo, che il corpo della vittima è stato lì girato con la conseguenza che, a seguito di tali manovre, anche il corpetto si è macchiato del sangue che era già sul pavimento o che è colato dalle lesioni.

Aumentata di certo,

**119**

inoltre, anche l'ampiezza dell'imbrattamento al reggiseno, soprattutto nella regione anteriore. Inoltre, anche le manovre del successivo trasbordo della salma possono aver provocato un'ulteriore diffusione di materiale ancora fluido o semifluido sui/tra gli indumenti medesimi. In questi contesti deve essersi verificato anche l'imbrattamento dei due calzini.

I liquidi biologici, come ogni altro fluido, infatti, diffondono -in ragione della loro peculiare viscosità- su un'area la cui grandezza dipende sia dal volume del fluido stesso che dalle caratteristiche del substrato con cui hanno contatto.

E' altrettanto vero però che -una volta asciugati- gli imbrattamenti di natura (originariamente) fluida perdono la loro capacità di diffondere su altre superfici. A seguito del loro essiccamento, infatti, questi si trasformano in crosticine non rimuovibili con facilità. In altri termini, se -prima di essere riposti all'interno dell'unico sacchetto- gli imbrattamenti biologici erano asciutti, la possibilità che questi siano diffusi è nulla.

Al proposito risulta che il C.T. Carella Prada abbia posto gli indumenti ad asciugare prima di confezionarli in un unico plico. Tale modalità (ovvero unico sacchetto per più reperti), quindi, sarebbe tale da non aver potuto influenzare i successivi esiti degli accertamenti genetici. E' tuttavia possibile il distacco di scaglie ad opera di forze esterne (pressioni sul sacchetto dovute alla sua manipolazione o al suo trasporto). Tali scaglie,

seguendo i percorsi di tipo vettoriale imposti, possono rimanere "intrappolate" nelle maglie di un tessuto dando origine ad una **trasmigrazione** di materiale che conserva, ad ogni modo, le sue caratteristiche originali in termini di composizione di substrati biologici. In tale modo, quindi, se l'operatore non è in grado di distinguere ed isolare il materiale trasmigrato, si può creare una commistione di campioni biologici.

Sicuramente non ottimali anche le condizioni di temperatura ed areazione alle quali i reperti sono stati conservati. Il mancato sviluppo di flora batterica e/o fungina (almeno da quanto visivamente è stato possibile appurare) ha però permesso ugualmente di estrarre DNA umano analizzabile mediante PCR.

Le modalità di conservazione dei reperti adottate all'epoca non sarebbero oggi tollerabili: "mettere tutti gli indumenti assieme sicuramente non è scelta che attualmente possiamo ritenere condivisibile" (perito Fattorini, ud. 27.3.12, pag. 96). Non è noto il grado di umidità interno al sacchetto dove furono custoditi i reperti (ibidem). Da detto elemento dipende, in concreto, l'accertamento circa la trasmissibilità dei fluidi corporei da un materiale di contenimento all'altro.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che "il consulente del PM ci garantisce che gli indumenti erano asciutti" (Fattorini, pag. 96), "la possibilità di diffusione è tendenzialmente zero" (Fattorini, pag. 97). In

**120**

ogni caso, detta diffusione avrebbe riguardato passaggi di particelle esclusivamente riconducibili al materiale genetico già consacrato negli indumenti: maggioritario della vittima, minoritario di Busco.

Su questo aspetto vi è dunque accordo.

Vi è poi un altro elemento da valutare. Dall'esame delle fotografie effettuate "in loco" nell'immediatezza della scoperta del corpo di Simonetta Cesaroni, si evince che il reggiseno era macchiato di sangue e il corpetto e i calzini non lo erano. Le conclusioni del collegio peritale coincidono, qui, con l'osservazione dell'uomo comune: l'imbrattamento del corpetto e dei calzini avvenne durante lo spostamento del corpo (anche di questo vi è evidente traccia fotografica), ed ulteriori momenti di contatto devono essersi verificati durante il trasbordo della salma in obitorio, quando il corpo fu svestito, e nelle fasi in cui gli indumenti vennero messi ad asciugare (Fattorini, pp. 95-96). Durante tutti questi momenti è accertato che il sangue, dal reggiseno, passò al corpetto e ai calzini.

Il rilievo, peraltro, non inficia la valutabilità del DNA rinvenuto su corpetto e reggiseno, e anche questo è un aspetto sul quale il giudizio degli esperti coincide.

In definitiva, quanto alla catena custodiale, si possono trarre queste conclusioni:

- la custodia dei reperti non fu ottimale nel lungo periodo durante il quale gli indumenti furono conservati dal prof. Carella-Prada in un sacchetto chiuso;
- i consulenti del PM attestano che i reperti erano perfettamente asciutti, e la loro attestazione, accettata dal collegio peritale, esclude che durante questa fase siano avvenuti passaggi di particelle da un indumento all'altro;
- in ogni caso, eventuali passaggi non sarebbero potuti avvenire che fra reggiseno, corpetto e calzini della vittima, e avrebbero dunque in ogni caso riguardato materiale genetico già acquisito "allo stato", cioè nel momento in cui i reperti vennero chiusi insieme;
- quanto alla fase precedente, soltanto il reggiseno risultava imbrattato di sangue al momento del primo sopralluogo sul teatro del delitto;
- la catena custodiale, ancorché imperfetta, non priva di validità le analisi sui reperti.

**Sull'attribuibilità delle tracce.**

**121**

I periti hanno esaminato tanto le consulenze e perizie sviluppate nei procedimenti precedenti (Vanacore, Valle) che quelle afferenti all'istruttori a e al dibattimento di primo grado. Converrà dividere l'esposizione in due parti, cominciando dalle valutazioni in merito al presente ramo del procedimento.

Discutere i risultati complessivamente ottenuti nell'arco di quasi vent'anni nonché frutto di svariate Consulenze e Perizie è decisamente complesso, anche in relazione al fatto che proprio negli ultimi quindici anni vi è stato un impressionante sviluppo tecnico-scientifico. Utile ricordare, tuttavia, che gli accertamenti degli inizi degli anni '90 -se correttamente compiuti ed interpretati-erano dotati della necessaria robustezza richiesta in ambito forense.

Doveroso pure segnalare che le moderne tecnologie, pur consentendo più rapidi e spesso risolutivi risultati, non sono scevre dai limiti imposti dal deterioramento del campione biologico, dalla sua scarsa quantità e dalla sua possibile contaminazione. In altri termini, anche l'utilizzo di tecnologie avanzate non sempre permette di addivenire a risultati probanti sotto il profilo scientifico e, conseguentemente, forense.

Sulla base di tali iniziali premesse, ai fini di fornire una agevole valutazione dei risultati complessivamente ottenuti, si preferisce fare riferimento al singolo reperto di natura biologica che è stato considerato. Si tralascerà quindi di discutere di quei reperti sui quali non sono mai state identificate tracce biologiche.

#### **Reggiseno della vittima**

La valutazione dei dati analitici è stata inizialmente condotta su copia dei tracciati elettroforetici relativi all'analisi del 1° e 3° campione (*prelevati sul reggiseno*) e del 7° campione (*prelevato sul corpetto*), per i marcatori autosomici caratterizzati per il kit *Identifiler*. Tali dati erano presenti all'interno della relazione di Consulenza Tecnica per il Pubblico Ministero relativa al Proc. Pen. n° 13352/2005 BRGPM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, già più volte richiamata, ed erano posti in comparazione con i profili della vittima Simonetta CESARONI e dell'imputato Raniero BUSCO, ottenuti dall'analisi dei medesimi marcatori.

Copia di altri tracciati elettroforetici relativi all'analisi del 7°, 15° e 19° campione (*prelevati sul corpetto*) per i marcatori specifici del cromosoma Y umano (kit *Yfiler*) erano altresì rinvenibili nella medesima relazione. Tali profili Y-specifici erano posti in comparazione con quello dell'imputato BUSCO Raniero.

#### **122**

Al fine di poter rivalutare tali risultati e di poterne acquisire di eventuali ulteriori, veniva esplicitata al C.T. del P.M. formale richiesta di acquisire i files elettronici delle corse elettroforetiche relative alle caratterizzazioni molecolari di tutti i campioni/tracce per i quali era stato evidenziato il *"terzo profilo/aplotipo maschile.....riconducibile ad un soggetto identificabile come componente minoritaria di un profilo misto dominato da materiale genico appartenente alla vittima"* (cfr. pag. 80 della summenzionata Consulenza per il P.M.). Tali campioni erano identificati nella medesima pagina con i campioni 1°, 3°, 6°, 7°, 15° e 19°, con i profili dei campioni 6°, 15° e 19° interpretabili per parte dei marcatori testati (idem).

In data 24 febbraio 2012, il C.T. del P.M. consegnava i files elettronici (*raw data*) delle corse elettroforetiche richieste relative ai reperti corpetto e reggiseno, i cui risultati sono stati dettagliatamente descritti e riportati nelle tabelle del capitolo dei risultati e che, qui di seguito, si richiamano schematicamente:

1° campione (reggiseno, coppa sinistra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 3° campione (reggiseno, coppa destra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 4° campione (corpetto, parte sinistra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 5° campione (corpetto, parte sinistra): marcatori

autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 6° campione (corpetto, parte destra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 7° campione (corpetto, parte sinistra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 8° campione (corpetto, parte destra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi; 9° campione (corpetto, parte destra): marcatori autosomici, kit Identifiler, una sola elettroforesi. 6° campione (corpetto, parte destra): marcatori Y-specifici, kit Y-filer, una sola elettroforesi; 7° campione (corpetto, parte sinistra): marcatori Y-specifici, kit Y-filer, una sola elettroforesi; 15° campione (corpetto, parte sinistra): marcatori Y-specifici, kit Y-filer, due elettroforesi; 19° campione (corpetto, parte destra): marcatori Y-specifici, kit Y-filer, due elettroforesi;

In assenza di altri campioni, questi sono gli unici dati sui quali è stata basata la valutazione peritale, relativa alle analisi svolte dai CC.T.T. del P.M. sui reperti corpetto e reggiseno.

Ciò viene precisato in quanto, dalla lettura del verbale di udienza del 7/7/2010 - a pagina 24 della trascrizione - emergerebbe che i risultati ottenuti dalle analisi molecolari sui reperti siano stati confermati in differenti repliche (*CT Pizzamiglio: "poi naturalmente l'analisi, anche queste analisi non sono state fatte una volta, sono state ripetute due - tre volte e confermavano queste informazioni"*), come correttamente dovrebbe essere fatto quando si analizzano campioni con componenti minoritarie così limitate e in relazioni ai quali il DNA estratto può essere stato modificato nella sua struttura primaria principalmente a causa del significativo lasso di tempo trascorso.

**123**

In tali condizioni analitiche di limitazione quantitativa e di modificazione chimico/fisica del DNA, condizioni definite come *Low Copy Number (LCN)* o *Low Template (LT)*, è possibile che la reazione di PCR possa dare origine - con maggior frequenza - ad artefatti di polimerizzazione noti come locus *drop out*, ovvero mancata amplificazione del locus genico studiato, *drop out* allelico, ovvero mancata amplificazione di una delle due componenti alleliche presenti al locus e *drop in* allelico, ovvero presenza di prodotti di sintesi che non corrispondono alle caratteristiche genetiche del campione analizzato.

Fondamentale importanza assume, quindi, la **riproducibilità**, osservabile nel corso di analisi in PCR condotte in replicato dal medesimo DNA template, dei picchi medesimi. Per identificare un profilo genetico nel corso di analisi di template *LCN* — *ed in special modo se questo è la componente minoritaria di un profilo commisto* - è, quindi, necessario ricavare un profilo genetico "*consensus*", ottenuto verificando la presenza di un dato genotipo, per ogni marcatore, nel maggior numero possibile delle repliche.

La valutazione di una sola amplificazione e della relativa corsa elettroforetica di un campione caratterizzato da *LCN-DNA* non consente "*de facto*" di poter dirimere con certezza tra alleli "ver/", pertinenti cioè al campione biologico, e i summenzionati artefatti.

Qui di seguito viene riportata la valutazione dei risultati ottenuti per ogni singolo reperto, sulla base dei criteri sopra esposti.

**1° campione (reggiseno, coppa sinistra)**

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto, originato cioè dal contestuale contributo di substrati biologici riconducibili a più soggetti. In tale profilo è evidente una componente maggioritaria identificabile, per comparazione e relativamente a tutti i marcatori analizzati, con quella della vittima Simonetta CESARONI. In relazione alla componente minoritaria, sono sistematicamente riscontrabili caratteristiche genetiche attribuibili all'imputato BUSCO Raniero.

Va comunque segnalato che, a livello di nove marcatori genetici, sono presenti alleli non riconducibili né alle vittima né all'imputato. Nel dettaglio, sono riscontrabili gli al-

leli 11, 13 e 14 al locus D8S1179, l'allele 13 al locus D7S820, l'allele 12 al locus CSF1PO, l'allele 17 al locus D3S1358, l'allele 7 al locus TH01, l'allele 11 al locus TPO-X, l'allele 18 al locus D18S51, l'allele 15 al locus D5S818 e gli alleli 22 e 25 al locus FGA (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati). Come già in precedenza esposto, la disponibilità dei dati di una singola analisi rende impossibile stabilire se tali ultimi prodotti siano attribuibili ad una commistione di substrati biologici riconducibili ad almeno altri due soggetti ovvero ad artefatti di polimerizzazione.

**124**

### **3° campione (reggiseno, coppa destra)**

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto. In tale profilo è evidente una componente maggioritaria identificabile, come per il precedente reperto, con quella della vittima Simonetta CESARONI. In relazione alla componente minoritaria, sono riscontrabili caratteristiche genetiche attribuibili all'imputato BUSCO Raniero per tredici dei quindici loci analizzati con l'eccezione cioè del locus D7S820 e D18S51, ove non sono stati evidenziati l'allele 8 e, rispettivamente, 12. La mancanza di tali caratteristiche genetiche proprie del profilo dell'imputato potrebbe essere ricondotta ad artefatti di amplificazione (*allele dropout*) o alla loro reale assenza dal profilo, condizione quest'ultima che configurerebbe una esclusione.

La valutazione del collegio peritale propende a favore della prima ipotesi, pur in assenza di analisi in replicato in grado di dirimere tale questione. Va comunque segnalato che, a livello di undici marcatori genetici, sono presenti alleli non riconducibili né alla vittima né all'imputato. Nel dettaglio, sono riscontrabili gli alleli 10, 11, 13 e 14 al locus D8S1179, l'allele 11 al locus D7S820, l'allele 12 al locus CSF1PO, l'allele 17 al locus D3S1358, l'allele 7 al locus LH01, l'allele 8 al locus D13S317, gli alleli 12, 15, 15.2, 16.2 al locus DI9S433, l'allele 11 al locus VWA, l'allele 15 al locus D18S51, gli alleli 10, 11 e 15 al locus D5S818 e l'allele 22 al locus FGA (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

Come già in precedenza esposto, la disponibilità dei dati di una singola analisi rende impossibile stabilire se tali ultimi prodotti siano attribuibili ad una commistione di substrati biologici riconducibili ad almeno altri due soggetti ovvero ad artefatti di polimerizzazione. Le valutazioni circa l'impossibilità di distinguere tra alleli "reali" e artefatti di polimerizzazione esposta per il precedente reperto valgono anche per il presente campione.

### **4° campione (corpetto, parte sinistra)**

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto. In tale profilo è evidente una componente maggioritaria riferibile per quattordici dei quindici marcatori genetici a quella della vittima Simonetta CESARONI. In relazione alla componente minoritaria, non sono riscontrabili le caratteristiche genetiche dell'imputato BUSCO Raniero per nove dei quindici loci analizzati. Nel dettaglio, non è presente l'allele 30 al locus D21S11, l'allele 8 al locus D7S820, l'allele 10 al locus TH01, l'allele 13 al locus D16S539, l'allele 17 al locus D2S1338, l'allele 15 al locus vWA, l'allele 10 al locus TPO-X, l'allele 12 al locus D18S51 e l'allele 24 al locus FGA. Sono presenti, inoltre, a livello di sette marcatori, alleli non attribuibili né alla vittima né all'imputato. Più specificamente, gli alleli 13 e 14 al locus D8S1179, l'allele 7 al locus TH01, l'allele 8 al locus D13S317, gli alleli 15 e 16 al locus D19S433, l'allele 14 al locus VWA, l'allele 11 al locus TPOX,

**125**

l'allele 15 al locus D18S51, gli alleli 9 e 11 al locus D5S818 (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

Sulla base dei dati sopra descritti è possibile escludere l'imputato BUSCO Raniero

quale contributore della componente minoritaria di tale profilo genetico. E', tuttavia, singolare che i CC.TT. del P.M. attribuiscono tale campione esclusivamente alla vittima (cfr. tabella a pagina 81 della Consulenza per il Pubblico Ministero relativa al Proc. Pen. n° 13352/2005 BRGPM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) mentre è evidente l'amplificato Y-specifico per il marcatore Amelogenina, riconducibile ad un soggetto di sesso maschile.

**5° campione (corpetto, parte sinistra)**

L'analisi di tale campione non fornisce alcun elemento per le valutazioni peritali, in quanto non sono evidenziabili prodotti di sintesi.

**6° campione (corpetto, parte destra)**

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto. In tale profilo è evidente una componente maggioritaria identificabile con quella della vittima Simonetta CESARONI a livello di tutti i quindici loci investigati. In relazione alla componente minoritaria, sono riscontrabili caratteristiche genetiche attribuibili all'imputato BUSCO Raniero per otto dei quindici loci analizzati con l'eccezione dei seguenti sette loci. Nel dettaglio, non è riscontrabile l'allele 8 al locus D7S820, l'allele 10 al locus CSF1PO, gli alleli 9 e 10 al locus TH01, l'allele 13 al locus D16S539, l'allele 10 al locus TPOX, l'allele 12 al locus D18S51, l'allele 24 al locus FGA. Va, inoltre, segnalato che a livello di sette marcatori genetici, sono presenti alleli non riconducibili né alla vittima né all'imputato. Nel dettaglio, sono riscontrabili gli alleli 11, 13, 14 e 15 al locus D8S1179, l'allele 17 al locus D3S1358, l'allele 7 al locus TH01, gli alleli 12 e 15 al locus D19S433, gli alleli 14 e 20 al locus VWA, l'allele 13 al locus D18S51, gli alleli 9 e 11 al locus D5S818 (vedi tabella e tracciati elettroforetici allegati).

Inoltre, l'amplificazione dei marcatori Y-specifici non evidenziava alcun prodotto di sintesi utile a fini di valutazione peritale. Sulla base degli elementi a disposizione e in mancanza di un profilo Y-specifico utile per l'identificazione della/e componente/i maschile/i di tale reperto, non vi sono elementi che consentano di attribuire all'imputato BUSCO Raniero la componente minoritaria di tale profilo genetico.

**7° campione (corpetto, parte sinistra)**

Tale campione è l'unico di cui il collegio peritale ha avuto a disposizione i risultati analitici relativamente ai marcatori autosomici e di quelli Y-specifici (maschili).

**126**

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto. In tale profilo è evidente una componente maggioritaria riferibile per quattordici dei quindici marcatori genetici a quella della vittima Simonetta CESARONI. In relazione alla componente minoritaria, il profilo genetico dell'imputato BUSCO non è individuabile per tre marcatori. Nel dettaglio, non è identificabile l'allele 13 al locus D16S539, l'allele 10 al locus TPOX e l'allele 12 al locus D18S51. Inoltre, vi sono alleli non riconducibili né alla vittima né all'imputato a livello di cinque marcatori genetici. Più specificamente, gli alleli 11 e 13 al locus D8S1179, l'allele 31 al locus D21S11, l'allele 11 al locus TPOX, l'allele 11 al locus D5S818 e l'allele 15 al locus D19S433 (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

Per quanto riguarda la valutazione della componente esclusivamente maschile (Y-specifica), sono osservabili alleli per quattordici dei diciassette loci analizzati. Tra questi, sono sempre evidenziabili gli alleli caratteristici dell'aplotipo di BUSCO Raniero. Inoltre, va anche specificato che a sette loci vi sono alleli attribuibili ad almeno altri due soggetti di sesso maschile. Nel dettaglio, l'allele 16 al locus DYS456, gli alleli 16 e 17 al locus DYS458, l'allele 15 al locus DYS19, l'allele 9 al locus DY391, l'allele 9 al locus Y-GATA-H4, l'allele 14 al locus DYS437 e l'allele 13 al locus DY438 (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

La valutazione del collegio peritale tiene conto della complessità dei dati ottenuti (marcatori autosomici e Y-specifici) ed identifica quindi con certezza la presenza di almeno tre soggetti maschili.

Per quanto riguarda la valutazione comparativa rispetto all'imputato, analogamente a quanto già esposto in relazione al 3° campione, la mancanza di alcune caratteristiche genetiche proprie del profilo di BUSCO potrebbe essere ricondotta ad artefatti di amplificazione (*allele dropout*) o alla loro reale assenza dal profilo, condizione quest'ultima che configurerebbe una esclusione. La valutazione del collegio peritale tiene conto dell'individuazione di un aplotipo Y pressoché completo attribuibile all'imputato, propendendo quindi a favore della prima ipotesi, pur in assenza di analisi in replicato in grado di dirimere tale questione.

*8° campione (corpetto, parte destra)*

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico commisto <sup>^SLVTASL</sup>Q con risultati su dodici dei quindici loci testati, nel quale non sono identificabili, a livello di sei loci, le caratteristiche genetiche della vittima. Non identificabili le caratteristiche genetiche dell'imputato a livello di sei loci. Nel dettaglio, non è presente il genotipo peculiare di BUSCO al locus D21S11, TH01, D16S539 e D2S1338 mentre manca l'allele 12 al locus D13S317 e l'allele 24 al locus FGA. Presenza, inoltre, di alleli non riconducibili né alla vittima né all'imputato a livello di quattro loci.

**127**

Più in particolare, l'alide 11 al locus D8S1179, l'alide 14 al locus D3S1358, l'alide 7 al locus TH01 e l'alide 28.2. al locus FGA (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

Analogamente a quanto riportato per il 4° campione, è possibile escludere l'imputato BUSCO Raniero quale contributore della componente minoritaria di tale profilo genetico.

Anche in relazione a tale reperto è, tuttavia, singolare che i CC.TT. del P.M. attribuiscono tale campione esclusivamente alla vittima (cfr. tabella a pagina 81 della Consulenza per il Pubblico Ministero relativa al Proc. Pen. n° 13352/2005 BRGPM, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) mentre è evidente l'amplificato Y-specifico per il marcatore Amelogenina, riconducibile ad un soggetto di sesso maschile.

*9° campione (corpetto, parte destra)*

L'analisi di tale campione evidenzia un profilo genetico riconducibile, in via esclusiva, alla vittima Simonetta CESARONI.

*15° campione (corpetto, parte sinistra)*

L'analisi di tale campione è stata eseguita amplificando unicamente i marcatori Y-specifici in due repliche indipendenti, una condotta in volume finale di 12.5 (il e l'altra in volume di 25 microl.

I dati ottenuti nel corso dei due test indipendenti ha permesso la costruzione di un profilo aplotipico "consensus" che coincide con quello dell'imputato BUSCO Raniero relativamente a soli sette loci genici.

Da segnalare, inoltre, la presenza di un alide 16 al locus DYS456 che indica la contestuale presenza di materiale biologico riconducibile ad un altro soggetto di sesso maschile (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati).

*19° campione (corpetto, parte destra)*

Anche in relazione a tale campione, l'analisi è stata eseguita amplificando unicamente i marcatori Y-specifici in due repliche indipendenti, una condotta in volume finale di 12.5 ul e l'altra in volume di 25 microl.

I dati ottenuti nel corso dei due test indipendenti ha permesso la costruzione di un pro-

filo aplotipico "*consensus*" relativamente a quattordici loci genici. Si segnala che per sette di tali marcatori sono contestualmente presenti in tale profilo da due a tre alidi che indicano la presenza di almeno altrettanti soggetti di sesso maschile in tale campione (vedi tabella dei risultati e tracciati elettroforetici allegati). La comparazione con il profilo aplotipico dell'imputato evidenzia che,

128

relativamente a due dei loci del profilo *consensus*, emergono elementi che escludono la attribuibilità di tale reperto all'imputato.

**Prima valutazione delle risultanze peritali.**

***Sull'atteggiamento della comunità scientifica e sull'interpretazione dei dati.***

Il collegio peritale ha esposto le considerazioni generali sull'atteggiamento della comunità scientifica in merito a questa prova e sui criteri ai quali si è ispirata la perizia nelle "Considerazioni tecniche" allegate all'elaborato. Essa costituisce una puntuale disamina e del valore dell'analisi in sé e delle pre-condizioni che ne legittimano gli (eventuali) esiti. Mettere a conoscenza il Giudice dello "stato dell'arte" e fissare i criteri ai quali ci si è attenuti nell'adempimento del compito assegnato rappresenta, lo si ripete ancora una volta, il primo dovere dell'ausiliario del Giudice, dovere che il collegio peritale ha compiutamente assolto.

Una prima osservazione concerne la cautela che deve circondare le analisi condotte, oggi, con strumentazioni più sofisticate, su reperti datati nel tempo. Le considerazioni che privilegiano, quanto a efficacia probatoria, un DNA abbondante e recente rispetto a un DNA quantitativamente scarso e vecchio, possono apparire persino scontate, ma la problematica del *low copy number* DNA è oggi all'attenzione della comunità scientifica e degli operatori del diritto (cfr., fra l'altro, il recente scritto "Dal caso Reed al Amanda Knox; ovvero quando il DNA non è abbastanza...", di Gennari e Piccinini, in "Diritto penale e processo" 3/2012, allegato al deposito Cipolla D'Abruzzo in data 4.4.12). La prova in sé conserva un'indubbia validità, intorno alla quale vi è consenso della comunità, ma nell'ambito di questo consenso tendono ad essere introdotte gradazioni di carattere statistico, e si propende per una prudente valutazione dell'atteggiamento euristico dell'operatore, massimamente in tema di ipotesi di "drop-in" e "drop-out" di alleli, ossia quando emergano profili nuovi, ovvero eccentrici (drop-in), o manchi l'emergenza del profilo di comparazione (drop-out). La tecnica per ottenere risultati da scarse quantità di DNA, o da DNA invecchiato, prevede, insomma, amplificazioni che possono condurre a esiti o non compiutamente valutabili, ovvero inattendibili. Non è la problematica così stringente del "garbage-in, garbage-out" della quale si parlava a proposito dell'analisi bitemark, ma si ammette la possibilità che dati frutto di analisi su reperti

129

stressati, ovvero deteriorati per il decorso del tempo, risultino più o meno affidabili a seconda dell'interpretazione che ne viene data. E' a questo che si riferisce la dialettica sviluppatasi nel dibattito fra i consulenti Garofano e Pizzamiglio e i periti Fattorini e Previderé a proposito del senso da dare ad alcune "amplificazioni" interferenti coi risultati. Si possono patrocinare interpretazioni più largheggianti, e altre più restrittive. Le prime sono "molto diciamo a favore della tesi accusatoria", mentre "un'altra impostazione rigorosa scientifica è dire quelle amplificazioni le prendo e le butto via" (udienza 27.3.12 pag. 189). Tanto si afferma nella consapevolezza che l'analisi DNA ha, sì, un valore indubbiamente riconosciuto e tale da porre questo accertamento ai vertici della prova scientifica, ma con le opportune precisazioni in termini d'interpretazione, oggetto, esse stesse, di dibattito nella comunità scientifica. Il tema, d'altronde, era già emerso in occasione della consulenza Lareu e altri (2008, v. infra), sia con riferimento

allo stato del reperto 12b (scarsità di materiale, cioè *low copy number* DNA) che alla riferita- in quella sede-carezza di validazione in sede di replicabilità.

***Sulla possibilità di contaminazioni in laboratorio.***

Il tema è affrontato nelle note tecniche del collegio peritale ed è stato dibattuto nell'udienza del 27.3.12.

E' stato illustrato, e sul punto vi è accordo, che la contaminazione in laboratorio si esclude attraverso l'esecuzione dei cosiddetti "bianchi di PCR" e dei bianchi di estrazione "che devono dare risultati assolutamente negativi" (Fattorini, pag. 99).

Nel caso in esame, "non sono stati eseguiti proprio tutti i controlli negativi che le procedure impongono" (ibidem). Il collegio peritale, per la verità, afferma di non essere stato posto in condizione di verificare i bianchi di estrazione.

Anche su questo punto l'analisi del collegio peritale coincide sostanzialmente con quanto già ebbero a rilevare la prof. Lareu e i suoi colleghi nella consulenza del 2008 (con riferimento, v. infra, al cruciale reperto 12b):

*2.- Controlli negativi di estrazione. - Non ci sono stati inviati dati di controlli negativi di estrazione dei campioni analizzati incluso il campione dubbio per cui non possiamo escludere la presenza di contaminazione. Nella raccomandazione n. 9 della ISFG (referenza) si dice "in relazione con LCN lo 'allele drop-out' e lo 'allele drop-in' (contaminazione) debbono essere presi in considerazione". Soltanto assumendo*

**130**

*che non esiste contaminazione dei campioni possiamo ottenere un profilo genetico consenso del miscuglio rinvenuto.*

*3. - Controlli negativi di PCR. - Dovuto alla presenza di picchi nella posizione di alleli che coincidono con la persona sospetta o con la vittima nel negativo di PCR che influisce sopra i campioni PCR3-30 cicli, PCR4-30 cicli e PCR5-30 cicli non possiamo scartare l'influenza della contaminazione in detti campioni per cui non sono stati contabilizzati per l'ottenimento del profilo di consenso.*

Il rilievo, che può essere esteso all'intero complesso delle analisi effettuate dai consulenti del PM, ha dato luogo a un vivace contrasto dibattimentale, che non ha esitato convergenze.

Giova però precisare che il collegio peritale non fa discendere dall'incompletezza dei dati l'assoluto convincimento dell'inattendibilità delle analisi. Il collegio rimette le circostanze obbiettivate (in termini pressoché identici alla consulenza Lareu) alla prudente valutazione del Giudice.

Non si tratta, qui, dunque, di negare validità all'analisi, ma di averne ben presenti i limiti, evidenziati dal collegio peritale e suffragati dalla stratificazione dei pareri che, nel corso del tempo, sulle modalità di effettuazione della stessa si sono accumulati.

Il consulente Pizzamiglio nella "Consulenza..." (commento alla relazione peritale) depositata il 19.4.12 ha ribadito quanto già affermato a dibattimento: che, cioè, "i prelievi senza esiti di tipizzazione sui calzini contestuali a quelli del reggiseno sono equirabili tecnicamente a dei bianchi o controlli negativi a tutti gli effetti, **anche se il CT del PM non ha trovato il file grezzo del bianco/controllo negativo di quel particolare gruppo di analisi omnicomprendivo di quelle sul reggiseno**".

L'osservazione è contestata dal collegio peritale, che insiste nel rilevare come i bianchi di estrazione non siano stati prodotti.

La nota del consulente magg. Pizzamiglio fornisce conferma di questa circostanza laddove afferma che "il CT del PM non ha trovato il file grezzo del bianco/controllo negativo". Il dato coincide tanto con l'esame del materiale messo a disposizione dei periti (vedi l'elenco sopra riportato) che con l'analoga osservazione della perizia Lareu. Di fatto, ai periti viene fornita prova di una sola "corsa elettroforetica" (tranne che per due

campioni, peraltro non rilevanti circa la presenza del DNA di Busco) e già dal 2008 (dunque non a troppi anni di distanza dall'analisi) la prof. Lareu constatava l'assenza dei bianchi di estrazione.

Tanto considerato, non si tratta di ipotizzare astrattamente, come si rammarica il consulente magg. Pizzamiglio, "che una quantità irrisoria di

**131**

DNA estratta dal bicchierino da caffè in plastica utilizzato dall'imputato abbia contaminato in maniera unidirezionale solo i prelievi del corpetto, solo quelli nell'area speculare ai seni/capezzoli della vittima e non nelle altre aree dello stesso" e in discontinuità temporale, ma di valutare l'aderenza della procedura utilizzata per le analisi di laboratorio alle linee-guida che disciplinano la materia, e che sono studiate per evitare il rischio della contaminazione. Per escludere detto rischio devono effettuarsi e prodursi i bianchi di estrazione: e qui non sono stati prodotti.

Ciò induce questo Giudice ad affermare che ai risultati delle analisi DNA si deve guardare con la massima cautela.

***Sui reperti 1-3-7.***

Ciò posto, le analisi condotte dal collegio peritale corroborano le indagini condotte dai consulenti dell'Accusa quanto meno su tre reperti, 1 -3- 7, sui quali risulta confermata la presenza di DNA attribuibile all'imputato.

Pur con tutte le cautele di cui sopra, il dato va ritenuto una certezza processuale.

Risultano, peraltro, fenomeni di "allele drop-in" e "drop-out" (presenza di tracce di altri soggetti, assenza di tracce dell'imputato da taluno dei tracciati). Quanto al primo fenomeno, i periti propendono (e lo hanno ribadito a dibattimento) per un'origine risalente ad artefatti di amplificazione. Restano peraltro, e il rilievo si estende anche alle ipotesi di "drop-out", le riserve afferenti alla mancata verifica dei bianchi di estrazione.

***Sul 38° campione.***

Analogamente, è stato chiarito un punto controverso la cui proposizione in sede peritale ha determinato un vero e proprio incidente dibattimentale fra i periti e il consulente Pizzamiglio.

*38° campione (BUSCO Raniero)*

L'analisi di tale campione, in due differenti amplificazioni ed elettroforesi, ha consentito di identificare il profilo genetico dell'imputato, relativamente ai marcatori autosomici caratterizzati per il kit Identifiler.

**132**

Tale profilo è risultato perfettamente sovrapponibile, per i medesimi marcatori, a quello descritto nella tabella a pagina 96 della già citata relazione di Consulenza Tecnica per il P.M., riferibile a BUSCO Raniero.

*La necessità di segnalare tale campione di riferimento in questa sede di discussione degli esiti degli accertamenti emerge non tanto dalla disamina dei genotipi evidenziati nell'ambito di tale analisi - pacificamente riconducibili al BUSCO - quanto a quanto emerso dalla disamina della documentazione dei dati circostanziali relativi ad una di tali corse elettroforetiche (run information).*

Infatti, mentre il campione contenuto nel folder rep\_38\_A, identificato come file 004 rep\_38'3301 00JR.G RM.fsa, risultava corso in elettroforesi capillare in data 21/1/2005, quindi a risultati analitici già acquisiti dai prelievi eseguiti sul reperto corpetto (tutti contestualmente analizzati in data 12/11/2004), il campione contenuto nel folder rep\_38\_B, identificato anch'esso come file 004 rep 38 3301OORGjRM.fsa risultava corso in elettroforesi capillare in data 16/11/2004, ed era quindi praticamente contestuale rispetto all'analisi dei prelievi sul corpetto, ma soprattutto antecedente al primo prelievo documentato di campioni biologici riferibili all'indagato BUSCO, avvenuto in data

6/12/2004, e giunto al laboratorio del RIS di Parma in data 3/1/2005 (come da verbale prodotto dal C.T. del P.M.).

L'esigenza di escludere che il risultato analitico ottenuto da un dato reperto possa essere condizionato dalla contestuale presenza in laboratorio di un campione di riferimento del soggetto indagato nel medesimo Procedimento Penale è legata alla necessità di minimizzare la contaminazione del reperto in analisi, ad opera del DNA estratto o amplificato da tale soggetto. Tale contaminazione potrebbe, infatti, sovrapporsi quantitativamente al profilo genetico del campione originale creando una falsa compatibilità genetica.

Al fine di evitare tale eventualità, tutti i protocolli di analisi genetico-forensi consigliano infatti di analizzare per prima la traccia biologica e, solo dopo avere acquisito il relativo profilo genetico, il campione di comparazione dell'indagato. Tale flusso di analisi consente, infatti, di escludere ogni possibile contaminazione del reperto traccia.

In tale senso andava interpretata la richiesta formulata dal collegio peritale al C.T. del P.M. in data 16 febbraio 2012 relativamente alla tempistica di analisi dei reperti prelevati sul corpetto/reggiseno in rapporto ai campioni di riferimento prelevati in 5 differenti date all'imputato BUSCO.

In relazione a tale richiesta il C.T. del PM rispondeva che *"sono stati preliminarmente analizzati i campionamenti eseguiti sul corpetto/reggiseno e solo all'ottenimento di un profilo maschile utile alla comparazione sono stati analizzati quelli dei vari soggetti individuati dall'Autorità Giudiziaria"* (cfr. verbale del 16 febbraio 2012).

**133**

La presenza di un tracciato elettroforetico recante il profilo genetico dell'imputato BUSCO Raniero già in data 16/11/2004 è in contraddizione con tale affermazione, in quanto campioni biologici riferibili all'imputato sono stati analizzati in tempi pressoché contestuali a quelli del reperto corpetto (corse elettroforetiche in data 12/11/2004).

E' da segnalare che in relazione ai reperti estratti dal corpetto è stato prodotto il relativo campione di controllo negativo *{file 006 controllo\_neg.fsa}*, la cui analisi ha evidenziato la mancanza di prodotti di sintesi, risultato atteso in assenza di contaminazioni nei reagenti utilizzati per l'estrazione ed amplificazione di tali campioni.

Si segnala, tuttavia, che tale campione di controllo negativo non è stato prodotto in relazione alle analisi condotte sui due campioni estratti dal reperto reggiseno (1° e 3° campione), eseguite in data certamente successiva all'acquisizione, anche *ufficiale*, del campione di comparazione dell'imputato (corse elettroforetiche in data 23/2/2005). In tale data vi è, quindi, l'evidenza della contestuale presenza in laboratorio del campione di riferimento dell'imputato. In tale situazione assumeva importanza fondamentale l'allestimento di campioni di controllo negativo, indispensabili per escludere la possibilità di contaminazione di tali reperti da parte del campione di comparazione come peraltro era stato correttamente eseguito, si ricorda, per le analisi sul reperto corpetto.

A dibattimento, il maggiore Pizzamiglio ha precisato che la data rilevata dai periti è errata a causa di un difetto del software impiegato nell'analisi. I periti hanno rimarcato che si trattava di un "unicum" nell'intero campionario dei dati loro rimessi, e hanno preso atto dell'anomalia. Così fa la Corte, precisando: che ai periti è stato espressamente chiesto di rivalutare l'intero materiale di analisi raccolto; che nel corso di detta valutazione hanno chiesto doverosamente di visionare i *raw data*, cioè i file originali delle operazioni; che uno di detti file recava una data distonica. Tanto è stato riferito, e poi chiarito a dibattimento. Nessuna accusa è stata formulata, né si può sostenere che i periti, i quali rispondono direttamente al Giudice, avrebbero dovuto preliminarmente segnalare l'anomalia da loro rilevata ai consulenti cercando di appianare il contrasto

prima di trasfondere il dato nella perizia.

### ***Sull'origine tissutale del DNA. Contrasti fra periti e consulenti.***

Così si esprimono sul punto i periti:

**134**

#### **Origine tissutale del DNA dell'imputato rinvenuto sul reggiseno e sul corpetto**

Con riguardo a tale quesito, gli accertamenti eseguiti non permettono di stabilire la natura tessuto-specifica delle cellule da cui è derivato il DNA dell'indagato che è stato rinvenuto su questi due indumenti. In altri termini, nulla si può affermare circa la natura del campione biologico dell'imputato che era presente sul reggiseno e sul corpetto.

Sempre con riferimento a tali due reperti, inoltre, è opportuno sottolineare che, in realtà, non essendo stati eseguiti test di genere, non è nota neanche l'origine tissutale del DNA della vittima rinvenuto su tali indumenti. In definitiva, quindi, se è ragionevole pensare che la componente cellulare della vittima sia rappresentata dal suo sangue, di ciò non vi è la prova. Al contrario, le modalità di campionatura dei CC.TT. del P.M. (che hanno asportato porzioni di tessuto non imbrattate visivamente di sangue), potrebbero portare alla conclusione che possa trattarsi anche di materiale biologico di natura diversa dal sangue (cellule di sfaldamento cutaneo, sudore, saliva, etc.).

A pagina 155 della C.T. per il P.M. viene riportato che sono stati eseguiti dei test miranti a stabilire l'origine salivare del campione testato. Tale test, eseguito mediante analisi dell'attività enzimatica dell'a-amilasi, tuttavia, non ha dato esito positivo. Tale negatività, quindi, viene attribuita all'invecchiamento del reperto, invecchiamento che ha determinato la denaturazione proteica e, di conseguenza, l'esaurimento dell'attività enzimatica. Si tratterebbe, quindi, secondo i CC.TT., di un "falso negativo". A parte questa ipotesi, invece, deve essere considerato che tutti i campioni biologici che non sono saliva sono negativi per tale test (a parte il succo pancreatico che esibisce tale attività).

Sempre i CC.TT. del P.M., inoltre, nel tentativo di dimostrare che il DNA attribuibile all'imputato è di origine salivare, conducono delle simulazioni su dei corpetti e sui dei reggiseni (acquistati nuovi allo scopo e pre-lavati a 90 °C) verificando quale possa essere l'effetto di lavaggi progressivamente più intensi sulla persistenza di due campioni biologici (sudore e saliva) su tali indumenti.

Tale sperimentazione è viziata da molte imprecisioni e lacune metodologiche tra cui, in primo luogo, l'utilizzo di materiali (reggiseni e corpetti) le cui caratteristiche merceologiche (soprattutto dopo lavaggio a 90°C) non sono certamente quelle degli indumenti indossati dalla vittima. Inoltre, non è nota la quantità (in termini numerici) delle cellule (del sudore e della saliva) che sono state deposte sugli indumenti medesimi per condurre i test. Arbitrario, inoltre, l'impiego solamente del sudore e della saliva mentre numerosi sono gli altri fluidi biologici che esistono in natura (sperma, muco nasale, etc.). In aggiunta, sempre nella sperimentazione, gli indumenti venivano lavati subito dopo la deposizione dei campioni biologici mentre è noto che la temperatura

**135**

(anche ambientale), in maniera dipendente dal tempo di esposizione alla temperatura medesima, determina il "fissaggio" delle cellule sul substrato.

Tale sperimentazione, condotta con tecnologie analitiche di corrente utilizzo, porta comunque alla conclusione (piuttosto scontata, invero) che tanto maggiore è l'intensità del lavaggio tanto minore è la persistenza di materiale genetico sugli indumenti. Inoltre, tanto maggiore è la componente cellulare iniziale tanto più elevata è la quantità del DNA residuo.

L'impossibilità di poter eseguire ogni utile raffronto tra i dati emersi dalla sperimen-

tazione e quelli emersi dall'analisi del reperto deriva in primo luogo semplicemente dal fatto che non è noto se, quando e come tali indumenti siano stati lavati prima di essere stati indossati. Inoltre nella sperimentazione, i DNA originavano da campioni biologici freschi mentre -nei due reperti- questi erano invecchiati di un quindicina d'anni. In questo lasso di tempo, infatti, si verificano -in maniera spontanea- alterazioni a carico della struttura primaria del DNA che interferiscono sull'amplificabilità dei medesimi. Anche da ciò, quindi, l'impossibilità -sotto il profilo scientifico-di trarre ogni tipo di conclusione circa i quantitativi di cellule presenti sui reperti, la loro origine tissutale ed il momento della loro deposizione.

Sia a dibattimento che nella "Relazione tecnica..." depositata il 23.4.12 i consulenti Garofano e Pizzamiglio hanno ribadito la validità degli accertamenti effettuati sul punto.

Ma alcuni dati certi sono incontrovertibili:

esiste un'analisi, l'alfa-amilasi, in grado di determinare se un determinato DNA sia di origine salivare;

- il reperto è stato sottoposto a detta analisi;

- l'esito è stato negativo.

I consulenti del PM interpretano il dato alla stregua di un "falso negativo" dovuto all'invecchiamento del campione biologico che "porta" la relativa proteina sottoposta ad analisi. Il collegio peritale osserva che si tratta di un'ipotesi, e che l'esame in questione risulta sempre negativo per tutti i reperti che non sono saliva (sangue, sudore, sperma, muco, altri possibili fluidi) ad eccezione del succo pancreatico.

Ci si trova, dunque, al cospetto di due ipotesi, entrambe sostenibili: quella prospettata dai periti è più aderente alla realtà poiché tiene conto di un numero di variabili maggiore di quella prospettata dai consulenti del PM.

Tuttavia, il dato incontrovertibile resta l'assenza di determinabilità dell'origine tissutale di quel DNA in sede tecnico-scientifica.

Al riguardo, i consulenti propongono una sperimentazione condotta attraverso lavaggi di tessuti simili.

### 136

I rilievi del collegio peritale sul punto colgono nel segno: si tratta di una sperimentazione condotta su altri reperti, in condizioni che si possono al più avvicinare a quelle dei reperti originari, ma che non possono considerarsi l'esatta riproduzione delle stesse. Il margine di errore è alquanto largo, e consente, come fanno i periti, di validare due soli assunti: più energicamente un reperto è lavato, meno DNA si trova; più ce n'era in origine, e più se ne trova dopo i lavaggi. Poiché non è dato sapere quanto DNA ci fosse sul reperto originale, la sperimentazione non è processualmente spendibile, nemmeno a livello di vago indizio, e resta assodata l'indeterminatezza dell'origine di quel DNA.

E infatti, nella consapevolezza di tutto questo, sia la sentenza appellata che la "Relazione..." Garofano- Pizzamiglio si riportano all'interpretazione dei dati circostanziali. Come si è già avuto modo di riferire, si è realizzata, a proposito di questa vicenda, una catena di inferenze reciproche:

poiché Busco morde Simonetta Cesaroni e sul seno della vittima si ritrova il DNA di Busco, quel DNA è fatto della saliva di Busco.

Nel momento in cui cade l'ipotesi del morso, la catena inferenziale perde di valore, e potrebbe persino essere ribaltata: poiché non è dato determinare che quel DNA sia saliva, trova conferma la valutazione peritale che tende a escludere che alla vittima sia stato inferto un morso.

Ma i periti non hanno escluso che si possa trattare di saliva. I periti, sulla base dell'interpretazione dei risultati loro proposti, hanno escluso che sia possibile determinare

l'origine di quel DNA: anche uno starnuto o un deposito di sudore, in ipotesi, avrebbero potuto originare quella traccia.

Al proposito, la "Relazione..." offre una ricostruzione delle abitudini della vittima che dovrebbe convincere il Giudice a escludere la possibilità che quel DNA sia di diversa origine da quella, ripetutamente postulata, della saliva lasciata dal morso. Da un lato, la ricostruzione non ha il potere di annullare il dato scientifico (non sappiamo e non potremo sapere, allo stato attuale delle conoscenze in materia, che origine abbia quel DNA), dall'altro si addentra in valutazioni che sono rimesse all'apprezzamento del Giudice, investendo uno dei punti centrali del presente procedimento, e cioè la determinazione della circostanza in cui il DNA di Busco ebbe a impregnare gli indumenti intimi di Simonetta Cesaroni. Come correttamente osservato dal prof. Fattorini a dibattimento (ud. 27.3.12 pag. 94) "non si sa se come e quando gli indumenti, i vestiti indossati da Simonetta Cesaroni il giorno del delitto siano stati o meno lavati", e non competeva certo ai periti valutare detti dati circostanziali.

**137**

Allo stato, si può dunque solo affermare che il DNA in oggetto resta di origine indeterminata.


***Sul reperto 12b. Altri contrasti fra periti e consulenti.***

Il reperto in oggetto consta di materiale ematico presente sul lato esterno della porta della stanza dove venne rinvenuto il cadavere. Esso non fornisce dati univoci, e la circostanza era già nota. Ma una serrata dialettica si è sviluppata circa questo reperto a proposito dell'interpretazione dei dati offerti.

Questa la valutazione del collegio peritale:

**Reperto 12b**

Tale reperto era costituito dal materiale presente sul lato esterno della porta della stanza in cui fu rinvenuto il cadavere. Per comodità operativa, già dall'inizio delle operazioni, venne eseguita, da parte dei C.T. Spinella e Dallapiccola, la resezione di una parte della porta dando origine al reperto di seguito chiamato "tassello" (vedi foto tratta dalla C.T. del P.M.).



Il materiale presente su tale reperto è costituito da sangue umano di gruppo O, così come emerso nel corso dei primi accertamenti (1990). A causa delle sue limitate dimensioni, tuttavia, non venne eseguito alcun altro test fino al 2007.

Le analisi molecolari eseguite su tale reperto hanno dimostrato la presenza di DNA umano con tracce minime (inferiori al Limite di Quantificazione) di DNA maschile.

I successivi accertamenti in PCR, correttamente eseguiti mediante otto analisi indipendenti, hanno portato ai dati molecolari riassunti nel relativo capitolo dei risultati.

La successiva estrapolazione dei genotipi dai risultati molecolari ha dimostrato, quindi, una commistione la cui componente maggioritaria è certamente attribuibile alla vittima.

Circa la definizione genetica della componente minoritaria, essendo state condotte analisi su quantitativi minimi di template, questa può essere tentata mediante costruzione del *consensus* come nelle successive tre tabelle.

La tabella sinottica che riassume tutte le precedenti tre è la seguente:

<b>Locus</b>	<b><i>consensus 1</i></b> (repliche 1-8)	<b><i>consensus 2</i></b> (repliche 1-8)	<b><i>consensus 3</i></b> (repliche 1, 2, 6, 7 e 8)	<b><i>Imputato</i></b>
<b>D13S317</b>	8(2), 12(2)	12(2)	-	11/12
<b>D7S820</b>	7(3), 8(3), 11(3)	7(2), 8(3), 11(2)	7(3), 8(3), 11(3)	8/10
<b>Amelog.</b>	Y(7)	Y(7)	Y(5)	X/Y
<b>D2S1338</b>	17(2), 24(2), 26(2)	17(2), 24(2), 26(2)	17(2), 26(2)	17/17
<b>D21S11</b>	29(2), 30(4),	29(2), 30(4),	30(2)	29/30
<b>D16S539</b>	11(6), 12(4), 13(5)	11(6), 12(4), 13(5)	11(3), 12(3), 13(3)	11/13
<b>D18S51</b>	15(2), 25(2)]_	25(2)	-	12/14
<b>CSF</b>	10(5), 12(3)	10(5), 12(3)	10(4), 12(3)	10/10
<b>FGA</b>	18(2), 22(3), 24(3)	18(2), 22(3), 24(3),	18(2), 24(2)	21/24

**Consensus della componente minoritaria.** Analisi condotta su ampliconi con *rfu* superiori a 50. **Consensus 1:** tutte le otto reazioni di PCR senza sottrazione degli ampliconi presenti nei bianchi di PCR; **Consensus 2:** tutte le otto reazioni di PCR con sottrazione degli ampliconi presenti nei bianchi di PCR; **Consensus 3:** reazioni di PCR 1, 2, 6, 7 ed 8 con sottrazione degli ampliconi presenti nei bianchi di PCR. Le reazioni 3, 4 e 5 sono state eliminate poiché il bianco di PCR presentava ampliconi riferibili all'imputato (tale approccio veniva già seguito anche dai Proff. V. Lareu Huidobro e Angel Carracedo). Dalla disamina di tale tabella emerge che vi è la presenza di almeno due componenti minoritarie (come ricavabile dalla presenza dei medesimi tre ampliconi al locus D16S539), delle quali almeno una è attribuibile ad un soggetto maschile (sette riscontri del cromosoma Y su otto test).

Con riguardo a ciò, i CC.TT. del P.M. concludono che non si può né escludere né affermare che tale componente minoritaria sia attribuibile all'imputato, mentre i dati molecolari emersi dalla ripetuta analisi di tale campione di DNA non permettono di utilizzare i medesimi a fini genetico-comparativi. Infatti, a prescindere dal rigore dei criteri utilizzati per la costruzione del *consensus*, non è possibile stabilire con certezza l'assetto genotipico delle persone che hanno contribuito alla costituzione della componente minoritaria. Da ciò deriva che non è possibile eseguire una qualsivoglia comparazione. A tale proposito si vuole sottolineare come la concreta

impossibilità ad eseguire la valutazione genetico-comparativa non può portare, da un punto di vista scientifico, alla conclusione che "allora non è escluso che il DNA dell'imputato possa essere presente". Questa, infatti, è una mera ipotesi e non il risultato di una comparazione di dati genetici. Visto quanto sopra, quindi, risulta del tutto inutile quanto emerso a seguito della sperimentazione condotta dai CC.TT. del P.M. i quali, per corroborare le loro conclusioni, conducono una simulazione mescolando DNA (invecchiato di quindici anni) della vittima con il DNA prelevato da un vivente (l'imputato). Inoltre, tale simulazione è viziata pure da imprecisioni metodologiche, quali: 1) la mescolanza di DNA antico con DNA recente mentre il reperto conteneva DNA datato di quindici anni; 2) l'utilizzo del solo DNA dell'imputato quale fonte di commistione mentre non sono stati presi in esame DNA di soggetti non coinvolti così come è richiesto da una sperimentazione oggettiva; 3) la quantificazione del DNA dell'imputato è stata sì condotta con metodica di elezione ma con valori non attendibili in quanto risultati al di sopra del valore massimo di riferimento (254 ng/uL è di molto oltre il range del Limite di Quantificazione, ovvero tra 2.3 pg/pX e 50 ng/uL). Conseguentemente, tutte le diluizioni realizzate non sono attendibili; 4) l'assenza di valutazione statistica tra i dati emersi dall'analisi del reperto e quelli della simulazione.

Si comprende agevolmente la ragione dei contrasti sul punto: questo reperto è l'unico potenziale legame oggettivo dell'imputato con il luogo del delitto, poiché, se si fosse evidenziato di là da ogni dubbio il DNA di Busco, non si sarebbero potuti sostenere, al suo riguardo, i ragionamenti critici che (v. infra) saranno sviluppati a proposito del corpetto e del reggiseno di Simonetta Cesaroni. Busco ha dichiarato di non essere mai stato in via Poma e di non conoscere nemmeno l'ubicazione dell'ufficio precario di Simonetta Cesaroni. Il rinvenimento del suo DNA associato a sangue della vittima costituirebbe prova di evidente mendacio.

Tuttavia, nessun utile elemento a carico di Busco è dato desumere da questo reperto. In primo luogo, si deve osservare come nessuna delle precedenti analisi si fosse con certezza espressa circa l'attribuibilità a Busco del DNA in oggetto.

Ne è conferma il ragionamento sviluppato dal primo Giudice, che si ritiene doveroso riportare.

Nella relazione del 3/9/2007 i consulenti avevano preso in esame anche i risultati analitici ottenuti a seguito della perizia conferita il 30/10/1991, nell'ambito del procedimento a carico di Valle e Vanacore, ai professori Fiori, Pascali e Destro-Bisiol che aveva avuto ad oggetto l'analisi delle seguenti due tracce: il reperto 12b,

#### 140

consistente in un tassello ritagliato dalla porta di ingresso della camera dove fu rinvenuto il cadavere, in corrispondenza del lato esterno della camera, interessato da una sbavatura di materiale ematico; il reperto 12c, corrispondente ad un rettangolo di cotone (garza) con cui erano stati asportati alcuni residui di sangue presenti sulla stessa porta, ma dal lato interno della camera e sulla corrispondente maniglia. Su entrambi i reperti furono fatte analisi di marcatori eritrocitari convenzionali (gruppo ABO) ed accertamenti genetici, essenzialmente riconducibili alla determinazione del sesso ed al locus HLA DQ alfa, l'unico disponibile allora. I risultati all'epoca ottenuti sono stati così riassunti dai consulenti: " 1. Reperto 12 b ("tassello porta"): gruppo sanguigno di tipo "0"; nessuna analisi di tipo genetico.

2. Reperto 12 c (porzione di cotone): gruppo sanguigno di tipo "A", pur se a detta degli stessi periti, la presenza di un'agglutinazione per il gruppo "B", non appariva valutabile per l'esiguità della traccia.

Determinazione del sesso (tipizzazione delle regioni alfoidi) riconducibile a materiale

*maschile, con una evidente e netta sproporzione tra l'intensità delle bande X e Y. La banda della regione X (quella corrispondente al cromosoma femminile X) appare infatti molto più abbondante rispetto alla Y (corrispondente al cromosoma maschile Y) con una fluorescenza almeno dieci volte superiore, come dimostra la documentazione a suo tempo prodotta dai periti a corredo degli atti".*

[OMISSIS ..]

*"In definitiva, le risultanze analitiche dei Periti sulle tracce ematiche della porta (rep. 12b e 12e), sono da ricondurre in tutto (rep. 12b) o in parte alla vittima (rep. 12c). Circa quest'ultima traccia, la presenza di materiale maschile in ridottissima quantità piuttosto che un misto (in cui comunque il contributo della vittima risulta pressoché esclusivo) potrebbe ricondursi ad una sovrapposizione di fluidi biologici sangue/sudore, legata alla estesa azione tamponante esercitata per il prelevamento delle diverse striature ematiche, in un area della porta contigua alla maniglia, il che avrebbe comportato l'asportazione di tracce biologiche pregresse, indipendenti dall'omicidio. Tale ipotesi, sarebbe suffragata dalle risultanze acquisite dai Periti, consistenti nella determinazione di un gruppo sanguigno di dubbia interpretazione e in una incerta e quanto mai discutibile valutazione degli alleli del sesso fortemente sbilanciati a favore di quello femminile oltre che dalla presenza di materiale genetico in parte degradato, di fatto denunciato dalla presenza sulle strip DQ alfa di altri quattro alleli, risultanze che portano a valutare le loro conclusioni come assolutamente contestabili.*

*In tale contesto non può comunque escludersi che la ridotta componente maschile possa persino ricondursi a BUSCO Raniero, considerato che egli possiede un gruppo sanguigno "0" ed un genotipo DQ alfa 4-4 identici a quelli della vittima), o, in ulteriore subordine, a una componente minoritaria di DNA maschile, ascrivibile a mera contaminazione accidentale".*

Stante la insufficienza delle risultanze della citata perizia, (se riletta alla luce delle nuove conoscenze scientifiche sopravvenute), veniva affidata dal PM alla prof.ssa Lareu Victoria, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Santiago de Compostela (Spagna), consulenza (datata 21/7/2008) per l'accertamento, tenuto conto

**141**

dei risultati non univoci ottenuti dal Laboratorio dei Carabinieri del R.I.S. nella consulenza del 3/9/2007, del profilo genetico delle persone le cui tracce biologiche erano state lasciate su un tassello prelevato dalla porta di accesso della stanza del dr. Carboni, in cui fu rinvenuto il cadavere della giovane. Le conclusioni dei detti accertamenti svolti dalla prof.ssa Lareu sono stati i seguenti:

*"1.- La concentrazione di DNA è di 85 picogrammi per cui ci troviamo davanti ad un caso di analisi di un campione con bassa concentrazione di DNA (LCN).*

*2.- Controlli negativi di estrazione. - Non ci sono stati inviati dati di controlli negativi di estrazione dei campioni analizzati incluso il campione dubbio per cui non possiamo escludere la presenza di contaminazione. Nella raccomandazione n. 9 della ISFG (referenza) si dice "in relazione con LCN lo 'allele drop-out' e lo 'allele drop-in' (contaminazione) debbono essere presi in considerazione". Soltanto assumendo che non esiste contaminazione dei campioni possiamo ottenere un profilo genetico consenso del miscuglio rinvenuto.*

*3.- Controlli negativi di PCR. - Dovuto alla presenza di picchi nella posizione di alleli che coincidono con la persona sospetta o con la vittima nel negativo di PCR che influisce sopra i campioni PCR3-30 cicli, PCR4-30 cicli e PCR5-30 cicli non possiamo scartare l'influenza della contaminazione in detti campioni per cui non sono stati contabilizzati per l'ottenimento del profilo di consenso.*

*4.- Contribuenti al miscuglio. - Il campione dubbio presenta un profilo genetico che è*

compatibile con il miscuglio del profilo genetico di almeno tre individui (il numero di contribuenti è sempre basato sul profilo consenso ottenuto dopo l'analisi-LCN) uno dei quali, almeno, è un uomo.

5.- Il profilo di consenso ottenuto nel IML dopo l'analisi dei "raw data" differisce in alcuni marcatori genetici dall'ottenuto nella tavola che ci si allega dal laboratorio di Parma (trad. lett. n.d.t.).

6. - Conclusione finale IML. - Non possiamo confermare né scartare la presenza del profilo genetico della persona sospetta BUSCO Raniero per cui l'analisi, ai sensi del nostro protocollo di interpretazione, è considerata come NON CONCLUDENTE.

7.- L'analisi statistica del profilo consenso ottenuta dal laboratorio dei Carabinieri di Parma, è corretta se si tiene in conto un possibile errore di trascrizione del caso reale nella tavola consenso dove dovrebbe apparire Vallele 12 del CSF1P0". Ritiene la Corte che a conclusioni sostanzialmente non dissimili pervenga la successiva consulenza del 19/8/2008 affidata al generale Garofano, al maggiore Pizzamiglio e al prof Pascali Vincenzo, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di Roma, avente ad oggetto un più approfondito accertamento del profilo genetico delle persone le cui tracce biologiche erano state lasciate sul ed. "tassello-porta". Detta consulenza così conclude: "La traccia rossastra sul tassello di legno di cui al reperto corpi di reato n. 178383 è riconducibile a sangue; la quantità di materiale genetico estrapolata dalla medesima è risultata estremamente esigua; le analisi della traccia ematica in parola hanno consentito di estrapolare un assetto genotipico complesso, in cui la componente maggioritaria è costituita dalla vittima in associazione ad una componente largamente minoritaria riconducibile a materiale genetico maschile; la valutazione globale dei dati ottenuti concorda con quanto affermato dai tecnici

142

spagnoli il che non permette di escludere né di confermare la presenza di materiale genetico di BUSCO Raniero, nel profilo estrapolato dalla macchia di sangue in reperto; lo stesso assetto genotipico complesso, ovvero il profilo consensus da esso estrapolato è stato confrontato con i profili genetici di tutti gli altri soggetti precedentemente considerati nell'ambito dello stesso processo, escludendo qualsivoglia compatibilità".

In altre parole, secondo quanto riferito dal maggiore Pizzamiglio: "alla fine queste sperimentazioni che cosa ci hanno consentito di dire? Che noi siamo ... abbiamo come osservato su questa traccia 'sbaffo' non un codice fiscale, cioè un elenco di numeri e di lettere di questo codice fiscale che è in parte sparito, è in parte scomparso. Di questi numeri e lettere però, quelli osservati o più riproducibili non combaciavano con quelli dei codici fiscali e degli altri ventotto soggetti, ma combaciavano con quelli dell'imputato. Questo ci consente ... ci ha ... ci ha portato appunto a concludere che non si può escludere la presenza e scientificamente parlando e a livello internazionale appunto le possibili risposte a questo tipo di quesiti sono: compatibilità genetica, esclusione genetica o non possibilità di escludere una certa ipotesi perché appunto non sono state fatte suffi ... non si hanno sufficienti elementi per poter escludere una certa cosa. **Quindi, non siamo in grado di dire: c'è l'imputato come negli altri reperti perché tutti i loci combaciavano, però non siamo neanche in grado di escluderlo**"; "questipicchi invece qui non ... non non combaciano con nessuno degli altri ventotto". Va tuttavia osservato che queste considerazioni secondo le quali appunto le tracce potute riscontrare, da un lato non portavano a far affermare la compatibilità con materiali biologici appartenenti al BUSCO, dall'altro non portavano nemmeno a far escludere detta compatibilità, sono state solo parzialmente condivise dal prof. Pascali che ha dato una diversa interpretazione delle conclusioni della prof.ssa Lareu, ritenendo che, a causa della mancata comunicazione di alcuni dati inerenti il "bianco" di laboratorio o di reazione, gli esiti dell'analisi dovevano rite-

nersi inutilizzabili.

Il collegio peritale, come si è visto, si allinea alla valutazione del prof. Pascali, e conclude che il reperto ci dice soltanto: a) che è certa la presenza di DNA della vittima; b) che è certa la presenza di DNA minoritario appartenente a un soggetto di sesso maschile; e) che le caratteristiche di detto ultimo DNA sono tali da non consentire nessun ulteriore tipo di valutazione.

Si potrebbe osservare che il tema concerne i profili in materia interpretativa sollevati in premessa dal collegio peritale e afferenti all'ipotesi, che qui ricorre, del DNA low copy number, cioè di una traccia esigua e antica. In tal caso, la diatriba si potrebbe ricondurre al contrasto fra quanti propugnano un controllo più rigoroso delle tracce esigue e coloro che tendono a interpretazioni "includenti", o, come dice il prof. Fattorini, "favorevoli all'accusa".

143

Senonché, qui non si discute fra chi esclude che quel DNA sia di Busco e chi dice che è suo.

Qui il dibattito si arresta su una soglia preliminare.

Tutti concordano sulla impossibilità di attribuire con certezza il DNA in oggetto.

I consulenti del PM hanno tentato una possibile linea teorica di sviluppo dell'analisi, laddove, mescolando e amplificando la traccia, cercano di far emergere il profilo dell'imputato.

Il metodo- che prevede l'uso commisto di DNA attuale e invecchiato-è contestato dal collegio peritale.

E, a prescindere dalla contestazione, va rilevato come, anche all'esito di queste prove sperimentali, gli stessi consulenti del PM si siano dovuti arrestare sulla soglia dell'indeterminato: **"quindi non siamo in grado di dire c'è l'imputato come negli altri reperi perché tutti i loci combaciavano, però non siamo neanche in grado di escluderlo"**.

Pertanto, se si affermasse: "quel DNA è di Busco" si commetterebbe un errore.

Secondo i consulenti del PM, anche se si affermasse che quel DNA non è di Busco si commetterebbe un errore.

Le divergenze, solo apparentemente di "formula", vertono sulla possibilità che la non-inclusione sia *potenziale non-esclusione*, ovvero sulla inutilizzabilità del reperto a questi fini. Nel secondo caso, dell'intera questione non si dovrebbe nemmeno più occuparsi, poiché non emergerebbe alcun profilo di collegamento a carico di Busco. Nel primo caso, si potrebbe ipotizzare un indizio.

Ma di che indizio si tratterebbe, a ben vedere?

Non grave né certo univoco, perché sarebbe pur sempre un'ipotesi all'insegna del "non si può escludere che...". Forse concordante, ma solo a patto di escludere ogni altra possibile interpretazione della compresenza di DNA dell'imputato su corpetto e reggiseno che non preveda l'aggressione sessuale perpetrata da costui ai danni della vittima. Un dato di interpretazione degli elementi circostanziali, dunque, e non un elemento di prova scientifica.

Se così stanno le cose, l'atteggiamento ermeneutico postulato dai periti e, a suo tempo, dal prof. Pascali, pare sicuramente più aderente a quei principi del dubbio e della regola della verifica in negativo postulati ripetutamente dalla Suprema Corte. D'altronde, nella sua parte motiva, la stessa consulenza Lareu (cfr. pag. 13) si esprime, piuttosto decisamente, in chiave di "non conclusività" del reperto. Il che implica che da tale reperto

144

null'altro si può sapere oltre a ciò che è stato accertato: compresenza di DNA della vit-

tima e di un maschio, non attribuibilità di quest'ultimo.

Tra attribuzione e non attribuzione, in altri termini, stando così le cose, tertium non datur. E se l'attribuzione non è possibile, non resta che l'esclusione.

Ne deriva che il DNA in oggetto non può essere attribuito a Raniero Busco.

### ***Sugli altri reperti biologici***

Il collegio peritale ha evidenziato, sulla scorta di analisi precedentemente effettuate, la presenza di tracce di sangue e biologiche appartenenti a soggetti terzi, e dunque né alla vittima né all'imputato.

### **PORTA DELL'UFFICIO CARBONI (stanza in cui venne rinvenuto il cadavere di Simonetta CESARONI)**

Il primo documento ufficiale che descrive operazioni tecniche relativamente a tale reperto è un verbale di sequestro, operato dall'Ufficiale di P.G: **Ciro Solimene**, della Questura di Roma, "*dell'imposta in legno della stanza ove si rinviene il cadavere e sulla cui superficie interna della maniglia interna si rinvennero alcune macchie di sostanza rossastra presumibilmente sangue*", in data 8 agosto 1990.


Su tale reperto vennero rinvenute tracce sia sul *lato interno*, rispetto a chi si trova all'interno della stanza, che sul *lato esterno*, ossia quella che dà sul corridoio.

L'aspetto di tali tracce e gli esiti delle successive indagini compiute sono riportati qui di seguito distinguendo, quindi, le tracce presenti sui due lati della porta:

#### **Tracce presenti sul lato interno della porta**

Come risulta dalle foto eseguite in sede di sopralluogo, quattro imbrattamenti maggiori erano presenti sul lato interno della porta. Inoltre, vi era un imbrattamento anche sulla maniglia, sempre nello stesso lato della porta.

145



Tale tracce sono state successivamente asportate dal lato interno della porta, come si evince da quanto riportato nella prima C.T. per il P.M. a firma Pollo Poesio/Dallapiccola nella descrizione dei reperti analizzati ove si legge "*... una traccia adsorbita su cotone dal lato di apertura della porta, prelevata in sede di precedente perizia*", intendendo -evidentemente- con il termine perizia, le operazioni materiali di asportazione di tale tracce come attività di Polizia Giudiziaria. Circa la collocazione spaziale della porta è indispensabile ricordare che, in tale C.T., la porta in esame viene presentata capovolta

nelle foto 12 e 13a, così ingenerando l'ambiguità di cui sopra.

Nella documentazione iconografica allegata a tale C.T. si rinviene una fotografia che testimonia la già avvenuta asportazione di tali tracce dal medesimo lato (interno) della **porta**.

**146**




Nel corso di tale C.T. per il P.M., quindi, veniva analizzato il materiale prelevato dalla porta con riscontro di sangue umano di gruppo A. Già nel fax inviato al P.M. in data 12 settembre 1990, i CC.TT. segnalavano che, con riferimento al medesimo reperto, è *"attualmente disponibile una traccia di circa due millimetri adsorbita su cotone che è teoricamente utilizzabile per le analisi del DNA"*. Tale reperto, quindi, veniva conservato a - 20 °C.

Tale traccia veniva successivamente catalogata quale reperto **12c** (nel corso della successiva perizia Fiori/Pascali/Destro-Bisol, dalla disamina della quale risulta che i reperti consegnati loro, con riferimento a tale lato della porta, erano i seguenti:

*"12c: rettangolino di tessuto di cotone (dimensioni 5x5 mm) su cui era stata adsorbita una traccia di aspetto ematico prelevata dalla porta stessa"* (vedi successiva foto tratta dalla C.T. per il P.M. Pizzamiglio/Garofano/Moriani);

**147**




"12d: una provetta in plastica ... recante la scritta "**maniglia\***" in cui erano contenuti alcuni fili di cotone " poi risultati negativi per la presenza di sangue;

"12e: una provetta in plastica ... recante la scritta "**porta\***" recante un minuscolo frammento di cotone recante materiale di aspetto simil-ematico ", poi risultato negativo per la presenza di sangue.

Le analisi eseguite nel 1990 dai periti Fiori/Pascali/Destro-Bisol su questo reperto (**reperto 12c**) hanno dimostrato che il materiale è rappresentato da sangue umano di gruppo A (determinazione eseguita mediante quattro test ripetuti, confermando quindi quanto già ottenuto da Dallapiccola e Pollo Poesio). Tale sangue, inoltre, presenta caratteristiche fenotipiche "Gm A positivo" mentre quelle "Gm B" non erano valutabili a causa della scarsità del campione. A tale proposito si rileva che i CC.TT. Garofano/Pizzamiglio, a pag. 158 e 161 del loro elaborato, confondendo la nomenclatura dei due diversi marcatori, stigmatizzano le conclusioni dei periti ed avanzano ipotesi conseguentemente prive di fondamento.

Sotto il profilo genetico-molecolare, tale campione presenta, con riferimento al sistema HLA DQa, positività per gli ampliconi 1, 1.1 e 4, con gli "spot" 1 e 4 di intensità praticamente uguale (tra loro) ed entrambi superiori a quella dell'1.1. Indubbiamente la di-samina della foto tratta dalla relazione dei sopramenzionati CC.TT. del P.M. evidenzia "spot" accesi anche in corrispondenza di altri due ASO (1.2 e 3), ma è anche vero che le indicazioni fornite dalla casa fornitrice il kit raccomandavano di considerare solo i segnali la cui intensità era superiore allo spot "C" di controllo (vedi anche Considerazioni Tecniche in allegato). Tra questi due "spot" accessori, di particolare (ma relativa) intensità vi è lo spot dell'ASC<sup>1</sup> "3" che, dalle immagini a disposizione, emana un segnale non ben differenziabile (in termini di intensità) da quello del controllo "C".



All'epoca, lo spot "3" non venne riportato quale effettivamente positivo dai Periti, conclusione alla quale evidentemente si arrivò avendo avuto modo di osservare lo sviluppo

della reazione colorimetrica in "tempo reale". Come riportato nelle Considerazioni Tecniche in allegato, la diffusione di tale kit avvenne a cavallo tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, ma non senza perplessità da parte di più Autori. Tali perplessità erano relative proprio alla colorazione di "spot" che, in maniera aspecifica, comparivano non nell'immediatezza del processo di sviluppo (e cioè dopo quella degli "alleli" originali). Al proposito, molte ma ben poco convincenti ipotesi vennero sviluppate, così come numerosi e discutibili accorgimenti empirici vennero suggeriti.


Inoltre, deve essere ricordato che la casa fornitrice il kit suggeriva di ritenere validi solo gli "spot" che si erano colorati prima dello spot "C". In altri termini, notevole era il ruolo dell'operatore nella fase interpretativa dei risultati così come è certo che, nel periodo di tempo richiesto per l'acquisizione della foto (che all'epoca non era possibile mediante strumentazione digitale), continuava la colorazione degli "spot".

Si ritiene, quindi, che il DNA del reperto in oggetto abbia fornito positività per gli ASO 1 (con sottotipo 1.1) e 4, così come riportato dai periti Fiori/Pascali/Destro-Bisol.

Inoltre, il materiale genetico estratto da tale reperto è stato analizzato per determinarne la componente sessuale. Tale indagine è stata eseguita mediante analisi di regioni a-satellite (o alfoidi) X ed Y-specifiche che hanno fornito entrambe un risultato positivo (vi è stata, cioè, amplificazione sia della sequenza X che di quella Y). Con riguardo, inoltre, si specifica che la disamina della foto presente nella sopramenzionata relazione dei CC.TT. del P.M. evidenzia una maggiore quantità di prodotti di sintesi derivanti dalle regioni alfoidi del cromosoma X (rispetto a quelle derivanti dall'alloide del cromosoma

149

Y).



Complessivamente, quindi, la valutazione delle analisi sino a qui descritte può essere riassunta nella seguente tabella ove si riportano anche le tipizzazioni per i medesimi marcatori per la vittima e per l'imputato:

Reperto	Gruppo	(«--satellite	DQ-a	GmA/B
12c	A	X,Y	1.1,4	A:+; B: nt
Vittima	0	x/x	4/4	n.t.

<b>Imputato</b>	0	n.t.	4/4	n.t.
-----------------	---	------	-----	------

n.t.: non tipizzato.

Anche in relazione a quanto emerso dalle varie antecedenti Perizie, CTU, CTP e deposizioni agli atti, si ritiene opportuno descrivere le diverse conclusioni che erano già state illustrate circa l'attribuibilità di tale imbrattamento.

La prima di queste (anche in ordine cronologico) è la più semplice e logica, assumendo che i dati molecolari emersi dall'analisi del reperto appartengono ad un unico soggetto di sesso maschile, di gruppo sanguigno A e di genotipo 1.1/4 al locus DQa (e quindi certamente non l'imputato). Unica critica che potrebbe essere mossa a questa conclusione è relativa all'effettiva maggiore amplificazione dei frammenti alfoidi del cromosoma X (rispetto a quelle derivanti dall'alloide del cromosoma Y). Se ciò è vero dalla disamina della foto, non è tuttavia affidabile

**150**

trarre conclusioni (di tipo quantitativo) sulla scorta dei dati emersi da una singola amplificazione in vitro, specialmente se l'analisi quantitativa si basa sul semplice apprezzamento visivo di frammenti colorati con un intercalante fluorescente (Etidio Brumuro). La seconda conclusione, invece, è un'ipotesi che prevede, in ragione della minore amplificazione dell'alloide maschile, la presenza di una commistione tra il sangue della vittima ed il materiale biologico di un maschio, di gruppo sanguigno A ed omozigote (1.1/1.1) al locus DQq (e quindi certamente non l'imputato), così come prospettato nelle osservazioni di Dallapiccola e Spinella datate 01 giugno 1992.

Circa la maggiore presenza di prodotti specifici per l'alloide femminile, si è già detto sopra (ovvero impossibilità di trarre conclusioni di tipo quantitativo sulla scorta dei dati di un'unica analisi in PCR). Decisamente singolare è dunque la possibilità -voluta dai CC.TT. del P.M.- che un DNA degradato possa negativamente influenzare l'amplificazione di un locus (alloide Y della foto sopra) ma non quella di un altro locus (alloide X sempre della foto sopra). Il template, infatti, era il medesimo (da un punto di vista qualitativo e quantitativo) nelle due diverse provette nelle quali sono state eseguite le rispettive reazioni di amplificazione *in vitro*, e ciò che viene descritto come DNA degradato non è altro che un artefatto di PCR ampiamente noto come dimerizzazione dei *primers* (indicativo di uno squilibrio con bassa efficienza di amplificazione).

Non meritevoli di concreta considerazione le altre possibili ipotesi avanzate, alle quali se ne potrebbero aggiungere numerose altre numerose: tutto ciò, infatti, trova ben poco spazio all'interno di una Perizia.

Circa le modalità di repertazione delle tracce presenti su questo lato della porta, gli elementi a disposizione dimostrano che i prelievi sono stati eseguiti in maniera separata dalla **porta** (reperti "12c" e "12e") e dalla **maniglia** (reperto "12d"), così come risulta dall'elenco dei reperti consegnati ai periti Fior/Pascali/Destro-Bisol.

La medesima distinzione relativamente alla localizzazione dei prelievi emerge anche dalla successiva perizia di Lago e Garofano (1998) dove venne tentata l'analisi da due minuti residui derivanti dalle precedenti analisi condotte dalla Polizia Scientifica. Tali campioni erano infatti relativi a distinti prelievi eseguiti sulla porta (reperto "A porta") e, rispettivamente, sulla maniglia (reperto "B maniglia"). La tipizzazione di loci autosomici STR, tuttavia, non forniva risultati utili ai fini genetico-comparativi. Emergeva però, a livello del locus dell'Amelogenina, la sintesi di frammenti X ed Y specifici, in buon equilibrio quantitativo tra di loro. Confermabile, quindi, la presenza di DNA maschile.

Sulla base di tali elementi, quindi, appare infondata l'ipotesi dei CC.TT. del P.M. che prevedono che, a seguito della unificazione su un'unica garza dei vari imbrattamenti (pag. 158), sia

stata inavvertitamente formata una commistione di materiale biologico tale da originare i risultati gruppo sanguigni e genetici ottenuti dai periti.

### **Imbrattamento sul telefono**

Sul telefono della stanza ove venne rinvenuto il corpo della vittima vi era un imbrattamento che venne assorbito su una garza (campione "19 bis" della perizia da redatta da Fiori, Pascali e Destro-Bisol). Tale imbrattamento era costituito da sangue umano che, dalla relazione preliminare e "richiesta di proroga" dei periti, risulta essere di gruppo A. Tale ultimo dato, tuttavia, non viene riportato nella relazione conclusiva dei periti. Il prof. Angelo Fiori, comunque, nel corso di udienza innanzi al G.I.P. di data 28/4/1992, dà "atto che nella relazione finale non è riportata la tipizzazione A della traccia ematica" rimettendosi "integralmente" a quanto riportato nella relazione preliminare. Conseguentemente, quindi, non vi è dubbio che **il gruppo sanguigno dell'imbrattamento ematico rinvenuto sul telefono è quello A.**

Successivi accertamenti (1992), eseguiti da altri CC.TT, dimostrarono che il DNA di tale sangue presenta il genotipo 4/4 a livello del sistema HLA DQct, sulla cui corretta tipizzazione concordarono i CC.TT. di Parte Altamura e Graziosi, all'epoca.

Complessivamente, quindi, le caratteristiche di tale imbrattamento sono tali per cui **non può essere attribuito né alla vittima né all'imputato.**

### **Tavolinetto**


Tra i reperti analizzati dai CC.TT. del P.M. Pizzamiglio/Garofano nel 2004 vi è anche un tavolinetto (classificato come campione 55) che originariamente si trovava nella stanza ove avvenne il delitto. Tale reperto, tuttavia, venne posto sotto sequestro a distanza di molto tempo dai fatti.

Su di esso venne eseguita una tamponatura la cui analisi molecolare dimostrò la presenza di DNA appartenente ad un soggetto maschile non corrispondente a nessuna delle persone di cui era disponibile un campione di riferimento. In assenza del tracciato relativo all'analisi di tale reperto, **non è possibile formulare alcuna valutazione in merito**. Non definibile, inoltre, l'origine biologico-tissutale di tale campione.

### **Imbrattamenti presenti sul vetro dell'ascensore**

Trattasi di due imbrattamenti rinvenuti, ma non nell'immediatezza dei fatti, sullo specchio dell'ascensore dello stabile ove fu consumato il delitto.

Di seguito sono riportate le foto relative sia alla loro localizzazione che alle loro dimensioni una volta repertate.



Il reperto 2 è costituito da sangue umano di gruppo O che venne analizzato -sotto il profilo genetico-molecolare- nel 1990. I CC.TT. giunsero quindi alla conclusione che tale sangue era **attribuibile alla vittima** con una probabilità pari al 99.53%. L'attuale valutazione dei dati allora prodotti dai CC.TT. dimostra -a livello di ognuno dei sette loci testati- una corrispondenza, in termini di mobilità elettroforetica dei prodotti di PCR, tra il DNA di tale reperto ed il DNA della vittima. Non è tuttavia possibile esprimere alcun parere circa il grado di attribuibilità di tale sangue alla vittima stessa poiché non è noto né il genotipo corrispondente né, di conseguenza, la frequenza (nella popolazione) di tale genotipo. Definite, infatti, sono solo le tipizzazioni del gruppo sanguigno (gruppo O) e del sistema HLA DOa (genotipo 4/4").

Il reperto 1, invece, venne considerato solo nel 2005 ed è costituito (indicativamente) da sangue essendo positivo al Combur test. Nella relativa C.T. per il P.M. è riportato che il profilo STR autosomico ottenuto era sì parziale ma comunque **non attribuibile a nessuna persona** di cui era disponibile un campione di riferimento. In assenza del tracciato relativo all'analisi di tale campione, non è possibile formulare alcuna valutazione in merito.

### **Imbrattamento ematico rinvenuto nel vano sotto-ascensore**

Sempre nella non immediatezza dei fatti, nel vano sotto-ascensore vennero rinvenuti degli stracci, dei quali uno presentava un imbrattamento di natura ematica di gruppo B. Inoltre, gli accertamenti immuno-ematologici dimostrarono l'assetto Gm a-/b+. Tale sangue non è quindi compatibile né con quello della vittima né con quello dell'indagato.

**153**

Della presenza di altre tracce biologiche ed ematiche si era già occupato il primo Giudice, che ne aveva esclusa qualunque valenza probatoria.

Ciò detto, a parere della Corte, le risultanze dei citati ulteriori accertamenti tecnici, come pure il rinvenimento di tracce ematiche di gruppo A sull'altra parte della porta, (quella interna), e sulla tastiera del telefono, devono ritenersi ininfluenti rispetto al compendio probatorio acquisito. Ed in particolare, sia per la traccia interna sulla porta, (pacificamente prelevata unendo insieme la traccia presente sulla porta e quella presente sulla maniglia), sia per la traccia sulla tastiera del telefono, non possono esclu-

dersi, ma anzi devono ritenersi probabili, fenomeni di contaminazione trattandosi di oggetti naturalmente destinati ad essere toccati da tante persone; (cfr. maggiore Pizzamiglio all'udienza 1/10/2010, p.12, secondo cui si era proceduto a "valutare contaminazioni presenti sul reperto, visto che insomma questo è un reperto che ha subito diversi passaggi e ... e che poi la dislocazione del reperto in sé era appunto propedeutica a contaminazione" ... "considerato che qui c'era pochissimo materiale cellulare e quindi le ... le possibili contaminazioni sono possibili insomma, sono più a rischio").

Va subito premesso che questo Giudice, in sintonia con le osservazioni dei periti, non prenderà in considerazione i reperti relativi al tavolino, al vetro dell'ascensore e al vano sotto-ascensore. Il fatto che essi siano stati "scoperti" a notevole distanza dal delitto priva di valore le tracce che se ne sono desunte: troppo elevato il rischio di contaminazione per poter attribuire loro una qualsivoglia affidabilità.

Per quanto concerne gli altri reperti, e in particolare i reperti "lato interno porta Carboni" (12c) e telefono, essi consacrano la presenza, sul luogo del delitto, di materiale ematico e genetico riconducibile a due soggetti di sesso maschile diversi da Raniero Busco. Che si possa trattare di due, e non di un soggetto, dipende dall'esclusione di identità fra le tracce sul telefono e quelle sulla porta quanto al profilo genetico evidenziato. Né la Corte ha la possibilità di affermare, in difetto di accertamenti sul punto, che, trattandosi comunque di tracce di un soggetto di gruppo sanguigno A (incompatibile con l'imputato), esse potrebbero essere state lasciate dalla stessa persona, dovendosi imputare la non compatibilità a errori di laboratorio. Si tratta di una congettura che, se da un lato appare verosimile ove s'inquadri il rilascio delle tracce nel contesto di un'azione unitaria, dall'altro lato non è suffragata da valido riscontro tecnico.

I consulenti Garofano e Pizzamiglio hanno sottoposto a veemente critica le risultanze del collegio peritale. I punti critici sollevati sono i

#### **154**

seguenti (cfr. anche la "Consulenza tecnica biologica" a firma Pizzamiglio del 19.4.12):

- non si è impiegata, nell'analisi di detti reperti, la stessa acribia investigativa adoperata nei confronti dell'operato dei consulenti del PM;
- le tracce ematiche appartengono al passato remoto delle scienze forensi, e sono inaffidabili perché fonte di numerosi errori, e comunque sono superate dai più moderni accertamenti;
- vi è stata sicuramente contaminazione degli stessi.

Circa il primo punto, è stata acquisita agli atti una lettera del prof. Angelo Fiori, che ribadisce di aver eseguito personalmente le analisi e ne conferma appieno le risultanze. I periti ne hanno preso atto, così come hanno preso atto, con lo scrupolo che ha contraddistinto il loro operato, di tutte le analisi che erano loro richieste. I periti, d'altronde, non hanno fatto altro che confermare, in questa sede, dati già emersi nel corso del primo giudizio. In quella sede se ne fornì un'interpretazione che questo Giudice non condivide.

Il primo Giudice, infatti, ritenne di non prendere in considerazione dette tracce poiché frutto di contaminazione. L'assunto, come detto, non può essere condiviso. I reperti in oggetto furono evidenziati nell'immediatezza del fatto e prelevati separatamente, e separatamente analizzati, circostanza della quale danno atto i consulenti Garofano e Lago nell'elaborato del 1998. Non è provata, ed è anzi esclusa dalle modalità di repertamento e di recezione dei reperti da parte dei periti e consulenti che si sono succeduti nel tempo, l'unione delle tracce sulla medesima garza di prelievo. Il fatto che le tracce siano state rinvenute su superfici predisposte al contatto non è affatto conclusivo, poiché si tratta non di tracce generiche, ma di sangue umano, e si dovrebbe dunque ipotizzare, contro ogni logica, che due soggetti entrambi feriti le contaminarono acciden-

talmente. La contaminazione, in sostanza, è postulata ma non dimostrata, e, per contro, l'esame degli atti esclude che vi sia stata.

Circa, infine, l'inidoneità delle analisi ematiche a essere valutate oggi, esse, all'epoca, furono condotte da professionisti di indiscusso valore, e risultano ripetute più volte in ogni contesto (in numero complessivo di cinque, quattro delle quali replicate dal prof. Fiori), e ribadite da due consulenze a distanza di un anno. Si tratta di un utile strumento di conoscenza e di valutazione, e le tracce non possono essere

**155**

aprioristicamente scartate poiché dissonanti con un quadro indiziario che sembra puntare in un'altra direzione.

### ***Sull'effettuazione di nuove analisi da parte del collegio peritale.***

L'interrogativo ha aleggiato sul dibattimento, e ricompare nelle relazioni tecniche dei consulenti di parte.

Perché i periti, se avevano dei dubbi, non hanno ripetuto le analisi?

Si deve premettere, con riferimento a corpetto e reggiseno, che le parti usate per le analisi sono consumate. Si potevano effettuare ulteriori accertamenti sui residui originali non già analizzati, ma a questo punto soccorre la risposta fornita a dibattimento dal dr. Previderé: "verificata la sostanziale sovrapposibilità dei risultati per quanto riguarda il reggiseno e alcuni prelievi dal corpetto, abbiamo deciso di non procedere ulteriormente ad altre analisi" (trascrizioni, pag. 172).

Una volta chiarito che sul corpetto e reggiseno c'erano tracce del DNA di Busco, come rilevato dai consulenti, e una volta accertato che il rischio di contaminazione dovuta alla catena custodiale non poteva essere [ escluso, ma era altamente improbabile, non si vede perché ripetere l'analisi. Essa avrebbe al massimo potuto non recare ulteriori tracce di Busco (ma restavano quelle già riscontrate), ovvero trovarne di altre, che si sarebbero aggiunte alle prime lasciando aperta la questione della loro interpretazione: si tratta in ogni caso di DNA "LCN" (low copy number), dunque soggetto ad amplificazione, con quel che si è già detto sull'estrema cautela che è necessaria in simili ipotesi.

Circa gli altri reperti di interesse, essi risultano, per comune convinzione degli esperti, consumati, e dunque non più idonei a fornire risultati. Ciò vale, a maggior ragione, per il reperto 12b (tassello), la cui inidoneità a fornire riscontri sull'individuazione del DNA minoritario maschile ivi presente è stata sopra evidenziata.

### ***Valutazione finale dei risultati peritali.***

In definitiva, dunque:

- sul corpetto e reggiseno di Simonetta Cesaroni è presente DNA di Busco;
- la contaminazione è esclusa durante la catena di custodia, o è quanto meno tanto improbabile da potersi ritenere ragionevolmente esclusa;

**156**

- non vi sono elementi per escludere con certezza una potenziale contaminazione in laboratorio, dunque successiva all'apertura del sacchetto nel quale reggiseno e corpetto erano contenuti, a causa della impossibilità, da parte del collegio peritale, di valutare i bianchi di estrazione: ciò non significa che gli indumenti in oggetto furono sicuramente contaminati, ma implica un ulteriore grado di cautela da parte del Giudice;
- la compresenza di tracce appartenenti a diversi soggetti nei reperti che recano DNA della vittima e di Busco è, con elevata probabilità, dovuta a un effetto di amplificazione verificatosi in laboratorio; tuttavia, le osservazioni sopra sviluppate sull'assenza dei bianchi di estrazione induce anche su questo punto a valutare l'ipotesi che dette tracce

siano comunque state rilasciate sui reperti da altri soggetti;

- sulla porta dell'ufficio Carboni e sul telefono sono presenti tracce ematiche e biologiche di soggetti che non si identificano né con la vittima né con l'imputato;

- la contaminazione è, in questo caso, esclusa dalle modalità di repertazione così come riportate negli atti originari controllati dai periti e validati da quanto riferito dai consulenti Garofano e Lago all'atto della ricezione dei reperti (1998);

- tutte le altre tracce non forniscono utili elementi di valutazione.

Il problema che si pone è, ora, quello dell'interpretazione di dette tracce.

### **Sull'interpretazione delle tracce biologiche di Raniero Busco.**

Premesso che, secondo quanto sopra osservato, fenomeni di contaminazione in laboratorio non possono essere esclusi, il tema ha rilevanza centrale nel presente procedimento. Il primo Giudice ha così risolto la questione:

Tanto precisato, osserva la Corte che la difesa non contesta la presenza di tracce di materiale biologico sicuramente appartenenti al BUSCO sul reggiseno e sul corpetto della vittima, tuttavia assume che tali tracce siano state rilasciate in epoca precedente al delitto, tenuto conto del fatto che i due fidanzati, come risulta ampiamente provato, avevano normalmente rapporti intimi e quindi tracce di saliva del ragazzo ben potevano essere rimaste sugli indumenti di Simonetta anche dopo uno scambio di semplici effusioni amorose, (i due ragazzi erano stati insieme, sia pure per breve tempo, come dichiarato dal BUSCO, anche il giorno precedente).

**157**

Le prove sperimentali eseguite dai consulenti del PM su campioni di stoffa analoghi a quelli del reggiseno e del corpetto della ragazza hanno dimostrato che un semplice lavaggio in lavatrice, anche con un programma leggero, è in grado di rimuovere ogni residuo di materiale biologico da biancheria in precedenza opportunamente intrisa di saliva e di sudore, (ciò che non accade però con un lavaggio eseguito a mano in esito al quale permangono tracce di DNA), di conseguenza non poteva esprimersi alcuna certezza sul fatto che quel pomeriggio la ragazza avesse indossato biancheria pulita, cioè non usata giorni precedenti, (o semplicemente biancheria lavata a mano). La prima evenienza non è stata esclusa nemmeno dalla mamma di Simonetta che, pur sottolineando quanto entrambe le sue ragazze fossero "maniache" della pulizia, ha lealmente dichiarato di non poter affermare con certezza che la figlia quel martedì avesse usato biancheria fresca di bucato. Si rileva tuttavia che un elemento fortemente indiziante del rilascio di tracce biologiche proprio in occasione dell'omicidio è rappresentato dal fatto che tali tracce sono particolarmente evidenti nell'area del reggiseno e del corpetto corrispondente ai seni della ragazza e più marcatamente al seno sinistro, se a ciò si aggiunge la considerazione che durante l'azione omicidiaria il capezzolo sinistro è stato attinto da un morso, (per quanto appresso diffusamente si dirà), che ha lasciato un segno corrispondente all'impronta occlusale anteriore del BUSCO, deve concludersi che quelle tracce di DNA non solo appartengono all'imputato, ma furono da lui rilasciate proprio in occasione dell'omicidio. Del resto, quand'anche per assurdo si volesse ipotizzare che a mordere il seno di Simonetta, e dunque ad ucciderla, fosse stata un'altra persona, questa avrebbe dovuto necessariamente rilasciare il proprio DNA sul reggiseno e sul corpetto della ragazza, ciò che non è avvenuto in quanto sugli indumenti sono stati ritrovati soltanto ed esclusivamente materiali biologici appartenenti in grande quantità alla vittima e in parte ridottissima al BUSCO. E' certo infatti, che stanti le modalità dell'omicidio, (caratterizzato dal morso), l'assassino non avrebbe potuto non rilasciare il suo DNA sugli indumenti della vittima.

La catena indiziaria che sorregge la pronuncia del primo Giudice è dunque così co-

struita:

- Burso morde il seno di Simonetta Cesaroni;
- nell'occasione rilascia il suo DNA- di origine salivare- su reggiseno e corpetto della ragazza;
- da ciò discende che anche se non vi è prova positiva del fatto che gli indumenti non fossero stati indossati in occasione di un convegno amoroso che precede di tre giorni il delitto (sabato 4 agosto 1990), l'origine del reperto non può essere contestata: Simonetta Cesaroni era una ragazza molto pulita, i suoi indumenti erano sottoposti a frequenti lavaggi, non avrebbe mai indossato biancheria sporca, **dunque quel giorno gli indumenti che indossava non potevano**

**158**

**recare alcuna traccia precedentemente rilasciata del DNA di Busco.**

Si tratta di una catena che lega insieme elementi sostenuti dalla prova scientifica ed altri di natura circostanziale. Appartengono alla prima classe:

- il morso;
- la sua attribuzione a Busco;
- l'origine salivare del DNA. Appartengono alla seconda:
- le abitudini di Simonetta Cesaroni;
- le osservazioni sul lavaggio degli indumenti intimi.

Ed è del pari evidente che l'una classe interpretativa sorregge l'altra: nemmeno il primo Giudice può, infatti, postulare con assoluta certezza l'assunto di fondo, che, cioè, Simonetta, quel tragico 7 agosto 1990, indossasse corpetto e reggiseno freschi di bucato, *rectius*, di lavaggio automatico e non manuale ed effettuato ad una temperatura tale da cancellare ogni residuo di DNA precedente.

Senonché, la disamina sin qui condotta pone quanto meno in dubbio i presupposti afferenti alla prova scientifica, poiché, ad avviso di questo Giudice, è dimostrato:

- che non vi fu morso (e in ogni caso, se vi fosse stato, non lo si potrebbe comunque attribuire a Busco);
- che l'origine del DNA sul reggiseno e sul corpetto è indeterminata (e l'unica analisi specifica ha escluso trattarsi di saliva);
- sul luogo del delitto ricorrono tracce ematiche e biologiche riconducibili a individui di sesso maschile diversi da Raniero Busco. Tanto posto, il sillogismo indiziario viene a mancare della proposizione maggiore, e cioè la sicura presenza di Busco in occasione dell'azione omicida. Dal che discende, in linea diretta, la precarietà dell'assunto relativo allo stato degli indumenti della ragazza al momento del delitto: e ciò si può affermare con tranquillante sicurezza posto che, come si è detto, la catena indiziaria vive di inferenze reciproche, e tutte necessarie a dimostrare il postulato di partenza.

Il dato da cui muovere è che l'istruttoria dibattimentale approfonditamente condotta dal primo Giudice non ha raggiunto alcuna certezza circa lo stato degli indumenti di Simonetta. Nessuna prova vi è che reggiseno e corpetto siano stati energicamente lavati, ovvero lavati in lavatrice a temperatura idonea a cancellare ogni traccia residua di DNA del

**159**

fidanzato della ragazza, nell'immediatezza del delitto o in un momento significativamente precedente lo stesso. La possibilità che siano stati effettuati lavaggi leggeri è ammessa con estrema correttezza dai familiari della vittima, familiari il cui atteggiamento complessivo nei confronti della vicenda va lodato senza riserve. Al riguardo, si deve appena notare come siano palesemente inutilizzabili le risultanze di un atto prodotto dalla Parte Civile in allegato alla consulenza Garofano più volte citata. Si tratta della "Relazione tecnica..." a firma dr.ssa Laura Volpini, psicologa giuridica e forense.

Vi è riportata un'analisi della modalità di cambio degli indumenti, frequenza dei lavaggi, diverse ipotesi sull'utilizzo di reggiseno e corpetto, e conversazioni con la madre e la sorella della vittima. Queste ultime, raccolte in difetto di contraddittorio dalla consulente, non possono formare oggetto di attenzione in questa sede. E la consulenza, più in generale, fornisce una lettura complessiva del quadro indiziario che è di pertinenza esclusiva del Giudice.

Gli è che, per quanti tentativi si siano fatti, la prova sulle condizioni degli indumenti non è stata raggiunta.

Si potrà, al massimo, parlare di indizio. Ma indizio non univoco, sicuramente: reggiseno e corpetto potevano essere immuni da tracce, ma potevano anche non esserlo.

Ma se non sappiamo in che stato fossero quegli indumenti (e non ve ne è prova in atti); se non possiamo attribuire a Busco il presunto (e dai periti escluso) morso; se non vi è certezza dell'origine del DNA rinvenuto sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta Cesaroni, allora se ne deve trarre l'unica conclusione possibile, e cioè che la presenza dell'imputato sul luogo del delitto al momento del delitto è possibile, ma non certa. Se, poi, alle considerazioni sopra sviluppate si aggiungono i rilievi circa la presenza di tracce di altri individui di sesso maschile, il grado di incertezza del postulato qui rimesso in discussione aumenta, e si fa strada l'eventualità dell'esistenza di altri responsabili, non ancora individuati, del crimine.

In definitiva, le tracce biologiche, interpretate alla luce degli elementi circostanziali più volte evidenziate, portano alle seguenti conclusioni:

- il DNA è un indizio che non si rivela decisivo per affermare la presenza di Busco in via Poma al momento del delitto;
- esso potrebbe essere stato rilasciato in un momento precedente, durante l'incontro del 4 agosto e persino durante il fugace contatto che i due fidanzati ebbero il lunedì precedente il delitto, non essendone determinabile l'origine tissutale e non essendone possibile l'attribuzione a un morso, ove di morso si sia trattato;

#### **160**

- vi sono tracce di altri soggetti di sesso maschile che potrebbero aver giocato un ruolo nella sequenza omicida;
- sussiste l'eventualità che i reperti abbiano subito contaminazione in laboratorio.

E tuttavia si potrebbe obiettare, e si è obiettato, che il quadro d'incertezza così delineato autorizzerebbe letture alternative comunque gravide di elementi accusatori a carico di Busco:

- quella della contaminazione è solo un'ipotesi: i bianchi di reazione possono non essere stati prodotti perché non rinvenuti dai consulenti del PM;
- il DNA potrebbe comunque essere stato rilasciato in occasione del delitto e potrebbe essere di origine salivare (evenienza che i periti non escludono affatto, come si è detto);
- il DNA, proprio perché potrebbe anche non essere di origine salivare, potrebbe comunque essere stato rilasciato in occasione del delitto da Busco, e costituire traccia del suo sudore, ovvero di un tentativo di emissione spermatica, o ancora di muco nasale (starnuto), e persino di sangue, se l'autore dovesse essersi ferito nel corso dell'azione omicida;
- le tracce di altri soggetti potrebbero comunque essere frutto di contaminazione, ovvero farsi risalire a personaggi in ipotesi impegnati nell'attività di pulizia dei locali nell'intervallo fra il delitto e l'annuncio della scoperta del corpo. Si tratta della teoria della "doppia catena causale": qualcuno (il portiere Pietro Vanacore) scopre il cadavere di Simonetta, ne attribuisce erroneamente la responsabilità ai suoi datori di lavoro, si mette o cerca di mettersi in contatto telefonico con loro, pulisce l'ambiente, e in-

fine se ne va, attendendo che il corpo venga scoperto.

A parte i profili della "doppia catena causale", suggestiva ma indimostrabile già secondo il primo Giudice, degli altri rilievi si deve tenere conto. Essi risulterebbero corroborati, nell'impostazione accusatoria, da altri elementi di fatto già evidenziati, e valorizzati, dal primo Giudice. Si tratta dei dati riferibili allo stile di vita di Simonetta Cesaroni, ai rapporti fra lei e Busco, all'alibi dell'imputato, al movente, alla personalità di Busco. Anche se la catena indiziaria sorretta dalla presenza di DNA risultasse quanto meno ambigua (è l'opinione di questo Giudice), tuttavia

**161**

si potrebbe comunque pervenire a un robusto quadro accusatorio a carico di Busco valorizzando il complesso indiziario. Questa la ricostruzione proposta:

- Simonetta era una ragazza sensibile e pulita, sotto tutti gli aspetti. Non le si può accreditare nessuna storia parallela ovvero occulta (stile di vita);
- ciò importa che non avrebbe aperto la porta dell'ufficio a uno sconosciuto;
- la porta fu aperta a persona amica e ben nota, visto che mancano segni di effrazione ovvero di lotta;
- questa persona non poteva che essere Raniero Busco;
- scarpe e calzini sono in ordine: Simonetta iniziò a spogliarsi di sua spontanea volontà in vista di un rapporto amoroso;
- poi accadde qualcosa e le cose degenerarono;
- il contesto di riferimento rimanda a un rapporto conflittuale, o, come è stato detto, "sbilanciato": Busco chiede solo sesso, Simonetta ama. Fatale che il contrasto esploda;
- Busco è "scoperto", ossia non ha alibi, sino alle 19.45 del 7 agosto, orario compatibile con la commissione dell'omicidio;
- per le ore precedenti, egli fornisce un alibi mendace;
- è portatore di personalità violenta.

Anche in difetto di certezza in tema di prova scientifica, tutti quegli elementi dovranno ora essere esaminati. Si può sin da subito osservare che è opinione di questo Giudice che tutti gli elementi sopra elencati contengano comunque profili di ambiguità tali da impedirne una lettura nel senso, univoco e concludente, postulato dall'Accusa e fatto proprio dal primo Giudice.

## **SUGLI ALTRI ELEMENTI INDIZIARI A CARICO DI RANIERO BUSCO.**

### ***Stile di vita di Simonetta Cesaroni. Ipotesi sui fatti del 7 agosto.***

Gli elementi indiziari di cui sopra sono adeguatamente esplicitati in questo passo della motivazione dell'appellata sentenza, che si ritiene opportuno riportare:

**162,**

L'imputato ha sempre negato di conoscere dove si trovasse il luogo di lavoro di Simonetta, ma si tratta di un assunto francamente poco credibile; è invece da ritenere verosimile che la lunga telefonata dell'ora di pranzo di cui ha riferito la madre di Simonetta, (e che tutte le sue amiche e i suoi colleghi di lavoro hanno attendibilmente negato di avere fatto o ricevuto quel giorno a quell'ora), abbia avuto come interlocutore proprio il BUSCO e che detta telefonata possa avere indotto la ragazza ad avere un incontro con il fidanzato in via Poma, anche tenuto conto che egli sarebbe partito senza di lei per la Sardegna il giorno successivo. E comunque, pure a voler ammettere che inizialmente BUSCO non sapesse dove si trovavano gli Ostelli, non può escludersi che la ragazza glielo avesse detto proprio quel giorno e si fosse fatta raggiungere, posto che il pomeriggio del 7 agosto, (come è emerso da tutte le testimonianze dei familiari e dei colleghi, compreso Volponi), ella sapeva che sarebbe rimasta sola in ufficio avendo insistito con il Volponi perché non passasse in via Poma.

E' certo che la ragazza ebbe ad aprire ad una persona che conosceva e con la quale si stava accingendo ad avere un rapporto sessuale pienamente consenziente tanto che si era regolarmente spogliata. Questa persona non poteva essere che il BUSCO dal momento che non si è rinvenuta traccia di altre possibili contemporanee "storie" con altri uomini da parte della vittima, una ragazza "pulita" che si sentiva "sporcata" proprio dal rapporto con il fidanzato, del quale tuttavia non riusciva a liberarsi. Poi qualcosa non ha funzionato: forse di fronte ad un tardivo ed inaspettato rifiuto di lei, l'aggressore, già in preda all'eccitamento sessuale, ha avuto una reazione violenta dapprima stordendola con un vigoroso ceffone e poi affondando più volte il tagliacarte nel suo corpo ormai disteso a terra e senza che la ragazza potesse opporre alcuna resistenza, tra l'altro infierendo con l'arma anche nella vagina della giovane.

La ricostruzione è indubbiamente suggestiva, ma largamente congetturale: non si può affermare che la telefonata sia stata sicuramente con Busco poiché potrebbe essere avvenuta con persona non identificata- e ciò non necessariamente importerebbe qualche sottinteso di natura erotica o coinvolgimento sentimentale- ovvero potrebbe essere sfuggita al ricordo di quanti furono interrogati sul punto, ovvero qualcuno di costoro potrebbe aver avuto motivi per negare di averla effettuata. Che Busco potesse non sapere dove lavorava Simonetta è affermato dallo stesso primo Giudice, laddove postula che comunque potrebbe averlo appreso proprio durante la telefonata. La non conoscenza da parte di Busco del luogo di lavoro di Simonetta non si può considerare eccentrica, ma anzi costituisce un dato che si inserisce appieno in un quadro probatorio che è esso stesso quanto meno singolare: ignorano dove lavori Simonetta Cesaroni la madre e la sorella e Volponi, che quel lavoro le aveva procurato- tanto che buona parte della serata del 7 agosto trascorre nella spasmodica ricerca dell'ufficio- mentre la portiera De Luca e il portiere Grimaldi non si

**163**

accorgono mai della presenza di questa ragazza che pure lavorava da due mesi in via Poma. Che lei non ne avesse informato Busco, pertanto, non può destare sorpresa.

E ancora: si ipotizza che solo una persona conosciuta possa aver indotto Simonetta Cesaroni ad aprire la porta, e, successivamente, a spogliarsi. Si trascurano due ipotesi che la presenza delle tracce non riconducibili a Busco contribuisce a formulare: che, cioè, la ragazza sia stata indotta ad aprire con l'inganno da qualcuno, un sedicente fattorino o portalettere, ad esempio, ovvero che all'interno dei locali si trovasse già qualcuno quando Simonetta vi fece ingresso intorno alle 15.00/15.30. Ciò si afferma non perché vi sia alcuna certezza in ordine a queste presenze, ma per rimarcare il carattere congetturale che accomuna questa possibile ricostruzione a quella patrocinata dall'Accusa: ma si ricordi che il Tribunale del Riesame scarcerò Vanacore, originariamente indiziato, proprio sulla base di un analogo ragionamento, e cioè evidenziando che chiunque avrebbe potuto introdursi con l'inganno nell'appartamento dove si trovava Simonetta Cesaroni. D'altronde, sulla testimonianza dei portieri, come si è visto, non ci si può basare, poiché è dimostrato che erano molte di più le cose (e le persone) che sfuggivano alla loro attenzione di quelle che la catturavano: come non videro né entrare né uscire Busco (che avrebbe dovuto comunque portarsi via indumenti imbrattati di sangue e forse aver pulito la scena del delitto, non si sa con quali strumenti, peraltro), così chiunque avrebbe potuto introdursi nello stabile, senza essere notato, sotto i loro occhi distratti. Fu visto uscire dal condominio, verso le 18.00, un individuo che pareva somigliare all'architetto Forza, dimorante in quel palazzo. Ma Forza, come accertato, il 7 agosto si trovava all'estero. Forza, aveva sostenuto il PM in primo grado, poteva essere scambiato per Busco, al quale lo avrebbero legato alcune affinità somatiche. L'argomento è talmente congetturale che non merita di essere preso in considerazione.

Pertanto, così come è ipotetico il "raptus" che avrebbe colto Busco (massimamente ipotetico laddove non vi sia un morso a lui attribuibile, come si è cercato di dimostrare), così non si può escludere che Simonetta Cesaroni sia stata indotta a liberarsi dagli indumenti con la minaccia da un soggetto che fosse riuscito a farsi ammettere nell'ufficio, ovvero da persona che già vi si trovava e alla quale si dovrebbe, in questa ipotesi, attribuire il "raptus" posto a carico di Busco. E ragionando di ipotesi in ipotesi, non si può sottacere come, se si fosse trattato di un soggetto abituale frequentatore dell'ufficio, ovvero del palazzo, l'opera di pulizia e

**164**

di occultamento degli abiti sarebbe stata estremamente più agevole di quella consentita a persona che avrebbe dovuto allontanarsi in tutta fretta dal luogo del delitto portandosi appresso ingombranti reperti. Si è detto che a pulire poteva essere stato, per ragioni indipendenti da qualunque concorso nel delitto, il portiere Vanacore. Il suo suicidio ha impedito di sviluppare ulteriori accertamenti sul punto. Ma le ipotesi e congetture qui formulate non sono meno suggestive e possibili di quella sino a questo momento patrocinata e che vede come unico possibile autore del delitto Raniero Busco. ***Sul movente. Rapporti fra Simonetta Cesaroni e Raniero Busco. Personalità di Raniero Busco.***

Il primo Giudice così si è espresso sul punto:

Altro elemento valorizzato dalla difesa per sostenere l'innocenza del BUSCO è rappresentato dalla asserita mancanza di un movente. La verifica del movente comporta l'esame dei rapporti tra la vittima e l'imputato.

Secondo quanto riferito dalla madre Di Giambattista Anna, (16/2/2010), Simonetta aveva conosciuto Raniero in quanto questi frequentava la comitiva dell'amica Villani Donatella; a lei personalmente il ragazzo non era mai stato presentato e lo aveva visto di sfuggita e da lontano un paio di volte quando era venuto a prendere Simonetta sotto casa in macchina; i due si erano conosciuti nell'agosto del 1988; il rapporto che c'era tra loro *"beh, non era un buon rapporto, non era un buon rapporto perché lui non era tanto docile con Simonetta, se posso dire questo, se è un termine esatto, nel senso che Simonetta soffriva per questo, ne soffriva molto, lei veramente gli voleva bene al ... a questo ragazzo e litigavano spesso, si lasciavano e si prendevano, mi bastava guardarla in faccia quando veniva a casa e si capiva che c'era stata una lite o trattata male"; "no, non la trattava bene, però io una volta ho chiesto se per caso alzava le mani verso di lei, lei mi ha detto - questo no"*. La donna ha inoltre precisato che Simonetta si era lamentata con lei più di qualche volta perché Raniero usciva anche con l'ex ragazza o con altre ragazze e poi perché lui non la trattava bene, anche davanti alle amiche, infatti l'aveva sentita molte volte al telefono quando parlava con le amiche che si lamentava di questo fatto. Dichiarazioni non dissimili ha reso la sorella Paola, (16/2/2010), che ha aggiunto che Raniero era stato il primo ragazzo con cui Simonetta aveva avuto rapporti intimi completi; che in precedenza aveva avuto soltanto un altro ragazzo, Alessandro; che la domenica prima del fatto le aveva confidato che era andata dalla ginecologa e si era fatta prescrivere la pillola anticoncezionale; che quel martedì la ragazza aveva detto alla madre che sarebbe stata sola in ufficio, (cfr. 48; a p. 17 anche la madre conferma la circostanza); che era molto triste perché il fidanzato aveva deciso di andare in Sardegna con gli amici e le aveva detto che preferiva che lei non andasse. (...)

**165**

Particolarmente significative sui rapporti tra i due giovani, sono le stesse parole della ragazza contenute nella "lettera a Babbo Natale" del 1989 e nella lettera all'amica Donatella, rinvenuta nella borsetta che ella portava quel giorno, (entrambe acquisite all'udienza del 16/2/2010).

Nella "lettera a Babbo Natale" Simonetta dice: *"Caro Babbo Natale, quanto tempo è passato da quando ti ho scritto l'ultima volta? Tanto tempo, forse troppo, per me, per una che come me è piena di sogni e di speranze o dovrei dire - tra virgolette -illusioni. Non lo so, ma so una cosa, senza di loro io non potrei vivere perché mi fanno credere che un giorno non troppo lontano, potrò diventare la persona che ho sempre sognato di essere, una donna - tra virgolette - una donna con la 'd' maiuscola che tutti amano e rispettano. Ma per fare una donna con la 'd' maiuscola come voglio io, ci vuole un uomo con la 'u ' maiuscola e non so se riuscirò a trovarlo. Ho imparato a mie spese che amare qualcuno non significa necessariamente essere felici, perché amare senza essere riamati è sinonimo di sofferenza, solitudine continua ed incessante. È strano, perché ho sempre associato la parola amore alla parola felicità e non sempre è così. L'amore è fatto di tante piccole cose, un sorriso, una carezza, un bacio, un tenero e forte abbraccio, uno sguardo luminoso pieno di ammirazione e invece l'unica casa che ho ricevuto in cambio dalla persona che amo è indifferenza e sesso, solo sesso. Tutto questo è così squallido, mi fa sentire un oggetto nelle mani della persona che mi sta usando e la cosa più brutta è che sono cosciente del fatto che un bel giorno, quando si sarà stufato di nuovo, mi lascerà e sarà fiero di se stesso perché potrà aggiungere un nome alla lista delle donne che è riuscito a portarsi a letto. Caro Babbo Natale, quanto vorrei che tutto questo non fosse vero, quanto desidero essere amata da lui, vorrei che almeno una volta mi dicesse ti amo, toccherei il cielo con un dito, basta così poco per farmi felice e invece ... quest'anno caro Babbo Natale vorrei una cosa, forse l'unica che mi manca, il suo amore - tra virgolette. Ti prego esaudisci questo mio desiderio, è la sola ... è la sola cosa di cui mi importi ora, io lo amo e vorrei essere riamata sinceramente, è questo l'unico regalo che voglio per questo Natale '89. E difficile lo so ma ne ho bisogno tanto, credimi".*

Nella lettera scritta per Donatella dice: *"Cara Donatella, dopo aver letto la terza volta la lettera che mi hai scritto, mi sono resa conto che hai ragione. Tu sei passata da una persona che ti trattava bene ad una che ti tratta benissimo, io invece sono scesa sempre più in basso e la cosa peggiore è che non riesco ad uscirne. Quante volte mi sono alzata la mattina, convinta che l'avrei fatta subito finita, ma una volta davanti a lui, non ne ho la forza. Se amarlo significa stare male, soffrire per la sua indifferenza, ma soprattutto piangere e annullare me stessa, allora no, deve finire. Ieri sera per l'ennesima volta mi ha presa in giro, voglio odiarlo, odiarlo più di quanto lo amo. Sono nauseata, disgustata da tutto questo, ma non solo di lui, anche e soprattutto di me stessa perché non ho la forza e abbastanza rispetto di me, per dire basta una volta per tutte, io non sono niente per lui e mi calpesterrebbe se potesse. Hai ragione tu ed io merito qualcosa di più, qualcosa di vero e pulito. Sì, perché lui mi ha fatto sentire e vivere il nostro rapporto, se così si può chiamare, nel modo più indegno e sporco che esiste, sin dal principio. Non si preoccupa di me ma di se stesso, è un egoista e vive questo suo egoismo a discapito nostro, senza fare niente*

**166**

*per migliorarlo. Ti capisco e sono dalla tua parte quando dici di non volere uscire con noi per il modo in cui tratta me ...".*

Da queste lettere emerge la lucida consapevolezza, (che non vi sono motivi per disattendere, anche tenuto conto del livello di maturità e di serietà che esse attestano nella ragazza), delle reali intenzioni del BUSCO, il quale l'aveva lasciata già una volta, frequentava contemporaneamente altre ragazze, la trattava male, anche davanti agli altri, si accingeva ad andare in vacanza con gli amici e senza di lei e, come chiaramente riferito dalla ragazza, da lei voleva "sesso, solo sesso" e le faceva vivere il loro rapporto "nel modo più indegno e sporco". Orbene, questa relazione la vedeva del tutto soccombente: ella infatti non riusciva a venirne fuori, (tanto che si era appena fatta prescrivere la "pillola" anticoncezionale), e di ciò si colpevolizzava: "quante volte mi sono

alzata la mattina, convinta che l'avrei fatta subito finita, ma una volta davanti a lui, non ne ho la forza". Viceversa, BUSCO ha reiteratamente dichiarato che il loro rapporto era "un normale rapporto tra ragazzi" dando mostra di ignorare la sofferenza di lei e di ritenere le eventuali conseguenze dei loro rapporti intimi un fatto esclusivamente proprio della ragazza, sostenendo in un primo momento che sapeva che Simonetta prendeva la pillola, mutando poi versione in dibattito: "no, io le ripeto, a distanza di quindici anni secondo me prendeva la pillola, se lei dice di no evidentemente usavamo altri metodi contraccettivi, cioè il 'coitus interruptus', i metodi c'erano", trincerandosi ancora una volta nel "non ricordo".

Lo stesso Volponi, (12/11/2010), ha dichiarato di essere stato messo a parte da Simonetta delle difficoltà nella relazione con il fidanzato:

(...)

Le amiche di Simonetta hanno invece fornito una lettura completamente diversa della sofferenza della ragazza; ad esempio, Anna Rita Testa, (12/5/2010, p. 29), ha riferito che capitava il fine settimana che gli amici della comitiva si incontrassero al bar e "si andava a mangiare una pizza o ... ecco, ad esempio ricordo che noi andavamo a mangiare la pizza e Raniero tornava a casa dalla mamma a cena e allora lei magari, 'uffa', si scocciava, così ma perché comunque Raniero voleva andare a fare compagnia a sua mamma che era rimasta vedova, aveva un fratello, io la vedo così la situazione ora, da adulta". Ma in una lettera indirizzata all'amica del cuore Donatella Villani, Simonetta dice: "se ci prova con te è meglio che si va a nascondere, potrei ucciderlo", dando prova che il suo cruccio non era la mamma. Proprio a Donatella che era la sua confidente, anche telefonica secondo quanto riferito da sua madre, ella scriveva: "ti capisco e sono dalla tua parte quando dici di non volere uscire con noi per il modo in cui tratta me ...". Ma l'amica ha liquidato l'infelicità di cui questo rapporto era fonte per la giovane con il pretesto che erano ormai passati troppi anni, (20/5/2010, pp. 8 e 14):

*"DICH. VILLANI: ... un po' di tutto. Io oggi mi trovo a... a guardare ciò con gli occhi di una quarantenne e gli dico che certo, vent'anni fa sembrava una cosa grossa, una cosa ... e poi noi donne ci innamoravamo e pensavamo che quello fosse l'uomo della vita nostra, ma era una ... una relazione tra due ragazzi vissuta così, alla luce del sole e all'acqua di rose non ... certo, magari poi lei era più presa e lui meno, però questo credo sia successo alla maggior parte di noi femmine, credo, cioè voglio di',*

**167**

*non la prenderei così di impatto. Oggi riguardandola, però ripeto, oggi rileggendola con gli occhi di una quarantenne, la lettera "*

[OMISSIS.....]

*"AVV. P.C. LAURO: può spiegare alla Corte qualcosa di più?*

*DICH. VILLANI: ma quello che io posso spiegare è quello che ho detto anche adesso, cioè anch'io a vent'anni ero fidanzata con un ragazzo e pensavo che fosse l'amore della vita mia. Ho sofferto le pene mie. Oggi, guardandomi indietro dico era ... cioè era quello che succede a tutti i ragazzi di vent'anni voglio dire, a tutti quelli che pensano che ... che ci vai all'altare e che ci farai dei figli, perché le donne, le femmine questo pensano. E l'uomo della vita mia, ci farà dei figli, ci farà una famiglia, poi quando l'incantesimo si rompe ti senti che ti strappano l'anima. Però oggi, riguardandomi indietro dico, ci sono cose più importanti, ci sono cose più ...e sono sicura ... posso finire di dire? Sono sicura ... purtroppo se vogliamo di' così, Gesù Cristo non gliel'ha permesso a Simona, ma sono sicura che se oggi lei si potesse guardare indietro e rileggere quelle lettere, le leggerebbe con lo stesso sorriso con cui l'ho lette io.*

*Avv. P.C. LAURO: sì, però purtroppo noi dobbiamo tornare indietro e non possiamo ... il processo riguarda quei fatti lì, quindi dobbiamo fermarci a quel periodo. Quindi la do-*

*manda era questa, gliela faccio ancora più esplicito ...*

*DICH. VILLANI: e allora forse il processo ce lo dovevate fa' vent'anni fa. [...] se allora vogliamo attaccarci a questo, ce lo dovevate fa' vent'anni fa il processo, non ce lo dovevate fa' oggi [...] scusi se ve dico questo, però cioè siccome veniamo chiamati in continuazione per questa cosa, voglio di', non è così grande e pesante come si vuole far sembrare, era il rapporto di due persone che stavano insieme, di due ragazzi che stavano insieme ". L'altra amica, Testa Anna Rita, (12/5/2010), ha invece confermato che Simonetta, pur non confidandole particolari della sua vita intima, era rattristata dal fatto che Raniero era interessato solo ad avere rapporti sessuali con lei e che per le vacanze la aveva esclusa dai suoi programmi in quanto sarebbe andato in Sardegna esclusivamente con gli amici maschi.*

Peraltro, su una pretesa "normalità" del rapporto esistente tra Simonetta e Raniero hanno concordemente depresso gli altri amici della comitiva del bar "Portici", (ad esempio D'Aquino Sergio e Persico Francesca, udienza 12/5/2010); un altro amico della comitiva, Fiorucci Nazzareno, (12/5/2010), ha riferito che proprio in vista della partenza per la Sardegna del gruppo di ragazzi di cui faceva parte Raniero, avevano deciso che quella stessa sera del 7 sarebbero andati tutti insieme a mangiare una pizza, (escluso BUSCO che aveva il turno di notte).

Ebbene, ancorché si assuma da parte della difesa che non sia stato individuato alcun movente, lo spaccato dell'infelice rapporto che emerge dalle lettere della ragazza, (non smentito, ma minimizzato dai testi), è compatibile con la presenza di BUSCO in via Po-ma quel pomeriggio.

Su questo tema, s'impone una considerazione preliminare. Prima dell'esposizione del giudice relatore, la Parte Civile ha chiesto di acquisire

**168**

agli atti una relazione di consulenza, a firma della dr.ssa Volpini, sullo stato dei rapporti fra Simonetta Cesaroni e Raniero Busco, innervata da un esame della tipologia del rapporto alla luce delle lettere di Simonetta. Ne doveva scaturire, secondo la parte proponente, un rafforzamento dell'ipotesi movente, con considerazioni circa la natura e il carattere delle parti, quindi anche di Busco, così come emergenti dall'analisi. Sia il PG che la Difesa si sono opposti. La Corte non ha ammesso la relazione. Il fatto è che un'analisi del genere si traduce fatalmente in una perizia sulle qualità e il carattere dell'imputato che urta contro il divieto dell'art. 220 CPP. In altri termini, non è ammissibile un'inversione valutativa che offra alla conoscenza del Giudice il "profilo" del potenziale omicida (sia pure in relazione al rapporto con la vittima) in difetto di accertamento della responsabilità, non presunta, ma provata, di costui. Si ricadrebbe, altrimenti, in un sillogismo del tipo "X, prototipo dell'omicida a sfondo sessuale, può o deve, pertanto, aver ucciso Y, sua vittima". Si ricadrebbe in teorizzazioni che rifuggono dal processo accusatorio, richiamando tristi esperienze di epoche trascorse (quali la ed. "colpa d'autore"). Bisogna, in definitiva, prima dimostrare che Busco è colpevole, e poi, semmai, addentrarsi nei labirinti della sua psiche.

Tanto premesso, si propone, in punto di movente, un'interpretazione, ancora una volta, tanto suggestiva, quanto congetturale. Gli unici dati accertati sono:

- fra Simonetta Cesaroni e Raniero Busco vi era un rapporto che i due fidanzati vivevano con differente intensità: lei più passionale e romantica, lui più distratto, interessato soprattutto, forse solamente, al sesso;
- non consta alcuna ripulsa, da parte della ragazza, al proseguimento dei rapporti con l'imputato;
- appena tre giorni prima del delitto i due erano stati insieme;

- Busco non risulta aver commesso, nei confronti di Simonetta, alcun benché minimo atto di violenza fisica. Sul punto il materiale probatorio, costituito dalle testimonianze dei familiari della vittima e dagli amici del tempo, è unanime.

Tutto il resto appartiene al regno dell'indimostrato e indimostrabile, alle sensazioni, alle percezioni soggettive, oltretutto filtrate dal notevole intervallo temporale decorso fra il delitto e il presente giudizio. La lettura che offre l'Accusa, in altri termini, equivale all'interpretazione che ne danno gli amici di Busco e, all'epoca, di Simonetta Cesaroni: sono punti di vista legittimi, dai quali non si possono trarre considerazioni conclusive.

**169**

I dati certi, si ripete, restano quelli sopra esposti. E dai quei dati, che al più depongono per un rapporto, come ce ne sono tanti, nei quali le ombre prevalgono sulle luci, non si può desumere alcuna certezza in ordine alla sussistenza di un valido movente a carico di Raniero Busco.

Né valide argomentazioni sul punto si possono trarre dai rilievi, raccolti dal primo Giudice, circa la personalità violenta di cui sarebbe portatore l'imputato.

Riferisce, al riguardo, il primo Giudice, quanto segue:

Si aggiunge, per inciso, che il BUSCO non è risultato alieno da improvvisi scatti di violenta ira. Ed invero, nel dicembre del 2000 egli era stato denunciato dalla moglie del fratello Mauro, Anna Laura Ravera, che aveva riferito alla Polizia Giudiziaria del Commissariato Tuscolano che a causa di una lite per motivi futili relativi al disagio a lei arrecato dalla presenza dei gatti della madre del BUSCO che sporcavano all'interno del condominio, egli l'aveva minacciata dopo che lei aveva tirato ai gatti una bacinella piena d'acqua, dicendole "stai rischiando grosso, non mi provocare ancora perché potresti pentirtene, se ci riprovi a tirare l'acqua ti piscio addosso a te e a tuo figlio, chi cazzo credi di essere, mica mi fai paura Poliziotta del cazzo, stai attenta che ti spacco la testa"; che infine il BUSCO le aveva lanciato la bacinella gridando: "te la spacco in testa" e poi effettivamente la bacinella si era spaccata e aveva lacerato la mano destra della donna. Si riportano, sul punto, le dichiarazioni rese in dibattimento dal fratello Mauro, (7/6/2010, p. 44):

*PM: senta, suo fratello, per quanto a sua conoscenza, è mai stato oggetto di denunce per aggressione, a prescindere da questo processo evidentemente? BUSCO MAURO: si, una gli fu fatta da mia moglie per futili motivi, un'aggressione dovuta a uno scatto d'ira nei confronti di mia moglie e mia moglie riportò una ferita alla mano e fu lei a denunciarlo PM: ricorda l'episodio?*

*BUSCO MAURO: mia moglie soffre di asma allergica ai gatti e guarda caso loro erano soliti piazzare le bacinelle con il cibo e con l'acqua sotto la nostra finestra della camera da letto, d'estate ...*

[OMISSIS...]

*BUSCO MAURO: lei per allontanarli gli tirò, se ben ricordo, un bicchiere d'acqua, per scacciarli, insomma per farli andare via e se ne accorsero loro e inveirono, aggredendola sia verbalmente sia fisicamente, mio fratello ...*

[OMISSIS.....]

*BUSCO MAURO: io in quel momento non ero presente, però so benissimo come sono andate le cose e mio fratello aveva in mano una bacinella in plastica, un'insalatiera e si avventò verso mia moglie che era sulla finestra, al piano rialzato, per cercare di colpirla. Mia moglie si tirò indietro, però con questa bacinella colpì la mano di mia moglie che tuttora porta le cicatrici*

*PM: sa se ci sono stati problemi analoghi con dei vicini di casa, diversi da voi? BUSCO MAURO: il periodo non lo ricordo, credo prima del 2000. Hanno avuto un diverbio con degli inquilini che abitavano nell'appartamento che adesso abito io "*

Quest'altra denuncia cui si riferisce il fratello Mauro è di poco precedente ed è quella che fu sporta contro BUSCO nel marzo del 2000, sempre presso il Commissariato Tuscolano, da Bottone Maria, un'anziana vicina di casa, che in esito ad una colluttazione con il predetto, sempre per contrasti di vicinato, aveva riportato una ferita alla testa, (di cui il PM ha prodotto le fotografie, unitamente a quelle degli schizzi di sangue per terra, all'udienza del 20/10/2010).

Le suddette denunce hanno originato dei procedimenti penali a carico dell'imputato che si sono chiusi, il primo per prescrizione, il secondo per remissione di querela, (come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa).

Ebbene, in vent'anni, dal delitto ad oggi, Busco, che non aveva mai, si ripete, usato violenza a Simonetta Cesaroni, è incorso in due episodi, marginali che non hanno, peraltro, avuto alcuna conseguenza penale. Pare, sinceramente, ben poco per potersi postulare una personalità in grado di esprimere la crudele violenza che portò al massacro di Simonetta Cesaroni.

Conclusivamente, non si può dire provato, a carico di Raniero Busco, il movente ipotizzato dall'Accusa, e la ricostruzione fornita delle fasi dell'omicidio in base al supposto, e non provato movente, resta congetturale e anch'essa priva di evidenze concrete.

### ***Sull'alibi di Raniero Busco.***

Afferma il primo Giudice che Raniero Busco è sprovvisto di alibi sino alle 19.45 del 7 agosto; che egli tentò a più riprese di fornire alibi fallaci e contraddittori fra loro; che, in sostanza, l'alibi di Busco è mendace.

L'assunto non può essere condiviso.

I dati certi, sui quali non vi è contrasto, sono i seguenti:

- alle 19.45 Raniero Busco si trovava in compagnia dell'amico Simone Palombi al bar "Portici", nei pressi della sua abitazione, in località Morena;
- se la sequenza omicida va fissata, come ritenuto per comune accordo fra le 18 e le 19, non si può escludere che Busco abbia avuto il tempo di uccidere Simonetta Cesaroni e poi di raggiungere il bar "Portici": vi è, in altri termini, compatibilità temporale, più ampia se il delitto risultasse commesso intorno alle 18,00, più esigua, ma comunque non tale da ritenere l'alibi confermato, se l'azione dovesse essersi conclusa intorno alle ore 19,00;
- Palombi riferì la circostanza del suo incontro alle 19.45 all'indomani del delitto, l'8 agosto 1990, allorché fu interrogato da funzionari di PS;

### ***171***

- anche Busco fu interrogato da funzionari di PS, in due riprese: nella notte sull'8 e fra la tarda mattinata e il pomeriggio del giorno successivo;
- all'esito di tali interrogatori, non fu indagato, e per quattordici anni la Giustizia non si occupò di lui;
- nuovamente interrogato, ma questa volta dopo la riapertura dell'indagine, Busco riferì di aver trascorso il pomeriggio con Palombi, che, posto a confronto con lui, confermò, ma solo a partire dalle 19.45;
- meno di un mese dopo il delitto, e precisamente fra il 2 e il 3 settembre 1990, Busco, insieme alla madre, rilasciò un'intervista al giornalista Giampiero Marzi, all'epoca impiegato in un'emittente privata. Nel corso di questa intervista disse di aver trascorso il pomeriggio del 7 agosto lavorando in un'officina;
- la circostanza emerse nel 2007 durante una puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?";
- successivamente all'emergere di detta circostanza, alcune amiche della madre di Busco (Pelucchini, Di Giacomo, Pierantonietti) si presentarono a rendere testimonianza,

confermando l'alibi di Busco per quanto riguardava la prima parte del pomeriggio.

Fin qui i dati oggettivi, che il primo Giudice così interpreta:

- a Busco, quando fu sentito nel 1990, non venne chiesto l'alibi poiché non era un sospetto;
- quando fu sentito nel 2005 affermò di aver passato il pomeriggio con l'amico Palombi, che però lo smentisce;
- Busco cercò di convincere Palombi a cambiare versione: il dato si ricostruisce dalle intercettazioni ambientali fra Busco e Palombi prima del confronto;
- l'alibi relativo alla prima parte del pomeriggio costituisce un tardivo tentativo di aggiustamento al quale Busco perviene dopo aver preso contezza dell'intervista ritrasmessa da "Chi l'ha visto?";
- le signore Di Giacomo, Pelucchini e Pierantonietti si accordano per avvalorare detto alibi, in concorso con la madre di Busco;
- in conclusione Busco ha un alibi insufficiente a partire dalle 19.45 e mendace per le ore precedenti.

172

Si potrebbe osservare che la postulata compatibilità fra la presenza al bar alle 19.45 e l'orario del delitto priva di rilevanza il tema, al quale in primo grado si è dato molto rilievo, delle modalità con le quali furono raccolte le dichiarazioni di Busco e del fatto, assodato per il primo Giudice, che non gli fu chiesto l'alibi. Il tema, per contro, è di tutto rilievo, poiché un'esatta ricostruzione della progressione temporale degli eventi può consentire di pervenire a conclusioni contrastanti con quelle dell'appellata sentenza.

Circa il fatto che a Busco non fu chiesto l'alibi, il dr. Antonio Del Greco, che all'epoca si incaricò delle indagini, ha riferito che a Busco lui non chiese l'alibi, poiché gli interessava ricostruire il "mondo" di Simonetta Cesaroni e Busco era persona vicina alla vittima. Busco fu poi convocato anche il pomeriggio dell'8 agosto, e con lui venne convocato Simone Palombi, che riferì dell'incontro delle 19.45. Sulle ragioni di questa verbalizzazione praticamente in simultanea, così si è espresso il teste durante il dibattimento: *DICH. DEL GRECO: non ... non mi ricordo adesso il motivo per ... quale ... per il quale convocai anche quest'altro teste, ritengo che la testimonianza che il BUSCO dovesse rendere quel ... quel giorno, era per dare indicazioni, quindi diciamo che veniva sentito ancora ulteriormente come teste, quindi non era assolutamente indagato, né la sua posizione era sospetta. Anche alla luce, ripeto di quel particolare che ritenni importante, nel momento in cui avviai l'indagine, di accertare in maniera precisa, che non vi fosse conoscenza del posto di lavoro da parte ... da parte di lui. Cioè lui aveva fatto una dichiarazione e secondo me quella era una dichiarazione importante. Così lui, come l'aveva fatta anche... anche Volponi, non conoscere il posto di lavoro. Quindi le loro abitazioni, i loro posti di lavoro vennero praticamente controllati meticolosamente, proprio al fine di stabilire se avessero detto la verità oppure no. Non trovammo nessun elemento contrario, per cui diciamo questo ci assicurò sotto certi ... sotto certi aspetti, quindi questi personaggi vennero sentiti come... come testi collaborativi e quindi anche in questa circostanza il BUSCO fu convocato in ufficio proprio per avere una collaborazione alle indagini, ritengo per chiedergli se ci fossero... ci fossero delle persone che davano fastidio a Simonetta, una cosa di questo genere.*

**[OMISSIS.....]**

*DICH. DEL GRECO: il Palombi credo facesse parte della comitiva dei conoscenti della ... della ragazza e fu chiamato anche per dare delle indicazioni e vedo che in questo... in questo verbale c'è scritto appunto che questo Palombi, alle 19:45 del... del 7 di agosto a questo punto, incontra BUSCO Raniero e quindi... BUSCO Raniero e **quindi credo che sia una sorta di. .. di... di verifica dell'alibi**, però non fatto con lo scopo specifico di avere ...*

di avere l'alibi del... del BUSCO, ma per avere da... dal... da questo Palombi, ulteriori informazioni perché parla anche di ... di ... di gite, di

**173**

conoscenze, di frequentazioni di altre persone, che poi ritengo siano state anche loro sentite.

Sul punto ha deposto anche il dr. Nicola Cavaliere. "DICH. CAVALIERE: dunque, gli accertamenti furono sicuramente di prelevarlo dal posto di lavoro, intanto individuarlo. Intanto individuarlo, individuarlo nel senso di sapere che c'era una persona che era stata quantomeno fino a un certo punto della vita della ragazza molto vicina. Gli accertamenti furono quelli di rito, anche perché ripeto non ... non era sicuramente una persona su cui noi quella notte puntammo la nostra attenzione, ma era una persona, ripeto, che ci doveva aiutare a ricostruire la vita sentimentale e non, della ragazza. Quindi fu un prelievo d'obbligo, che non potevamo assolutamente trascurare, ma ricordo che non ci mettemmo grande attenzione, sebbene poi, sarà più preciso magari il... il prossimo teste Del Greco, che era il responsabile voglio dire, diretto dell'indagine, credo che fu fatta anche una ispezione, anche nella sua abitazione e se ricordo bene io ebbi anche qualche perplessità nel dire: scusate a che titolo siete andati, ma avete almeno avvertito il Sostituto, eccetera, no - dice - lui ha consentito, eccetera. Ecco, quindi credo che si siano anche esposti più del dovuto, quindi non fu un semplice prelievo insomma ecco. PRES. : ma fu accertato un alibi, che lei ricorda? DICH. CA VALIERE: fu su... PRES.: si è verificato soprattutto?

DICH. CA VALIERE: sì, **credo che nel colloquio oralmente ci furono delle... delle... delle diciamo domande attinenti a come aveva trascorso il pomeriggio e quant'altro insomma ecco, ma ripeto, non fu fatto con ... con grande convinzione insomma, almeno in ... in quelle prime fasi.**

PRES. : ho capito, va bene. Fu verbalizzato qualcosa, che lei sappia, di questo primo contatto con il Signor Busco?

DICH. CAVALIERE: sì, ritengo proprio di sì, sì sì. Tutte le persone che ... che vennero portate in ufficio a qualsiasi titolo sicuramente un verbale agli atti c'è senz'altro insomma ecco. Non ho avuto la possibilità di .. di verificare, però rimarrei molto meravigliato se non ci fosse ecco ".

[OMISSIS...]

DICH. CAVALIERE: ... credo, quindi... ecco mi sembra, così a occhio, (n.d.r. il teste sta esaminando il verbale di sit del BUSCO), certamente un verba... un verbale di rito insomma ecco, per anche giustificare la presenza nei nostri uffici del teste insomma, vedo che... che non... cioè certamente non è stato un... un verbale molto approfondito, sempre in quell'ottica ecco di... anche perché il BUSCO, se non vado errato, ecc. ecc. credo che ci sia anche qui, ma che non risultò che non sapesse neanche dove ... dove la ragazzina lavorasse ecco, vado a memoria ma ritengo che ci sia anche qui. P: sì sì, ricorda bene.

DICH. CAVALIERE: ecco. Dal verbalino, insomma ecco, con un pizzico .. , mi sembra che fu più un prò .. un proforma il primo verbale, anche perché siamo alle 06:30 del mattino quindi...

**174**

Anche all'ispettore Gobbi viene domandato se a Busco fosse stato chiesto l'alibi: "PM: va bene, grazie. Senta, un'ultima domanda riguarda invece l'alibi di Raniero BUSCO.

DICH. GOBBI: sì.

PM: lei ricorda la ragione per la quale all'epoca non gli venne chiesto l'alibi?

DICH. GOBBI: ma guardi, io posso affermare una cosa, la sera dell'omicidio, quindi nelle prime ore del... della mattina seguente, io personalmente non interrogai BUSCO Raniero, perché ci dividemmo i compiti all'interno dell'ufficio, per cui io

sentii altre persone tra cui sentii la mattina anche Pietrino Vanacore, però BUSCO Raniero no, però ritengo che qualcuno abbia senz'altro, perché faceva parte un attimo della nostra deontologia professionale, come squadra investigativa, chiesto o appurato dove si trovasse nell'orario dell'omicidio. Io mi ricordo chiaramente che lui fu preso al ... sul posto di lavoro durante la notte, però io personalmente non avendolo interrogato non gli posi questa domanda.

PM: ecco, quando glielo abbiamo domandato, io e il Dottor Cavallone, nel corso delle indagini, lei ci ha detto effettivamente proprio questo, cioè che verosimilmente non gli era stato chiesto dando per scontato il fatto che visto che eravate andati a prenderlo a lavoro e aveva il turno di notte presso l'aeroporto, essendo stato scoperto il corpo della ragazza alle 11:00 di sera ...

DICH- GOBBI: certo.

PM: ... inizialmente si è pensato che fosse evidente che lui si trovasse a lavoro.

DICH. GOBBI: confermo.

PM: quindi mi conferma questo.

DICH. GOBBI: confermo senz'altro. "

E' stato anche escusso l'ispettore Brezzi, che materialmente redasse un verbale a carico di Busco il 10.9.1990.

"PM: ecco, poi le volevo chiedere questo, lei ha proceduto alla redazione del secondo verbale a Busco Raniero, il 10 settembre del '90.

DICH. BREZZI: sì.

PM: in questo verbale, lei gli chiede sostanzialmente di ripercorrere la giornata trascorsa il 7 agosto e non gli chiede l'alibi. Come mai?

DICH. BREZZI: ma diciamo che quando sono tornato in ufficio ...

PM: sì.

DICH. BREZZI: ... chiedendo anche a chi si era occupato della cosa dal... dal primo minuto...

PM: sì.

**DICH. BREZZI: ... mi hanno da subito detto che aveva un alibi già ... già accertato, già diciamo conclamato diciamo e quindi perché io non lo chieda non lo so, posso soltanto fare delle...**

PM: ecco, no è questa la ragione ...

175

DICH BREZZI:... delle ipotesi.

PM: ... cioè le era stata data una spiegazione diciamo in questo senso?

DICH. BREZZI: sì sì sì. Cioè che ... sì, che aveva un alibi e che non poteva essere lui il responsabile, all'epoca questo si diceva in ufficio ".

[OMISSIS.....]

AW. LORIA: sì. Avvocato Loria per la difesa. Dunque Signor Brezzi, lei ha detto: non ho chiesto l'alibi quindi il 10 di settembre ...

DICH BREZZI: sì.

AW. LORIA: ... perché qualcuno mi ha detto che l'alibi c'era già ed era stato verificato. Chi è questo qualcuno?

DICH. BREZZI: adesso indicare una persona precisa io non ... non saprei indicarlo, questo era quello che si diceva in ufficio, quando io appunto sono tornato, ho chiesto le posizioni dei... delle varie persone implicate appunto potenzialmente nella vicenda e mi fu detto che il BUSCO non poteva essere perché si trovava a lavoro, perché era ... questo mi... mi ricordo che mi fu detto all'epoca ".

L'esistenza di "voci" che davano per confermato il fatto che Busco avesse un alibi si desume da questa dichiarazione del dr. Cavaliere:

**DICH CAVALIERE: e quindi è probabile che nei corridoi, nella frenesia di una notte, poi ricordo che in quei giorni avevamo avuto tre o quattro omicidi, seccanti tra virgolette, quindi alcuni anche brillantemente risolti, quindi ecco, il personale magari ha orecchiato effettivamente una frase di questo genere, non lo posso escludere insomma ecco.**

[OMISSIS.....]

**DICH. CAVALIERE: ecco ... io adesso non ... non ricordavo ... neanche il verbale, però in quel verbale, a mio modesto parere, ci doveva essere assolutamente il riscontro, che mi dissero, ma un flash, che a voce fu più o meno riscontrato "**

Dal complesso delle dichiarazioni qui riportate, se unitariamente valutate, si desume, contrariamente a quanto sostenuto nell'appellata sentenza, che a Busco furono effettivamente poste domande intorno ai suoi movimenti del pomeriggio del 7 agosto. Esse potevano essere state fatte "con scarsa convinzione" (Cavaliere), ma furono effettivamente poste: tanto che l'ispettore Brezzi ne aveva contezza, e che, come detto dal dr. Cavaliere, la "voce" girava. E che in qualche modo si fosse proceduto a riscontro delle dichiarazioni di Busco si evince tanto dalla dichiarazione di Cavaliere sopra riportata ("ci doveva essere assolutamente il riscontro, che mi dissero, ma un flash, che a voce fu più o meno riscontrato") che dalla circostanza che il successivo 10 settembre fu ancora chiesto a Busco di ripercorrere la giornata del 7 agosto, e senza richiesta di alibi: non si approfondì il tema poiché il fatto che Busco fosse "coperto" si dava per

**176**

assodato. D'altronde, Busco fu prelevato nottetempo sul posto di lavoro, trattenuto a lungo, riconvocato il pomeriggio successivo, e questa volta in compagnia di Simone Palombi. Se anche non si vuole credere all'imputato quando dichiara di essere stato trattato rudemente e che gli furono mostrate con durezza le fotografie del cadavere di Simonetta, non si può non desumere dal complesso delle attività sopra svolte dagli investigatori quanto meno una non trascurabile "attenzione" nei confronti dell'imputato. Che tutto questo sia stato traslato in uno smilzo verbale di una sola pagina, firmato a margine e non in calce, desta una certa sorpresa. Né si può tranquillamente affermare che una simile modalità di verbalizzazione risponda a una qualche prassi consolidata. L'elemento più rilevante, ad avviso di questo Giudice, sta nella dichiarazione di Simone Palombi. Questo teste viene convocato l'8 agosto insieme a Busco, e in quella occasione precisa di aver incontrato l'amico alle 19.45. Non si vede perché interrogare Palombi su questo incontro, se non per ottenere conferma (o smentita) della presenza della persona che asseritamente egli doveva aver incontrato, e cioè Raniero Busco. E non si vede da chi poteva provenire quella dichiarazione se non da Busco. Né si riesce a comprendere perché Busco avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione relativa al modo in cui aveva trascorso il pomeriggio (o parte di esso), se la circostanza non avesse rivestito una qualche importanza agli occhi degli investigatori. E non si vede perché i movimenti di Busco avrebbero dovuto rivestire importanza agli occhi degli investigatori se non in considerazione dell'attenzione investigativa nei suoi confronti. E questo, appunto, ha riferito il dr. Del Greco, nell'affermare che il verbale di Palombi, nel punto sull'incontro al bar "Portici" con Busco, fu "una sorta di verifica dell'alibi".

Dopo essere stato più volte interrogato, Busco non venne indagato.

Una tale condotta nei confronti di una persona legata sentimentalmente a Simonetta Cesaroni, uccisa in circostanze che lasciavano immediatamente intendere uno sfondo di sessualità degenerata, tenuto conto dell'elevato livello di professionalità che va riconosciuto agli operanti, si giustifica in un solo modo: Busco non risultava sospetto non perché a priori escluso dalle indagini, ma perché sui suoi movimenti furono condotte verifiche che dettero esito negativo. Si può sostenere che di Busco ci si occupò "senza

convinzione" perché in quel momento si privilegiavano altre piste; si può sostenere che ci si accontentò di una verifica sommaria perché si immaginava che l'orario del delitto coincidesse con momenti in cui Busco era sul posto di lavoro (ma allora perché convocare Palombi? E comunque, il rilievo non varrebbe per il

177

verbale del 10 settembre, posto che a quel punto già il prof. Carella-Prada aveva fissato l'orario della morte fra le 14 e le 19, e i dati circostanziali restringevano il range intorno alle 17,00/18,00, periodo non interessato dalla dichiarazione di Palombi); e si può sostenere che a Busco, intelligentemente, non fu posta direttamente la domanda: "hai un alibi?".

Ma non si può sostenere che mai, in nessun momento prima del 2004, Busco sia stato considerato fra i possibili sospetti dell'omicidio di Simonetta Cesaroni.

Da tutto quanto sopra esposto è lecito chiedersi se già dall'8 agosto Busco avesse reso dichiarazioni verificate, tanto che la verifica indusse gli investigatori ad escluderlo dal novero dei sospetti. Si tornerà sull'argomento fra breve. Per il momento, si può affermare con tranquillante sicurezza, tenuto conto del fatto che Palombi racconta immediatamente dell'incontro al bar "Portici", che almeno sul punto Busco rese, già a poche ore dal delitto, una dichiarazione sicuramente riscontrata, e cioè che aveva incontrato Simone Palombi al bar "Portici". Si può discutere sul valore probatorio, in chiave di alibi, di detta dichiarazione, ma non sul fatto che, all'epoca, sentito Palombi, essa sia stata considerata elemento a discarico dell'imputato.

Pertanto, se si può affermare che Busco fu sentito *espressamente* sull'alibi per la prima volta nel 2004, non si può affermare che, sino ad allora, le dichiarazioni da lui rese in precedenza non fossero state monitorate. Il che esclude che Busco abbia costruito "ex post" un alibi mendace circa l'incontro con Palombi, alibi che sarebbe stato smentito ben quattordici anni prima.

Quanto al tentativo di Busco di inquinare il ricordo di Palombi, questa l'intercettazione ambientale valorizzata dal primo Giudice:

*"RANIERO: Ma .. tu .. io quello che ti volevo chiedere, a te quando t'han... quando t'hanno sentito? Quindici anni fa o adesso? Quand'è la prima volta che t'hanno sentito a te, che t'hanno chiesto che facevi quel giorno?"*

*SIMONE: A me .. io non mi ricordo di 'sta volta o quindici anni..*

*RANIERO: Cioè tu, quindici anni fa hai messo a verbale qualcosa? No? T'hanno sentito a te?"*

[OMISSIS.....]

*RANIERO: Io quello che voglio di' ... se tu hai dichiarato quello là e l'hanno messo a verbale ... ok, può darsi pure che me so ' sbagliato io*

[OMISSIS.....]

*RANIERO: più adesso sono quindici anni, io la mano sul fuoco non ce la metto che .. che t'ho detto che stavo con te. Io lo., lo .. ciò 'sto flash perché .. a parte confermato da quello che ho dichiarato quel.. quel giorno che era successo il giorno*

178

*dopo, quindi tu .. mi dici a me che ho fatto quel pomeriggio no .. Cazzo sei il primo indiziato .. io ho fatto, io so' ... stavo ... mi ricordo che stavo con te, ci siamo fermati lì da (ine.) a fa'benzina e poi non so so' do' cazzo siamo andati, siamo andati al bar ... intorno a quell'ora ... lo ... ma se tu ... se tu però ... quello voglio di' io, se tu invece ...è una cosa che t'hanno chiesto dopo dieci anni.. è normale, ce sta il .. il dubbio che tu ti puoi essere pure., te puoi sbaglia' con un altro giorno no!? Capito che te voglio ... io è questo ... solo questa cosa qui ... poi il resto tranquillo, non c'è...*

*SIMONE: No, io so solo che quel giorno, guarda, io ho parlato pure con mia madre, perché siamo andati ... - dice guarda, siamo andati al paese, la mattina e semo ritornati (ine. voci sovrapposte) -*

*RANIERO: Non è che era il lunedì?*

*SIMONE: No no, perché no .. perché lo sai perché? Perché io e'ho pure il coso.. m'hanno richiesto pure il co .. -perché siete andati là? - Ho fatto - guarda, c'ho una zia così, si può di' che era morta e ... stava ... in fin di vita, infatti è morta quella (ine. voci sovrapposte) all'una e mezza -*

*RANIERO: (ine.) Sì però quello che te voglio di', perché quando era., allora dove.. non avrei mai detto che stavo con te, hai capito quello (ine. voci sovrapposte) ... No ... sì, cazzo io non me lo ricordo, cioè ... il giorno ... il giorno ...è successo, il giorno dopo ... io non mi ricordo quello che ho fatto il giorno prima? Capito che ti voglio di'? Io è questa la cosa ... il mio ... l'unica mia ... dico, perplessità no!? ... Tu sicuro che non era ... non era lunedì?*

*SIMONE: No, ee ... ho ... te giuro que ... cento volte con mia madre ...Lo sai perché, siamo andati lì oh ... si ricorda pure mia madre, alla mattina e semo tornati prima de cena, il sette ... il sette questo*

*RANIERO: Il sette era martedì?*

*SIMONE: Il sette! Che cazzo ne so*

*RANIERO: Martedì ...eh*

*SIMONE: Il sette! Poi io ... alla sera, siamo ritornati alle otto, alle sette ... non so se so' uscito, non mi ricordo un cazzo, so solo che il giorno dopo sono andato a fa' una visita all'ospedale., al San Giacomo, che de., dovevo parti' alla sera per anda' in Sardegna e il pomeriggio so' venuto da te, te ricordi che stavamo da te e dopo due minuti è venuta la Polizia e e'hanno portato là. Sono sicuro (ine. voci sovrapposte)*

*RANIERO: Me lo ricordo sì, quello me lo ricordo Simo', però ...*

*SIMONE: Solo 'ste cose mi ricordo*

*RANIERO: Comunque questi... cioè te di' quando ... contesta' una cosa del genere, io ... cioè se tu ... tu a ... asserisci questo per me oh ... è così, però ... (ine. voci sovrapposte) io quello che me chiedo è come mai ...se questo tu l'hai dichiarato e questo qui non ce l'hai contestato subito (ine. voci sovrapposte)*

*SIMONE: Io l'avevo detto pure la prima volta, quando m'avevano chiamato? cinque mesi fa?*

*RANIERO: Eh, ho capito, però un conto è quello che dichiari il giorno dopo e un conto che lo dichiari dopo dieci anni, io non mi ricordo manco quello che ho magnato l'altro mese, cioè quello che ho fatto l'altro ... il mese scorso*

**179**

*SIMONE: Ma io sicuramente ... ma ... Ranie', sicuramente me l'avranno chiesto pure a me come dici te*

*RANIERO: E perché non l'hanno messo a verbale allora*

*SIMONE: Io sicuramente ... sicuramente avrò detto che io ero stato a Vallecorsa tutta la (ine. voci sovrapposte)*

*RANIERO: Sì ma me pare strano che non l'hanno messo a verbale, a ... a ... a Simo'*

*SIMONE: E che ne so, non lo so (ine) Ranie', non lo so*

*RANIERO: Hai capito? Se io dico ... io dico ... allora, per /arme l'alibi, per esempio ... loro hanno .. (ine. voci sovrapposte) ... sì ma io so' stato il primo, prima entro io - tu fatti l'alibi, chi t'ha visto? Dove sei stato? - stavo con Simone quel giorno e okl Sentono a te ...*

*SIMONE: Certo*

*RANIERO: per prima cosa.. E non lo metti per iscritto? Cioè scusa, se c'era la ... la*

deposizione tua, tanto di cappello oh, avrò sbagliato io, che te devo di', me so'... me sarò confuso, che non c'avrò capito niente quel giorno

*SIMONE: Certo*

*RANIERO: Ma se tu., adesso a te t'hanno sentito dopo quindici anni e gli dici - io so' stato ... sì, non è vero, so' stato da un'altrapa ... - cioè lascia il tempo che trova, ma mica per te eh, per ... per loro ... lo ... ci sta una dichiarazione*

[OMISSIS.....]

*RANIERO: Ci vuole la massima collaborazione ma più di questo che devo fa'? cioè la cosa è stata che tu mi ... mi chiedi di sforzarmi de ricorda' quello che ho fatto io quindici anni fa ... capisco che la cosa è grande, ma io se ... ma io adesso la mano sul fuoco non ce la metto che ... che stavo con te! Capito quello che ti voglio di', solo questo "*

Pare a questo Giudice che la conversazione sopra riportata si possa interpretare come espressione del sincero sbigottimento di una persona che si ritrova nel ruolo di indiziato a molti anni di distanza da un fatto che non lo ha visto artefice. Del resto, è lo stesso Busco ad ammettere la possibilità di un "suo" errore nel ricordo. E quanto al richiamo alla distanza temporale intercorsa, il diradarsi nel tempo della memoria è fenomeno di così universale percezione da potersi considerare alla stregua di fatto notorio.

Le circostanze sin qui esposte inducono a riconsiderare la vicenda relativa all'intervista rilasciata da Busco al giornalista Giampiero Marzi il 2 o 3 settembre 1990, dunque a meno di un mese dal delitto.

Se ne riporta la trascrizione:

*Giornalista: "Io non so neanche quanti anni hai tu.....?"*

*BUSCO Raniero: "ventiquattro".*

*Giornalista: "ventiquattro .... e .... lavori.... lavoravi?"*

*BUSCO Raniero: "lavoro ....lavoro .."*

**180**

*Giornalista: "quando hai conosciuto Simonetta ? "*

*BUSCO Raniero: "due anni fa "*

*Giornalista: "due anni fa ....e ci puoi raccontare dove l'hai conosciuta? "*

*BUSCO Raniero: l'abbiamo conosciuta tramite amici, l'ho conosciuta qua a Roma "*

*Madre di BUSCO Raniero: "perché hai detto questo ... non devi dire queste cose ... "*

*Giornalista: "no è soltanto ... così.... "*

*Madre di BUSCO Raniero: "sono giovani.. .. certo .... mica per .... eh .... "*

*BUSCO Raniero: "normale conoscenza tra amici, tramite amiche me l'hanno presentata.... così... "*

*Giornalista: "quanto tempo fa mi hai detto ? "*

*BUSCO Raniero: "due anni".*

*Giornalista: "in due anni hai avuto modo di conoscerla bene?"*

*BUSCO Raniero: "abbastanza".*

*Giornalista: "che ricordo hai di lei? "*

*BUSCO Raniero: "un buon ricordo.....un buon ricordo ... "*

*Giornalista: "ci puoi raccontare cosa successe quel sette agosto .... ti telefonò la sorella Paola?"*

*BUSCO Raniero: "niente, io non so niente di quel giorno ... quel giorno io stavo lavorando ... quindi ... "*

*Madre di BUSCO Raniero: "stava lì a lavorare lui ... guarda qua sotto .... " (si precisa che con quest'ultima affermazione la madre di BUSCO inequivocabilmente intende dire che suo figlio stava lavorando presso la loro abitazione, circostanza peraltro confermata dal giornalista MANZI nella trasmissione "Chi l'ha Visto"). BUSCO Raniero: "io non sapevo nemmeno dove stava questo .... dove lavorava in via Carlo Poma .... quindi .... "*

*Giornalista: "e come mai non lo sapevi, cioè vi incontravate solo il sabato e la domenica voi? "*

*BUSCO Raniero: "sì, io faccio i turni, lavoro all'Alitalia, faccio i turni, quindi non è che ci vedevamo molto spesso ... eh .. ". Madre di Raniero: "lavorava all'Alitalia... "*

*BUSCO Raniero: "cioè lavoro all'Alitalia, quindi, se è .... ci vedevamo il sabato e la domenica ... generalmente .... "*

*Giornalista: "quindi neanche aveva motivo di dirti dove lavorava in questo ufficio ". BUSCO Raniero: "sapevo che lavorava sulla Casilina, ma che faceva questo part-time in via Carlo Poma non me l'aveva mai detto" Giornalista: "quando ti sei visto l'ultima volta con Simonetta ?" BUSCO Raniero: "Il giorno prima del fatto." Giornalista: "proprio il giorno prima e come vi siete lasciati? "*

*BUSCO Raniero: "niente, ci siamo visti mezz'ora ... siamo ... capito ... perché lei... non ci dovevamo nemmeno vedere perché ... eravamo rimasti d'accordo che ci vedevamo dentro la settimana, venerdì in quanto facevo le notti io ... quindi ci dovevamo vedere ... niente ... invece lei è capitata lì al bar dove ci incontravamo di solito ... è sta mezz'ora con me ... e ciao ciao, siamo andati a casa a mangiare perché dovevo andare a lavorare io .... finita lì... " Madre di Raniero: "ha fatto il turno di notte, capito?"*

## **181**

*BUSCO Raniero: "facevo il turno di notte, iniziavo alle nove". Giornalista: "è stato un colpo durissimo ... immagino ... ". BUSCO Raniero: "eh... senza dubbio".*

L'intervista che precede viene rilasciata il 2/3 settembre del 1990, e pubblicata il 4.9.90 su una rivista locale. Dal tenore della stessa non è dato evincere, in contrasto con la ricostruzione del primo Giudice, che fu la madre a "costruire" l'alibi di Busco, poiché, in realtà, il giornalista chiede di raccontare che cosa Busco stesse facendo quel giorno, e lui risponde "non so niente di quel giorno, io stavo lavorando" e solo a questo punto la madre interviene, indicando al giornalista il luogo (nei pressi dell'abitazione di famiglia) dove si sarebbe trovato il figlio. Busco, dunque, a chi glielo chiede dichiara che quel pomeriggio stava lavorando vicino casa; alla Polizia aveva riferito di un incontro con Palombi che era stato verificato. Nel momento in cui rende la dichiarazione a Marzi non è indagato, ed è anzi uscito dall'indagine con le modalità sopra descritte. E' lecito riproporsi l'interrogativo posto in precedenza: si può escludere che Busco abbia reso analoga dichiarazione anche alla Polizia, quando gli venne ripetutamente chiesto di riferire circa il pomeriggio del 7 agosto, e che proprio grazie alle verifiche effettuate sull'intero arco del pomeriggio egli sia stato "scartato" come sospetto? Si potrebbe obiettare che, anche ove ciò fosse provato, Busco avrebbe potuto sin dall'inizio fornire un alibi mendace. Tuttavia, la contiguità temporale fra le prime indagini, con l'esclusione di ogni sospetto a carico di Busco, e le dichiarazioni, quella resa al giornalista Marzi e quella resa da Palombi sull'incontro delle 19.45, autorizza anche una diversa interpretazione in bonam partem: e cioè che Busco trascorse la prima parte del pomeriggio lavorando e successivamente incontrò Palombi al bar. Che, insomma, non si mosse per tutta la giornata da Morena, non andò in via Poma, non uccise Simonetta Cesaroni. In ogni caso, il contesto che conduce a questa ricostruzione esclude che si possa affermare che Busco si sia munito di tardivo alibi "ad incastro", poiché sin dal 4 settembre del 1990 era di pubblico dominio (visto che l'intervista era stata pubblicata) che Busco aveva dichiarato di aver trascorso il pomeriggio lavorando e, sicuramente, di aver incontrato Simone Palombi. Senonché, si potrebbe obiettare, non è Busco a far notare l'intervista, ma un programma televisivo. E solo dopo "Chi l'ha visto" l'imputato adduce testi a discarico. L'argomento è di scarso pregio: se Busco si fosse ricordato dell'intervista, e l'avesse proposta immediatamente, se ne sarebbe forse dovuto arguire che sin dal 1990 si era precostituito un alibi? Che aveva trascorso diciassette anni in at-

tesa di

**181**

estrarre l'asso dalla manica? Svirati testi- Priori, Poli, Di Giacomo, Pelucchini, Pierantonietti- confermano, con maggiore o minore precisione, l'alibi sulle prime ore del pomeriggio. Il primo Giudice ritiene vaghe le deposizioni di Poli e Priori, e inquinate, o comunque non attendibili, quelle delle tre signore, amiche della madre di Busco. Si evidenziano intercettazioni telefoniche che dovrebbero provare come si tratti di ricordo ricostruito per agevolare l'imputato. Ora, non si vede quale ragione, a parte un non meglio precisato "compattamento ambientale", avrebbe dovuto indurre tre persone non più giovani, e, a quanto risulta, incensurate, a rendere dichiarazioni compiacenti sulla falsariga di una condotta che si è soliti riscontrare fra gli esponenti della criminalità organizzata. Si può, al più, ammettere che il tempo abbia scolorito la memoria, che le deposizioni siano imprecise, che vi è un margine di errore non quantificabile sugli orari e persino sul giorno indicato dai testi. E indubbiamente, deposizioni raccolte a così grande distanza dal fatto vanno valutate con estrema cautela. Ciò può forse rendere dubbio che si versi in ipotesi di alibi confermato, ma il complesso delle circostanze esclude che si possa parlare di alibi mendace. Le conseguenze, sul piano probatorio, sono note: l'alibi fallimentare o mancante è un elemento neutro che non può gravare sull'imputato (Cass. Sez. I, nr. 5631 del 17.1.08, Maccioni e altri, RV 238647), quello mendace è indizio di reità (Cass. Sez. I, nr. 17261 dell\* 1.4.08, Guede).

Consegue a tutto quanto sin qui osservato che non può parlarsi di alibi mendace a carico di Raniero Busco. Sussiste, per contro, la ragionevole probabilità che egli abbia trascorso il pomeriggio in luogo diverso e incompatibile con l'ipotizzato accesso a via Poma.

Ne deriva che altri rilievi formulati in chiave accusatoria- la stranezza del comportamento di Busco che non avrebbe subito detto a Palombi di essere stato trattenuto e interrogato dalla Polizia nottetempo; eventuali dichiarazioni rese da Busco ad amici circa "una mezza cazzata" che avrebbe fatto in passato; l'indicazione di soggetti che potevano aver avuto un interesse per Simonetta Cesaroni; le presunte attività di depistaggio che avrebbe posto in essere la moglie dell'imputato -costituiscono elementi troppo deboli, vaghi e ambigui per poter validamente essere posti a carico dell'imputato. Essi si sarebbero potuti valorizzare, e comunque come elementi di contomo, solo se si fosse provato il presupposto, e cioè la colpevolezza di Busco. Poiché, come si è cercato di dimostrare, così non è, diventano considerazioni prive di significato. Busco può non aver parlato a Palombi della notte in

**182**

commissariato perché, come dice Palombi stesso, non ve ne fu il tempo, in quanto entrambi vennero riconvocati subito dopo essersi incontrati; la dichiarazione di Busco agli amici poteva riguardare qualunque aspetto della sua vita; sia l'imputato che la moglie possono aver cercato di fornire una spiegazione al delitto nella consapevolezza dell'innocenza di Busco, e via dicendo.

### **Considerazioni conclusive in punto di responsabilità.**

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si può pervenire alle seguenti conclusioni:

- Simonetta Cesaroni fu uccisa fra le 18 e le 19 del 7 agosto 1990 nell'ufficio di via Poma;
- la ragazza fu attinta da ventinove coltellate;
- chi commise il delitto, o altra persona, ripulì accuratamente la scena del delitto, portando via la maggior parte degli indumenti di Simonetta;
- non vi è prova che in occasione dell'omicidio le fu inferro un morso;
- se anche, contro l'opinione del collegio peritale, si dovesse ritenere che le lesioni al

seno siano da ricondurre a un morso, ancorché parziale, una sua attribuzione all'imputato Raniero Busco non sarebbe scientificamente sostenibile;

- sul reggiseno e sul corpetto di Simonetta Cesaroni sono presenti tracce di DNA minoritario riconducibili a Raniero Busco;

- non è provato che dette tracce siano state rilasciate in occasione del delitto: non vi è prova che gli indumenti indossati da Simonetta fossero stati sottoposti a lavaggio tale da rimuovere completamente ogni traccia che poteva essersi depositata durante l'incontro che Simonetta Cesaroni ebbe con Raniero Busco tre giorni prima del delitto;

- sul luogo del delitto sono state trovate tracce biologiche ed ematiche attribuibili a due diversi soggetti di sesso maschile che non possono identificarsi con Raniero Busco;

- non vi è prova che Busco avesse un movente per uccidere Simonetta: la relazione fra i due ragazzi poteva essere problematica, ma non sono emersi atti specifici di violenza commessi dall'imputato in danno della vittima, né si può affermare che Busco sia portatore di personalità violenta;

**183**

- non vi è prova che fra Simonetta Cesaroni e Busco si fosse convenuto di incontrarsi il pomeriggio del 7 agosto presso gli uffici di via Poma, e non vi è nemmeno prova che Busco conoscesse il luogo di lavoro di Simonetta;

- non vi è prova che Busco abbia fornito un alibi mendace. Per contro, vi sono elementi che inducono a ritenere che egli abbia, sin da subito, ricostruito i movimenti del pomeriggio del 7 agosto in termini sostanzialmente coincidenti con quelli poi emersi nel corso del dibattimento. In ogni caso, si può al massimo parlare di alibi carente ovvero assente, ma non mendace. Da ciò emerge, secondo una consolidata giurisprudenza, l'impossibilità di porre detta carenza/assenza a carico dell'imputato.

Tutto ciò considerato, non vi sono elementi per ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di Raniero Busco in ordine al delitto ascrittogli. L'appellante va pertanto assolto con la formula "per non aver commesso il fatto".

### **SU ALCUNI PUNTI OSCURI DELLA VICENDA.**

Già il primo Giudice si era soffermato su alcuni punti della vicenda che il dibattimento non era riuscito a chiarire. Essi riguardano:

- la resistenza della portiera De Luca Giuseppa a consegnare le chiavi al personale delle Volanti della Questura;

- il possesso da parte della De Luca delle chiavi con il nastrino giallo: dette chiavi erano il mazzo di riserva degli "Ostelli", e non avrebbero dovuto trovarsi nella disponibilità della donna;

- il rinvenimento dell'agenda rossa Lavazza- appartenente a Pietrino Vanacore- fra gli effetti personali di Simonetta Cesaroni: Vanacore aveva sempre dichiarato di non essere entrato in quell'ufficio prima dell'accesso che avrebbe portato alla scoperta del cadavere;

- le telefonate a Macinati Mario, fattore di Caracciolo alle h. 20.30-21 e alle h. 23.00: qualcuno, prima che il corpo venisse scoperto, cercò con urgenza di mettersi in contatto con l'avv. Caracciolo ("dominus" dell'attività degli Ostelli, in quel momento lontano da Roma), cercando di raggiungerlo attraverso l'utenza fissa dove era reperibile il suo collaboratore Macinati;

**185**

- le discrepanze di luoghi e orari per Vanacore alle 22.30 - 23 del 7 agosto 90;

- la circostanza che il telefono di Volponi fosse stato a lungo occupato alle 20.30-21.

In primo grado, il rappresentante dell'Accusa aveva proposta una lettura unitaria della vicenda:

il portiere Vanacore, avendo trovato la porta dell'ufficio degli ostelli socchiusa, (perché lasciata così dall'omicida), era entrato, aveva rinvenuto il cadavere nell'ufficio del direttore Carboni e, invece di chiamare la Polizia, aveva cercato di contattare telefonicamente i possibili personaggi di rilievo interessati alla vicenda, (direttore Carboni, nella cui stanza era stato rinvenuto il cadavere di Simonetta, presidente Caracciolo, datori di lavoro della ragazza: Bizzocchi e Volponi), lasciando l'agenda rossa Lavazza sulla scrivania di lavoro della ragazza, (agenda che veniva in serata durante il sopralluogo della Polizia repertata insieme agli effetti personali di Simonetta), quindi era uscito chiudendo la porta a chiave utilizzando le chiavi con il nastrino giallo che si trovavano appese allo stipite della porta di ingresso degli uffici A.I.A.G.

Il primo Giudice ritenne questa ricostruzione suggestiva, plausibile, ma, ovviamente, non provata, e concluse per la sua sostanziale irrilevanza, attesa l'acclarata (nell'appellata sentenza) responsabilità di Busco. L'impossibilità di addivenire in questa sede a una tranquillante certezza in ordine alla responsabilità di Raniero Busco ripropone, rendendoli ancora più inquietanti, gli interrogativi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 CPP; in riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma in data 26.1.2011, appellata dai difensori dell'imputato, assolve Busco Raniero dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto; fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 27.4.2012

Il Consigliere estensore – Giancarlo De Cataldo

186

**NB: La sentenza è stata ritrascritta mediante OCR dalla fotocopia. Si chiede venia per gli errori rimasti.**

**È stata inserita la numerazione originale delle pagine. Il numero nell'originale è a fondo pagina. (EM)**

**Dal sito [www.earmi.it](http://www.earmi.it)**